73605

RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo
Consultore della Repubblica di Venezia

*Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni
Storico-Critiche secondo la vera Disciplina
della Chiesa, e Polizia Civile*

DA

GIOVANNI SELVAGGI

VOL. V.

NAPOLI MDCCLXXXIX.

Con licenza de' Superiori.

TAVOLA

DELLE

Opere contenute nel Vol. V.

Digitized by Google

AVVISO.

DOpo la pubblicazione del Vol.VI.che contiene la Storia di Papa Aleſſandro III., e tre Scritture ſul Dominio del Mare Adriatico a favore della Sereniſſima Repubblica di Venezia; e ſue ragioni pel *Jus belli*, nelle quali dimoſtreremo il diritto, che rappreſentavi ſul Mare Adriatico la Monarchia di Sicilia, daremo principio alla Storia de' Benefizj Eccleſiaſtici, che comunemente chiamaſi *trattato delle materie Benefiziarie*, ed in queſta edizione noteremo le interpolazioni corſe nelle altre edizioni; e finalmente daremo principio alla *Storia del Concilio di Trento*, la quale ſarà autorizzata da' monumenti autentici illuſtranti queſta grand'Opera in eſcluſione di quella del Cardinal Pallavicino. Finalmente produranno i noſtri Torchi il Concilio di Trento con le VARIANTI LEZIONI. In queſte circoſtanze non ceſſano le premuroſe cure del Signor Ab. *Giovanni Selvaggi* in formare le ſue annotazioni, ed alcune diſſertazioni giuriſdizionali.

DIGRESSIONE
SU
LE CENSURE.

SCrivendo le mie rifleſſioni ſu le Opere di F. Paolo Sarpi non poſſo ſenza delitto, per amor della patria, e dovere verſo la Sovranità, tacere le più importanti verità, che ſu le cenſure al diritto Canonico, ed alla Storia Eccleſiaſtica appartengono. Riconoſco malagevole la intrapreſa per le durezze de' noſtri concittadini, avvezzi per private paſſioni a tenere nel bujo dell' ignoranza ſepolta la più coſtante dottrina; ma coſtretto dal zelo Nazionale mi ſon propoſto mettere in veduta le mie meditazioni, affine di rilevare il ſuperſtizioſo popolo da quelle oppreſſioni, che la barbarie de' ſcorſi ſecoli ha ſaputo diſſeminare contra la dottrina di G. C., e della Chieſa Cattolica, la di cui Fede coſtantemente profeſſo, e religioſamente conſervo. Nè creda alcuno, che per iſpirito di fregolata paſſione, o prurito di ſatira oserò ſcrivere, ma tutto il mio ragionare ſarà frutto della meditazione cavata dalla S. Scrittura, dalla dottrina della Chieſa, da' SS. PP., da'Canoni antichi, e dagli Scrittori Eccleſiaſtici. Per procedere dun-

que con ordine fa meſtieri, prima conoſcere la natura e l' uſo delle ſcomuniche praticate dai primi Criſtiani; indi l' abuſo fattone da' ſucceſſori de' SS. Apoſtoli; e finalmente l' autorità de' Principi nel ſovvenire gli oppreſſi ſudditi; e come debba portarſi innanzi a Dio, ed alla ſua Chieſa lo ſcomunicato, quando la ſcomunica non ſolo ſia ingiuſta ed offenſiva alle Regali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida. Iddio ci aſſiſta con la ſua ſanta mano per andar dietro alla pura verità, ſcacciando le falſe dottrine degl' impoſtori gloſſatori.

La Chieſa è una ſocietà compoſta da gente, che ſi è propoſto di venerare, e ſervire comunemente Iddio ſecondo la dottrina inſegnata da G. C. ad intendimento di guadagnarſi la ſpirituale, ed eterna ſalute. Coloro, che ſi uniſcoſcono a queſta Chieſa, profeſſando la Cattolica Fede ſecondo la dottrina di Criſto, diconſi *Fedeli*, i quali tengono per loro ultimo fine non già i beni temporali di queſta terra, ma la ſalvezza delle loro anime nel regno ſpirituale di G. C.: da ciò rilevaſi, che l'uomo prima naſce cittadino della ſocietà civile, poi membro della ſocietà Criſtiana. Nella prima riguarda i beni temporali della vita preſente, ed i diritti dovuti ad ogni condizione di perſona: nella ſeconda tiene le ſue mire al bene dell'anima nella vita futura, riguardandoſi come peregrino per girne alla volta del cielo, ſecondo l'avvertimento di S. Paolo 2. a' Corinti V. 6.; fintantochè noi altri Criſtiani ſiamo in queſto corpo mortale, noi

fac-

facciamo un viaggio, che ci va avvicinando al Signore, *ſcientes quoniam dum ſumus in corpore, peregrinamur a Domino*: E ſcrivendo agli Ebrei dice XIII. 14. Noi non abbiamo quì una città ſtabile, e permanente: quella, che noi cerchiamo, ſi è nella vita futura: *Non habemus hic manentem civitatem, ſed futuram inquirimus*.

La ſocietà civile ne' cittadini eſige l' armonia ed eſteriore polizia per conſervare de' medeſimi la concordia, e la pubblica felicità. La ſpirituale poi indirizza i fedeli a mantenere la dottrina di G. C., e conſervare la purità de' coſtumi, affinchè regnino nelle operazioni eſteriori, e ne' loro animi la giuſtizia, e la ſantità. Comanda il Principe, che i ſudditi ubbidiſcano alle leggi dello Stato: queſti quando agiſcono conformi alle determinazioni del Sovrano, baſta per dichiarare la bontà delle loro azioni, ſenza che l' animo ſia buono e retto. I premj o le pene da' Principi promeſſi o minacciate riguardano ſoltanto le azioni de' Cittadini, non già i loro animi, poichè dovrebbero prima eſſere perſuaſi e convinti con la forza della ragione, che il bene ſia bene, o 'l male ſia male, il che non può eſſere operato dalla promeſſa de' premj, o minaccie delle pene. Or dunque nelle civili ſocietà baſta, che ſieno buone le azioni, quantunque cattivi ſieno gli animi de' cittadini, mentre nello Stato civile le pene non illuminano, non perſuadono, non convingono l' intelletto, ma l' obbligano ſoltanto a dovere, anche a ſuo malgrado, fare un'azione, che

egli non ama, o ometterne un' altra, che sarebbe in grado di fare. Al contrario la società spirituale non si contenta dell' esteriore polizia, ma penetra nell' interno dell' uomo. Ella vuole la giustizia delle azioni, e la rettitudine degli animi de' cittadini, poichè per l' acquistata cognizione ama l' animo la giustizia, e la pietà. La forza della ragione, della persuasiva, e degli argomenti influisce nell' uomo la santità, e la giustizia, non già le pene, non i premj, non la forza, non le lusinghe. La religione Cattolica c' insegna, che per essere felici nell' altra vita bisogna rendere le nostre azioni ed i nostri affetti conformi alla dottrina di G. C.; ma se le azioni saranno buone, e l' animo cattivo, allora il castigo gli si appartiene ugualmente che ad ogni malvagio. Quaggiù la malvagità o bontà dell' uomo non si ravvisa altrimenti, che dalle azioni ree, o buone. L' interno poi dell'uomo all' altro non puol' esser noto, perchè al divino giudizio tale cognizione appartiene; e conoscendone il cuore può influire in esso, e dargli quelle grazie e doni, per i quali addivenga cittadino della celeste Gerusalemme. Chi ben opera, riputasi probo, e fedele; chi commette tristi azioni, giudicasi reo, e corrotto. La società Ecclesiastica ritiene i buoni, e discaccia i cattivi, contro de' quali non usa pene temporali, perchè i castighi non giovano a migliorare gli animi rei; ma con la forza della ragione mantiene i loro animi nel retto sentiero per guidarli al regno de' cieli, ove giunti il Pa-

Padre Celeste darà loro il condegno premio, o castigo, non a seconda delle buone azioni esteriori, ma a norma dell' animo retto. Coloro, che conservano mal talento, e cuore pieno di malizia non sono ricevuti nel Cielo, non ostantechè per timore delle pene abbiano commesso buone azioni, le quali, perchè fatte loro malgrado, ostano al fine della società Ecclesiastica; la quale tiene per suo certo scopo il migliorare le volontà de' fedeli. Ma se dopo tali efficaci mezzi gli animi umani non restino migliorati, e la società soffre rischio di sconvolgimento, e scandalo, nudrendo nel suo grembo gente furba e maligna, allora la Chiesa è nel grado di praticare il rimedio di allontanare questi perniziosi membri, negando loro l' ingresso nella società Ecclesiastica, fino a che non si scorgeranno chiare riprove di emenda, e di animo ben formato a ricevere la sana dottrina di G. C.. Or bisogna quì notare le parole di Cristo *Matt.* 18., *Si peccaverit in te frater tuus, vade & corripe eum .... si te audierit, lucratus eris fratrem tuum: quod si te non audierit, adhibe unum, vel duos ... quod si non audierit eos, dic Ecclesiæ ... quod si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus.*

Servono nella società civile le pene a distogliere l' animo di ciascun uomo dal sommergere nell' antica confusione le leggi dello Stato, essendone il Sovrano il legittimo depositario della pubblica sicurezza, e tranquillità. Le declamazioni, e la eloquenza non basta a deprimere

mere la moltitudine propensa alla universale dissoluzione, ma si richiedono quei motivi sensibili, che percuotono i sensi per contrabilanciare le impressioni delle malnate passioni. Al Sovrano solo appartiene il diritto di difendere il deposito della pubblica pace dalle altrui usurpazioni per mezzo delle pene: tirannide poi chiamasi qualunque atto di privata autorità. Da queste verità costa, che nella società Ecclesiastica non esiste il diritto delle pene. Ma riguardandone il fine, le conosceremo non essere utili alla Chiesa, ma dannose a' suoi membri. Il merito per le buone, o 'l demerito per le cattive azioni deriva dalla naturale libertà: pel merito delle buone, o demerito delle cattive azioni spera l' uomo l' eterna salute, o teme l'eterna dannazione. Se dunque l'unico scopo della società Ecclesiastica, tende a guidare le anime alla salute eterna, come possono giungere le pene a migliorare nella Religione Cristiana i cuori malvagi? Ma se le pene non tolgono nell' uomo la libertà di operare a suo talento, e perciò meritare, o demeritare, ed allora queste sono inutili, e solamente tendono alla oppressione senza punto giovare alle anime dei fedeli.

L' uso delle pene osta alla tranquilla proprietà della Chiesa: esse non formano buono l'animo, che sia cattivo: Esse non ispirano l' obbligazione a' proprj doveri, ma timore ed abborrimento alle divine verità, nè finalmente impediscono la rea compiacenza alle iniquità,

ma

ma ſtrappano a forza una eſteriore azione buona, la quale innanzi a Dio è conoſciuta empia, e perciò ſono mandati alla perdizione. Le pene ne' cuori oſtinati iſpirano un eccesſivo odio alle coſe comandate, e tendono, in vece di migliorare, ad imperverſare gli animi pertinaci. Al contrario i ſani ammaeſtramenti, l' eſortazioni, e la forza della ragione rende a Dio gli animi traviati, guidandoli nella via del Paradiſo, ove Dio li vuole ricevere per mezzo della loro piena libertà, ſantità di coſtumi, e rettitudine di vita, non già col capeſtro alla gola, e per timor delle pene.

Or eſaminiamo, ſe queſto mio linguaggio ſia conforme alla dottrina di G. C. Egli veſtendo umana carne ſu queſto Mondo non volle con la forza convertire la gente pel retto cammino, ma coll' eſortazioni, e con l' eſempio avvertiva i popoli di cuſtodire, ed eſeguire i ſuoi precetti, ſenzachè aſpettaſſero di riceverne nella altra vita il condegno caſtigo. *Non miſit Deus filium ſuum in mundum, ut judicet mundum, ſed ut ſalvetur mundus per ipſum. Joan. II. 17. Si quis audierit verba mea, & non cuſtodierit; ego non judico eum; non enim veni, ut judicem mundum, ſed ut ſalvificem mundum. XII. 47. Qui ſpernit me, & non accepit verba mea, habet, qui judicet eum; ſermo, quem locutus ſum, ille judicabit eum in noviſſimo die. ibid.* 48. Il Salvatore dunque non volle uſare con chiccheſia la forza, con quale autorità dunque potrà la Chieſa praticarla? Lo ſteſſo Apoſtolo S. Pie-

 tro,

a qualche determinata persona, a se diletta, la forza de' miracoli, i quali essendo vie superiori alla condizione della creatura, non si può certamente dedurre, che i prodigj dagli Apostoli praticati competano a loro successori. Nella potestà ordinaria al certo non scorgiamo, che abbiano in qualche tempo gli Apostoli praticata la forza per obbligare i fedeli ad ascoltare, ed osservare la loro dottrina.

Dal mio assunto niente differiscono i sentimenti de' Santi PP., tra quali S. Gio. Crisostomo *hom.* 23. così c' insegna „ Niuna potenza „ può essere paragonata colla nostra. E per „ qual ragione? Perchè tutta la facoltà di pren„ dere la medicina, e di ristorare la sua salute „ è posta del tutto nell' arbitrio dell' ammala„ to, e non già nel volere di colui, che dà la „ medicina. Il che essendo stato conosciuto da „ S. Paolo, così dice a' Corinti: Non già, che „ noi volessimo dominare sopra di voi nel no„ me della fede: *Non quod dominemur vobis no„ mine fidei*. Poichè a' Sacerdoti Cristiani non „ è permesso nè poco, nè punto di correggere „ per la via della forza le cadute de' peccatori. „ Quivi conviene mettere in opera la persua„ sione, e non già far uso della violenza. Pe„ rocchè non ci fu data dalle leggi tanta auto„ rità di castigare i delinquenti, e posto anco„ ra, che essa ci fosse stata conceduta, non „ avremmo campo da poterla esercitare, giac„ chè Cristo a quelli solamente donò la corona „ eterna, i quali non per forza, ma di loro

„ pro-

„ propria volontà, e per loro costante proponimento si astengono da' peccati. Imperciocchè se colui, che viene tenuto stretto e legato, pur resiste tuttavia, egli fa male al certo: ma non vi ha però niuno quaggiù, che abbia l' autorità di sforzare la sua volontà, e che possa guarirlo a suo dispetto. Nel libro I. *de consid.* dice: *Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiæ cohibeamus homines a delictis*. La forza della religione non consiste nella coazione, come insegna Tertulliano *ad Scapulam Cap.* 2., mentrechè non per forza, ma spontaneamente dee essere abbracciata: *Nec religionis est cogere religionem, quæ sponte suscipi debet, non vi*. Nello stesso senso scrisse Lattanzio *lib.* 5. *cap.* 13. *Nihil tam voluntarium, quam Religio est, in qua si animus adversus est, jam sublata, jam nulla est*. Ove non vi è volontà, non vi è Religione: l' animo avverso ogni pietà distrugge. La stessa dottrina costantemente insegnano tutti i Padri di S. Chiesa, come più diffusamente leggiamo presso Cassiodoro *lib.* 2. *epist.* 37. S. Bernardo *serm.* 66. *in Cantic.*, ed altri. Ma senza riandare a S. PP. riflettasi per poco nella similitudine Vangelica *Matt.* 12., quando Cristo comandò a'discepoli di lasciare la mal'erba del campo, perchè potesse anche essa crescere con la buona semenza. Or dunque se Cristo ne avesse voluto l'esterminio, non l'avrebbe lasciata crescere. Da ciò deducesi, che i peccatori tra giusti non

van-

vanno estirpati, e perciò l' uso delle pene non convenga a' Ministri della Chiesa.

Abbastanza dalla dottrina di G. C., dalla pratica Appostolica, dagl'insegnamenti de'PP., e dalla ragione naturale apparisce, che alla Cristiana Religione sconvenga l' uso delle pene, poichè il regno di Dio non è di questo mondo, nè quaggiù venne per fare da giudice, ma per guidarci alla salute eterna. La Chiesa deve ammaestrare, ammonire, intimorire i malvagi, e proccurare di ridurre i traviati nel retto sentiero della salute, ora con la saviezza della dottrina, or colle minaccie delle pene, e quando il desiderato fine con tali mezzi non si ottiene, allora deesi scacciare il contumace dalla comunione spirituale, e partecipazione de' Sacramenti. A Maestri appartiene il diritto di pascere, e d'insegnare; a discepoli l' obbligazione di ascoltare con sommissione la voce del proprio Pastore. Questo ministero va esercitato senza dominio; *neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo*. I. *Pet. V.* 3. Quest' autorità non esige impero: *Homo quis me constituit judicem, aut divisorem inter vos? Luc. XII.* Di questa potestà esistente nella Chiesa niuno può dubitarne, mentre dagl' atti Apostolici costa la divisione di Clerici, e popolo. Quelli erano gli Apostoli, i Diaconi, ed i Seniori. Tutti gli altri erano popolo. A quelli apparteneva il diritto d' insegnare, e l' esercizio delle Chiesastiche funzioni: a questo la sommissione nell' udire la divina parola, come abbiamo dalla S. Scrittura;

Eph.

Eph. IV. II. I. Cor. XII. 28. 29. Hebr. XII. 7, 17. Iac. III. 1.. Con sodi argomenti è stata illustrata questa dottrina dal Moshemio *in comm. rer. Christ.*, dal Pfaffio *orig. Iur. Eccl.*, dal Buddeo *de Eccles. Apost.*, dal P. Mamachio, ed altri, i quali convingono di falsità l' opinione del Boehmero *disser. VI. Iur. Eccl. antiq.* e 'l Bertschio *vindiciæ notionis vocis Cleri genuinæ*, i quali sostengono, che la divisione di Clerici, e Laici fosse stata inventata da' Sacerdoti nel terzo secolo, nè mai conosciuta dalla Chiesa Apostolica.

Da questa divisione non sorge la conseguenza, che nella Chiesa abbiano i suoi Ministri superiorità, potenza, ed impero temporale, mentre tutti sono in quella società uguali, e niuno è Principe, niuno è suddito; non vi è Impero, ove non vi è premio, o pena; non vi è comando, ove non vi è coazione. Ne' tempi Apostolici vicendevolmente tutti chiamavansi Fratelli, e sorelle; tutti insieme si adunavano nello esercizio delle sacre funzioni; si baciavano a vicenda; e tutti sedevano nelle agape senza distinzione di grado. I fedeli dispersi in piú Chiese erano tra loro strettamente collegati col vincolo della medesima fede, e dello stesso spirito. Con questa pratica scrivevano le loro lettere: Così Clemente Vescovo di Roma scrivendo a' Corinti si esprime; *Dei Ecclesia, quæ Romæ diversatur, Dei Ecclesiæ, quæ Corinthi habitat*. Riferisce Eusebio nella Storia Ecclesiastica *lib.* 4. la formola Apostolica: *Ecclesia*

Dei

Dei, quæ est Smirnæ, Ecclesiæ Dei apud Philomelium, & omnibus ubicumque terrarum sanctæ, & Catholicæ Ecclesiæ populis, misericordia, & pax. Al nostro proposito giova rapportare la sentenza di Tertulliano *de Idol. cap.* 18. „ G. C. „ non avendo voluto esercitare alcuno impero „ neppure sopra di quelli, per amore de' quali „ egli si è abbassato al sordido ministero di la„ vare loro i piedi, ed avendo egli inoltre, av„ vegnachè fosse consapevole di possedere un „ regno, rifiutato di esser fatto Re, egli ha „ con questo suo contegno prescritto una for„ ma perfetta a' suoi per la loro propria con„ dotta ancora, che è di dirigger senza l'am„ bizione, ed il fasto nè di dignità, nè di po„ tenza: *si potestatis jus quoque nullum, ne in suos quidem exercuit Christus, quibus sordido ministerio functus est, si Regem denique fieri conscius sui regni, refugit, plenissime dedit formam suis dirigendo omni fastigio, & suggestu tam dignitatis, quam potestatis. Quis enim magis eis usus fuisset, quam Dei filius? quales, & quanti ejus fasces producerent? qualis purpura de humeris ejus floreret; quale aurum de capite radiaret, nisi gloriam sæculi alienam & sibi, & suis judicasset.* Concordemente i PP. tutti della Chiesa insegnano la stessa verità, come ravvisiamo nelle auree parole di S. Bernardo *de consid. lib.* 2. *cap.* 6. *Forma Apostolica hæc est: interdicitur dominatio: indicatur administratio, quæ commendatur ipsius exemplo legislatoris; qui sequutus adjungit: ego au-*

autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat. Quis jam se titulo hoc in gloriam putat, quo se prior Dominus gloriæ præsignavit? Merito Paulus gloriatur in eo dicens: Ministri sunt, & ego.

Il regno di G.C. essendo tutto spirituale diretto alla salvazione delle anime, ed i suoi ministri altro diritto non hanno, che di proporre al popolo la sana dottrina del Vangelo, e di esercitare le sacre funzioni destinate al loro ministero, senzachè possino usurpare sul popolo diritto di superiorità, ma devono vivere subordinati nella dipendenza dalla loro Chiesa. A questo proposito giova rapportare la opinione di un dotto Franzese (*De l'autoritè du Clergè, & du pouvoir du Magistrat Politique. Chap.*1. *Sect.* 2.) „ Il diritto d'insegnare propriamente „ appartiene al corpo medesimo di tutti i Cri„ stiani, cioè a dire alla Chiesa intiera. Im„ perciocchè, le verità, che noi abbiamo da „ sapere, e da praticare, sono state rivelate per „ amore, e vantaggio di essa Chiesa.. Quindi „ essa ne conserva il deposito per mezzo della „ S. Scrittura, e delle Tradizioni, che le sono „ state confidate. Ma siccome egli è impossi„ bile, che un corpo così ampio, il quale si „ dilata per tutto il Mondo, ed i cui membri „ quasi tutti hanno degli affari civili, e deb„ bono sostenere delle fatiche per provvedere „ a' loro bisogni temporali, si possa prendere „ la cura d'insegnare, ed essendo inoltre una „ cosa, che partorisce confusione, il darsi tut-

„ to

„ to un corpo ad insegnare a' membri , donde
„ egli è composto , così G. C. Fondatore di
„ nostra Chiesa ha attribuito l' esercizio di tal
„ ministero a' Ministri in particolare . Ma essi
„ all'incontro non si debbano dimenticare giam-
„ mai , che non parlano se non che in nome
„ della Chiesa, che non operano, se non che in
„ sua vece, e che essi hanno da trarre tutte le
„ loro parole, e tutte le loro dottrine dal de-
„ posito, che è stato consegnato alla Chiesa in
„ generale . Essendo eglino i mandatarj della
„ Chiesa non hanno ragione di farle niente al-
„ tro, che ciò che sarebbe per fare la Chiesa me-
„ desima, se ella si ponesse ad operare per se
„ stessa. Quello che quì si è detto della facol-
„ tà d'insegnare, va parimente inteso di tutte
„ le altre parti, e funzioni dell' Ecclesiastico
„ ministero . In questo proposito sono da os-
„ servare due massime, le quali sono al pari
„ certe entrambi . Quantunque l'esercizio delle
„ Chiavi sia riservato a' Ministri, essi non ne
„ possono nulla dimeno fare uso , se non se
„ nel nome della Chiesa : ed essi debbono ren-
„ derle ragione della maniera , che osservano
„ nello esercitare un siffatto diritto . Tuttavia
„ i Ministri non hanno acquistata questa loro
„ ragione dalla Chiesa ; ed a questa non è sta-
„ to confidato il deposito delle Chiavi con ta-
„ le libertà, che stasse in petto suo il rimet-
„ terle, nelle mani di chiunque ella volesse, e de'
„ semplici fedeli , che non abbiano verun ca-

„ rat-

„ rattere di Ministro. G. C., il quale non hà
„ voluto: che il diritto del Ministero venisse
„ esercitato dal corpo intiero, ha stabilito di
„ sua propria autorità i Ministri, a' quali un
„ tale Ministero dovesse appartenere, ed ha di-
„ sposto, che le funzioni, le quali sono pro-
„ prie di questo Ministero, fossero riservate a'
„ Ministri soli, e che ogni altro fedele ne fos-
„ se privato. Sicchè i Pastori hanno ricevuto
„ la loro missione dalla bocca di G. C. mede-
„ simo. Questa dottrina è costantemente tenu-
ta da' PP. della Chiesa. Santo Agostino spie-
gando il testo di S. Matteo v. 18., e 19. cap.
16. insegna, che S. Pietro, e gli altri Aposto-
li, nell' atto che G. C. consegnò le chiavi del
regno celeste, rappresentavano la persona della
Chiesa. Agli Apostoli in nome di tutta la
Chiesa concesse il Redentore la potestà di scio-
gliere, e di ligare: *Ergo si personam gerebant
Ecclesiæ, & sic eis hoc dictum est, tanquam
ipsi Ecclesiæ diceretur, pax Ecclesiæ dimittit
peccata, & ab Ecclesiæ pace alienatio retinet
peccata; lib. 3. de baptis. cap.* 18. *n.* 23. Al
peccatore convertito per mezzo della potestà
delle Chiavi si rimettono i peccati, quando col-
la sua conversione si riunisce alla fede di G. C.;
e restano legati, quando col suo malvagio o-
perare si separa; *Cum veraciter ad Deum con-
verso peccata dimittuntur, ab eis dimittuntur,
quibus ipse veraci conversione conjungitur. Si-
militer cum alicujus peccata tenentur, ab eis te*
nen-

nentur, a quibus se ille, cui tenentur, vitæ dissimilitudine, & pravi cordis aversione disjungit, lib. 6. de bapt. cap. 4. n. 6. Confermano questa stessa verità il Gersone *de potest.Eccles.cons. IV. Tom. II.*; Giovanni Launoi *Epist. V. ad Adrian. Vallant. tom. 1.*; Febronio *de Statu Eccles.*; Tostato Vescovo Spagnuolo; Natale Alessandro, *hist. Eccles. diss. 8. n. 53. sæc. 15.*, e *16.*; il Concilio di Basilea, ed altri.

Per il diritto delle Chiavi da G. C. alla sua Chiesa affidato devono questi Ministri intimare agli ostinati peccatori l' ira di Dio, ed assicurare i penitenti della Divina misericordia. Da questo diritto succede quello di scomunicare dalla Chiesa gli ostinati rei. Prima di venire all'esercizio di questo diritto devono i Ministri della medesima esaminare, chi meriti di essere discacciato dalla congregazione de' fedeli, e chi sia degno di rientrarvi dopo un costante pentimento. Su la dottrina di G. C., e pratica Apostolica devesi l' esercizio di questo diritto adoperare.

Qual fosse la disciplina Apostolica su le Censure scorgesi nell' incestuoso di Corinto, *Ep. 1. ad Cor.c.* v., che di quella Chiesa era vero membro, fino a che S.Paolo non ne biasimasse siffatta condotta, perchè così sembravano que' Ministri partecipare a' suoi reati. E siccome nel ravveduto peccatore gioisce la Chiesa, così nella sua ostinazione gemono i suoi Ministri, perchè non sembrino partecipi delle altrui scelleragini. Così

sì nel riferito luogo si lamenta l' Apostolo : *Vos inflati estis: & non magis luctum habuistis*; e nel cap. 12. 2. a'Cor. v. 21. dice: *Humiliet me Deus, & lugeam multos ex iis, qui ante peccaverunt, & non egerunt pœnitentiam super immunditia, & fornicatione, & impudicitia*. La Chiesa dunque affliggendosi piuttosto degli altrui misfatti, in vece della compiacenza, li discaccia dalla comunione de' fedeli, per appalesare innanzi a Dio, ed agli uomini il suo duolo; per purgare il corrotto cuore dell' empio, e per invitare a penitenza un cuore ostinato; *Peccantes coram omnibus argue, ut & ceteri timorem habeant* 1. a Tim. C. V. v. 20. Con miracoli approvò Iddio questa disciplina Apostolica, poichè colui, che era scomunicato, non piú membro vivo di G. C. era riputato, ma membro di Satanasso, affinchè consumato nel corpo con l' afflizione della carne purgasse il suo malvagio cuore per mezzo della penitenza; *tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus fiat*, insegnò l' Apostolo 1. a'Cor. c. V. v. 5. In tal guisa i cuori ostinati purgavano i proprj misfatti, ed i giusti temevano Iddio, pregandolo con zelo, e con lagrime pel ravvedimento, e riconciliazione dello scomunicato. Il fine Apostolico nelle censure riguarda soltanto la correzione dell' animo pravo; la tristezza de' Sacerdoti tende allo scopo della conversione del Cristiano: *Nunc gaudeo*, dice l'Apostolo 2. a'Cor. C. VII. v. 9., *non quia contristati estis ad pœnitentiam*: *Contristati enim*

estis

estis secundum Deum. La norma di formare tali processi da Cristo insegnata in S.Matteo c.18. ha di mira soltanto la conversione del peccatore, il quale per le private, o pubbliche correzioni emendandosi, ciascuno *lucratus est fratrem suum*; ma se le placide invettive, e le dolci declamazioni non producono il desiato fine, allora la Chiesa nel nome pubblico riprende, e discaccia dal suo grembo questi ostinati peccatori, i quali conoscendo la gravezza del misfatto ne chiedono la riconciliazione; ed allora deesi il convertito ricevere nella comunione de' fedeli, *ne abundantiori tristitia absorbeatur qui ejusmodi est . . . & ut non circumveniamur a Satana*; altrimenti la dispensazione confermerebbe l' ostinazione del peccatore, il quale in seguela della sua penitenza meritar deve la grazia Divina nella promessa di G.C. ammettendosi alla partecipazione de' sagramenti, nè possono i Ministri della Chiesa resistere al cuor contrito, ed umiliato; *calamum quassatum non conteret*, *& lignum fumigans non extinguet* Is. 42.; ma sia pronto il perdonò a' ravveduti, la clemenza a' prigionieri, e la libertà a' rei, così il riferito Profeta cap. 61. predisse, *ad annuntiandum mansuetis misit me, ut mederer contritis corde, & prædicarem captivis indulgentiam, & clausis apertionem*. .. *Ut prædicarem annum placabilem* (1) *Domino*, *& diem ultionis*

 Deo

(1) Da questo luogo, e dalla *let.* 1. *a' Cor. V.* fuor di ragio e deducono i Curiali Romani l' origine delle Pontificie Indulgenze; delle quali parleremo nella *Storia del Concilio di Trento*.

Deo nostro, ut consolarer omnes lugentes, & donarem coronam pro cinere, oleum gaudii pro luctu, pallium laudis pro spiritu mœroris.

Malgrado sì salutari precetti i Romani Pontefici, ed i Vescovi ne'tempi dell'ignoranza troppo male si servirono di questo diritto, anzi con grande scandalo dell'universo, con danno della Religione, con nocumento degli Stati, e de' Principi, e con evidente loro vantaggio, e della Curia Romana fecero servire questo diritto spirituale per trasformare il regno de' Cieli in carnale, e nello acquisto de' beni temporali per ingrandimento di una Monarchia universale. L' abuso delle scomuniche ha prodotto de' gravi mali nella Chiesa, e nello Stato. Quindi varj dotti uomini con tristi sentimenti si sono ingegnati a dimostrare, che il diritto delle scomuniche non appartenga nè alla Chiesa, nè a'suoi Ministri, ma che ciò spetti al popolo, il che dimostreremo erroneo, e falso, e che sia stato introdotto contra la volontà di G. C., e conservato contra la dottrina del Vangelo. Sostengono il Seldeno *de Synedriis lib.* 1., e 'l Vitringa *de Synagoga Vet. lib. 3. cap. 9.*, che la scomunica sia per sua origine di rito Giudaico, e che gli Apostoli non per altro oggetto la praticarono, se nonchè per non abolire in un tratto la disciplina degli Ebrei, la quale conveniva ritenere per non frapporre ostacoli alla loro conversione. Quindi cessata la cagione, bisognava abolire l' uso delle scomuniche. Altri pretendono, che le scomuniche de' primi Cristiani non erano simili

mili a quelle degli Ebrei, mentre presso questi la scomunica era una pena civile, spogliando lo scomunicato di tutti i comodi, ed averi della società Civile; i primi Cristiani al contrario, perchè ben sicuri di non essere quaggiù il regno de' Cieli; non si arrogavano il diritto di punire nella scomunica gli scandalosi con pena civile, ma soltanto se ne servivano per discacciare dalla congregazione de' fedeli coloro, che con la malvagia vita si erano resi indegni di conversare con loro. Così ritennero i primi Cristiani l' uso di queste scomuniche per solo oggetto di non dar motivo agli Ebrei, ed a' Pagani di ricevere il rimbroccio di avere nella loro comunione uomini sediziosi, e tristi. Quindi ne nasce la conseguenza, che la scomunica non sia stata altrimenti da Cristo introdotta, e che possa abolirsi, quando si vuole; secondo vogliono il Clerico *hist. Eccles. ad an. 116. p. 4.*, e 'l Boehmero *de confœderata Christian. discipl. in dissert. Jur. Eccles. antiq.* Altri stimarono, che la scomunica fosse stata da Cristo introdotta, dagli Apostoli praticata, ed a' fedeli di allora prescritta a solo fine di scansare i rimbrotti, e le accuse degl' infedeli, i quali potevano a' Cristiani opporre, che nelle loro congregazioni conservavano gente di mal costume, e di rea condotta; quindi essendo oggi cessata questa cagione, inutile cosa sia ritenerne l'uso delle scomuniche.

Quanto sieno false le riferite massime, si rileverà dalla dottrina di G. C., dalla pratica

Apostolica, e dalla tradizione de' Padri, i quali concordemente insegnano, che il diritto di scomunicare i contumaci peccatori sia nella Chiesa. A' tutti è noto il precetto di Cristo registrato in S. Matteo 18. *v.* 17. 18. di allontanare dalla congregazione de' fedeli gli ostinati peccatori. Loda Cristo il zelo del Vescovo di Efeso per l' esclusione fatta agli uomini empj dalla sua Chiesa: *Scio opera tua, & laborem, & patientiam tuam, & quia non potes sustinere malos: & tentasti eos, qui se dicunt Apostolos esse; & non sunt: & invenisti eos mendaces. Apocal.* 2. *v.* 2. Al contrario biasima il Vescovo di Pergamo, perchè aveva nella sua Chiesa eretici, e miscredenti senz' ammonirli alla sincera conversione della fede: *sed habeo adversus te pauca: quia habes illic tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israel, edere, & fornicari; ita habes, & tu doctrinam Nicolaitarum, ibid. v.* 13. e 14. Le lettere di S. Paolo a Rom. XVI. 17. *I.* a' Cor. V. 2. 9. 11. 13. II. a' Tessal. III. 6. 7. 8. 14. 15. I. a' Tessal. III. 15. , I. a Timot. V. 20. , a Tito III. 20. sono piene di queste dottrine; nè dalla S. Scrittura può rilevarsene il contrario, anzi chiaramente costa, che la potestà delle chiavi da durare eternamente sia nella Chiesa: *amen dico vobis; quæcumque alligaveritis super terram: erunt ligata, & in cœlo; quæcumque solveritis super terram, erunt soluta & in cœlo.* Quì fa mestieri riflettere, che dalle voci *legare*, e *sciogliere* non possono i Ministri della

la Chiesa dedurre, che a loro sia stata da Dio concessa una illimitata autorità di giudicare reo di scomunica, od assolvere da quella chicchesia a loro piacerà. E che l'autorità di ritenere quaggiù, o di sciogliere i peccati, abbia Iddio a ritenerli, o liberarne l' uomo nel Cielo, mentre ciò sarebbe far servire alla propria passione la potestà delle chiavi, cioè convertirla in un dispotismo. L' uomo senza una miracolosa operazione non può conoscere l' interno dell' altro uomo, perchè non ha il dono della perfetta cognizione, e della infallibilità, e perchè circondato dall' umana debolezza puole giudicare peccatori gl' innocenti, ed i giusti rei di delitto. Il dire, che Iddio tenga nel Cielo legato, o sciolto ogni peccatore, che quaggiù sarebbe stato legato, o sciolto dal Ministero della Chiesa, ciò sarebbe abominevole bestemmia, quasi che Iddio si fosse impegnato di servire a' loro desiderj. La divina promessa non mancherà mai, quantevolte alla vera conversione del peccatore si aggiunga l' autorità delle Chiavi. Bisogna però, che tuttodì i Ministri della Chiesa vigilano ad insegnare la dottrina di G. C. con ispaventare i tristi della Divina giustizia: e consolare i penitenti della divina misericordia. Con questo modo il sacro deposito delle Chiavi a loro affidato sarà distribuito a' fedeli secondo la dottrina di G.C., e la costumanza Apostolica. Finalmente attestano i Canonisti, che la potestà di legare, e di sciogliere s' intende *clave non errante*, perchè

Cristo diede a S. Pietro due chiavi, cioè una della potestà, l' altra della scienza, e della discrezione; siccome lo dichiara *S. Leone* Papa nell' anniversario della sua ordinazione *serm.* 3., donde se n' è formato un Canone nel decreto di Graziano C. 24. *Qu.* 1. *Can.* 5: *Manet Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur æquitate judicium.*

La proprietà delle Chiavi alla Chiesa compete, a' suoi Ministri l' amministrazione: questi non possono di quella servirsi con dispotismo senza offendere la dottrina del Vangelo. Santo Agostino *serm.* 164. *de verb. Apost. cap.* 5. raccomanda nel giudicare i peccatori le Apostoliche costumanze: *Sane si judex es, si judicandi potestatem accepisti Ecclesiastica regula, si apud te accusatur, si veris documentis, testibusque convincitur; coërce, corripe, excommunica, degrada: sic vigilet tolerantia, ut non dormiat disciplina.* Questi necessarj mezzi convengono a' Ministri per l' uso delle scomuniche, i quali render debbono stretto conto a G. C. per l' abuso. Nei primi tempi della Cristianità, prima di fulminare le censure, si richiedeva il consenso della Chiesa universale, il quale non potendo essere espresso, bastava il presunto, come da S. Paolo I. *ad Corinth. Cap.* 5. *v.* 3. abbiamo: *Ego jam judicavi, ut præsens, eum, qui sic operatus est, in nomine Domini nostri Iesu Christi*, congregatis vobis & meo spiritu, *cum virtute Domini nostri Iesu, tradere hujusmodi Satanæ in*

in-

interitum carnis , *ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Iesu Christi* . Questa pratica nel progresso del tempo intieramente cambiossi, mentre non più l' uso, ma l' abuso , non più lo esercizio, ma la proprietà si arrogarono i Ministri della Chiesa. Passarono le censure dalla spirituale medicina de' suoi membri alla spaventevole mutilazione de' medesimi per sostegno della loro vendetta, avarizia , ed ambizione . Le chiavi del Cielo degenerarono ad essere chiavi del dispotismo nell' acquisto de' beni temporali con invertere la ragione de' privati , e dei Principi . Con ragione si scaglia contra costoro il Gersone *de vita spirituali animæ lect.* 4. Coroll. 4. *hæc facientes , moliuntur jugum imponere gravissimum super cervices hominum* . Si rassomigliano costoro, che per conservare, o acquistare i beni temporali, minacciono la morte eterna , a coloro, che per discacciare dall' altrui testa gl' insetti , scagliano il bastone per toglierli la vita. L'effetto dunque della scomunica non è di togliere i beni temporali, nè di sottrarre i sudditi dalla soggezione de' Principi , nè di privare lo scomunicato degli uffizj sociali , mentre queste scandalose imprese sono fomiti di zelo indiscreto , dell' ambizione , e dell' avarizia .

Di sua natura la scomunica è una pena spirituale , o sia un scioglimento di quel contratto fatto dallo scomunicato ; quando tra i membri della Chiesa fu annoverato. Promette il Cristiano nel suo Battesimo di credere a G. C. , di rinun-

nunziare al Demonio, ed alle sue pompe, ricevendo in ricompensa la partecipazione de' beni spirituali, e la vita eterna. Quando il Cristiano per la sua mala condotta ricede dal contratto, allora si rende indegno di partecipare i beni spirituali della Chiesa, non già di essere spogliato de' beni temporali, e di soffrire nello Stato la più orribile diminuzione di Capo.

La vita del Cristiano alla dottrina di G.C. devesi conformare. Se a questa si oppone, se sia scandalosa, se manifestamente resiste alla disciplina dalla Chiesa costantemente osservata, come insegna S. Paolo I. a Timoteo 1. v. *Milita in illis bonam militiam, habens fidem & bonam conscientiam, quam quidam repellentes circa fidem naufragerunt, ex quibus est Hymenæus, & Alexander, quos tradidi Satanæ, ut discant non blasphemare*, allora il contumace violatore merita di essere discacciato dalla Chiesa, cioè dalla spirituale comunione de' Fedeli, e non già per fini politici convertire quest' arma spirituale nella privazione de' beni temporali, e separazione dal commercio civile degli uomini. Ma quando il Capo Ministeriale della Cristianità assunse la condotta dell' antica Sinagoca carnale Giudaica, allora nacque nella Curia Romana l'introduzione di *anathematizare* tutto ciò, che ostava all' ingrandimento della sua monarchia temporale, e si ritrovò la scomunica *ipso jure*, & *ferendæ sententiæ*, investendosi qualunque disciplinare ordinazione col carattere

di

di *Anathema*, di *Anathema-maran-atha*, e di *Schammatha*.

Opportuno luogo quì sembrami di notare non pochi errori adottati dalla Curia Romana nelle voci *tradere Satanæ*; *anathema*, *maran-atha*, e *Schammatha*. Sostengono Estio, e Beveregio, che *tradere Satanæ* significa aver taluno come discacciato dalla comunione de' fedeli. Presso gl' impostori glossatori, ed alcuni volgari Canonisti, e Teologi si è presa la voce *anathema* per dinotare lo scomunicato, ma il suo originario significato non è stato mai tale. Questo discende dall' Ebreo *cherem* derivativo di *charam*, ed in latino diciamo *separare*; *excindere*. Può usarsi in doppio significato, o per esprimere una cosa consegrata a Dio, ed esente dall' umano uso, o per dinotare una cosa degna di ogni abborrimento, e desolazione. In questo doppio senso Giosuè *cap. 6. v. 24.*, anatematiza l'oro, l' argento, i vasi, e gli ornamenti a Dio consegrati, separandoli dalle cose profane; e sia poi in preda del fuoco divoratore la Città di Gerico, le mura, e gli abitatori, fuorchè Rahab: *Urbem, & omnia quæ erant in ea, succenderunt, absque auro, & argento, & vasis æneis; ac ferro, quæ in ærarium Domini consecrarunt*. Chiunque poi vorrà edificare Gerico, sia maledetto: *maledictus vir coram Domino, qui suscitaverit, & ædificaverit civitatem Ierico*. In questo stesso senso si usa la voce *anatematizare*, Così parimente leggiamo in Giosuè *cap. 6.*, ne'

ne' Numeri *c.* 21., ne' Giudici *cap.* 12., nel lib. IV. de' Re *c.* 19. e ne' Maccabei lib. I. *cap.* 5. ove Giuda Maccabeo anatematiza gli Idumei, cioè diſtrugge le loro terre. Oltre di ſignificare la voce *anathema* la maledizione, ſi prende anche per l' imprecazione, così in S. Matteo *cap.* 26. abbiamo, che S. Pietro *cæpit deteſtari*, cioè *anathematizare*, facendo imprecazioni contra ſe ſteſſo. In ſenſo largo dinota anche l' oppoſto, cioè lodare, come nella *I. a' Cor. cap.* 12. *v.* 3. *nemo in ſpiritu Dei loquens dixit anathema Jeſu*, cioè non fa che lodare G. C. Ben dunque conoſceſi, che la voce *anathema* ſi prende nelle Divine ſcritture in ſenſo ſtretto, o largo ſecondo le materie.

S. Paolo nella *Let.* 1. *a' Corinti C.*16.*v.*22. alla voce *anathema* aggiunge immediatamente la Siriaca *Maran-atha*, uſata nelle ſupreme ſcomuniche: *Si quis non amat Dominum noſtrum J.C. ſit anathema, maran-atha*. Dimoſtra S. Gio. Criſoſtomo *hom.* 44. *in I. ad Cor.* derivare queſta voce dall' Ebreo, e ſignifica *Dominus noſter venit*, e non già dal Greco, poichè *diſpenſationis*, dice il Criſoſtomo, *Domini ſermonem confirmans, eo quod ex iis, maxime compoſuerit ſemina reſurrectionis. Neque hoc ſolum, ſed illos etiam pudore afficiens, quaſi diceret: communis omnium Dominus tantum dignatus eſt deſcendere: vos autem in iiſdem eſtis, & perſeveraſtis peccare*. S. Girolamo ſcrivendo a Marcella *Epiſt.* 137. dice, che *Maran-atha* diſcenda piuttoſto

dal

dal Siriaco, che dall' Ebraico, ma che per la vicinanza delle due nazioni abbia preso il significato *quod Dominus noster venit* in questo senso, *che, chi non ama G.C., sia anathema*, e che sia cosa superflua menare una vita scelerata, mentre Cristo è già venuto. Quindi per la dottrina de' Padri *maran-atha* non può dinotare una suprema scomunica; ma soltanto un modo di profferire l' anatema contra coloro, che negavano la venuta del Messia. I Giudei chiamavano Cristo *anathema*, sì perchè lo disprezzavano, come perchè col nome di Cristiano menavano una vita scandalosa. Altri opinarono, che *maran-atha* corrispondesse a quella terribile sentenza pronunziata contra Giuda: *Ecce venit Dominus in Sanctis millibus suis facere judicium contra omnes; & arguere omnes impios.* Da questa grave specie di scomunica ne deducono una terza specie chiamata *schammata*, che tra i Giudei fu la più terribile, privando l' uomo di ogni divino, ed umano consorzio. La voce *schammata* dinota, *ubi mors, ibi erit desolatio, Dominus veniet*. Costumavano gli Ebrei con queste voci discacciare il reo dalla comunione de' fedeli, e dalla società civile, condannandolo ad espiare i suoi misfatti nelle fiamme con lo infame desiderio di togliersi dal numero de' viventi senza mai udirsi il suo nome. Ma questo barbaro costume non corrisponde alla piacevolezza di Cristo, e della Chiesa, la quale ama la vita del peccatore, non la morte, abborrisce il

il peccato, non il peccatore, cerca la sua eterna salvezza, non gli toglie la temporale; sempre prega il Signore per la sua salute, non gli desidera mai la morte, come a questo proposito insegna S. Gio. Crisostomo *homil. 76. de anathemate*: *Dogmata impia, & quæ ab hæreticis profecta sunt, arguere, & anathematizare oportet, hominibus autem parcendum, & pro salute ipsorum orandum*.

La Chiesa secondo la diversità delle materie ha sempre praticata la voce *anathema*, o per dinotare la scomunica, o la separazione totale dalla comunione de' fedeli, o l' abborrimento ad una cosa mal fatta. Nel decorso del tempo questa voce ne' Concilj si è voluta attaccare a qualunque decisione di domma, o di disciplina. Quindi fu, che per l' ignoranza de' tempi il credulo volgo ha stimato domma qualunque disciplinare decisione, e la Curia Romana, confondendo la giurisprudenza Civile, e Canonica, ha posto mano in qualunque atto de' Principi, e de' Privati, e così per lo terrore dell' anatema hanno preso piede le massime de' Curiali con ispavento delle timorate coscienze, e danno dei Principi. Quindi è avvenuto, che l' arma spirituale della scomunica si è convertita in necessario mezzo temporale per sostenere l' avarizia, il fasto, e l' ambizione nella estensione di una Monarchia Universale.

Prevalse ne' scorsi secoli la sentenza di alcuni Canonisti Romani, che lo scomunicato debba

ba essere privato non meno de'beni spirituali della Chiesa, ma eziandio de'beni temporali dello Stato, allegando in pruova dell' assunto il testo degli Atti Apostolici Cap. 10.. *Occide, & manduca* (*), e la sentenza di Nicolò V., che definisce essere la scomunica *non ad occidendum venenum*, *sed ad sanandum aptissimum medicamentum*: Sono questi manifesti errori. Volle Iddio manifestare a S. Pietro, doversi battezzare non solo i circoncisi, ma eziandio i Gentili, tra quali era Cornelio Centurione, per mezzo della prodigiosa visione degl' animali, de'quali altri erano agl' Ebrei permessi, altri vietati a sacrificarsi, e mangiarsi. Per unanime consenso de' PP. altro non dinotano queste parole, che unire alla Chiesa per mezzo del battesimo i dispersi Gentili, come chiaramente dice S. Girolamo nei Treni di Geremia cap. 3. *Petro ostendis in figura gentibus dictum est*, macta, & manduca, *idest vetustatem eorum sc. per baptismum contere, & in corpus Ecclesiæ, ac sua membra converte*. Il Ven. Beda spiegandone il mistero dice: *Animalia illa Gentes sunt in erroribus immundæ, sed trina submissione, idest mysterio Trinitatis in baptismo mundatæ, quum relicta hominis imagine, bestiarum, & serpentium figuras sumserunt*. Finalmente dalla definizione di Nicolò V. si deduce essere la scomunica piuttosto rimedio per sanare, che spada per uccidere, co-

(*) Altri leggono *immola*, & *manduca*.

come definì il Concilio di Trento *ſeſſ.* 25. *cap.* 3.

Luminoſi eſempj ci ſomminiſtra la ſtoria dello abuſo fatto da' Pontefici delle ſcomuniche, ma ſtimo ſuperfluo ripeterne gli eccidj. Nel ſolo Gregorio VII. baſta mirare, qual foſſe delle coſe la confuſione nello Stato, e nella Chieſa per l' abuſo delle ſcomuniche; e perchè non ſembrino alterate, e ſoſpette le mie rifleſſioni, vediamo, qual foſſe il ſuo natural carattere dietro a ciò, che ſcriſſe S. Pier Damiano *lib.* 1. *epiſt.* 16. *litt. E.*, il quale, riconoſcendolo come un Satanaſſo, lo prega a non incrudelire contro di lui, affinchè la ſua veneranda ſuperbia non l' opprima con più lunghi flagelli (1): *de cetero*

---

(1) Perchè non ſembra ſoſpetto, e lontano dal vero il carattere di Gregorio VII., leggiamo ciò, che ſcriſſe S. Pier Damiano ornato di ſommo zelo, e Criſtiana pietà. Faceva Ildebrando Arcidiacono della Chieſa Romana, che aſſunto al Pontificato preſe il nome di Gregorio VII., da conſultore a Niccolò II., preſſo cui era in gran autorità. Spogliò egli il S. Veſcovo di tutte le rendite del ſuo Veſcovado fino a togliergli i ſacri arredi, e di queſto attentato aſpremente lo rinfaccia *lib.* 1. *Epiſt.* 8. dicendo: *Benedictus Deus, quia dum quidquid mihi pro beneficio datum fuerat, tollitur; dum ipſum quoque Sacerdotale ornamentum aufertur, certa mihi ſigna clareſcunt, quod Epiſcopalis in proximo dignitas mihi funditus adimatur... praeterea monaſterium hoſpitando, & confiſcando muneribus abſtuliſtis, de Epiſcopatu quoque quidquid proventus inveniri poterat, conſumſiſtis. Quid ergo reſtat, niſi ut miles emeritus abjiciat cum clamyde cingulum, qui militaris ſtipendii perdidit donativum? cedant igitur jam tu uſus veſtros Epiſco-*

ro Sanctum Satanam meum humiliter obsecro, ut non adversum me tantopere saeviat; nec ejus veneranda superbia tam longis me verberibus atterat. Egli appena assunto al Pontificato manifesta al mondo intero la sua illimitata potenza, e nella potestà delle chiavi si arroga la facoltà di dare, o togliere i Regni, gl' Imperi, i Principati, e tutto ciò, che gli uomini su la terra possieggono, come anche le Primazie, i Patriarcati, e Vescovadi, togliendoli agl' indegni, e dandoli a' degni secondo il merito delle persone, *Vide Labbè Coll. Conc. Vol. VII.* Egli stabilisce le massime più sediziose contra i diritti de' Principi, tirando la Regia autorità dall' umana cupidigia, e la Vescovile dalla Divina pietà, così egli scrisse ad Ermanno Vescovo di Metz *Epist. 2. lib. IV. Illam* (cioè la Regia potestà) *quidem superbia humana reperit, hanc* (cioè la Vescovile) *divina pietas instituit*. Con questo scandaloso sistema prostituisce la dottrina di G.C. facendo servire la Cristiana Religione per istromento de' suoi politici interessi, i quali soste-

 nuti

---

scopatus, simul & Monasteria, nec mihi quisquam de cetero inane beneficii nomen objiciat? Lo stesso S. Pier Damiano *op. Tom. 3. opusc. 20. cap. 1. litt. A. B.* nella sua Apologia per la dimissione del Vescovado lo chiama il suo Satanasso, che con lui usa la pietà di Nerone: *sed hic forte blandus ille tyrannus, qui mihi Neroniana semper pietate condoluit, qui me colaphizando demulsit, qui me certe Aquilino, ut ita loquar, ungue palpavit . . . Sed hoc ego S. Satanae meo respondeo.*

nuti da' fulmini delle ſcomuniche acquiſtarono preſſo le nazioni tutte grande ſpavento, anzi, convertendo lo ſpirituale fine delle cenſure nel temporale, ſtabiliſce l'eſacranda maſſima, che un Re ſcomunicato è caduto dalla Regia dignità; i ſudditi reſtano ſciolti dal giuramento di fedeltà, ed i Regni vengono devoluti al Papa, al quale devono i Vaſſalli ricorrere per ottenere il nuovo Re. Con queſta deteſtabile opinione ſi ſervì contra tutti i Principi della Terra, e conſtra Errico Re di Germania, e d'Italia, il quale dopo la ſcomunica fu depoſto, e trasferito il Regno a Ridolfo, il che fu l' Iliade funeſtiſſima di tante ſciagure. Lo ſteſſo praticò contra Roberto Guiſcardo, eſtendendo ſempre con la forza della ſcomunica la ſua illimitata autorità ſopra i Re della Terra, come ſcorgeſi dalla Storia. Su le ſteſſe orme camminarono i ſucceſſori di Gregorio, come Vittore II., Urbano II., Paſcale II., Onorio II., Innocenzio II., Adriano IV., Aleſſandro II., Innocenzio III., Onorio III., Gregorio IX., Innocenzio IV., Aleſſandro IV., Urbano IV., Clemente IV., Bonifacio VIII., Giovanni XXII., ed altri, come può ravviſarſi preſſo Matteo Paris *biſt. maj.*, Rainaldo *ann.*, Muratori *ann.*, Giannone *Iſtor. Civ.* ec.

Il diritto delle chiavi è tutto ſpirituale. Nella Chieſa riſiede la poteſtà di fulminare le cenſure. A' Principi appartiene l'autorità di emendare gli ſteſſi eccesſi commeſſi dagli Eccleſiaſtici

ci nelle scomuniche, poichè congiunto il Cristianesimo all'Imperio in tempo di Costantino M., per la di costui forza la censura divenne atto legittimo. Nella primitiva Chiesa lo scomunicato soltanto veniva discacciato dalle comuni preghiere de' Sacrifizj, era però ammesso negli atti sociali, da' quali volendosi tener escluso si commetteva contra le leggi Giulie *de vi publica & privata*, poichè sotto gl' Imperadori Pagani riputavansi le nostre Chiese Collegj illeciti, onde non valevano le loro ordinazioni per astringere con pena i trasgressori, mentre mancavá l'Imperio, e la Giurisdizione. Era la censura nella primitiva Chiesa simile alle pene, che gli Esseni usavano nelle loro Sinagoghe, come a questo proposito notò Grozio *ad Lucam VI.* 22. *Apparet ex his, quæ diximus, in disciplinæ custodia sequutos Christianos exemplum Iudæorum; sed Essenorum præsertim, ut qui essent mere privati, sine ullo imperio, quemadmodum & Christiani*. Da questa dottrina non discordano il Baronio *Tom. I. annal. an.* 528. §. 11., lo Spondano *de Cæmet. Sacris lib.* 4. *p.* 1. *c.* 2. §. 5., Polidoro Vergilio *de Inven. rer. lib.* 4. *Cap.* 2., ed Anastasio Germonio *de Sacror. Immunit.* Quindi è, che al Sacerdozio spetta il diritto di fulminare la censura, al Principe il regolarla.

Per costituzione degl' Imperadori Valente, Graziano, e Valentiniano dell' anno 376. indirizzata ad Artemio, Euridico, Appio, Gerasi-

no, ed altri, la conoscenza de' Vescovi alle sole cause di Religione fu ristretta *lib.* 16. *C. Th. tit.* 2. *l.* 23., nelle quali la fulminata censura sortivà la sua esecuzione per l' autorità del Principe. Ne' giudizj criminali doveasi ricorrere a' Magistrati. Dalle cause di Fede passarono i Vescovi ad usare le scomuniche negli altri delitti, che offendevano il Decalogo per quello, che riguardava il foro penitenziale, il che avvenne per esecuzione de' Canoni stabiliti nei Concilj, e confermati da' Principi. Quindi Arcadio ed Onorio nel 398. e 399. *lib.* 2. *C.Th. tit.* 1. *l.* 10. *lib.* 16. *Tit.* 11. *l.* 1. restrinsero le scomuniche alle sole cause spirituali appartenenti alla Religione, e contenute ne' Sacri Canoni. Giustiniano nella novella 123. vieta ai Vescovi lo scomunicare *senza cagione*, e fuorchè per quelle sole cause permesse dalle S. Regole Chiesastiche, e contenute ne' quattro Concilj Generali, confermati con sua novella 131. *statuimus vicem legum obtinere Sanctas Ecclesiasticas Regulas, quæ a Sanctis quatuor Conciliis expositæ sunt*. Nell' Oriente non meno, che nell' Occidente da' Principi successori questa novella fu ricevuta, e da Graziano inserita nel suo decreto C. 24. *q.* 3. *Can. de illicita*. Nei Basilici *lib* 1. *tit. de Sum. Trinit.*, *lib.* 3. *de Episc.* §. 20.; nel Nomo-canone di Fozio *tit.* 9. §. 9., nella Sinopsi di Michele Attaliota, e nell' Egloga degl' Imperadori Leone e Costantino costantemente si prescrive esser nulle le sco-

ſcomuniche fulminate contra le cagioni preſcritte da' S. Canoni.

Se ad una illimitata facoltà di ſcomunica devenivano i Veſcovi, volendo fuori dello Stato tenere lo ſcomunicato, in queſto caſo il Principe con ammetterlo nella ſua grazia; tutti lo riputavano oneſto cittadino. Quindi fu, che l' Imperadore Leone il Filoſofo, giuſta la ſentenza del Seldeno *de Synedriis lib.* 1. *cap.* 10., vietò a' Veſcovi di poter ſcomunicare alcuno ſenza cagione preſcritta da S. canoni, *l.* 30. *C.de Epiſc.*; *Epiſcopis interdicimus, ne quem a Sacroſancta Eccleſia, ſeu communione ſegregent*, niſi cauſſa probata ſit. *Qui vero citra* probationem hanc *ſegregat, a ſacra communione quoddam ad tempus arceatur*. Quì fa uopo riflettere, che nella Regia Poteſtà ripoſa il diritto di conoſcere le cenſure per il ben pubblico in edificazione della Chieſa. Chiariſſima teſtimonianza di ciò ci ſomminiſtra Eutichio Patriarca Aleſſandrino nella aſſoluzione data da Coſtantino M. ad Euſebio Veſcovo di Nicomedia, ed a Teogni di Nicea, il quale dall' Imperadore dopo la confeſſione della fede di Nicea furono aſſoluti, come atteſtano Sozomeno *lib.* 2. *c.* 15., e *l.* 3. *c.*4., Niceforo *l.* 9. *c.* 4. Nel Concilio Toletano XII. dell' anno 680 *Can.* 3. ſinodalmente confermarono quei PP. il diritto de' Sovrani di ammetterſi nella comunione de' Sacerdoti coloro, che erano ſtati ricevuti nella grazia del Principe. Nel XIII. Concilio Toletano *can.* 9. non meno

Digitized by Google

si conferma il riferito canone 2., ma si fulmina pena di scomunica a' Sacerdoti, se non ricevono nella loro Comunione gli ammessi alla grazia del Principe: *ut quos Regia admittet potestas, Clerus non evitet*. Quindi manifestamente conoscesi, che la scomunica non è atto legittimo, e forense, e che a' Principi, come custodi e Protettori de' Canoni, ne appartenga la cura.

Dalle cose dimostrate dipende l' autorità dei Principi in conoscere delle censure introdotte dalla ragione umana, non già Divina, e per tali motivi non posso tralasciare di raccomandare a' Sovrani di rinnovare ne' loro Stati la legge di Giustiniano, stabilendo le cagioni nel fulminare le censure, ed annullando le altre inventate dalle Bolle de' Pontefici, e più da' Sinodi Provinciali, e Diocesani de' Vescovi, i quali debbono dal Principe ottenere il permesso per simili congressi, e determinare cose soltanto appartenenti alla Religione, e disciplina Ecclesiastica, senzachè potessero usare atti giurisdizionali. Celebre a tale oggetto fu la dieta di Norimberga nel 1522. nell' Imperio di Carlo V., ed i gravami proposti al Nunzio Pontificio di restringersi il numero delle Scomuniche, *neminem*, leggiamo nel Goldasto *Const. Imp. t. I. Cap. 22.*, *nisi ob convictum hæreseos crimen excommunicationis gladio feriendum*, *aut pro secluso a Christiana Catholicaque Ecclesia*, *Sacris litteris testantibus*, *reputandum esse*. Allo Stato non meno, che alla Chiesa giova di non esten-

estendersi il numero delle Scomuniche fuori di quelle stabilite dagli antichi Canoni. Quindi a ragione declamava Gio: Gersone di toglierfi dalla Chiesa questo abuso cotanto pernicioso, di moltiplicare ne' Sinodi tante scomuniche. Nè simile sentenza discorda da' migliori Teologi, e Canonisti. *Vide Van-Espen Ius Ecclesiast. par. 3. tit. 11. c. 6. n. 22.*

Nella decadenza dell'Imperio quantunque i Romani Pontefici avessero acquistata una sterminata potenza, pure i Principi non cessarono di conservare la loro potestà su le scomuniche. La storia ce ne somministra chiarissimi monumenti registrati nel Goldasto *Constit. Imper.*, presso Struvio *Hist. Germ.*, Lunig, e ne'Volumi *des Droits & Libertes de l' Eglise Gallicane*, e *Preuves des libertes de l' Eglise Gallicane*, ove leggonsi costanti testimonianze ritratte dagli Archivj per opera di Pietro Piteo, Giac. Cappello, Niccolò Brulart, Gio. du Tillet, i quali tutti manifestano la Regia Autorità di far rivocare le censure fulminate contra la libertà, e Regj diritti, e che senza permesso del Principe non si possano scomunicare i Capi del Governo. Quindi è, che, tralasciando di numerare i mezzi efficaci tenuti da' Principi ne' loro Imperj per conservare i diritti inseparabili dalla Corona, fa uopo conoscere i modi praticati da' nostri Clementissimi Sovrani nelle censure. Per effetto della Regia Giurisdizione inseparabile dalla Sovranità nell' abuso delle scomuniche fulmi-

minate contra la dottrina di G. C. hanno i Re comandato a' Vescovi, che non iscomunichino, o che le rivochino, ovvero nella forza della natural difesa ne hanno impedito la pubblicazione, o l'esecuzione, dichiarando inutile ogni censura.

La Romana Curia nelle vicende de' tempi ha sempre proccurato di perturbare l'economia dello Stato, ed ingerirsi nella temporalità dei beni per mezzo delle censure praticate ad ogni menoma pretensione, e per ingrandimento della Pontificia monarchia. La vigilanza de' più religiosi Sovrani non ha cessata di reprimere tali eccessi. Sono troppo noti i *Conservatorj Regj* prescritti dal Re Roberto per frenare le violenze usate dagli Ecclesiasti contra i laici, come rapporta il *Giannone Stor. Civ'l. lib.* 22. *cap.* 4. Fu troppo eccedente il prescritto dal Concilio di Trento in costringere i laici ad ubbidire ai comandi del Vescovo *per mulctas pecuniarias, seu per captionem pignorum, personarumque districtionem*; qual decreto, come lesivo de' *Regj* diritti, non fu tra gl' altri ricevuti nel nostro regno, come notò il Reggente *Villani*. I tentativi della Corte Romana non sono mai cessati in queste nostre provincie, ma non hanno ottenuto il desiderato loro fine, anzi contra il precetto Vangelico sono terminati in gravi scissure, come può osservarsi da' monumenti della Regal Cancelleria. Quindi è, che si è formato costante stabilimento nella materia delle censure. Si spedisce al Vescovo, o suo Vicario l' Ortatoria

toria di non procedere alla ſcomunica, e queſta fulminata la rivochi. Nella contumacia ſe gli reſcrive con termini più preſſanti, a'quali non preſtando esecuzione, ſe gli manda la comminatoria, che ſuole produrre o la chiamata Regia, o il ſequeſtro delle rendite, o l'arreſto dei parenti, o l'eſpulſione dal Regno, o altri eſpedienti più economici della Sovranità, come abbiamo dimoſtrato nelle annotazioni del I. Vol.

Per natural difeſa non meno al Magiſtrato, che al privato conviene il diritto di non temere la ſcomunica ingiuſta sì nell'ordine giudiziario, che nella cauſa. Inſegna il Gerſone eſſer nulla avanti Dio, e gli uomini la ſentenza del Paſtore, ſe nella cauſa intrinſeca contiene errore intollerabile. Papa Innocenzio III. continuando queſto argomento dice, *ciò può accadere in più casi, poichè neſſuno de' Paſtori, che vivono ſopra la terra, nè il Papa medeſimo è impeccabile, ed eſſendo circondati d' infermità eglino poſſono abuſare del loro potere.*

Il primo caſo è, ſe la ſentenza del Papa è eſpreſſamente, o anche implicitamente contra la Fede, e la S. Scrittura.

Il ſecondo, ſe queſta ſentenza fa pregiudizio alla verità, alla vita, ed alla giuſtizia (1)

Il

(a) Amendue queſti caſi oſſervanſi per le proibizioni de' libri, e comminazioni di ſcomunica nella Bolla *Unigenitus Dei Filius*. Per conoſcere della medeſima il merito,

Il terzo, se arreca pregiudizio alla giusta libertà.

Da questa dottrina sostenuta con libertà Cristiana deducesi la verità, la quale tiene a Dio unita l' innocenza del fedele, quantunque agli occhi degli uomini sembrasse rapita, poichè la sco-

rito, fa uopo tesserne la Storia. Al vacillante imperio di una monarchia universale nel principio del XVIII secolo Clemente XI. pubblicò questa bolla, condannando cento ed una proposizioni delle riflessioni morali del P. Quesnelli, estratte dal Nuovo Testamento, che i più Santi Vescovi della Francia avevano fatto imprimere a vantaggio delle loro Diocesi. Contenevano queste proposizioni i principali dommi di nostra S. Religione, come quella della grazia per operar bene, e salvarci; quella della carità per essere meritorie le opere de' fedeli; quella del domma, e della morale, che contengono le regole della disciplina, e della saggia antichità, ove si dispone, che nella Chiesa l' autorità di scomunicare stia presso i legittimi Pastori, col consenso almeno presunto di tutto il corpo, adoperandosi queste armi Spirituali per edificazione, non a distruzione; e che il timore di una ingiusta scomunica non deve impedirci di fare il nostro dovere. Appena pubblicata la bolla fecesi udire la voce della Fede, e laici, ed Ecclesiastici vi si opposero per non farla accettare, e comparvero le appellazioni al futuro Concilio fatte nel 1. Marzo 1717. da IV. illustri Vescovi di Mirepoix, di Senez, di Montepellier, e di Bologna, e dalle Università della Sorbona, e della Francia. Da tutto ciò non si sgomentò punto Clemente, anzi con fervido spirito altra Bolla pubblicò per obbligare la Francia alla ubbidienza della prima. Ma conoscendo niente giovare le bolle senza la forza della potestà temporale; perciò si maneggiò adoperare il mezzo de' Gesuiti.

ſcomunica pronunziata dopo l' appello interpoſto nelle forme preſcritte dal diritto comune, o da un giudice rifiutato, o ſoſpetto, o ſenza le monizioni Canoniche, o formalità autorizzate dalle leggi, o che nel ſuo fondo contenga la ſcomunica errore apertamente intollerabile, allora la Chieſa non conoſce valide ſiffatte ſen-

iti, i quali ſu la rovina della Criſtiana credenza, e vera diſciplina della Chieſa proccuraſſero ſtabilire ad un nuovo corpo di Religione il Moliniſmo con tutte le infami ſue conſeguenze, e per gl' intereſsi della Monarchia Papale, e della loro Compagnia.. Riuſcì felice l' impreſa a Clemente, mentre il vecchio Re ordinò regiſtrarſi la bolla per eſſer legge del Regno con queſte modificazioni: „ Che la bolla ſi regiſtrava ſenz' approvarſi i decreti non „ ricevuti nel Regno, enunciati nella Coſtituzione; ſenzachè la condanna delle propoſizioni, che riguardano la „ ſcomunica, poſſa in qualunque maniera attentare alle „ maſsime, ed agli uſi del Regno; nè che ſotto il pretesto di detta condanna ſi poſſa giammai pretendere, „ che quando trattaſi della fedeltà, ed ubbidienza dovuta „ al Re, della oſſervanza delle leggi dello Stato, e di „ altri doveri reali e veri, il timore di una ſcomunica „ ingiuſta poſſa impedire i ſudditi del Re di adempirli.

Con queſta Bolla poſe in opera la Corte di Roma le ſue uſurpazioni contra i Principi, mentre il vano timore di una ingiuſta ſcomunica impegnava gli animi deboli de' ſudditi a crederſi aſſoluti dal giuramento di fedeltà verſo il loro Sovrano ſenza rimorſo della propria coſcienza. Finalmente un mal fondato timore della ſcomunica preoccupando gli animi de' Fedeli li laſciava ignorare la dottrina della Chieſa, non potendo iſtruirſi delle queſtioni, che ſono nella medeſima, da que' libri, che per privato intereſſe ſono ſtati proibiti. *Qui ignorat, ignorabitur*

Digitized by Google

tenze. Graziano, ſpiegando le parole di S. Gregorio, dice, *quegli, che non è ſtato condannato con una ſentenza Canonica, non dee ſubire la pena Canonica*, ed inſegna nella *q. 3. Cap. non debet: Queſto ci fa conoſcere, che una ſentenza ingiuſta non lega neſſuno d' avanti a Dio, nè di avanti alla Chieſa; come noi l' abbiamo appreſo anche da Papa Gelaſio*. Egli dice: *cui eſt illata ſententia . . . Si injuſta eſt, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Eccleſiam ejus nemo poteſt iniqua gravari ſententia. Ita ergo ea ſe abſolvi non deſideret, qua ſe nullatenus perſpicit obligatum. Un uomo dunque non deve ſoſpendere l'eſercizio delle ſue funzioni, e non dobbiamo aſtenerci dal comunicare con lui, allorchè è notorio, che la ſentenza pronunziata contro di lui è ingiuſta*. Da ciò rilevaſi, che per l'ingiuſta ſcomunica non deve l' innocente nè temere, nè darſi pena di eſſerne ſciolto, perchè in alcun modo non legato.

Ma non giungendo l' uomo per propria paſſione a conoſcere il merito della ſentenza, fa di meſtiero con ſemplice richiamo ricorrere al Principe per dichiararſi abuſive e nulle tali ſentenze. A norma delle leggi municipali di ciaſcun paeſe deve ognuno regolare le proprie azioni. La preſente noſtra Polizia Civile preſcrive ai cittadini oppreſſi dalla ingiuſta ſcomunica il diritto di ricorrere al Principe, implorando la Regia protezione nella praticata violenza. Ai Sovrani immediatamente è ſtato da Dio affidato

il

il deposito della Pubblica Difesa al dir di Geremia cap. 22. *Facite judicium, & justitiam; & liberate vi oppressum de manu calumniatoris.* Nelle oppressioni de' sudditi col freno delle pene punisce il Principe la violenza de' malvagi; *non enim sine caussa gladium portat*, insegna l'Apostolo, *Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit.* Nè il diritto della Regia protezione si estende solamente ne' laici, ma eziandio su i Chierici, e su le Chiese, che al Sovrano ugualmente appartengono, come insegnò il Salgado *de Reg. protect. Præl. 2. n.76. Rex tenetur tam Clericos, & Ecclesias, quam Laicos tueri, cum sint pars, membra & cives Reipublicæ temporalis, quæ sub tutela Regis est.* Nè la Regia protezione su gli Ecclesiastici compete al Principe per il semplice titolo di essere Cittadini, e membri dello Stato politico, ma ben anche, come vindice e custode dell'altrui innocenza. Spesse fiate i Vescovi con lagrimevole perdizione dello Stato, e della Chiesa, per intrighi di private loro passioni, sotto pretesto di superiorità, e di giurisdizione contro de' Chierici hanno fulminato delle Censure. Falsamente quì sostengono i Curiali, che in questa guisa la Potestà temporale si arroghi la facoltà di conoscere su le cose spirituali, poichè il Principe soltanto, conoscendo l'intollerabili violenze, prescrive togliersi l'abuso. Nè il suddito con questi necessarj mezzi disprezza la potestà delle Chiavi, mentre difendendosi contra tali senten-

ze

ze siegue il prescritto della legge naturale, la quale insegna, che alla forza viva si possa far resistenza con la forza. Nè tali Censure debbonsi chiamare ragion giuridica, ma forza, e violenza, contra la quale è lecito ad ogni uomo difendersi. Nè questa mia dottrina discorda punto da quella degl' antichi PP. della Chiesa. La Storia ce ne somministra luminosi esempj, che tralascio quì rapportare, ma degni di eterna memoria sono quelli riferiti da Matteo Parisiense negl' anni 1253, 1254., 1257., 1258., ec. quando Sevvalo Arcivescovo Eboracense fu da Alessandro IV. scomunicato, perchè non volle acconsentire alla riserva de' benefizj Ecclesiastici in pregiudizio della propria giurisdizione ordinaria. Quindi egli qual martire del Pontificio furore con pazienza ne soffriva la tirannia, e perciò riferisce lo Storico, *quanto magis præcipiente Papa maledicebatur, tanto plus a populo benedicebatur, tacite tamen, propter* METUM ROMANORUM; e non ostanti queste persecuzioni Pontificie Sevvalo morì martire di tribulazioni, operando miracoli avanti la sua morte.

Confessano i migliori Teologi, e Canonisti, come il *Gaetano*, *Soto*, *Vittoria*, *Bellarmino* nel trattato *de Romano Pontifice*, *Van-Espen*, *Pietro De Marca*, ed altri, che possono, e devono i Principi, i Magistrati secolari, ed anche i privati medesimi resistere agl' indebiti comandamenti de' Vescovi, e del Papa stesso. Così praticò la Francia nel 1468. con Paolo II.

nell'

nell' Interdetto della Città di *Nevers*, quando il Parlamento di Parigi ordinò, senza strepito di armi, agli Ecclesiastici di continuarsi le sacre funzioni. Nel 1488. lo stesso Parlamento dichiarò abusivo l' Interdetto fulminato da Innocenzio VIII. contra *Gand*, e *Bruges*. Il medesimo eseguirono Filippo il Bello con Bonifazio VIII., e Lodovico XII. con Giulio II.

Ma lasciando gli esempj de' Re Franzesi, sappiamo dalla Storia, che i nostri Religiosissimi Principi hanno sempre impedito, o di pubblicarsi scomunica contra il prescritto de' sacri Canoni, o di eseguirsi, niente innovandosi dello antico solito, o di proseguirsi le sacre funzioni, tenendosi i censurati nella comunione de' Fedeli, e nel commercio dello Stato Politico.

Burlaronsi i Normanni delle scomuniche di Gregorio VII., Non curò Federigo II. le censure lanciate da Gregorio IX. ed Innocenzo IX. Il Re Manfredi disprezzò quelle di Urbano IV. e del suo predecessore Alessandro. Pietro di Aragona resistè a'fulmini di Martino IV. Giovanna I. a quei di Urbano VI., e 'l Re Ladislao a quei di Alessandro V. Lo stesso praticarono i Principi successori nelle controversie giurisdizionali, impedendosi o la pubblicazione, o la esecuzione, per cui rimasero di niun vigore le pretese de' Curiali Romani, poichè la scomunica non partorisce effetto alcuno nelle cose temporali, le quali vengono da' Principi per sostegno delle Regali preminenze difese con

le

le armi contra qualunque invasore, mentre per l'antico possesso de'Principi loro Predecessori conservano questi i proprj diritti, non già disturbano gli altrui, a' quali avrebbero ceduto, se fosse ciò stato loro permesso.

Nella confusione delle due Potestà si arrogarono i Romani Pontefici una illimitata potenza sì nelle cose spirituali, che nelle mondane, facendo a tal' uopo servire le scomuniche negli intrighi più funesti dell' ambizione. Ma dopo la decadenza del Romano Imperio non più gli uomini erano commossi dal terrore delle censure, badando solo alle cose sensibili; allora fu, che la Curia Romana s' impegnò di ritrovare nelle scomuniche un' effetto diverso da quello stabilito da'Sacri Canoni, ed eccone l'abominevole formulario. Comparivano neri torchi di pece, lugubri apparati, strepitosi suoni di bronzi, spaventose voci di maledizioni, dichiarandosi sterili le campagne, inutili i traffichi, vane le intraprese, imminente la loro morte, quella de' fratelli, de' figliuoli, e della loro famiglia, ricolme le case di miserie, odioso lo scomunicato a tutto il mondo sì in vita, che in morte; mentre l' infelice veniva separato da tutto ciò, che gli apparteneva per gius delle Genti, e per ragion Civile, quando non era più assistito dalle leggi, escluso dagli atti Civili, e legittimi, da' Giudizj, da' Magistrati, non valevano i contratti, ed i testamenti, non potevano comparire in giudizio, riputandosi infami. I cadaveri

veri degli fcomunicati erano efclufi dalla fepoltura Ecclefiaftica, facendo credere, che non fi riducevano in cenere, onde dovevano giacere efpofti alle ingiurie de' tempi per ifpavento degl' altri; e le loro anime erano condannate infieme con Giuda ad eterni incendj. Furono quefte efpreffioni praticate da' Romani Pontefici, come nella vita di Gregorio VII. fcritta da *Paolo Benriedenfe* narrafi: *Anathematis vinculo ligamus, & non folum in fpiritu, verum etiam in corpore, & in omni profperitate hujus vitæ Apoftolica auctoritate innodamus.*

Non furono tali formole inventate a folo oggetto di fpaventare i popoli, ma per fini politici, con tirare alla Curia Romana la conofcenza di tutte le caufe ad ingrandimento di una Monarchia univerfale con pregiudizio dello Stato, e della Suprema poteftà de' Principi, i quali, non curando quefte forprefe, viddero col correre degl'anni, che, avendo le Decretali acquiftata grande autorità nel Foro, e nelle Accademie, i Magiftrati non ammettevano in giudizio, e negli atti legittimi lo fcomunicato, più in forza delle Decretali, che delle leggi del Principe. Quindi non permettendo la Sovranità di feguire nel suo Stato leggi pregiudiziali al pubblico intereffe, fu neceffario abolire le Decretali d'Innocenzio III., di Gregorio IX., di Bonifazio VIII., di Clemente V., e degli altri Pontefici; poichè la poteftà delle leggi è una delle Supreme Regalie del Principe, infeparabile dalla Corona, in

in guisa che non può da altri usurparsi.

Finalmente debbo appalesare ad ognuno, che a' comandi del Principe nelle cose temporali deve ubbidire il suddito, perchè la cura della pubblica tranquillità spetta tutta al Principe, ed a lui solo Dio l' ha commesso. Quando comanda il Prelato, a ciascuno appartiene l' esame di tal precetto, dovendo egli solo curare la salute eterna delle anime.

Puole il comando del Prelato riguardare o la verità del domma, o le leggi della Morale, le quali avendo la loro certezza indipendente dalla autorità degli uomini, non possono i medesimi rigettarle, senzachè sieno separati dalla comunione de' Fedeli, poichè chi ricusa ubbidire alla autorità legittima, in tempo che non comanda cosa contraria alla verità, ed alla virtù, pecca gravemente, perchè nega sottomettersi alla Potestà stabilita da Dio, ed alle leggi, che ha diritto di fare, perciò disubbidisce a quello stesso, che ha stabilito quella Potestà, e per conseguenza diventa colpevole avanti Dio, e separato avanti gli uomini dalla sua Chiesa. La natura della mancanza ne fissa l' enormità. Le leggi poi spettanti a' doveri morali, perchè sono mezzi necessarj, ed essenziali per preservare la nostra condizione dal vizio, ed a praticare le virtù confacenti alla Stato del Cristiano; chi a tali leggi manca, disubbidisce all'autorità legittima, che le ha fatte, e si espone al rischio di trasgredire i proprj doveri, offendendo la

Ca-

Carità, e la Religione. Ma se le leggi del Prelato riguardono soltanto gl' interessi temporali del Clero, i loro privilegi, e le cause giurisdizionali, allora il suddito disubbidendo non pecca contra la Potestà, perchè i privilegi concessi ad una società di uomini in pregiudizio degli altri non possono essere ammessi, se non col consenso delle Potenze, che vi hanno interesse. Queste leggi interessano meno la coscienza, che la Polizia Civile. Conviene senza dubbio onorare i Ministri della Religione, come in tutti i tempi, e presso tutte le Nazioni costantemente ciò si è praticato. Ma se il rispetto dovuto a' Ministri Ecclesiastici contribuisce al rispetto, ed al vero culto della Religione, sono in tal caso i Principi, ed i Magistrati secolari obbligati a secondare la venerazione, che loro si porta, e punire i violatori. Ma se tali rispetti servono a coprire gli abusi del Clero, a rendere impuniti i loro delitti, a produrre divisioni nello Stato, ed a scemare ne' popoli la soggezione al Sovrano, allora tali rispetti non obbligano in coscienza alla osservanza, ma non possono i sudditi di privata loro autorità abrogare a tali leggi, nè senza pericolo di scandalo, e di disordine incorrere nella volontaria trasgressione. Se le leggi del Prelato riguardano punti giurisdizionali, questi perchè toccano soltanto gl' interessi del Principe temporale, nel di cui territorio ciascuno vive, non deve il suddito ubbidire a' comandi del Prelato con trasgredire

quelli del Principe, nè obbligano in coscienza.

Ma se al comando si aggiunga la scomunica, questa sarà nulla, ed invalida nella sustanza, e nelle circostanze, ed allora lo scomunicato, senza disprezzare la potestà delle chiavi, e la sentenza del Prelato, non deve curare questa scomunica, ma continuare ad aver parte nella comunione de' fedeli, come abbiamo dimostrato nelle nostre *osservazioni* su 'l *Sarpi Vol. I. II.*, e nell' esame della sentenza di S. Gregorio *Vol. IV. pag.* 130.

L' ingiusta sentenza del Prelato non toglie dalla interna unione della Chiesa la Fede del Cristiano, che visibilmente riputasi discacciato da quella, poichè lo spirito di adozione, che ci rende Figliuoli di Dio, si bandisce dal nostro cuore col solo peccato mortale, non già colla umana violenza, anzi la scomunica non cade su quelli, che ne sono ingiustamente feriti, ma ricade sul ministro, che li ferisce. Iddio difende, e vindica quegli, che è stato ingiustamente legato. Su questo sentimento convengono tra loro i S. PP., i Teologi della Chiesa, ed i più dotti Canonisti; anzi dalla Storia rileviamo luminosi esempj della divina assistenza negli oppressi dagl' ingiusti anatemi. Narra il Baronio *tom.* 10. *annal.*, che il Pontefice Giovanni VIII. nell'anno 878. nel mese di Aprile dopo tre monitorj anatematizò Santo Ignazio Patriarca di Costantinopoli, privandolo di quel Patriarcato, e della dignità Sacerdotale, quante volte nel decorso di giorni trenta non richiamasse dalla regione de' Bulgari

i suoi

i suoi Vescovi, e Sacerdoti. Ricusò sempre il Santo Patriarca Ignazio di eseguire le indiscrete premure di Giovanni, dicendo appartenere a se quella provincia; e con tale opinione terminò i suoi giorni amareggiati dall' anatema Pontificio; ma la sua Fede non rimase disgiunta dalla interna unione della Chiesa, poichè dappoi la sua morte illustrata venne da' miracoli, e nel catalogo dei Santi fu egli ascritto, celebrandosene la festività dalla Chiesa Greca, e Latina nel dì 23. di Ottobre.

L'ingiusto anatema da Giovanni pubblicato contra il S. Patriarca Ignazio non lo separò affatto dalla Comunione de' fedeli, poichè la contesa riguardava solo i proprj diritti della sua Chiesa Costantinopolitana, a' quali non poteva Ignazio rinunciarvi senza rischio dell'eterna dannazione. Non voleva egli disturbare gli altrui diritti, ma era obbligato difendere i suoi pel pacifico possesso tenutone da' suoi Predecessori. Di buon grado avrebbe egli tal rinunzia eseguito, se la giustizia lo comportasse, mentre il suo Apostolico ministero era *probatum igne, excoctumque fornace, & omni rubigine carens*. In queste circostanze sostiene il Baronio, che in niun conto l' anatema Pontificio feriva il Patriarca (1), quantunque Giovanni con

(1) Il Niceta difendendo il Patriarca di Costantinopoli così dice.,, Ille amovendus est scrupulus, quo offendi quisque facile ,, poterit, qui adierit superius recitatam Joannis Papæ Epi-

con la censura creduto avesse di vindicare la violata, anzi usurpata sua giurisdizione. Ora dunque se in una giurisdizionale contesa tra il Pontefice Romano e 'l Patriarca di Costantinopoli, cioè tra il Capo, ed un membro, fu riputata la censura di niun vigore, qual forza dovrà ella avere nelle questioni puramente giurisdizionali contra i Principi secolari? mentre sono que-

---

„ Epistolam, qua nimirum ipsum Ignatium nimis perstringit, & a Communione Catholica segreget, nisi intra triginta dierum spatium revocet a se ordinatos Episcopos Bulgariæ, quamvis autem ab Ignatio ista minime impleta inveniantur, constat tamen eumdem semper usque ad obitum in Catholicæ Ecclesiæ communione fuisse retentum, quod ejusdem Joannis epistolæ ad diversos datæ post Ignatii obitum docent, ut jam de his nulla penitus dubitatio oriri possit.

Pe 'l contrario Papa Giovanni IX. dice, che Giovanni VIII. scomunicò non solo i Vescovi mandati da Santo Ignazio, perchè posti avevano la falce nell'altrui messe, ma eziandio lo stesso Patriarca, perchè non li aveva richiamato, come attesta il Baronio nell' *anno* 880. *num.* 11. e 12. Or di grazia chi non ravvisa qui la contraddizione del Baronio? come con una sentenza del Papa si dichiara Santo Ignazio separato dalla comunione de' fedeli, e dopo la sua morte si tiene per Santo dalla Chiesa? La sentenza della scomunica fu pubblicata, ma non eseguita, perchè era la causa ingiusta nella sua sustanza. Nell'anno 879. *Ansperto Arcivescovo* di Milano fu scomunicato dallo stesso Papa Giovanni VIII., perchè non volle intervenire al Concilio tenuto in Roma nel mese di Maggio. Poco dappoi nondimeno esso Pontefice *epist.* 177., 181., e 196. gli scrisse di venire all' altro Concilio da celebrarsi nel mese di Ottobre, in

questi da Dio destinati ad invigilare alla pubblica sicurezza e tranquillità. Quindi è, che le ingiuste scomuniche fulminate da' Prelati nelle cose temporali non separano affatto lo scomunicato dalla comunione de' fedeli, ma ricadono contra gli autori di quelle, che nella Chiesa di Dio fomentano scandalo, e divisione tra i suoi membri.

Voi dunque uomini pii, e di timorata coscienza non temete affatto le ingiuste scomuniche, anzi imbrandite lo scudo della Fede per opporlo a' fulmini indiscreti della Curia Romana, ed armate la spada dello spirito, cioè la parola Divina, per intrepidamente difendere la Libertà Cristiana, affinchè, man-

---

in queste parole: :, Hoc etiam tibi, tuisque suffraganeis „ omnibus admonitione nostra denunciamus, atque praecipimus, ut cum eo, qui de regibus Francorum, Deo „ favente, Italiam fuerit ingressus, nullum absque con„ sensu, & unanimitate placitum facere praesumatis, Apo„ stolorum Canone Capituli XXXV., ita jubente, atque „ dicente. „ (Quì rapportasi un falso Canone degli Apostoli). Da questo Giovanni fu deposto *Fozio*, che risalì al Trono Patriarcale di Costantinopoli ritornando nella Comunione de' fedeli per le istanze fatte da' legati di *Basilio Imperadore*, e di esso Fozio. Lo stesso Baronio non sa iscusare la troppa facilità di Giovanni, e non sa, come attenersi dal parlare con amarezza di lui, fino a figurarsi, che la favola della Papessa Giovanna prendesse origine da questa sua esorbitante condiscendenza in favore di personaggio sì screditato. Vedi *Muratori* ann. 879.

mancando al vostro dovere, non vi s'imputi il rimbrotto del S. David: *Trepidaverunt timore, ubi non erat timor*.

DISCORSO

Digitized by Google

DISCORSO
DELLA ORIGINE
FORMA, LEGGI, ED USO DELL' UFFIZIO
DELLA INQUISIZIONE (1)
Nella Città, e Dominio di Venezia.

DEL P. PAOLO
DELL' ORDINE DE' SERVI
TEOLOGO DELLA SERENISS. REPUBBLICA

Al Serenifs. DOGE di Venezia fopra la materia della Inquifizione.

E Seguendo colla dovuta riverenza il comandamento fattomi da V. Serenità, di ridurre infieme, ed ordinare tutta la materia fpettante all' Uffizio della Inquifizione contra l' erefia, ho ritrovato il tutto effere ftato così ben regolato ne' tempi paffati da' Configli della Sereniffima Repubblica, che al prefente non vi è altro bifogno, fe non por-

(1) L' abominevole invenzione della Inquifizione ebbe da' Frati Domenicani il fuo principio; da' Pontefici l' appro-

Digitized by Google

porre insieme ciò, che in diverse occasioni è stato determinato, ponendo ad effetto quanto deliberò l'Eccellentissimo Consiglio de' Dieci, e Giun-

---

provazione; e da'medesimi Frati, e da'Francescani l'esecuzione. Quante sieno le crudeltà, e le barbarie di questo tribunale opposto alle leggi della natura, della Chiesa, e de' Principi lo dimostreremo, dietro al nostro F. Paolo, nel progresso di questo trattato: ma stimo indispensabile dovere darne breve idea della sua natura, forma, ed uso. Contra gli eretici, loro fautori, magi, streghe, bestemmiatori, e persone, che si oppongono al tribunale, e suoi Ministri è stata l'Inquisizione destinata. Chiamano eretici coloro, che sono tali o per le false dottrine, o perchè conversano con quelli, o leggono i loro libri, o approvano qualche sentenza, o ascoltano qualche dottrina, come altresì sono i Maomettani, gli Ebrei, e tutti gl' infedeli. Viene il reo chiamato a comparire con tre differenti citazioni, alle quali mancando, viene scomunicato, e dichiarato contumace con ordine di condursi nelle Forze. Per tante spie, che tiene, e suoi Ministri viene al certo l'infelice ristretto nelle oscure carceri, ove per alcuni giorni, e mesi geme sepolto senza poter parlare, o supplicare a chicchesia. Dopo lungo, e nojoso tempo il custode delle carceri domanda il reo, se brama di essere ascoltato. Quindi si porta l' infelice innanzi agli Inquisitori, che maravigliandosi di vederlo colà imprigionato, gli domandano, chi egli sia, e cosa voglia; ed alla risposta di voler essere chiarito del suo delitto, gli viene fatta una severa ammonizione, affinchè dispongasi a confessare il delitto. Se l'innocente non riconoscesi colpevole, e non si fa reo dell'imputato misfatto, viene ricondotto in prigione, ove per qualche nojoso tempo geme affine di poter confessare, ed indi di bel nuovo viene estratto dal carcere, ed interrogato; e, non riconoscendosi criminoso, si obbliga a dire il vero col giuramento, al qua-

e Giunta nel 1550. a 22. Novembre cap.8. cioè:
che in tutto il Dominio Veneto si proceda uniformemente, e conforme a ciò, che si osserva

 in

---

quale ricusando, senza ulteriore esame, e processo viene giudicato, e condannato. Dopo il giuramento gl' Inquisitori formano varj atti interrogatorj sul tenore della sua vita passata, e con la maschera della clemenza, e della benignità per mezzo dell' esortazioni lo tirano alla confessione, la quale conferma il delitto contra l' infelice reo. Indi gli si presenta in iscritto la querela con altri misfatti inventati a bella posta dagl' Inquisitori, essendone di tutti costantemente innocente. In questa guisa gli si apre l'abominevole teatro delle sue sciagure. Poichè confuso il reo nella folla degl' imputati delitti non sà di quali sia veramente accusato, o convinto di reità, e così cercando ora scusarsi, ora diminuire la colpa, ora attribuirla ad altri, e così dal suo costituto ne tirano gl' Inquisitori una prova indiziaria; dalla quale apparisce la sua reità. Ma, perchè non sia senza difesa condannato, gli si assegna un'Avvocato, a cui deve parlare alla presenza degl' Inquisitori medesimi, al patrocinio del quale confida, mentre l' esorta soltanto a confessare, e così l' infelice, riconoscendo rea la sua innocenza, non sà giustificarsi delle addossategli imputazioni: ma ciò non ostante dal tribunale si tiene o per reo, o per sospetto per lo concorso indiziario, per cui si procede alla tortura. Sono i disgraziati rei sottoposti a tre sorti di tormenti, cioè a quelli della corda, che fra crudeli è il più mite; a quello dell' acqua, ch' è il più acerbo; ed a quello del fuoco, ch' è il più inumano, e barbaro fra tutti. Tralascio di raccontare le barbarie, che si praticano in queste carneficine. Quando al reo non basta il coraggio di reggere allo spaventevole spettacolo di questi martirj, allora viene ricondotto nelle carceri, ove mascherati amici compassionano l'infelice sua condizione, biasimando quella degl' In-

in questa inclita Città: come anche fu concordato fra il Sommo Pontefice Giulio III., e la Serenissima Repubblica nel 1551. cap.18., e 19.

Il

---

gl'Inquisitori, affine di cavargli di bocca qualche confessione, o altra sorta di reità per ingiungergli il meritato castigo. Viene finalmente l'indiziato condannato alla pena straordinaria; il convinto, o confesso ora alla galera ora alla flagellazione, ora alla perpetua prigione, ed ora alla consegna del reo in potere della potestà secolare con la finta protesta di non dargli la morte. Se il giudice laico non riconosce vero l' imputato delitto, dal quale l'assolve, o non lo condanna alla morte, allora l' Inquisizione si scaglia contra il giudice, condannandolo com'eretico. I beni de' pretesi eretici *ipso jure* sono confiscati, ed aggiudicati alla Inquisizione, e con ciò i poveri figliuoli, e parenti spogliati del retaggio paterno sono costretti a mendicare il pane. Ne'casi dubbj sempre a' rei succede la condanna, la quale si proccura di mitigare con assicurarlo, che, morendo innocentemente, anderà in Paradiso. Dalla tirannia di questo tribunale non anderà esente chiunque sarà colà imprigionato, mentre dalla nota presentata al reo tra il mescuglio de' falsi, e veri delitti forse commessi, ma non riconosciuti tali, viene spesse volte a confessare, o ad accettare le circostanze, dalle quali manifesta i complici di altri delitti, per cui succede una infinità di processi, e pullulano le infami processure, e le proscrizioni de' beni. O infamia de' nostri secoli! Felici noi, che per la vigilanza de' nostri amabilissimi Sovrani siamo stati liberati dalla tirannia di questo vituperevole tribunale, il quale offende la ragione della natura, del Vangelo, delle costumanze Apostoliche, e dalla Sovranità de' Principi, che, come Custodi, e Protettori della Cristiana Credenza, tuttodi vigilano per la nostra S. Religione, come dimostreremo in appresso.

Il che, secondo il mio riverente parere, si farà facilmente, se le ordinazioni, in diverse occorrenze fatte, saranno ridotte in Capitoli, a ciascuno soggiungendo separatamente il tempo della pubblica deliberazione: il che sarà a similitudine di un Capitolare, dove tutto insieme si vedrà in una raccolta breve, e sommaria, quanto è necessario osservare; e si potrà dare copia o de' Capitoli soli, o congiunti colla deliberazione suddetta, come meglio sarà giudicato.

Questa raccolta de' Capitoli farò nella presente scrittura, alla quale aggiungerò poi una seconda, considerando a capo per capo le ragioni, e cause, per le quali da principio fu così stabilito per onore di Dio: per cui anche è necessario continuare l' osservanza per mantenimento della santa Religione, e della pubblica tranquillità.

CAP. I.

Siccome in Venezia per pubblica, ed antica deliberazione sono deputati tre Senatori Inquisitori contra l' eresia, per assistere a tutto ciò, che nell' Uffizio della Inquisizione viene trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati i Rettori, per dover intervenire in persona alla formazione de' processi, ed a tutto quello, che operano i Vescovi, i Vicarj, ed Inquisitori in materia di Eresia; così essendo per antica consuetudine introdotto, e prati-

Google

cato, e con molte deliberazioni confermato. Finalmente fu concordato col Pontefice Giulio III., e scritto a Roma, ed a tutti i Rettori per deliberazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta de' 26. Settembre 1551. cap. 19.

CAP. II.

IN caso che alcuna volta, per necessario impedimento, niuno de' Rettori potesse intervenire, debba il Vicario del Podestà ritrovarvisi. Così fu deliberato dal medesimo Consiglio nel 1548. 29. Novembre cap. 26. ovvero, quando questi ancora fosse occupato per causa legittima, un altro de' Curiali, o altra persona mandata particolarmente dal Rettore.

CAP. III.

E Se alcuno de' Rettori sarà di quelli, che si cacciano nelle cose di Roma, non dovrà intervenire, nè ingerirsi in modo alcuno nelle cose della Inquisizione, ma dovrà lasciare il carico al suo Collega. E dove fosse un solo Rettore, e si cacciasse, abbia il carico in luogo suo il Camerlengo di maggior età. Così fu deliberato nel Consiglio de' Dieci, e Giunta, 1574. 9. Giugno, cap. 29.

CAP.

CAP. IV.

IL carico degli Assistenti non è d' intromettersi giudizialmente in alcuna spedizione, ed azione, che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognizione, nè quanto alla sentenza; ma solo di star presenti, ed attendere diligentemente a tutto ciò, che da'Giudici Ecclesiastici sarà fatto; dovendo essi Assistenti in quattro sorti di occorrenze, che possono avvenire, operare in uno de' seguenti quattro modi.

Il primo, se sarà fatta deliberazione ad onor di Dio, estirpazione dell'eresie, e castigo dei colpevoli di tali scelleratezze, è di eseguire prontamente la determinazione fatta, ovvero dar favore, braccio, ed ajuto nella esecuzione.

Il secondo, se l' azione degli Ecclesiastici si vedesse essere con usurpazione dell'autorità temporale, ovvero qualche operazione precipitosa, che potesse capitare a scandalo, e tumulto della Città, o dello Stato, e turbazione della pubblica autorità, e tranquillità; o pure con ingiusta, e manifesta oppressione del suddito, sotto pretesto di castigare il delitto; il carico dello Assistente sarà operare con ogni prudente, e destro modo, che l' Ecclesiastico si riduca ai termini della giustizia, ed equità, e sia fatto capace dell' onesto. Il che quando non possa ottenere, altro non dovrà fare, che ovviare la esecuzione, dando conto al Principe, ed aspettando i suoi comandamenti.

Il terzo, quando dagli Ecclesiastici fosse proposta, o deliberata cosa di momento, la quale gli Assistenti dubitassero esser di pregiudizio all' autorità temporale, o poter terminare a tumulto, scandalo, ovvero oppressione, come si è detto di sopra, con prudente, e destra maniera interporre tempo, e far soprassedere, scrivendo al Principe i motivi del suo dubbio, ed aspettando la risposta.

Il quarto, quando vedessero i Giudici Ecclesiastici negligenti nell' estirpare l' Eresie, o troppo tardi nelle spedizioni delle cause, acciocchè qualche infezione non prendesse radice, dovranno con prudenza, e destrezza eccitarli alla esecuzione del loro dovere; e, non giovando, o non bastando l' opera loro per rimediare al mancamento, dar avviso al Principe.

CAP. V.

GLi Assistenti non presteranno giuramento di fedeltà, o di segretezza, o di qualsivoglia altra cosa in mano della Inquisizione, o di altro Ecclesiastico; ma ben saranno tenuti all' uno, ed all' altro, per la fedeltà, e segretezza, che debbono al Principe. Così deliberò il Senato il dì 5. Settembre *1609*. cap. 50.

CAP. VI.

PErlocchè dovranno anche dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo, e mas-

e massime di quelle, che riputeranno essere di importanza, o di conseguenza. Così è pubblica deliberazione del 1547. 22. Aprile, cap. 6.

C A P. VII.

Occorrendo la morte dello Inquisitore, ovvero intendendo, che per qualsivoglia altro rispetto si sia per far mutazione, debbono immediatamente dar avviso al Principe, ed all' Ambasciadore a Roma. Così fu deliberato in Senato nel 1612. 18. Ottobre, cap. 50.

C A P. VIII.

Non ammetteranno nuovo Inquisitore, che non venga con lettere del Principe, essendo ciò anche ordinazione canonica, e deliberazione del Senato sotto il dì sopraddetto.

C A P. IX.

Dovranno gli Assistenti esser presenti ai processi, che si formano nell' Uffizio della Inquisizione, non solo contra le persone secolari, ma anche contra l' Ecclesiastiche, eziandio Regolari, quando ben fossero dello stesso Monastero dello Inquisitore: essendo così giusto, e determinazione del Collegio co' Capi del Consiglio de' Dieci sotto i 30. Giugno 1568. cap. 28. &c. e del Senato 1607. 1. Settembre. c. 29. 1609. 5. Settembre. c. 70. &c. e 1613. 9. Ago-

9. Agosto. Il che s' intenda, non solo quando la denunzia sarà stata data nel medesimo Uffizio, ma sebben fosse data altrove, in qualunque luogo si voglia, ed innanzi a Prelato di qualsisia autorità.

CAP. X.

GLi Assistenti, per adempire a questo carico, non dovranno permettere, che senza la loro presenza, o de' loro Curiali sia fatto atto giudiziale di qualsivoglia sorta, incominciando dalla denunzia sino alla diffinitiva. Così è deliberazione del Senato de' 5. Settembre *1609.* c. 50. &c. e *1603.* addì *9.* Agosto. Il che comprende dopo la denunzia l' esame de' testimonj; decreti di citazione, o cattura; costituzione de' rei; produzione de' Capitoli, ed esame, e difesa; Torture, assoluzioni e condannazioni; abjurazioni, e purgazioni, e generalmente tutto ciò, che viene scritto nel processo.

CAP. XI.

NOn lasceranno d' intervenire a ciascuno degli atti suddetti, eziandio sotto pretesto che sia cosa leggiera, e che loro sia dallo Inquisitore comunicato, e per qualsivoglia altro rispetto. Così è deliberato nella medesima deliberazione del *1609.* Nè si assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto, benchè minimo,

mo, sia fatto senza la loro presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappresentante.

CAP. XII.

E Quando occorresse, che da' Giudici Ecclesiastici senza l'assistenza fosse formato alcun processo, l' avranno per nullo, e non l'eseguiranno, o permetteranno, che sia eseguita cosa alcuna in conseguenza di quello: ma bensì permetteranno, che si possa formare nuovo processo coll' assistenza. Così deliberò il Senato sotto i 18. Gennajo 1591. e fece dire al Nunzio Apostolico il dì 8. Giugno 1592. c. 33. &c. e li 6. Luglio 1599. c. 34. &c. e 1592. 8. Agosto, c. 35. &c. e finalmente sotto li 18. Febbrajo 1594. c. 36. &c. c. 37. e 38., e se in un processo ben incominciato fosse fatto atto alcuno particolare senza l' assistenza, proccureranno, che sia cassato, ovvero ridotto almeno il processo ne' termini, ch' era innanzi quell' atto.

CAP. XIII.

NOn permetteranno, che senza l' assistenza sia formato alcun processo informativo, eziandio per mandarlo altrove, fuori dello Stato. Questa facoltà è stata richiesta dal sommo Pontefice all' Eccellentissimo Senato, e non fu concessa, sotto i 9. Marzo 1560. cap. 20.

CAP.

CAP. XIV.

E Perchè non basta la presenza, quando anche quella non sia notata nel processo, avranno avvertenza, che nel principio di ciascun decreto, ovvero atto, dove dal Notajo saranno nominati il Vescovo, e lo Inquisitore come Giudici, immediatamente sia soggiunto: colla assistenza, e presenza del N. Podestà, e N. Capitano. E così fu accordato nel 1551. cap. 22. &c.

CAP. XV.

NOn permetteranno, che ne' processi sieno posti decreti, o precetti, che vengano da autorità fuori del Dominio: ma, se da Roma, o d' altronde sarà scritta cosa, la quale dallo Inquisitore sia giudicata essere di servizio di Dio, e di Giustizia, non consentiranno, che il Decreto sia fatto ad altro nome, che a quello dell' Uffizio della Inquisizione della Città, coll' assistenza solamente. Così è deliberazione del Senato 8. Luglio 1580. c. 30. e 7. Settembre 1590. c. 33. e 1599. li 4. Settembre cap. 44.

CAP. XVI.

NOn concederanno, che sieno mandati fuori del Dominio processi, nè prigioni, sebbe-

bene fossero imputati solo di delitto commesso altrove; e sebbene i complici si ritrovassero in altro Dominio prigioni, senza darne prima conto al Principe, ed aspettare il suo comandamento. Così deliberò, quanto a' prigioni, il Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1567. li 17. Giugno, cap. 43. &c. E quanto a' processi, per deliberazione del Senato, nel 1589. li 8. Luglio, c. 30.

CAP. XVII.

Se il Vicario Pretorio, o altro Curiale, o alcun' altra persona, sarà assistente in luogo de' Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorchè fosse solito a farlo in presenza de' Rettori; essendo questi due Uffizj distinti, ed incompatibili; ma possa solo parlare, siccome i medesimi Rettori; ed inoltre giudizialmente eseguire ciò, che sarà decretato, ovvero soprassedere, secondo l' occorrenza.

CAP. XVIII.

Gli Assistenti non concederanno ritenzione contra qualsivoglia persona, se non sarà prima fabbricato il processo informativo colla loro assistenza, dal quale appaja, che l' imputazione sia espressamente di eresia, o di caso spettante all' Uffizio della Inquisizione. E' decreto del Senato, 1597. li 5. Luglio c. 40., e lo stesso anno li 23. Agosto, c. 23. E se il caso fosse dub-

dubbio, o difficile da distinguere, facendo soprassedere, daranno avviso, aspettando ordine dal Principe. Fu deliberato dal Senato nel suddetto decreto del 1597. li 23. Agosto, cap. 23.

CAP. XIX.

PErciò non permetteranno, che l' Uffizio della Inquisizione procede in caso di sortilegj, o divinazioni, se non conterranno eresia manifesta; ordinando così la legge Canonica, e per deliberazione del Senato del 1595. li 10. Ottobre, cap. 41. ec. comunicata anche colla Santità del Pontefice, e per deliberazione de' 23. Gennajo cap. 42. e per un altro de' 3. Dicembre dell'anno medesimo cap. 44. Ed essendo dubbio, se il caso contenga eresia, o no, sia giudicato nel foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, ed i Dottori sentono.

CAP. XX.

I Casi parimenti di erbarie, stregarie, malie, e malefizj, non potranno essere conosciuti dal Santo Uffizio, se non vi sarà indizio, o sospetto di eresia, per abuso de' Sacramenti, o per altro rispetto. E quando la stregoneria portasse indizio di eresia, e non fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, o turbazione di mente di alcuna persona, rispetto agl'indizj di eresia, dovrà il caso appartenere alla Inquisizione; e rispetto al malefizio, toccherà al

fo-

foro secolare, secondo la parte del maggior consiglio del 1410. li 28. Ottobre, cap. 52. E quello de' fori, che sarà il primo ad assumere la causa, spedirà anche prima la parte sua; e fatte amendue le spedizioni, saranno eseguite ambedue le sentenze.

CAP. XXI.

GLi eccessi di bestemmia ordinaria non dovranno essere lasciati all' Uffizio della Inquisizione, ma giudicati nel foro secolare, conforme alla disposizione della legge, ed uso di tutto il Cristianesimo. Fu confermato in Senato nel 1599. li 15. Maggio cap. 4. 23., e 44. Le bestemmie chiamate ereticali, che rendono indizio, e sospetto di eresia, quanto a questa parte dell' indizio, e sospetto appartengono all'Uffizio della Inquisizione; ma quanto alla scelleratezza della bestemmia sono del foro secolare; ed amendue dovranno far la parte loro, spedendo i loro processi; prima quello, che sarà stato il primo ad incominciarlo; e fatte amendue le sentenze, si darà la esecuzione ad amendue, conforme alle deliberazioni del Senato, 1595. li 12. Agosto cap.38., e 39.e li 11. Novembre cap.39. ec. il che si osserverà contra chi desse ferite, o tirasse pietre alle Immagini di Cristo N.Signore, o de'Santi, come disse il Senato, nel 1599. li 15.Maggio cap. 42. ec. Il simile sarà delle bestemmie pubbliche, dette per irrisione, come cantando Salmi contraffatti, o Litanie sporche, ed empie. Co-

Così deliberò il Senato sotto li 8. Maggio del 1599.

CAP. XXII.

IL delitto parimente di pigliar due Mogli non potrà essere intrapreso dalla Inquisizione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro indizio di eresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e da lui dovrà essere giucato; e quanto all'indizio di eresia rimesso all'Inquisizione, quando il caso sarà spedito, quanto a questo capo; ma la sentenza secolare sopra il delitto si manderà ad esecuzione. Ma se il delitto di prender due Mogli sarà solo, dovrà essere giudicato dal secolare. E' deliberazione del Senato fatta del 1591. li 8. Giugno, cap. 33., e 34. ed 8. Agosto 1592. li 18. Gennajo, cap. 35., e del 1598. li 31. Luglio, cap. 31. ec., e nel 1599. li 9. Giugno, cap. 43., e del 1502. li 23. Marzo cap. 45.

CAP. XXIII.

SImilmente non permetteranno gli Assistenti, che nella Inquisizione si trattino cause di usura di qualsivoglia sorta; essendo ciò proibito dalle leggi Canoniche.

CAP. XXIV.

NOn permetteranno, che nell'Uffizio, per qualsivoglia causa, si proceda contra Giudei, nè contra altra sorta d'Infedeli di qualsivoglia setta, per imputazioni di delitti commessi in parole, ovvero in fatti. E se alla Inquisizione sarà denunziato, che da alcuni di essi fosse detta bestemmia contra la nostra fede, ovvero fosse sedotto alcun Cristiano, o dato scandalo di qualsivoglia sorta, dovranno gli Ecclesiastici aver ricorso al Magistrato secolare, il quale, secondo la esigenza del delitto, li castigherà severamente. Il che essendo stabilito co'decreti Pontificj, fu deliberato dal Senato nel 1591. li 12. Ottobre, cap. 33., e li 28. Gennaro cap. 38.

CAP. XXV.

NOn dovranno permettere parimente, che l'Uffizio della Inquisizione proceda contra alcuno di Nazione Cristiana, la quale tutta intera viva co'riti proprj, diversi da'nostri, e si regga sotto proprj Prelati, come i Greci, ed altri tali, ancorchè la imputazione fosse contra articoli tenuti da ambe le parti. E se sarà notificato agli Ecclesiastici, che da alcuni sia dato scandalo, dovranno ricercare il Magistrato secolare, che proceda, al quale apparterrà castigare il delinquente secondo l'esigenza del de-

 lit-

litto, e con severità. Così fu risposto al Nunzio nel Collegio sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo, che in tal maniera è stato sempre osservato.

CAP. XXVI.

SE alcuno, per mercanzia, o per altri negozj, andato ad abitar di là da' Monti, sia imputato a Roma, o altrove, che dopo l'essere in quelle parti oltramontane, abbia commesso fallo, non permetteranno, che sia citato per Gridatore, o per affissione di Cedoloni, ovvero alla casa de' parenti, ma sia lasciato il giudizio a quella Inquisizione, che ne ha avuta notizia. Di che vi è determinazione del Collegio del 1610. li 3. Settembre cap. 29.

CAP. XXVII.

NOn permetteranno esecuzione alcuna contra i beni de' condannati, o presenti, ovvero in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, avendo il Consiglio de' Dieci, e Giunta, deliberato sotto li 5. Novembre del 1568. cap. 23., che sieno rilasciati agli eredi legittimi, a'quali però saranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

C A P. XXVIII.

NOn permetteranno, che da quell' Uffizio sia pubblicata Bolla Pontificia, ovvero ordine alcuno della Congregazione di Roma, nè nuovo, nè vecchio, senza darne conto prima al Principe, come fu determinato dal Collegio nel 1607. li 2. Agosto, cap 25. ec.

C A P. XXIX.

SImilmente non permetteranno, che sia pubblicata, o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorta, fatta con qualsivoglia autorità, dopo il 1595., se non osservate le condizioni del concordato tra la Sede Apostolica, e la Serenissima Repubblica, conchiuso l' anno 1596. li 24. Agosto, cap. 25., e cap. 173.

C A P. XXX.

NOn permetteranno, che dall' Uffizio della Inquisizione sia fatta legge, o comandamento qualsivoglia ad alcuno di arte, o professione, come sono i Doganieri, Albergatori, Osti, Becchaj, ec. circa i modi di alloggiare, vendere, ed esercitare l' arte, e professione loro. Ma se il Vescovo, o l' Inquisitore riputeranno alcuna cosa necessaria, o conveniente per l' onesto, e regolato vivere, abbiano ricorso al

Magistrato secolare. Così è deliberazione del Senato nel 1609. li 5. Settembre, cap. 50. ec.

CAP. XXXI.

NE' parimente possa l'Inquisitore far giurare nelle sue mani alcuno de' sopraddetti Artefici, nè castigarli per mancamenti, o falli commessi nell' esercizio dell' arte, o professione loro: ma intendendo, che in ciò abbia commesso alcun fallo, abbia ricorso al Magistrato, che dovrà castigare ogni errore, o scandalo. Così decretò il Senato nella deliberazione sopraddetta.

CAP. XXXII.

NOn permetteranno, che dalla Inquisizione sia fatto alcun precetto, o monitorio a qualsivoglia Comunità, per qualsisia rispetto, nemmeno ad alcuno Giusdicente in ciò, che spetta allo amministrare la giustizia, ma tuttociò, che pretenderà dalla Comunità, o da' fori giudiziali, lo tratti col solo Rappresentante pubblico, come fu deliberato dal Senato nel 1568. li 3. Settembre, cap. 24.

CAP. XXXIII.

VOlendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgare editto generale, gli Assistenti lo potranno permettere, non contenendo più, che i sei

i sei capi ordinarj, i quali sono.

Primo. Contra quelli, che sono, o conoscono eretici, o sospetti di eresia, e non li denunziano. Secondo: Contra quelli, che fanno conventicole, e riduzioni per trattare di falsa Religione. Terzo: Contra quelli, che, non essendo ordinati, celebrano Messa, o ascoltano Confessioni. Quarto: Contra i bestemmiatori ereticali. Quinto: Contra quelli, che impediscono l'Uffizio della Inquisizione, ovvero offendono i Ministri di quello, i Denunziatori, o i testimonj per opere spettanti ad esso Uffizio. Sesto: Contra quelli, che tengono, stampano o fanno stampare libri di eretici, che trattano di Religione. Così fu risoluto dal Senato, consentendo la Sede Apostolica, sotto i 23. di Maggio del 1608. cap. 43. ec. sino al 50. Ma se l'Inquisitore pensasse di mettere nell' editto altro capo, l'Assistente con destra maniera operi, che soprasseda, e ne dia conto al Principe, aspettando la risposta.

CAP. XXXIV.

Occorrendo alcun caso ne' Castelli, e nelle Ville, sia trattato, e spedito nella Città coll' assistenza ordinaria, secondo la determinazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1551. li 26. Settembre, concordata col sommo Pontefice, cap. 19. e 27.

CAP. XXXV.

E Quando occorresse caso in alcun territorio, che non avesse Inquisizione propria, ma che fosse in ispirituale sotto il Prelato, ed Inquisitore di un altra Terra del Dominio, il pubblico Rappresentante nel luogo, dove il caso fosse occorso, presterà ogni ajuto, ed esecuzione, mandando anche il reo nel luogo, dov'è soggetto in ispirituale, acciocchè là si possa formare il processo, e spedire la causa coll'assistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dove è l'Uffizio della Inquisizione, secondo la deliberazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1555. li 23. Marzo cap. 27.

CAP. XXXVI.

SE alcuno citato dall' Uffizio della Inquisizione resterà contumace, e secondo il costume di quell' Uffizio sarà dichiarato eretico, e lasciato alla Corte secolare, debbano bandirlo diffinitivamente, o per tempo, secondo che parerà alle coscienze loro, da tutte le terre, e luoghi, navilj armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, siccome fu deliberato nel Consiglio de'Dieci, e Giunta nel 1563. li 23. Dicembre, cap. 20.

CAP. XXXVII.

A' Condannati dall' Uffizio della Inquisizione a prigione perpetua, ovvero temporale, se fuggiranno di prigione, diano que'bandi, che alla coscienza loro parerà, siccome fu deliberato nel Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1564. li 7. Aprile cap. 21.

CAP. XXXVIII.

QUelli, che fossero inquisiti, e citati per eresia in alcuna giurisdizione, e fuggissero nel Dominio, restino condannati per quattro anni in una prigione serrata, e separata da quelle, che sono per altri; e paghino mille lire de' piccioli, da essere date a quelli, che li daranno nelle mani della Giustizia, e, finiti i quattro anni, restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e marittimi, navilj armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, potendo anche l' Uffizio della Inquisizione dar loro maggior pena, secondo la parte del Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1568. li 12. Aprile, cap. 28.

CAP. XXXIX.

APpartiene al giudizio della Inquisizione di punire il calunniatore, o testimone, che avrà deposto il falso contra alcuno in quell'Uf-

fizio, se la falsità apparirà dal processo, ma se vi fosse bisogno di nuova istanza, e nuovo processo per farla apparire, gli Assistenti non consentiranno, che l'istanza sia ricevuta, ed il processo formato, ma che il tutto sia lasciato al Giudice ordinario di essi imputati di falso; essendo così di giustizia secondo il comune parere de' buoni Dottori.

Il fine de' Capitoli.

OLtre l'aver ridotte a questi 39. Capitoli le deliberazioni fatte dalla Serenissima Repubblica in varie occasioni in materia di eresia, debbo riverentemente rappresentare a vostra Serenità, che altre volte fu dato principio a ridurle in un libro, nel quale furono raccolte in circa la terza parte. I Senatori eletti per Assistenti in Venezia, o per Rettori nelle Città di fuori, desiderosi di operar bene in questo particolare, leggono quel libro; e presupponendo, che contenga tutte le ordinazioni in tal materia fatte, nè altro di piú spetti al loro carico, restano non interamente informati della volontà pubblica, e di tutto ciò, ch'è necessario sapere; onde il libro, siccome compiuto, causerebbe ottimi effetti, così imperfetto, non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte scritte, restano molte bianche, dove si potrebbero fare copiare le altre ordinazioni pubbliche, e fare perfetto il libro, se da vostra Serenità fosse giudicata cosa di pubblico servizio,

e col rimettere umilmente il tutto alla somma savizza di vostra Serenità, passo a comentare tutti i suddetti Capitoli, ed a provar prima, che l'assistenza de' Rappresentanti in quell' Ufizio sia giusta.

Avendo nella prima Scrittura ridotto a trentanove Capitoli tutto ciò, che debbono i Rappresentanti pubblici osservare, ed operare nello Uffizio della Inquisizione, restano, per soggetto della presente, due trattati: uno per dimostrare, che la presenza, e l'assistenza del Magistrato in quell'Uffizio è legittima, giuridica, e necessaria: L'altro, per rendere le cause, e ragioni di ciascun Capitolo particolare.

Ma per ispiegar bene, e fondatamente il primo punto, è necessario, che io narri, quando, come, e per qual causa l'Uffizio della Inquisizione fosse istituito nella Cristianità, ed in qual tempo, e con che forma fosse ammesso in questa inclita Città di Venezia.

Di quà adunque incominciando, dirò prima, che quantunque l'eresie, per divina permissione, e per esercizio, e pruova de' buoni Cattolici, fossero seminate nel Mondo in que' medesimi tempi, ch'ebbe principio la Santa Chiesa, cioè dopo l'Ascensione di nostro Signore al Cielo, nondimeno il particolare Uffizio della Inquisizione contra gli Eretici non ebbe principio, se non dopo l'anno CIƆCC.

I Santi Apostoli lasciarono per rimedio di questa pestilenza, che l'eretico fosse ammonito una, e due volte; e, perseverando nella sua osti-

ostinazione, i Cattolici si separassero dal suo consorzio, e lo scomunicassero. Nè si passò più oltre sino a' tempi, che Costantino abbracciò la santa Fede, e fu imitato da'Successori. Allora, tra le altre cose, da' Santi furono ammaestrati i Principi, che portando essi due qualità; l'una di Cristiani, l'altra di Principi, con amendue erano obbligati a servire Dio. In quanto Cristiani, osservando i precetti divini, come ogni altro privato; ma come Principi, servendo sua divina Maestà con ordinar bene le leggi; indrizzando bene i sudditi alla pietà, onestà, e giustizia; castigando tutti i trasgressori de' precetti divini, del Decalogo maggiormente. Però quelli, che peccano contra la prima tavola, che riguarda l'onor divino, sono peggiori di quelli, che peccano contra la seconda, la quale ha rispetto alla giustizia tra gli uomini; e però sono più obbligati i Principi a punire le bestemmie, l'eresie, e gli spergiuri, che gli omicidj, e i furti. Per questa causa contra l'eresia fecero diverse leggi registrate ne' Codici di Teodosio, e di Giustiniano; imponendo a' colpevoli pene pecuniarie, bandi, privazioni di parte, o di tutti i beni, secondo le circostanze del delitto: l'esecuzioni delle quali leggi commisero a' Ministri loro secolari.

Ogni giudizio criminale ha tre parti: La cognizione della ragione del delitto; la cognizione del fatto; e la sentenza. Nel giudizio dell'eresia; la cognizione della ragione è: Se

tal

tal persona accusata, o denunziata, ha difeso, o tenuto, o dato indizio di tener quella opinione. La sentenza sta nell'assolvere dalla imputazione l'innocente, o condannare il ritrovato colpevole.

La prima cognizione, cioè, qual opinione sia eretica, è stata sempre Ecclesiastica: nè può per alcun rispetto appartenere al secolare. E quando a que' tempi nasceva difficoltà sopra qualche opinione, gl'Imperadori ricercavano il giudizio de' Vescovi, e, se bisognava, congregavano Concilj. Ma la cognizione del fatto, se la persona imputata era innocente, o colpevole, per dargli le pene ordinate dalle leggi, e la sentenza di assoluzione, o condannazione, tutta apparteneva al secolare.

Alcuni de' santi Vescovi, e Prelati in quei tempi, dopo aver dichiarate l'opinioni eretiche, e separati dalla Chiesa come scomunicati, ed anatematizzati quelli, che le tenevano, non s'intromettevano più oltre; nè ardivano darne notizia a' Magistrati, temendo, che fosse opera di non intera carità. Alcuni altri, avendo veduto, che il timor del Magistrato secolare vinceva la pertinacia degli ostinati, ed operava ciò, che non poteva fare l'amore della verità, riputavano, che fosse dovere loro di notificare a' Giudici secolari le persone degli eretici, e le loro operazioni cattive, ed eccitarli ad eseguire le leggi Imperiali. Ma perchè qualche volta alcun Predicatore eretico causava notabile turbazione, i Giudici, attendendo più alla sedizione,

ne, che alla eresia, passavano anche a pena capitale. Gli Ecclesiastici in questi casi si astenevano di comparire al Tribunale: anzi sempre facevano uffizj sinceri co' Giudici, che non usassero contra i delinquenti pene di sangue. San Martino in Francia scomunicò un Vescovo, perchè aveva accusato certi Eretici a Massimo, occupatore dell' Imperio, i quali da lui furono fatti morire. Santo Agostino ancora, molto zelante della mondezza della Chiesa, per tenerla monda da questa mala semente, faceva istanza frequentissima, e molto sollecita a' Proconsoli, Conti, ed altri Ministri Imperiali in Africa, che eseguissero le leggi de' Principi; e notificava loro i luoghi, dove gli eretici facevano conventicole, e scopriva le persone: sempre però, che vedeva alcun Giurisdicente inclinato a procedere contra la vita, lo pregava efficacemente, per la misericordia di Dio, per l' amor di Cristo, e con altri simili scongiuri, che desistesse dalle pene del sangue: In una lettera a Donato Proconsolo di Africa gli dice apertamente, che se egli persevererà in castigare gli eretici nella vita, i Vescovi desisteranno di notificarli; e non essendo notificati da altri, resteranno impuniti, e le leggi Imperiali senza esecuzione: ma procedendo con dolcezza, e senza pene di sangue, essi avrebbono vegghiato a scoprirli, e notificarli per servizio divino, ed esecuzione delle leggi.

In questa maniera, sotto l' Impero Romano fino all' anno della nostra salute ottocento; quando

do fu diviso l'Occidentale dall'Orientale, questa forma restò nell'Orientale fino al suo fine.

Nell' Occidentale non fu bisogno, che i Principi facessero leggi, ovvero avessero molto pensiero a questa materia, attesochè per trecento anni, che passarono dall' ottocento fino al mille cento, rarissimi eretici si trovarono in queste parti: e quando avveniva caso alcuno, (il che pochissime volte occorse) il Vescovo lo giudicava nella maniera, che procedeva contra gli altri Ecclesiastici, come contra violatori di feste, trasgressori di digiuni, ed altri tali; giudicandoli essi medesimi in quei luoghi, dove da' Principi era loro concesso esercitar giurisdizione: ma dove non avevano simile autorità, invocavano il braccio secolare, che li castigasse.

Dopo il mille cento, per i dispareri continui, che per cinquant' anni innanzi erano stati tra i Papi, e gl' Imperadori, e per quelli, che durarono tutto il secolo seguente fino al mille dugento, con frequenti guerre, e scandali, e poco religiosa vita del Clero, nacquero innumerabili eretici, l' eresie de' quali più comuni erano contra l' autorità Ecclesiastica. In que' tempi pel gran numero di tal peste di eresia, dove la moltitudine eccedeva, conveniva per necessità tollerarle. Dove si poteva, il Vescovo procedeva in quelle cause, come nelle altre, nel modo detto di sopra; ed i Pontefici Romani con frequenti lettere li esortavano, ed eccitavano al loro dovere; nè fino a tal tempo

po del mille dugento si udì questo nome di Uffizio della Inquisizione, o d' Inquisitore contra l' eresia. Ma essendo i Vescovi, ed i loro Vicarj poco atti, e meno diligenti di ciò, che i Pontefici Romani desideravano, e sarebbe stato necessario, furono in que' tempi opportunamente istituite le due Religioni di San Domenico, e di San Francesco; ed in breve s'empierono delle piú dotte, e più zelanti persone di quel secolo, dedicate tutte a sostener la Chiesa Romana, e l'autorità Pontificia; delle quali servendosi i Pontefici contra gli Eretici, le mandavano per predicare, e convertirli; per esortare i Principi, ed i popoli Cattolici a perseguitare gli ostinati; e per informarsi in ciascun luogo del numero, e delle qualità degli Eretici, del zelo de' Cattolici, e della diligenza de' Vescovi, e portar relazioni a Roma; dal che ebbero nome d' Inquisitori. Non avevano però Tribunale, ma bensì alle volte eccitavano qualche Giurisdicente a bandire, o punire gli Eretici, che trovavano. Alle volte eccitavano qualche Potente ad armarsi contra loro. Alle volte eccitavano il popolo, mettendo una Croce di panno sopra la veste a chi voleva dedicarsi a questo, e l' univano, e conducevano alla estirpazione degli Eretici. E ciò durò per lo spazio di cinquant'anni, cioè, fino al mille dugento cinquanta.

Fu molto ajutata l'impresa di que'Padri Inquisitori da Federigo II. Imperadore, il quale nel mille dugento ventiquattro, essendo in Pado-

dova, promulgò quattro editti in questa materia; ricevendo gl' Inquisitori sotto la sua protezione, ed imponendo pena del fuoco agli Eretici ostinati; ed a' penitenti di perpetua prigione; commettendo la conoscenza agli Ecclesiastici, e la condannazione a' Giudici secolari. E questa fu la prima legge, che desse pena di morte agli Eretici: la quale per le acerbe discordie, che nacquero ne' tempi seguenti tra quell' Imperadore, e tre Pontefici successivamente, non partorì buon effetto di estirpare le eresie introdotte: anzi, essendo occupati nelle guerre, e dissensioni, tanto i Pontefici, e gli altri Prelati, quanto l' Imperadore, ed i suoi Ministri, l' eresie ebbero campo di radicarsi, ed ampliarsi. Finalmente, morto nel sopraddetto anno mille dugento cinquanta l' Imperadore Federigo, ed essendo le cose di Germania in confusione, e l' Italia in un Interregno, che durò 23. anni, il Pontefice Innocenzio IV. rimasto per la morte dello Imperadore quasi arbitro in Lombardia, ed in alcune altre parti della Italia, applicò l'animo alla estirpazione delle eresie, le quali avevano fatto gran progresso nelle turbazioni passate. E considerate le opere, che per l' addietro avevano fatto in questo servizio i Frati di San Domenico, e di San Francesco, colla loro diligenza, e senza avere rispetto a persone, o a pericoli, ebbe per unico rimedio il valersi di loro, adoperandoli, non come prima, solo a predicare, e congregare Croce-segnati, e far esecuzioni straordinarie: ma

ma con dar loro autorità ſtabile , ed ereger loro un fermo Tribunale , il quale di altra coſa non aveſſe cura . A ciò due coſe ſi opponevano : l' una , come ſi poteſſe ſenza confuſione ſmembrare le cauſe di ereſia dal foro Veſcovile, che le aveva ſempre giudicate , e coſtituire un Uffizio proprio per esse ſole : l' altra , come ſi potesse eſcludere il Magiſtrato ſecolare , al giudizio del quale era commesso il punire gli Eretici per le antiche leggi Imperiali , e per le ultime di Federigo , ed ancora per i proprj ſtatuti, che ciaſcuna Città era ſtata coſtretta ad ordinare , per non laſciar precipitare il ſuo governo in quei gran tumulti . Al primo inconveniente trovò il Pontefice temperamento , il quale fu di fare un Tribunale compoſto dello Inquiſitore, e del Veſcovo , nel quale però lo Inquiſitore fosse non ſolo il principale , ma il tutto , ed il Veſcovo vi avesse poco più che il nome . Per dar anche qualche apparenza di autorità al ſecolare, gli concesse di assegnare i Miniſtri alla Inquiſizione , ma ad elezione degli Inquiſitori medeſimi; di mandare collo Inquiſitore, quando andasse pel Contado, uno de' ſuoi Assessori, ma ad elezione dello Inquiſitore ſtesso ; di applicare un terzo delle confiſcazioni al Comune ; ed altrettali coſe , che in apparenza facevano il Magiſtrato compagno dello Inquiſitore , ma in eſiſtenza ſervo . Reſtava di provvedere il danaro per le ſpeſe, che ſi ſarebbero fatte nel cuſtodire le prigioni , ed alimentare gl' imprigionati , perlochè ſi ordinò, che le Comu-

mu-

munità le pagassero. E così fu risoluto, essendo in Brescia, l' anno mille dugento cinquantuno; e furono deputati i Frati di San Domenico Inquisitori in Lombardia, nella Romagna, e nella Marca Trivigiana. Sette mesi dopo il Papa scrisse una Bolla a tutti i Rettori, a' Consigli, e Comunità di quelle tre Provincie, prescrivendo loro trentun Capitoli, che dovessero osservare pel prospero successo del nuovo Uffizio; comandando, che i Capitoli fossero registrati nello Statuto del Comune, ed osservati inviolabilmente. Diede poi autorità agl' Inquisitori di scomunicarli, ed interdirli, se non li osservassero. Non si distese il Pontefice per allora ad introdurre l' Inquisizione negli altri luoghi d' Italia, e fuori, dicendo, che le tre Provincie soprannominate erano più sotto gli occhi suoi, e più amate da lui. Ma la prima causa fu, perchè in queste egli aveva grande autorità, essendo senza Principe, e facendo ogni Città governo da se sola; nel quale il Pontefice aveva anche la parte sua, poichè aveva loro aderito nelle ultime guerre.

Ma con tutto ciò non fu facilmente ricevuto l' editto: onde Alessandro IV. suo successore, sette anni dopo, cioè l' anno 1259. fu costretto a moderarlo, e rinnovarlo. Comandò tuttavia agl' Inquisitori, che colle censure costringessero i Reggenti alla osservanza.

Per la stessa cagione Clemente IV. sei anni dopo, cioè nel 1265. lo rinnovò nel medesimo modo: nè però fu eseguito per tutto, sicchè

anche quattro altri seguenti Pontefici non fossero costretti ad adoperarsi per superare le difficoltà, che si attraversavano nel far ricevere lo Uffizio in qualche luogo. Nascevano le difficoltà da due capi. L' uno, per la poca discreta severità de' Frati Inquisitori, e per le estorsioni, ed altri aggravj: L' altro, perchè le Comunità ricusavano di fare le spese; e però finalmente risolvettero di deporre la pretensione, che le spese fossero fatte dal pubblico. E per dar temperamento al rigore eccessivo degli Inquisitori, diedero qualche parte di più al Vescovo: il che fu cagione, che con minor difficoltà l' Uffizio si introducesse in quelle tre Provincie di Lombardia, Marca Trivigiana, e Romagna; e poi in Toscana ancora, e passasse in Aragona, ed in qualche Città dell' Alemagna, e della Francia. Nel Regno di Napoli non fu introdotto, per la poco buona intelligenza tra i Pontefici, e 'l Re.

Dalla Francia, e dall' Alemagna presto fu levato, essendo alcuni degl' Inquisitori stati scacciati da que' luoghi, per i rigori, e per l' estorsioni, ed altri partiti, per mancamento de' negozj. Per la qual causa si ridussero anche a poco numero in Aragona, poichè negli altri Regni di Spagna non erano penetrati.

Nel mille quattrocento ottanta quattro, il Re Ferdinando Cattolico, avendo estinto il Regno de' Maomettani in Granata, per purgare i Regni suoi, e della Moglie Elisabetta da' Mori, e da' Giudei finalmente convertiti, eresse

con

con consenso del Pontefice Sisto IV. un Tribunale d' Inquisizione in tutti i Regni di Spagna, di Sicilia, e di Sardegna, da lui posseduti nella forma, che dura ancora sino al presente, il quale giudica non solo gl' imputati di Maomettismo, o Giudaismo, ma di eresia ancora. La forma allora introdotta, ed ancora durante è, che il Re nomina uno Inquisitore generale per tutti i suoi Regni al Papa, e la Santità sua lo conferma. Del resto poi la Corte Romana non viene ammessa ad intromettersi più oltre. L' Inquisitore nominato dal Re, e confermato dal Pontefice nomina gl' Inquisitori particolari in ciascun luogo, i quali però non possono entrare nel carico, se prima non hanno l' approvazione regia. Il Re ancora deputa un Consiglio, o Senato sopra questa materia nel luogo, dov' è la Corte, del quale l'Inquisitore supremo è il Presidente. E questo Consiglio ha suprema giuridizione; consulta tutti i negozj; fa nuove ordinazioni, quando vede il bisogno; determina le differenze tra gl' Inquisitori particolari; punisce i difetti de' Ministri; ascolta le appellazioni; e non deferisce ad altri, che al Re. Vorrebbe il regio Consiglio, che nel Regno di Napoli s' introducesse l' Inquisizione soggetta a quella di Spagna, come anche è in Sicilia, Sardegna, e nelle Indie; e la Corte Romana la vorrebbe dipendente da sè, allegando oltre all' autorità Pontificia spirituale, anche la temporale di superiorità, che il Papa tiene in quel Regno (1).

 Nell'

(1) Leggasi la nota nel fine di questo trattato.

Nell' anno mille cinquecento quaranta sette, Don Pietro di Toledo, essendovi Vicerè, volle superare le difficoltà, e venne alla esecuzione; la quale cosa eccitò tanta commozione, e sedizione popolare, che fu quasi una guerra tra quel popolo, e gli Spagnuoli presidiarj, con morte di molti di ambe le parti; e restando gli Spagnuoli superiori, per aver le Fortezze, il tumulto si quietò, e dal Vicerè furono puniti i principali, parte con esilio, e parte con morte. Cessò nondimeno dalla impresa d' introdurre la Inquisizione, non tanto per timore di nuova sollevazione, quanto per gli efficaci uffizj del Papa, e de' Cardinali, restando in Spagna il pensiero di effettuire un giorno la deliberazione; ed in Roma parimente la risoluzione di opporsi. Onde sino al giorno di oggi si resta senza Inquisizione in tutto quel Regno. E se qualche caso occorre, è spedito dal Vescovo; ovvero è delegato da Roma ad altro Prelato; il quale però non opera, se prima non ha licenza dal Vicerè.

Ne' paesi bassi, dopo nata la setta Luterana, furono da' Magistrati secolari, senz' altro Uffizio d' Inquisizione, puniti gli Eretici, ora di morte, ed ora di esilio: i quali Magistrati avendo, per la copia degli Eretici, rallentato il rigore, l' anno 1550. deliberò Carlo V. Imperadore d' introdurre la Inquisizione nella forma di Spagna, e pubblicò anche il decreto: ma essendo avvertito da Maria Regina di Ungheria, sua sorella, e Governatrice di quegli Sta-

Stati, che tutt' i Mercanti forestieri sarebbero partiti, e le Città rimarrebbero senza traffichi; con un altro editto dichiarò, che la Inquisizione non dovesse aver potestà sopra i forestieri; e quanto a' nativi mitigò molto la forma; nè però fu data l' esecuzione alla volontà dell'Imperadore, se non imperfettamente: ma per lo più la giustizia contra gli Eretici restò nel Magistrato, e sempre andò rallentandosi maggiormente. Onde Filippo II. Re di Spagna tentò nel 1559. e negli anni seguenti, l' introduzione di nuovo della Inquisizione Spagnuola in diversi modi; nè fu possibile stabilirla, per varie resistenze, sino a che nell'anno 1567. fu coll'armi stabilita dal Duca d' Alcalà: la quale però essendo introdotta, immediatamente succedettero le guerre, e fu sempre più ristretta, e di luoghi, e di autorità, fino che fu ridotta al niente, nel quale stato è al presente.

L' inclita Città di Venezia, per grazia di Dio, si conservò intatta dal contagio dell'eresia ne' tempi avanti il 1232., della qual cosa è manifesto segno, che nella promozione del Doge Jacopo Tiepolo nel 1229., in cui si fa menzione della forma di procedere, e delle pene, e de' castighi di molte sorti di delinquenti, la eresia non viene nominata. E nel 1232. quando lo stesso Doge pubblicò lo statuto, dove si ordina il castigo di molti delitti, ed in particolare de' malefizj, ed erbarie, dell' eresia non si fa menzione, come senza dubbio si avrebbe

fatto, se in que' tempi la Città avesse sentita quella peste.

Ma dappoichè Papa Innocenzio IV. tentò di privar Federigo Imperadore dell' Imperio, dei Regni, e degli Stati, che possedeva; essendo perciò posta gran parte della Cristianità in armi, e tutta la Lombardia in disputa colla Marca Trivigiana, e Romagna, allora divise in fautori del Papa, e dell' Imperadore, s' infettarono di varie opinioni perverse; e, ritirandosi molti a Venezia per vivere in sicurezza, la prudenza di questo Governo nel 1249. prese rimedio per provvedere, che la Città non s' infettasse del contagio del rimanente della Italia: e però fu deliberato, che fossero eletti uomini dabbene, discreti, e Cattolici per inquirire contra gli Eretici; e che il Patriarca di Grado, Vescovo di Castello, e gli altri Vescovi del Dogado di Venezia, da Grado sino a Cavarzere, giudicassero delle opinioni loro. E quelli, che da alcuno de' Vescovi fossero dati per eretici, fossero condannati al fuoco per sentenza del Doge, e de' Consiglieri, ovvero della maggior parte di loro. Le quali cose si veggono nella promozione del Doge Marino Morosini in quell' anno 1249. Ma, acciocchè la morte di qualche Vescovo non interrompesse l' opera, fu aggiunto nella commissione di Jacopo Contarini, Doge nel 1275, che lo stesso si facesse di quelli, che fossero dati per eretici da' Vicarj Vescovili, in caso della morte de' Vescovi.

Questa istituzione fu appunto quella stessa, che

che si contiene nel corpo delle leggi civili, e che si costumava nell' Imperio Romano: Imperocchè prima la cognizione del fatto era dei Giudici laici, deputati dal Pubblico ad inquirire contra gli Eretici, i quali, scoperti, erano giudicati da' Vescovi, se la loro opinione conveniva alla fede. Il che fatto, il Doge, ed i Consiglieri facevano la sentenza, non come meri esecutori, ma come veri Giudici. Il che chiaramente dimostrano quelle parole: O DELLA MAGGIOR PARTE DI LORO, che non si possono dire, se non di chi ha voto deliberativo.

Per le istanze fatte da' Pontefici, Innocenzio, Alessandro, Urbano, e Clemente, e da sette altri Papi, che li seguirono, non potè essere indotta la Serenissima Repubblica di Venezia a ricevere l'Uffizio de' Frati Inquisitori, istituito dal Pontefice. Le bastava quel secolare istituito da lei medesima con buon frutto in servizio di Dio.

Avevano innanzi agli occhi i frequenti disordini, che nascevano pel nuovo Uffizio nelle altre Città, dove vi era, perchè i Frati Inquisitori spesso nelle prediche eccitavano il popolo; e, fatti i Croce-segnati, si movevano con tumulto; dove molti de' Croce-segnati facevano le loro vendette contra i loro nemici sotto nome di Eretici; ed altri, anche innocenti, sotto quel nome restavano oppressi da chi voleva la roba loro. E due notabili sedizioni furono in quei tempi: Una in Milano nel 1242.; l' altra in

Parma nel 1279., che ebbero a mettere in rovina quelle Città. Il formale istituto della Serenissima Repubblica è di tenersi alle cose vecchie, e provate; ed i disordini degli altri luoghi la costringevano a mantenere quell'Uffizio, che da lei fu istituito l'anno 1249., come si è detto di sopra.

Ma assunto al Pontificato Niccolò IV. dello Ordine de' Frati Minori, egli, e per effettuire le deliberazioni de' suoi Predecessori, e per aggrandire i Frati del suo Ordine, a' quali portava molto affetto, fece così grande istanza, che fu risoluto di ricevere l' Uffizio, ma con tal limitazione, che non potesse partorire scandalo: e di ciò fu presa parte, congregati tutti i Consigli della Repubblica insieme; e fu deliberato, che il Doge solo avesse facoltà di dare ajuto agl' Inquisitori per esercitare il loro Uffizio; e che fosse fatto un deposito de' danari del Comune con un amministratore, il qual dovesse fare le spese per quello Uffizio, e ricevere anche tutti gli emolumenti, ed utilità, che si tirassero da quello.

Questa deliberazione fu significata al Papa con pubblico mandato del medesimo Consiglio; ed il Pontefice, avendola veduta, ed esaminata, se ne contentò; ed anche esortò, che si osservasse, e di tutto ciò formò una Bolla, data in Rieti, sotto i 28. Agosto dello stesso anno 1289., inserendo in quella la deliberazione sopraddetta del maggior Consiglio fatta sotto i 4. dello stesso mese. E questo è il principio

in

in Venezia dell' Uffizio della Inquisizione, misto di secolari, e di Ecclesiastici, come sino al presente continua.

Quì è necessario fermarsi per considerare, che l' Uffizio della Inquisizione in questo Dominio non è dipendente dalla Corte Romana, ma proprio della Serenissima Repubblica, ed indipendente, eretto, e costituito dalla medesima, e stabilito per contratto, e concordato colla Sede Apostolica; e perciò deve reggersi colle proprie consuetudini, ed ordinazioni, senza obbligo di ricevere ordini d'altronde. Del che vi sono quattro chiarissime ragioni.

La prima, perchè quantunque da Innocenzio IV., e da' Pontefici seguenti fossero fatti ordini per istabilire in ogni Città l' Uffizio della Inquisizione Romana, nondimeno quelli non ebbero luogo in questa Repubblica,

La seconda, perchè l'Uffizio della Inquisizione non è istituito in virtù di alcuna Bolla Pontificia, ma per deliberazione del maggior Consiglio:

La terza, perchè il Pontefice Niccolò diede solamente consenso a ciò, che era deliberato dalla Repubblica.

La quarta, perchè le spese, e gli emolumenti dell' Uffizio erano del Pubblico, e non degli Ecclesiastici.

Onde essi in ciò, che all' Uffizio appartiene, dipendevano dal secolare Istitutore. Le spese, che si facevano, non erano cosa leggiera; imperocchè, oltre alle straordinarie delle catture, e degli

e degli alimenti de' ritenuti, si pagavano allo Inquisitore, per suo salario, dodici ducati d'oro al mese, che al presente sarebbero più di trentasei ducati.

E questa verità, che l'Uffizio sia Veneto, e non soggetto ad altri, viene dimostrata da un accidente seguito dodici anni dopo la prima istituzione, cioè nel 1301., quando Fra Antonio Inquisitore fece un monitorio a Pietro Gradenigo Doge, che dovesse giurare di osservare le Costituzioni Papali, ed Imperiali contra gli Eretici. Al quale rispose il Doge in iscrittura pubblica, che egli non doveva far altro giuramento, poichè nella promozione sua aveva giurato conforme a quanto era stato concordato con Niccolò IV.; nè doveva obbligarsi ad altre condizioni Apostoliche, o Imperiali, perchè non erano conformi a quel concordato; e l' Inquisitore si ritirò dal suo tentativo, e cedette. Non ho trovato, quando la prima volta fossero preposti i tre Inquisitori, che fossero deputati da lui co' Consiglieri in quel principio, sì perchè, non essendo memoria in contrario, così si deve presupporre; come anche perchè innanzi l'erezione di questo Uffizio della Inquisizione, misto di secolare, e di Ecclesiastico, vi era l' Uffizio puro secolare, al quale erano eletti Nobili per inquirire contra gli Eretici, come di sopra si è narrato. Onde si può presupporre, che l'elezione, ed il nome continuasse.

Però tenendo questa verità per ferma, nel

primo capo si dice, che siccome sono tre Assistenti all'Uffizio della Inquisizione in Venezia, così debbono i Rettori assistere nelle Città soggette; perchè è termine legale indubitato, che le Città soggette debbono regolarsi secondo le leggi, e consuetudini della Città dominante, fuorchè ne' particolari, che per privilegio, e per grazia del Principe, sono concessi a ciascuna Città. E parimente la libertà ed immunità della Città dominante sono comunicate alle suddette, immediatamente che entrano nella soggezione. Così si osserva in tutti i Regni, e Stati. E questa sola disposizione legale, ed uso, è sufficiente per fare legittima l' assistenza dei Rettori in tutto il Dominio.

Ma, oltre la disposizione legale, vi è anche un particolare concordato con la Sede Apostolica contratto nel 1551., l' occasione del quale fu, che avendo l'Eccellentissimo Consiglio de' Dieci, e Giunta, per ricordare a' Rappresentanti il loro dovere, acciocchè per negligenza non fosse introdotto qualche abuso, scritto a tutti i Rettori, che dovessero ritrovarsi presenti alla formazione de' processi nella Inquisizione.

La Corte Romana reputò, che fosse novità con pregiudizio dell'autorità Ecclesiastica; ed il Pontefice Giulio III. si lamentò coll' Ambasciadore, dicendo, che fosse contra i decreti Pontificj; e ch'egli sopra ciò voleva farne una Bolla. Rispose l'Ambasciadore, che non era cosa nuovamente deliberata, ma antichissima, ed innovata, per conservar la giurisdizione, e non per as-

assumersi punto di ciò, che all' Ecclesiastico tocca, anzi per ajutarlo. Si contentò il Pontefice della risposta, e soggiunse: Se que' Signori vogliono essere Coadjutori, sieno benedetti: Ma, se vogliono essere congiudici, non possiamo tollerarlo. E riputando il Pontefice, che fosse negozio da penetrare a fondo, e non contentarsi di parole, massime pel moto grande, che era tra i Cardinali, per questo mandò espressamente a Venezia Achille Grassi, eletto di Montefiascone, al quale diede commissione addì sei Agosto di quell'anno 1551. con queste parole: Vi mandiamo per pigliare qualche appuntamento del procedere nelle cause di eresia.
„ *Si tiene, che l'assistenza della potestà secola-*
„ *re in quella città, e Dominio sia necessaria:*
„ *questa non dissapproviamo, anzi desideriamo,*
„ *purchè sia senza ingerirsi nella cognizione, e*
„ *sentenza*. E poco più a basso: *ci contenteremo*
„ *di ogni forma grata a quella Repubblica,*
„ *purchè sia* citra cognitionem, & sententiam.

Arrivato il Nunzio espresso a Venezia, fu facile il convenire, poichè ambe le parti avevano lo stesso senso: onde fu immediatamente concordato con quattro capi.

Il primo: Che i Rettori sieno presenti al formare de' processi, ed a tutto ciò, che operano i Vicarj, e gl' Inquisitori.

Il secondo: Che sia in libertà de' Vicarj degl' Inquisitori, e de' Rettori, secondo le qualità de' casi, il chiamar que' Dottori, che parerà conveniente.

Il

Il terzo: che, occorrendo caso ne'Castelli, e nelle Ville, sia spedito nella Città principale co' medesimi ordini.

Il quarto: che i Rettori, un giorno della settimana almeno, si trovino co' Vicarj, e cogli Inquisitori per attendere a questa materia.

In conformità del concordato sotto i 26. Settembre fu scritto a tutti i Rettori, ed a Roma. Il Pontefice, veduto il concordato, l'approvò, ed ordinò al Vescovo di Ravello, suo Nunzio ordinario in Venezia, che dovesse scrivere lo stesso a' Vicarj, ed agl' Inquisitori dello Stato: ed egli lo fece sotto il dì 21. Ottobre; avvertendoli di più, che negli atti, decreti, e nelle sentenze, che si faranno in queste materie colla presenza de' Rettori, si scriva sempre dal Notajo, a ciò deputato, questa clausola, cioè: *Cum assistentia, & præsentia Clarissimorum Dominorum N. N.*

Il primo concordato, trattato con Papa Niccolò l'anno 1289., e questo ancora, ciascuno da se, sono bastanti ad operare; ma tanto più aggiunti insieme operano, che per niuna Bolla o decreto, che si facesse da qualsivoglia Pontefice, di qualsivoglia tenore, possa essere levata questa autorità. Chi concede grazia, la può rivocare con causa: ma ciò, che è convenuto e concordato, è irrevocabile; onde non dovrà muoverci punto qualsivoglia decreto, che fosse fatto a Roma, come quello, che fece Gregorio XIV. nel 1591., dichiarando, che per essere il delitto di eresia puro Ecclesiastico, il secolare non po-

poteva intervenire in quel giudizio: e quantunque da qualche Pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse Papa Leone X. in questo proposito: *Non ostante le consuetudini confermate dalla Sede Apostolica*; tale derogazione non comprenderebbe il caso nostro, essendo altro confermare, ed altro convenire, e concordare. E quando dicesse; *Non ostante i concordati della Sede Apostolica*, sarebbe una nullità, perchè è contraddizione, che una cosa sia concordata tra due, e sia sotto l'arbitrio di uno di essi solamente. Si ha da tener per certo, che sempre la Corte farà ogni tentativo per escludere il secolare, e tirare sotto di se interamente gli Uffizj di questo Stato sopra l'eresia. Ma niun fatto di altri può metter in dubbio, o causar pregiudizio, purchè i pregiudizj non vengano da questo canto per negligenza nella esecuzione. Nel che si ha l'esempio di Spagna, dove essendo la forma della Inquisizione soggetta a'Re, stabilita per concordato nel 1484., per niuna Bolla, ed Ordinazione fatta a Roma, gli Spagnuoli hanno voluto alterazione alcuna. E però non è stato atto di molta buona fede, che, stampandosi in Roma il Direttorio l'anno 1584., vi sia stato aggiunto quel Breve di Papa Leone X. detto di sopra, diretto a' Vescovi, ed agl' Inquisitori di questo Dominio; dove per occasione di certi casi assai nobili occorsi in Valcamonica, quel Papa scrisse, che il Magistrato secolare non abbia che fare nell' Uffizio della Inquisizione, e

solo

solo sia obbligato ad eseguire la Sentenza, senza altro: il quale Breve non dovevano per modo alcuno stampare: Prima, perchè non l' hanno cavato da luogo autentico: Secondo, perchè allora non fu eseguito, nè forse veduto. E di ciò ne è manifesto indizio, che essendo il Breve dato addì 15. Febbrajo del 1521., alla Romana, trenta giorni dopo, cioè, sotto i 10., e 24. Marzo, l'Eccellentissimo Consiglio de'Dieci e Giunta per ovviare ad innumerabili estorsioni fatte dagli Ecclesiastici, ordinò, che non ostante le sentenze pronunziate dall'Uffizio della Inquisizione, dal Vescovo di Limino, con due Dottori deputati da' Rettori, fossero rifatti i processi, e portati a Brescia, e giudicati collo intervento de'Rettori medesimi. Al che il Nunzio anche acconsentì, e così fu eseguito. Documento manifesto, che quel Breve di Leone non è vero, o non si vede, o non ebbe luogo. Però non doveva essere stampato, massime essendo seguito il concordato con Giulio dopo quel tempo. Ma siccome la Corte Romana non desisterà mai di fomentare la pretensione sua, così converrà essere vigilanti ad ovviare, che la negligenza non faccia pregiudizio alla giornata; non mettendo mai più in trattato materia così fermamente stabilita; imperocchè l' averla anche posta in trattato l'anno 1551., quando non fosse succeduto bene, come successe, sarebbe stato un grandissimo pregiudizio contra il concordato del 1289.

Ma che, oltre all'essere legittima, e giuridic

dica la sentenza, sia necessario anche il conservarla con ogn' ingegno, i rispetti pubblici, e privati lo dimostrano chiaramente. La potestà, che Dio dà al Principe, non è un dono fatto per lui proprio, che però egli possa lasciar diminuire senza peccato; ma sebbene viene immediatamente da Dio, è però data per benefizio del popolo: onde, se si diminuisce, non resta così sufficiente pel buono, ed intero governo; ed il suddito ne riceve danno, e sua Divina Maestà offesa. Sebbene il Principe non ha obbligo alcuno al suddito di governarlo, l'ha però a Dio; e la protezione, che ne tiene, sebbene verso il suddito è grazia, verso Dio è debito, il quale non si può bene eseguire, se non conservando intera, e non lasciando diminuire l'autorità pubblica. L'Uffizio della Inquisizione, quanto è più santo, e necessario degli altri, se non è ben amministrato, ma abusato, tanto è più grave, e dannoso. Dove è in mano di Religiosi giusti, e prudenti, vi è bisogno, che a quelli sia data occasione di perseverare tali con guardarli, ed osservarli; che altrimente la comodità di poter operare arbitrariamente fa trascorrere anche il Santo. Ma dove l' Amministratore non ha tutte le qualità necessarie, conviene ovviare agli eccessi. Per i tempi passati sono stati aggravati i sudditi con rigori eccessivi da coloro, che, col mostrarsi zelanti, hanno voluto far dare luogo all' ambizione, ovvero appropriarsi quello degli altri: perciò è necessario avvertire, che l' avarizia, o l' am-

l' ambizione non dannifichi il privato, senza che anche un buon Padre di buona coscienza non vi rimedii. Il zelo indiscreto, che suol essere nelle persone non versate negli affari mondani, ha bisogno di questo freno. E contra le cose pubbliche non sono meno dannosi i medesimi effetti di ambizione, di avarizia, e indiscrezione; perchè quando un Potentato non ha la grazia di chi comanda nelle cose Ecclesiastiche, la Religione è adoperata per pretesto, affine d' opprimerlo.

Nel 1322. Papa Giovanni XXII. pubblicò un severo monitorio contra Matteo Visconte, Signor di Milano, condannandolo di eresia; e sotto pretesto comandò alla Serenissima Repubblica, che non tenesse commercio con lui, nè co' suoi sudditi; con tutto che altra causa non avesse, se non che il Visconte seguiva la parte di Lodovico Bavaro Imperadore nemico del Papa: e nello stesso anno il Reverendissimo Guido Rangoni, Vescovo di Ferrara, e Fra Buono Inquisitore ammonirono la Serenissima Repubblica, che non fosse tenuto commercio con Rinaldo, ed Obizo da Este, e loro aderenti, e sudditi, perchè essi li avevano condannati per Eretici: nè però vi fu altra causa, se non perchè ricuperarono Ferrara, occupata da' Pontefici nel 1355. Tenendo Malatesta, e Galeotto Malatesta la Città di Rimini, Papa Innocenzio VI. comandò a Venezia, che non fosse tenuto con loro, nè co'loro aderenti commercio, perchè li aveva per sospetti di eresia. Il medesimo Pontefice in quel-

lo stesso anno usò la medesima maniera colla Serenissima Repubblica contra Francesco Ordelafo per causa del Dominio di Forlì; e contra Giovanni, e Guglielmo Manfredi per causa di Faenza; facendo anche predicare la Croeiata contra loro. E nondimeno questi gran moti, e queste condannazioni di eresia andarono in fumo, immediatamente che gl' imputati si contentarono di riconoscere le Terre dal Pontefice in Vicariato. Chiaro, ed indubitato documento, che l' imputazione di eresia era solo per gravare, e costringere alle conversioni umane disegnate.

Ma venendo a cose moderne: Nelle differenze che Paolo IV. ebbe col Re Filippo II. di Spagna, che pur erano temporali, quel Pontefice, così in Concistoro, come trattando cogli Ambasciadori de' Principi, e con ogni sorta di persone, sempre diceva, e replicava, che il Re, e l' Imperadore suo padre erano eretici. Si è anche veduto nelle occasioni passate, che i libri scritti in favore della causa della Serenissima Repubblica furono proibiti dalla Inquisizione Romana, e dalle altre dello Stato Ecclesiastico sotto questa coperta di eresia, contuttochè le cose trattate fossero puramente temporali, costumate, ed approvate da tutti i Regni Cristiani. Ed il Cardinale Bellarmino avendo, anni sono, pubblicato un Libro, dove sottopone i Principi al Pontefice nelle cose temporali, ardisce di trattare da eretici tutti quelli, che dicono, il Principe nel temporale non aver altro

C su-

superiore. Queste cose fanno vedere, che valendosi la malizia di alcuni di questo Uffizio per interessi umani, e poco onesti, è necessario mirar bene, come viene esercitato, e non lasciare, che si prenda piede a poter abusare, perchè all' occasione poi si vuol provvedere, e si trova, che il tempo è passato.

In Milano, dove l' Inquisizione esercita grande autorità, successe circa il 1580. un caso pericoloso. Il Cardinal Borommeo, che poscia fu Santo, visitando alcune Terre della Diocesi Milanese, suddite agli Svizzeri, andava ordinando molte cose, che insospettivano que' Governi; onde mandarono un Ambasciadore a Milano per ricercar il Governadore, che facesse partire di là il Cardinale, acciò non succedesse qualche novità. L' Ambasciadore andò a Milano, e smontò a casa di un Mercante, per condursi con comodo a disporre la sua Ambasceria. Lo Inquisitore lo riseppe, ed immediatamente andato co' suoi Ministri, lo menò legato in prigione al suo Convento. Il Mercante riferì il successo al Governadore, il quale subito fece liberar l' Ambasciadore, e l' onorò, e l' ascoltò; onde gli Svizzeri, i quali non ebbero prima notizia della prigionia, che della liberazione, dissero apertamente, che, se fosse loro andata la nuova della prigionia sola, senza quella della liberazione, avrebbono imprigionato il Cardinale, al quale mandò il Governadore a significare il tutto, ed il Cardinale, accomodatosi

 alla

alla necessità, si partì, e le novità furono ritrattate.

Questi pericoli mostrano, che non solamente la malizia può causare inconvenienti, ma anche l' imprudenza, ed il zelo indiscreto: e però conviene invigilare assiduamente, e non lasciare sminuire quella facoltà d' intervenire in tutte le azioni di quell' Uffizio, la quale Dio, per sua provvidenza, ha fatto sin adesso conservare; e mediante la quale si può ovviare a tutti i pericoli pubblici, ed anche agli aggravj de' sudditi.

Essendo dunque chiaramente mostrato, che lo Uffizio della Inquisizione non è antico nella santa Chiesa; e che in questo Dominio è stato istituito nella forma al presente costumata dalla Repubblica medesima, come Uffizio suo proprio, e stabilito per concordato colla Sede Apostolica; ed essendo spiegate le cause, che indussero a questa deliberazione, e la necessità, che costringe a conservare inviolata la forma già istituita; restano con queste considerazioni pienamente spiegati, ed approvati i fondamenti del primo capo di questa scrittura.

Il secondo, e terzo capitolo non hanno bisogno di essere maggiormente dichiarati, o provati.

Il quarto, dove si pone il carico degli Assistenti in quattro casi, richiede qualche considerazione. Quanto al primo caso di eseguire le giuste determinazioni de' Giudici, non può esser messo in difficoltà. Il secondo, e terzo, d' im-

d' impedire la determinazione usurpativa della autorità temporale, ovvero precipitosa, o con manifesta ed ingiusta oppressione, e ne' casi dubbj far soprassedere, ed avvisare, sono non meno necessarj del primo; perchè gl' Inquisitori, per lo più, eccedono la loro potestà legittima. E per pruova di ciò non fa bisogno allegare altro testo, che quello de'medesimi Pontefici Romani. Clemente V. nel Concilio Generale di Vienna, (ed è registrato nel Corpo Canonico *De Hæreticis*, *cap.* I.) dove gli erano pervenute alle orecchie le querele di molti contra gl' Inquisitori, perchè estendevano l' uffizio della loro potestà oltre i termini assegnati loro, in maniera che riusciva a danno de' fedeli ciò, che fu istituito per accrescimento della fede; ond' era necessario, per gloria di Dio, ed acciò quel negozio camminasse bene, fare diverse provvisioni; diede molte regole per ovviare ai disordini introdotti. Clemente VI. ancora commise a Bernardo Cardinale di San Marco, suo Legato nelle Terre della Chiesa, d'inquirire contra gli eccessi degl' Inquisitori, ed amministrare giustizia a chi si lamentasse di loro. Documenti chiari, che in tutti i tempi corre qualche eccesso, che ha bisogno di rimedio, se non è ovviato.

Ma, dato che nessuno Inquisitore eccedesse mai i termini della sua potestà, quella però non è così ben regolata, che non abbia bisogno di essere ritenuta con molta prudenza. Per certezza di questo, basta assai attendere a ciò,

 che

che hanno stampato nel Direttorio in Roma nel 1584. che formalmente è tradotto dal Latino. Se gl'Inquisitori volessero esercitare tutto l'imperio della loro potestà, facilmente moverebbono tutti a sedizione. E queste parole sono scritte con proposito di ammonire gl'Inquisitori, che, sebbene una cosa parerà loro giusta, quando è pericolosa, debbono avvisare Roma. Ma quì non si dee conchiudere così, perchè Roma, lontana, ed occupata da' rispetti proprj, non può far buon giudizio degli altrui pericoli. Ma ben queste confessioni della Corte Romana mostrano essere necessario a chi vuol tenere il suo Dominio quieto, ed i sudditi protetti, aver diligentemente riguardo, e moderare con destra maniera quella potestà, che in se stessa è confessata esorbitante, e spesso anche viene esercitata con abuso.

Nel 1518. scoprissi un numero grande d'Incantatori nella Valcamonica; e, per poca diligenza de' Rettori di Brescia, il giudizio fu lasciato all' arbitrio degli Ecclesiastici. Da ciò nacquero così esorbitanti estorsioni, e querele degli oppressi, che l' Eccellentissimo Consiglio de' Dieci fu costretto ad annullare tutte le cose fatte, e far venire a Venezia i Vicarj de' Vescovi, e degl' Inquisitori, ed operare, che da altri Giudici coll' assistenze de' Rettori le cause fossero rivedute. E con tutto ciò con difficoltà fu quietato quel popolo, che non si movesse a sedizione.

Non è perduta la memoria delle sedizioni estreme eccitate in Roma, morto che fu Paolo IV., nelle quali le prigioni della Inquisizione furono popolarmente rotte, e l' Uffizio con tutte le scritture abbruciato. E similmente del pericolo che corse la Città di Mantova nel 1568.; alle quali cose non è possibile provvedere, se il Magistrato, a cui spetta la cura della quiete della Città, non impedisce le deliberazioni eccedenti, e precipitose. Ed occorrendo cosa di dubbio, e di pericolo, far soprassedere: ciò non può essere imputato all' Ecclesiastico di pregiudizio, poichè, soprassedendo, meglio si delibera; e niuna cosa impedisce, che il differito non si possa eseguire con maggior maturità. Dove, se in caso di pericolo si lasciasse correre qualche esecuzione, che riuscisse a male, o non si potrebbe rimediare, o non interamente. Il Principe, avvisato, può, o coll' autorità sua, o col significare al Pontefice, far passar con quiete qualche cosa, che senza sua saputa avrebbe fine cattivo.

La quarta parte del capitolo, cioè, che i Rettori, ed Assistenti eccitino alla esecuzione dell' Uffizio con destrezza gl' Inquisitori, quando fossero negligenti, è propriissima del Magistrato secolare. Prima, per la ragione di Santo Agostino, il quale dice, che all' uffizio loro spetta operare, che sieno puniti i delitti, che immediatamente sono contra la Maestà divina; come le bestemmie, eresie, e gli spergiuri, più di quelli, che offendono gli uomini. Poi anco-

ra perchè l'eresia non solo offende la Maestà divina, ma ancora porta notabile turbazione alla quiete pubblica, la cura della quale riposando nel Magistrato, che, superiore in una Città, non potrebbe lasciarla incorrere in qualche pericolo d'infettarsi, senza mancare al suo dovere. Gl'Inquisitori debbono attendere a tenere il popolo mondo dall'eresie, pel servizio di Dio solamente: Il Magistrato, e per servizio di Dio, e pel pubblico buon governo. E però, come quello, a cui la cura maggiormente spetta, deve ancora maggiormente vegghiare, ed eccitare gli altri: Nè a ciò può far alcuno opposizione, dicendo: Che i secolari, sebbene in Magistrato, ed anche i Principi sono figliuoli, e gli Ecclesiastici sono Padri; e però questi sono superiori, e non conviene, che il figliuolo si arroghi di riprendere, ed ammonire il Padre; imperocchè l'equivoco, ed il cavillo si vede manifesto. Se in una Città fosse in un Magistrato superiore un figliuolo di famiglia, questi nelle cose familiari, e domestiche di casa sarebbe soggetto al Padre; ma nelle pubbliche, e civili superiore. Gli Ecclesiastici sono Padri in Cristo; onde il Magistrato deve essere soggetto a loro nelle cose domestiche della casa di Dio: da loro dee ricevere la dottrina di Cristo, ed i divini Sacramenti, che sono le cose familiari, nelle quali il figliuolo è soggetto al Padre spirituale: ma nelle pubbliche, che sono il castigo de' delitti, ed il tranquillo viver civile, eziandio i Padri spirituali sono sog-

get-

getti a quel figliuolo, che ne ha la cura, come Magistrato pubblico. E se l' Ecclesiastico ha potestà, o giurisdizione per correggere qualsivoglia delitto, non l' ha da altri, che dal Principe, a cui solo Dio l' ha data.

Ho detto di sopra, che nel giudizio concorrono tre parti: la conoscenza di ragione, cioè, quali sieno le opinioni eretiche; e questa è pura Ecclesiastica: la conoscenza del fatto, cioè, qual persona sia colpevole; e la sentenza. Queste due ultime sono temporali, e già nel Romano Imperio esercitate dal secolare; e adesso queste due ancora sono lasciate agli Ecclesiastici per concessione de' Principi. La Serenissima Repubblica, che l' esercitò dal 1249. fino al 1289. quell' anno le concesse all' Uffizio della Inquisizione maneggiato dagli Ecclesiastici, ma colla assistenza secolare. Se gli Ecclesiastici mancassero al loro dovere, ricaderebbe l' autorità in chi l' ha concessa, non però privandosene. E però non è maraviglia, se il secolare dev'essere sopraintendente a chi esercita un carico concesso da lui, con ammonire, ed eccitare in quella maniera, che il decoro di amendue le persone comporta.

Il quinto caso, che i Rettori, e gli Assistenti, non diano giuramento di fedeltà, o di segretezza in mano dello Inquisitore, è di somma considerazione, attesochè per tal giuramento resterebbono di essere Rappresentanti del Principe, e diverrebbono Ministri degl' Inquisitori.

E' co-

E' cosa chiarissima, che chi giura fedeltà, o segretezza, massime senza eccezione, è obbligato ad osservarla a chi l' ha giurata, non avendo riguardo agl' interessi di qualunque altro. Laonde il Rappresentante non potrebbe opporsi ad alcuna azione della Inquisizione, sebbene contraria a' rispetti del Principe; ovvero avvisarlo delle cose occorrenti in quell' Uffizio, senza contravvenire al suo giuramento. Ma il pubblico Rappresentante, eziandio quando si tratta delle cose spettanti all' Uffizio della Inquisizione, non deve aver mira ad altri rispetti, nè ad altri comandamenti, salvo che a quelli del Principe. Adunque non può giurare fedeltà, nè segretezza ad altri. Dove il Tribunale della Inquisizione è puro Ecclesiastico, v' intervengono secolari per Consultori, ed alle volte per Fiscali, o Notaj, o per altri Ministri, i quali giurano all' Inquisitore; ma perchè i secolari intervenienti sono dipendenti, e soggetti all' Ecclesiastico: in questo Stato il Tribunale è misto; non per i Consultori secolari, o altri Ministri, ma solo per i Rappresentanti pubblici assistenti, che non dipendono dall' Ecclesiastico, ma soprastano in luogo del Principe.

Gli Ecclesiastici, da molte centinaja di anni in qua, non hanno altro scopo, che usurpare la giurisdizione temporale, di cui ne hanno anche fatto grande acquisto con gran disturbo dei Governi. Al presente più che mai mirano a ciò, e nel particolare della Inquisizione nello Stato della Repubblica usando ogni accortezza a tirarla

la interamente all' Ecclesiastico, il che sarebbono finalmente, quando potessero introdurre il giuramento, facendo il Rappresentante loro Ministro. E ciò essendo introdotto, gli scrupoli di uno, la poca intelligenza di un altro, gli uffizj, che sarebbono fatti per mezzo dei Confessori, opererebbono, che i rispetti dell' Inquisitore, e di Roma, sarebbono anteposti ai pubblici; ovverò ecciterebbono almeno nella mente dubbj così potenti, che non lascierebbobono mai operar bene. Il che anche risolve una risposta, che quì potrebbe essere data, cioè, che si potesse ricevere quel giuramento, salvo i rispetti del Principe. Risposta, che non leva i pericoli, perchè le cose dette di sopra turberebbono la mente degli uomini, talmente che mai non lascerebbono aver luogo a quella sana intelligenza. Ma, per colorare il loro tentativo, due cose dicono gl' Inquisitori. Una, che Federigo II. comandò a tutti i Consoli, e Podestà delle Città, che giurassero: L' altra, che il Re di Spagna giura. Ma Federigo non comandò, che fosse giurato a gl' Inquisitori, perchè, come di sopra si è dimostrato, l' Uffizio della Inquisizione non era ancora istituito; ma che giurassero in pubblico a lui di esser diligenti a spiantar l'eresie, ch' erano radicate. Non entravano allora i Consoli, o Podestà nell' Uffizio della Inquisizione cogli Ecclesiastici; ma eglino soli coll' autorità Imperiale condannavano gli Eretici, e giuravano all' Imperadore di farlo fedelmente: e con tutto ciò quella forma

ma durò poco; ed attesta Giovanni Andrea, famoso Canonista, il quale fiorì nel 1300., che al suo tempo quel giuramento era già andato in dissuetudine. Il Re di Spagna Filippo II. introdusse di far un pubblico giuramento, non in mano degl' Inquisitori, ma a Dio, di non comportar mai, che gli Eretici vivessero liberamente ne'suoi Stati: il che non è giuramento di fedeltà, e segretezza all' Uffizio, il quale dipende dal Re, e da lui riceve comandamento: ma il promettere a Dio è levare a'sudditi la speranza di poter ottenere da lui libertà di coscienza.

Al medesimo modo i Dogi antichi della Repubblica giuravano di punire gli Eretici nella loro promozione; che non era giuramento allo Inquisitore, ma a Dio, ed alla Repubblica. L' equivoco sta, che altro è giurare assolutamente; altro è giurare in mano: e questo è quello, che dice soggezione, ed obbligo a quello, che dà il giuramento. Nè il Pubblico Rappresentante può giurare in altra mano, che del Principe; siccome non può essere soggetto ad altri. Per le quali considerazioni sarà necessario in ogni tempo tenere in osservanza questo quinto capo, come punto, non tanto di somma, quanto di totale importanza.

Il tener avvisato il Principe di tuttociò, che giornalmente avviene in materia di eresia, come nel sesto capo si contiene, è cosa di servizio divino, e necessaria al buon governo. Dove l' Inquisizione è in mano degli Ecclesiastici

so-

solamente , eglino non permettono , che di quanto succede in quell' Uffizio, sia alcuna cosa comunicata a' Principi. In questo Stato, dove il Tribnuale è misto, siccome la mira loro è, che l'Assistente (poichè non possono escluderlo) divenga loro Ministro, così fanno, che tenga secreto ciò, che vien trattato , mettendo carico di coscienza, se alcuna cosa sarà comunicata senza licenza dello Inquisitore, con questa massima , che le cause della fede debbano restare presso a' Giudici della fede.

Tra le altre perverse opinioni, delle quali abbonda il nostro secolo infelice, questa ancora è predicata, che la cura della Religione non appartenga al Principe, la quale è colorata con due pretesti: L' uno, che per essere cosa spirituale, e divina, non spetti all' autorità temporale: L' altro, perchè il Principe occupato in maggiori cose non può attendere a questi affari.

E certo è degna di gran maraviglia la mutazione, che il Mondo ha fatto. Altre volte i Santi Vescovi niuna cosa più predicavano, e raccomandavano a' Principi, che la cura della Religione: di niuna cosa più li ammonivano e modestamente riprendevano, che del trascurarla: e adesso niuna cosa più si predica, e persuade al Principe, se non che a lui non spetta la cura delle cose divine; con tutto che del contrario la Scrittura sacra sia piena di luoghi, dove la Religione è raccomandata alla protezione del Prin-

Principe dalla Maestà divina, la quale ancora promette tranquillità, e prosperità a quegli Stati, dove la pietà è favorita; siccome minaccia desolazione, o distruzione a que' Governi, dove le cose divine sono tenute, come aliene. Gli esempj di ciò abbondano: de' quali non comportando questa scrittura lunga narrazione, dirò solo, che Davide, entrato in un Regno disordinato internamente, ed esternamente, essendo occupatissimo e nella guerra, e nel formare la polizia, contuttociò pose la sua principal cura nelle cose della Religione. E Salomone, entrato in un Regno quietissimo, ed ordinatissimo, attese parimente più alla Religione, che a qualsivoglia altra parte del Governo. I Principi più commendati ne' secoli passati, come Costantino, Teodosio, Carlo Magno, San Lodovico ec., la maggior lode, che avessero, fu di aver posta la principal opera loro in proteggere, e regolare le cose della Chiesa: E' un grande inganno il rappresentare questa parte per cosa di minor momento, che debba essere tralasciata per attendere ad altro; poichè questa, negletta, suol provocare l'ira divina. E la sperienza cotidiana in questi tempi mostra, che non può restar tranquillo uno Stato, nascendo mutazione nella Religione; e que' medesimi, che consigliano i Principi a non intromettersi in cose della Chiesa, dicono però in altre occasioni, la vera Religione essere il fondamento de' governi. Sarebbe grande stravaganza, tenendo ciò per vero, com'è verissimo, il lasciarne la cura totale ad al-

altri, ſotto preteſto, che ſono ſpirituali, dove la temporale autorità non arriva; ovvero, che il Principe abbia maggiori occupazioni di queſta.

Chiara coſa è, che ſiccome il Principe non è Pretore, nè Prefetto, nè Provveditore; coſì parimente non è Sacerdote, nè Inquiſitore; ma è bene ancora certo, che la cura ſua è di ſopraintendere, con tenere in Uffizio, e proccurare, che ſia fatto il dovuto, così da queſti, come da quelli. E quì ſta l' inganno, che la cura particolare della Religione è propria dei Miniſtri della Chieſa, ſiccome il governo temporale è proprio del Magiſtrato; ed al Principe non conviene eſercitar per ſe medeſimo, nè l'uno, nè l' altro, ma l'indirizzar tutti, e lo ſtare attento, che niuno manchi all' uffizio ſuo, e rimediare a' difetti de' Miniſtri. Queſta è cura del Principe, così in materia di Religione, come nelle altre materie, per bene maneggiare quella parte a lui propria deve eſſere avviſato di tutte l' occorrenze; così deve eſſere minutamente avvertito di tutto ciò, che avviene in materia di Religione. Gl' Inquiſitori d'Italia per ogni Corriero minutamente avviſano Roma di tutto ciò, che nell' Uffizio ſi fa: maggiormente al Principe, a cui più importa il ſaperlo, deve eſſer dato conto. Sarebbe molto utile, quando le coſe trattate nello Stato reſtaſſero in quello ſolamente, come ſi oſſerva dalla Inquiſizione di Spagna, che dà conto al Re

solamente, e non avvisa altrove. Ma poiché ciò sarebbe difficile da ottenere, per ora basta, che sia saputo dal Principe, quando è saputo anche dagli altri, che non hanno interesse.

Il settimo capitolo fu ordinato dall'Eccellentissimo Senato, acciocchè l'Ambasciadore a Roma potesse far uffizio, che il carico d'Inquisitore si desse a' nativi del Dominio: il che è cosa giusta, perchè eglino sono più informati nelle occorrenze de' costumi, e delle condizioni della Regione, ed hanno ancora maggior affetto; onde si presuppone, che con maggior giudizio, ed amore sieno per esercitare l'Uffizio, che ricerca carità, e discrezione più di ogni altro. Non si può considerare senza maraviglia, che tutti gl'Inquisitori del Dominio al presente sieno forestieri; e di nativi non ne sieno adoperati, nè in questo Stato, nemmeno negli altri. Non è già questa regione così infelice, che non produca uomini d'ingegno, e di bontà, al pari di ogni altra della Italia. Qual ragione vorrà, che questi sieno reputati tutti inabili, e per questo Dominio, e per tutti gli altri? Chi vorrà mirare gli esempj di là da' monti, non vi è Inquisizione, se non in Ispagna, dove tutti sono Spagnuoli. Nello Stato di Milano non sono esclusi i nativi, e gli altri, a' quali l'Uffizio si dà, non sono meno dipendenti da quel Principe, che i Milanesi medesimi.

In Toscana Pio V. tentò di dare l'Uffizio della Inquisizione a' Frati di San Domenico; e Cosimo gran Duca non lo consentì per essere stata quella Religione aderente a' nemici della Ca-

Casa de' Medici, quando furono scacciati da Firenze nel 1494. Le quali ragioni, ed esempj dimostrano, che in Roma dovrà essere tenuto conto dell' Uffizio, che si farà per i Padri sudditi di questo Stato, e non nuocerà la pietà del Principe, la Religione, e vita Cristiana de' popoli, e la divozione di essi Padri verso il loro Principe naturale, e la Patria.

L' ottavo capitolo, che non sia ammesso Inquisitore ad esercitare il carico, se non con lettere del Principe, è convenientissimo. Il medesimo Direttorio comandò, che, innanzi ogni altra cosa, l' Inquisitore si presenti a lui, e riceva lettere dirette a' Rappresentanti pubblici, nel luogo dov' è destinato ad esercitare il carico; e la ragion vuole, che niuna sorta di Giurisdizione sia esercitata senza saputa pubblica: anzi altre volte i Pontefici mandavano gl' Inquisitori con lettere Apostoliche dirette al Principe, dove lo pregavano favorirli, e proteggerli; e lo stesso fanno anche al presente nella provvisione di ogni nuovo Vescovo. Adesso la Congregazione di Roma deputa gl' Inquisitori con patenti, ed istruzioni, come se li mandasse in giurisdizioni proprie; ed a ciò non si può provvedere; ma è bensì necessario mantenere in osservanza la presentazione delle patenti, per essere una dovuta riconoscenza della superiorità del Principe, e perchè servirà a due cose: L' una per poter avvertire, se le patenti sono nella forma solita, o se loro venga aggiunta clausola nuova, acciocchè, in caso di

qualche novità pregiudiziale, si possa ovviare con modi condecenti. L'altra, perchè quando fosse fatto Uffizio, che si provvedesse d'Inquisitore e nativo, e confidente, e la giusta domanda non fosse udita, si potrebbe, trattenendo le patenti, replicare, ed anche triplicare l' Uffizio con maggiore istanza. E sebbene occorresse accidente, pel quale la savieżza pubblica giudicasse finalmente di accomodarsi al volere di Roma, e ricevere il forestiero, si sarebbe almeno operato, che la Corte per l' avvenire procederebbe con rispetto maggiore; ed i medesimi Padri forestieri ricuserebbono di accettare, per le difficoltà occorse agli altri.

Il nono capitolo, che intervengano gli Assistenti a' giudizj, eziandio dove il reo sia Ecclesiastico, è termine legale, e necessario da osservare. Non si deve credere, che l'assistenza secolare in quell' Uffizio sia introdotta rispetto alle persone de' rei. Ciò per lo passato ha ingannato molti persuasi, che la persona del reo dia luogo al foro, intendendo male quella massima: *Actor sequitur forum rei*; la quale s'intende negl' interessi privati, dove il giudizio s' istituisce tra le parti; i quali se, quanto alla persona, non sono sottoposti ad uno stesso giudice; il foro è quello, a cui è sottoposto il reo. Ma dove non si tratta interesse privato, ma pubblico, si attende non alle persone, ma alla causa: e quantunque la persona sia secolare, se la causa è Ecclesiastica, deve l'Ecclesiastico giudicarla. Così a' tempi presenti sono sti-

ma.

mate le cause matrimoniali Ecclesiastiche; e perciò, sebbene le persone sono secolari, sono giudicate da' Vescovi. Così le cause puramente secolari, come l'amministrazione de' carichi pubblici, le cause di abbondanza, di sanità, i delitti, che turbano la quiete pubblica, ancorchè la persona sia Eccclesiastica, appartengono al secolare. Se il delitto è misto, s'istituisce un Magistrato misto, al quale, senz' attendere alla qualità della persona, spetta ogni giudizio di quel genere. E perchè l'eresia corrompe la vera dottrina Cristiana, è delitto Ecclesiastico; e perchè turba la quiete pubblica, è secolare. Onde giustamente è istituito un foro misto col giudizio Ecclesiastico, ed Assistente secolare. Per trattarlo non si ha da considerare la persona, perchè così bisognerebbe, che l'Ecclesiastico giudicasse i Preti, ed i Frati, ed il Magistrato giudicasse i secolari. Ma è tanto contra la dottrina Cattolica l'eresia del secolare, quanto quella del Cherico; e tanto, e forse più, turba il pubblico governo un Prete, o un Frate eretico, che un secolare. Siccome l'Uffizio secolare istituito sopra la sanità corporale, se trova un Ecclesiastico a portare roba infetta, non rimette il giudizio all'Ecclesiastico, ma abbrucia la roba, e scaccia la persona sospetta, perchè si tratta del ben pubblico spirituale, e temporale. E ciò si conferma ancora, perchè sebbene i delitti commessi da' Frati Regolari sono puniti da' Superiori loro, nondimeno essi non possono intromettersi ne' casi di eresia;

ma vanno alla Inquisizione, senza aver riguardo, che la persona sia regolare. Il tutto ancora si fa più chiaro, perchè essendo i casi di eresia più contra le persone Ecclesiastiche, che i secolari, ne'concordati colla Sede Apostolica, massime in quello del 1551. i Romani avrebbono fatta l' eccezione, la quale, non essendo fatta, dimostra bene, che non hanno tenuta la regola universale, cioè, che il secolare intervenga in tutti i casi.

Questo capitolo, oltre a che il giusto vuole che si osservi, deve essere con ogni diligenza mandato ad effetto per diversi rispetti: Prima, perchè di sopra si è dimostrato, quanto sia necessario pel buon governo, che il Principe sappia tutte le occorrenze in simile materia, per la somma importanza del mantenere la Religione. Ma se l'Assistente non intervenisse a'giudizj contra gli Ecclesiastici, il Principe non li saprebbe: e questi sono i più importanti, e più pericolosi, e più frequenti. Dunque non saprebbe lo Stato della Religione nel suo Dominio: cosa molto stravagante. Secondo, poche volte avviene caso di eresia di un Ecclesiastico, che non sia complice qualche secolare; nel qual caso non si saprebbe che fare. Dividere ciò, che si contiene nella causa, è impossibile: lasciare anche il secolare al foro puro Ecclesiastico conviene meno. Non resta dunque altro, se non che al Tribunale ordinario misto si faccia il giudizio; ed indubitatamente, quando si aprisse questa porta, sotto diversi colori di annessi, connessi, dipen-

den-

denti, ed emergenti, il secolare resterebbe escluso del tutto. Però si dee, seguendo ciò ch'è chiaramente di ragione, osservare inviolabilmente la prudentissima deliberazione del Senato, nominata in questo capitolo.

Per pruova della seconda parte, cioè, che gli Assistenti sieno presenti alla formazione dei processi, sebbene le denunzie fossero date altrove, bisogna presupporre lo stile di quell' Uffizio approvato dal continuo uso, ed anche dalla ragione. Che se nel Tribunale della Inquisizione sia denunziata persona, che abbia il domicilio altrove, e non sia personalmente sotto quella giurisdizione, l' Inquisitore riceve la denunzia, ed esamina i testimonj, e forma il processo, per quanto si può, in quel luogo; e così formato lo manda all' Inquisitore del luogo, dove il reo si trova; che proseguisca nella causa, e lo spedisca.

Avvenne nel 1610., che 'l Padre Averoldo, Cappuccino, fu denunziato a Roma di certa opinione dell' Anticristo. Da quella Inquisizione fu mandato il processo a Brescia, dove il Padre si trovava. L' Inquisitore di Brescia procedette nella causa senza l' assistenza; ed a' Rettori, che, saputo il successo, ne mostrarono risentimento, rispose, che i Rettori non dovevano assistere se non a' processi incominciati nel proprio Tribunale; ma non se la denunzia era data a Roma. Se ciò si ammettesse, non solo sarebbe contra la ragione, e la consuetudine legittima, ma ancora sarebbe un arcano, per le-

vare affatto, e facilmente l' assistenza. Gl' Inquisitori, per liberarsi dall' obbligo di avere gli Assistenti, per accrescere l' autorità propria, e servire anche meglio la Corte Romana, operebbono co' denunzianti sotto belli, ed apparenti colori, che la denunzia non fosse data a quello Uffizio, ma a Roma; il che sarebbe facile, contentandosi anche di farlo con una lettera, e con un memoriale: ed in questa guisa in tutte le cause sarebbe il secolare escluso. Ma il termine legale è, che, siccome ogni Uffizio, o Inquisizione, riceve le denunzie contra gli assenti secondo i riti, le forme, ed usi proprj, così l' Uffizio, al quale è mandato il processo, lo finisca secondo le forme, i riti, ed usi suoi. Ed era necessario avvertire questo in particolare, acciocchè alcuno, ingannato dall' apparenza, non si lasciasse forse portare a pubblico pregiudizio, dovendosi tenere per regola infallibile, che il pubblico Rappresentante assista ad ogni atto, che si faccia in quell' Uffizio, senza eccezione di denunzia, processo, ed ordine, che venga d' altronde; e generalmente senza eccezione di qualsivoglia sorta, perchè nessuna può mai occorrere legittima.

Il contenuto del decimo capitolo, che i Rappresentanti assistano a tutti gli atti del processo, è necessario, per levare diversi abusi introdotti; perchè in alcuni luoghi il processo informativo era fatto senza assistenza; in altri, tutto il difensivo; in altri, dopo ricevuta la denunzia dal solo Inquisitore, i Rettori erano chiamati all'esame de'testimo-

nj;

nj; le quali maniere tutte sono di pregiudizio, poichè le cose una volta fatte sono allegate per esempio, e si passa dal primo al secondo; e in progresso di tempo si stabilisce una consuetudine, che ha forza di legge, e non si può facilmente rimuovere; e con quella facilità con cui il Magistrato fosse escluso da una parte del processo, sarebbe escluso dall' altra, e ridotto ad udire la sola sentenza, e fatto mero esecutore, come alcuni vorrebbono, che fosse. E ciò che non importa meno; essendo carico dell' Assistente di avvisare il Principe delle occorrenze, e di proteggere il suddito, se fosse oppresso dagli Ecclesiastici, non potrebbe fare, nè l' uno, nè l' altro, senza sapere il processo tutto. Un minimo particolare diversifica tutta la causa; nè si può intendere, o rappresentare un negozio interamente, se non sapute tutte le circostanze.

E per queste ragioni nell' undecimo capitolo è detto: che non tralascino atto alcuno sotto pretesto di leggiero; perchè non vi è cosa tanto minima, che non possa esser causa dell' assoluzione, o condannazione. Ed è soggiunto, che non si contentino, se dalla Inquisizione sarà loro chiesta licenza, perchè, sebbene il principale, che dee fare, che sia fatto, può farlo senza la sua presenza, non lo può però fare quello, che deve essere presente a nome di un altro; e perciò il solo Principe può dare tale licenza. Di più ancora la licenza non è equivalente alla presenza, attesochè il Magistrato, che l' ha data, non sa in che maniera sia stata

 im-

impiegata, ſiccome può, e dee ſapere ciò, che ſi fa in preſenza ſua. E quando la licenza ſi deſſe una volta, non vi è ragione di negarla la ſeconda, ed anche ſempre; onde l' aſſiſtenza ſi ridurrebbe a niente. Non ſi può negare, che a' Rettori (maſſime occupati in molti negozj che porta il governo di una Città) non foſſe più comodo d'intervenire alla Inquiſizione, quando vogliono, ed eſentarſi, quando pareſſe loro; ma neſſuna giuriſdizione, e neſſuno Impero ſi mantiene ſenza fatica, ed incomodità. Il medeſimo Principe, quando traſcura quella parte del governo, che è propria a lui, diſordina il tutto. La Corte Romana in queſti affari, acciocchè l' Uffizio della Inquiſizione non foſſe traſcurato da' ſuoi per occupazione, l' ha dato a perſone, che non hanno altro che fare, e, per la loro baſſezza, ſi tengono ad onore grande l' eſercitarlo. Il Principe, a cui più importa, che le coſe della Religione ſieno bene amminiſtrate, reputa più condecente impiegarvi perſone eminenti, e delle quali ſia ſicuro: e però, certo della fedeltà de' ſuoi Rappreſentanti, aſpetta, e vuol ſollecitudine da loro, ſebbene occupati in altri affari, ed applicati a carichi maggiori, co' quali corriſpondendo alla confidenza, che ſi ha in loro, ſuperino le difficoltà, e gl' incomodi.

Siccome le medeſime ragioni conſigliano a conſervare il corpo ſano, e ricuperare la ſanità perduta; così le medeſime, che perſuadono a non pregiudicare all' autorità pubblica di aſſiſte-

re

re, costringono anche a rimediare, quando alcun pregiudizio è fatto. E di ciò parla il capitolo duodecimo, esprimendo il modo come rimediare, quando fosse fatto atto alcuno contra la forma dovuta; il quale è, restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesse occorrere qualche stravaganza esorbitante, che ricercasse maggior provvisione, nondimeno per ordinario sarà abbastanza ovviare al pubblico pregiudizio con que' rimedj piacevoli, che sono detti nel capitolo.

Ma il XIII. capitolo, che tratta de' processi informativi, per mandar altrove, non è di minor considerazione; anzi ha bisogno d' isquisita diligenza, perchè alcuni degl' Inquisitori alle volte fanno ad istanza, e per interesse de' loro Maggiori, certi processi segreti contra l' onore di qualche persona dabbene, esaminando i loro confidenti, che sono per lo più cattive persone; e qualificandoli per sinceri, e senza eccezione; e sopra que' processi poi si formano altrove sentenze similmente segrete, per levar la fama ai processati, ed alcune volte per far loro danni maggiori.

Nel 1590. con occasione, che alcuni sudditi andarono in Francia alla guerra contra la lega, Fra Alberto da Lugo, Inquisitore di Verona, formò un simile processo contra la Serenissima Repubblica medesima, comechè favorisse eretici, esaminando persone di pessima qualità, e conosciute da lui per tali, lodando-

le

le nondimeno nel processo, per acquistar loro fede. Non potè il buon Padre mandarle dove disegnava, che fu scoperto, ed anche punito, come le qualità de' tempi comportavano, sebbene non quanto meritava. Ne' moti passati, l' anno *1606.* ne sono stati formati molti contra i Senatori, e Rappresentanti pubblici, ed altre persone, la quale cosa è veramente un grande abuso di quell' Uffizio, che non dovrebbe partirsi mai dalla sincerità. E quanto maggior è l' abuso, tanto più debbono essere avvertiti i Rappresentanti pubblici, non permettendo, che alcun processo ad istanza, e per comandamento di chi si voglia, sia formato senza la loro presenza. E quando si scoprirà alcun tentativo, mostrino tale sentimento, che impedisca tali azioni. Stieno parimente attenti ad ogni andamento degl' Inquisitori, per iscoprirlo, ed impedirlo.

Il XIV. capitolo, di operare, che sia notato nel processo l' assistenza, non ha difficoltà, perchè, siccome di sopra si è detto, il Vescovo di Ravello, Nunzio Apostolico nel 1551. lo scrisse a tutti gli Uffizj della Inquisizione nello Stato. Da' Romani ciò fu proposto come per loro vantaggio, acciò apparisca, che i Rettori non sono Giudici, ma Assistenti. Adesso serve per l' altra parte a provare l' assistenza, che si tenta di mandare in dissuetudine. Perchè, se ai tempi avvenire si trovassero processi, che non ne facessero menzione, conchiuderebbono, che in questi tempi non si costumasse, e perciò sarà

rà sempre pubblico servizio, che l' assistenza non solo sia in uso, ma apparisca anche in forma provante.

Il XV. che nel processo non sieno posti decreti formati con autorità di fuori, è necessario osservare esquisitamente: imperocchè gran parte delle Inquisizioni fuori di questo Stato sono ridottte ad una tal forma di procedere, che gl' Inquisitori di passo in passo scrivono a Roma, e di là ricevono ordini di ciò, che si ha da fare; sicchè finalmente è tanto, quanto se il processo fosse formato a Roma. Con ciò fuggono l' obbligo, che la legge Canonica impone a quell' Uffizio di dover consultare. In questo Stato non hanno ancora tentato un tal abuso così frequente, e sottile, ma bensì in qualche caso particolare, o per favorire, o per disfavorire alcuno. Si può credere, che per giustizia, e con buona intenzione, scrivono a Roma, onde ricevono ordini di ciò, che vogliono, che sia fatto; e gl' Inquisitori, per acquistar grazia colla pronta ubbidienza, eseguiscono; anzi eglino medesimi, per levarsi qualche contraddizione del Vicario del Vescovo, o de'Consultori, se non sono di accordo, operano, che sia scritto loro da Roma, e per questa via superano le opposizioni. Ciò fa due mali effetti: L' uno, che vien levata l' autorità al Tribunale, che si fa soggetto a chi non è di ragione; l' altra, che il reo ha maggiore difficoltà, e maggiore spesa in difendersi.

L' Eccellentissimo Senato ha sempre operato, che

che l'autorità del suo Uffizio della Inquisizione non sia diminuita, come necessaria pel buon governo, al pari di qualunque ordinazione pubblica. Ho chiamato l' Uffizio della Inquisizione proprio della Serenissima Repubblica, perchè da lei fu istituito per deliberazione del maggior Consiglio, e concordato colla sede Apostolica allora, e poi anche in questi ultimi tempi, come ho di sopra narrato. In Roma l' Inquisizione già non era sopra gli altri luoghi; ma attendeva a quella Città sola, come le altre alla loro. Era ben il Pontefice sopraintendente a tutte, conservati però i concordati, le immunità, e le consuetudini legittime di ciascuna. E così continuossi fino a Paolo III., il quale circa il 1540. istituì una Congregazione di Cardinali in Roma, dando loro titolo d' Inquisitori generali, i quali però non comandavano alla Inquisizione di Spagna, che per concordato era istituita prima. Così parimente non debbono levare l'autorità della Inquisizione di questo Stato, istituita già da centinaja di anni avanti, per concordato similmente. La quale cosa ho considerato quì per conchiudere. Non essere di ragione, che quella Inquisizione si pigli ciò, che a questa appartiene. Ed in fatti, se l' Inquisizione di Roma mettesse la mano nelle cause, che si trattano in questo Stato, come fa in qualche altro luogo, tanto sarebbe, come ridurle tutte a Roma. E parlando in chiari, e stretti termini, siccome giudizialmente si avrebbe per nullo ogni atto, che gl' Inquisitori fa-

cess-

cessero senza l' assistenza, così meno si può concedere validità di un' atto fatto fuori dello Stato, per essere senza la presenza degli Assistenti. E se quei Cardinali fossero mandati Inquisitori in questo Stato dal Pontefice, non si concederebbe loro operare alcuna cosa senza la presenza del Magistrato; e l' operato sarebbe per nullo, tanto meno si deve concedere loro, che stando a Roma, possano operarlo. Non è però, che se quella Congregazione, come di Cardinali principali, scriverà alcuna cosa, le lettere non debbano essere ricevute con riverenza dagli Inquisitori, eseguendo ancora ciò, che da loro è ricordato, quando non vi sia potente ragione in contrario; ma, osservato lo stile dell' Uffizio, cioè, formando il decreto per nome dei Giudici proprj coll' assistenza, non facendo menzione nel processo, che sia ordine d' altronde. E quando il particolare scritto da Roma non fosse conveniente agli usi del paese, ed alle circostanze particolari, che debbono tenersi innanzi agli occhi, e tale apparisse a' Giudici, ed altri Consultori, non sarà disdicevole il replicare a Roma. Gli Assistenti però non debbono intromettersi quì, nè hanno da sapere, se da Roma viene, o non viene ordine; se è eseguito, o non è eseguito ciò, che da Roma è ricordato; ma solo assistere a ciò, che gl' Inquisitori operano, non ispendendo altro nome, che del loro Uffizio, senza ricercare, se lo fanno di proprio motivo, o per istruzioni di altri; dovendo

do poi essi Assistenti eseguire, secondo che nel primo capitolo si è detto. In somma, per conservazione di questo Uffizio, è necessario operare sì, che niuna cosa abbia forza, se non è decretata propriamente in esso coll' assistenza. Se poi l' avviso venga ad altro luogo, non importa, purchè l' autorità, che è l' anima del decreto, non si riconosca da altri. Ma di ciò sarà luogo di parlare ancora sopra il capitolo XXVIII.

Il XV. capitolo in quella parte che tocca il non rimettere prigioni fuori del Dominio, dovrebbe esser chiaro, come la luce, poichè si trasmettono prigioni dall' uno all' altro luogo, o per giustizia, quando amendue i luoghi sono nel Dominio del medesimo Principe; ovvero ancora da Principe a Principe per concordato tra loro; ovvero in gratificazione: ed in tutti questi casi la remissione si fa per questo solo effetto, acciò i trasgressori sieno puniti nel luogo del delitto commesso. Ma in caso di eresia, dicono i Dottori, la punizione non si può con ragione ricercare in luogo particolare, sì perchè l' eretico pecca contra Dio, che è per tutto; come anche perchè egli dovunque va, tenendo la sua perversità, per tutto pecca; onde in qualunque luogo sarà castigato, si dirà punito nel luogo del delitto. Sopra questa ragione è fondata la comune opinione, che i rei di eresia non si rimettono: ed in fatti il costume è per tutto di punire gli eretici, dove sono ritenuti; nè si mandano dall' uno all' altro

tro Inquiſitore. Solo la Corte Romana, per i ſuoi riſpetti, facilmente, e frequentemente avvoca a se le cauſe, e fa andare i prigioni a Roma, quantunque il delitto non ſia commeſſo in quella Città.

La Sereniſſima Repubblica, ſiccome non ha conſentito all' avvocazione delle cauſe, così per anche non ha conceſſo il rimettere prigioni, ma ha deliberato, che ſieno giudicati, dove ſono ritenuti; eſſendo chiaro, che il fare altrimenti, ſarebbe un levare tutta l'autorità dello Uffizio della Inquiſizione del ſuo Dominio, nel quale eſſendovi Veſcovi, non inferiori in bontà, e valore a qualunque altro, ed Inquiſitori deputati dalla medeſima Corte Romana; ed abbondando le Città di perſone dotte, che poſſono eſſere ricevute per Conſultori, non vi è ragione, perchè ogni caſo non poſſa eſſere eſaminato così bene, e deciſo, come in qualunque altra Città. Se foſſe per maggior ſervizio di Dio, che i prigioni foſſero mandati a Roma, converrebbe, che poſti tutti i riſpetti in contrario a terra, ſi aveſſe mira a queſto ſolo. Ma per dimoſtrare, che non è così, porterò ſolo un' eſempio occorſo negli anni paſſati, nel 1596. ad iſtanza degl' Inquiſitori di Roma.

Fu ritenuto in Padova Lodovico Saneſe, e dovendo, ſecondo l' uſo, l' Inquiſitore Romano mandare a Padova gl'indizj, che contro di quello aveva, ricercò il contrario, cioè, che il prigione foſſe mandato là, e fece diverſi uf-

fizj

fizj collo Ambasciadore in Roma, ed altri simili fece al Nunzio in Venezia: A questo effetto l' Eccellentissimo Senato più volte rispose, che non era conveniente alterare l' ottimo istituto del Dominio, di spedire i prigioni inquisiti, dove erano ritenuti: Che dall' altra parte il mandare allo Inquisitore di Padova ciò che contra il prigione si trovava, acciò ricevesse la dovuta pena, era cosa giusta, ed usitata, e senza opposizione alcuna. Furono molte le risposte, e le repliche sempre dello stesso tenore, e durarono queste negoziazioni cinque anni continui, stando tuttavia il Petrucci prigione. Finalmente, vedendosi in Roma, che non potevano ottenerlo, nel 1601. scrissero allo Inquisitore di Padova, che il detto Petrucci fosse senz' altro liberato. E così fu eseguito, lasciando un gran dubbio nelle menti degli uomini, qual delitto fosse quello, che piuttosto dovesse andare impunito, che essere comunicato allo Inquisitore di Padova.

A questo accidente occorso aggiugnerò ciò, che il Direttorio dice delle cause della Inquisizione, che sono trattate nella Corte; delle quali parlando, dopo aver narrati diversi inconvenienti, conchiude, che in quella Corte sono trattate le cause con varj tedj, miserie, fatiche, e spese; e perciò gl' Inquisiti non si curano di andare alla Corte a trattare cause, se non confidano nella borsa piena, e ne' gran favori. Queste sono parole del Direttorio. Si può credere, che la giustizia sia con maggiore sin-

sincerità amministrata ne' tempi presenti, che allora: ma insieme ancora tenere per certo, che non vi sia minor bontà, e sufficienza in questo Stato; e che le cause sieno così giustamente, e rettamente trattate, come in qualsivoglia altro luogo; sicchè non faccia bisogno mai lasciar giudicare altrove quelli, che sono ritenuti in questo Dominio.

L' altra parte, di non mandare i processi altrove, ha per fondamento ciò, che è stato detto sopra questo capitolo, e sopra il precedente: perchè se i ritenuti debbono essere giudicati nello Stato, e 'l giudizio deve esser fatto dal medesimo Tribunale, e non ricevuto d' altronde, non resta causa, perchè si debbano mandar fuori i processi. Ben conviene distinguere i processi formati contra i ritenuti quì, ovvero contra i citati, e contumaci; imperocchè questi sono quelli, che non debbono essere comunicati altrove. Ma gli esami, o altri atti fatti a richiesta di un' altra Inquisizione contra alcun ritenuto, o contumace di quella, come atti non appartenenti a questo Dominio, debbono essere mandati a chi li richiede. Non debbono perciò gli Assistenti concedere per modo alcuno, che eziandio questa sorta di atti sieno fatti senza la loro presenza, come nel capitolo XII. si è detto, ed acciocchè l' Uffizio della Inquisizione in tutto ciò, che opera, lo faccia come misto, e non come puro Ecclesiastico.

Il capitolo XVII. che 'l Vicario Pretorio, o altra persona assistente in luogo de' Rettori, non

faccia il Consultore, nasce dalle cose suddette; perchè spesso può occorrere, che i Rettori mandino un Curiale, sebbene dovrebbe avvenire pochissime volte: ma occorrendo, che il Curiale assistente facesse uffizio di Consultore, sarebbe nel processo notato per tale, e per conseguenza come Ministro dell' Uffizio. Cosa, che all' Assistente, che rappresenta il Principe, non conviene; e s' introdurrebbe una consuetudine, per la quale l' assistenza, che è una cosa superiore, sarebbe mutata in consulta, che è cosa inferiore.

Il capitolo XVIII. che non sia concessa ritenzione, se non in casi espressamente spettanti all' Uffizio della Inquisizione, ed in processo formato coll' assistenza; e che, in caso di dubbio, sia dato conto al Principe, non ha bisogno di alcuna pruova; poichè anche la medesima legge Canonica ha stabilito, che la Inquisizione non assuma casi, se non di manifesta eresia: Anzi, essendo per legge, che ogni Giudice abbia potestà di poter dichiarare, se tocca, o non tocca alla giurisdizione sua un caso, di che vi sia dubbio, i Dottori dicono, che la Inquisizione non lo può fare, ma solo assumere i chiari, e circa i dubbj lasciare, che 'l Giudice ordinario determini, se toccano a lui, o no. Ma siccome questo capitolo non ha bisogno di pruova, o dichiarazione, così ha bisogno di diligente osservanza. E' cosa frequente, anzi ordinaria, che 'l Giudice di giurisdizione limitata cerca quanto può, e per ogni via, di estenderla

derla, intaccando la giurisdizione generale, tanto civile, quanto Ecclesiastica. E ciò avviene così per la naturale inclinazione di tutti gli uomini a comandare quanto più possono, come anche per l'utilità, che l'Uffizio riceve. Però, se gl' Inquisitori si dilatano oltra il dovere naturale, sono più da riprendere quelli, che lo permettono, sebbene alle volte a buon fine, non mai però con prudenza. Alcuni credono far maggior servizio a Dio, quanto più lasciano dilatata quell' autorità, e credono, che sia un favorire la fede. Altri con buon zelo hanno permesso alla Inquisizione, che si assumesse le bestemmie, i sortilegj, ed alcuni ancora le usure, sperando che dalla riputazione, e severità di quell' Uffizio più facilmente fossero estirpati: ma l' evento ha dimostrato, e sempre dimostrerà il contrario: anzi che il servizio di Dio si diminuisce, ed i delitti prendono maggior radice, e l' Uffizio perde la riputazione. E se alcuna volta l' aver lasciato alla Inquisizione un caso non suo è riuscito in bene, nel presente, nel futuro ha causato tanti, e così gravi mali, che 'l Magistrato secolare è stato costretto per mera necessità a riassumere la conoscenza di que' delitti, che con poco giudizio aveva lasciati alla Inquisizione, non senza molte controversie, e contenzioni di giurisdizione tra quell' Uffizio, ed il proprio Ordinario, accompagnate da molte confusioni.

Non si deve credere, che il restringere tra i dovuti termini l'Uffizio della Inquisizione, e non

permettergli di assumere casi, se non manifestamente spettanti a lui, e procedere colla presenza di chi di ragione ha da intervenire, ed altrettali modificazioni, sia un diminuirlo, ovvero abusarsene: anzi, tutto al contrario, questa è la via d'innalzarlo, farlo maggiormente riverire, e conservarlo perpetuo. In quelle Regioni, dove altre volte era, ed al presente è scacciato, non per altra causa ciò è avvenuto, se non per aversi assunto tanto, ch'era intollerabile al popolo. Ognuno sopporta spontaneamente un legame ragionevole; ma di un eccessivo non vi è chi non cerchi per ogni via, eziandio indiretta, di liberarsi. L'antica narrazione del gruppo, o nodo Gordiano, che non potendosi sciorre, fu tagliato, si applica a tutti i legami, ed obblighi umani, i quali, se sono in tal forma, che i costretti ingiustamente abbiano modo di liberarsi colle vie ordinarie della giustizia, sono tollerati: ma quando non vi sia modo ordinario, ricorre agli straordinarj, alle sedizioni, ed altre pesti. Quello Spartano disse, che l'aver ristretta l'autorità Regia non era stato diminuirla, ma farla più durevole. Perciò si deve credere per certo, che è servizio di Dio il ritenere quell'Uffizio tanto necessario per conservazione della Religione tra i suoi termini; e che il concedergli autorità esorbitante, credendo, che ciò sia un favorire la fede, è zelo indiscreto, atto a terminare in disonore divino, danno della fede, e confusione pubblica. Ed in questo felicissimo Stato con molto servizio

zio di Dio si è conservato per gli ordini, che di tempo in tempo la Serenissima Repubblica ha fatti, per ovviare gli abusi, che s'introducevano, amplificando l'autorità più del dovere. E mentre i medesimi ordini si osserveranno, e si rimedierà a qualche altro abuso, che alla giornata nascesse, si conserverà tuttavia cogli stessi frutti.

Il capitolo XIX. che i sortilegj, e le indovinazioni non appartengano alla Inquisizione, è senza difficoltà alcuna, perchè le medesime leggi Canoniche proibiscono agl'Inquisitori l'intromettervisi, se non contengono eresia manifesta. Ma tanto più sarà bisogno dar esecuzione a ciò, quanto che le persone imputate di tali delitti saranno donne, o altre persone deboli di cervello, che hanno più bisogno di essere istruite, ed ammaestrate dal Confessore, che castigate dal Giudice; massime se, oltre a ciò, saranno persone onorate, le quali non è condecente, con iscandalo, e disturbo della casa, far andare per i Tribunali. La medesima diligenza si dovrà avere, che dal Tribunale della Inquisizione non sieno assunti i casi delle stregonerie, come si dice nel capitolo XX. o delle bestemmie ordinarie, secondo che è detto nel capitolo XXI. poichè già per le leggi civili, e Canoniche, e per l'uso di tutto il mondo, è deciso, che non appartengono alla Inquisizione. Nè ciò è posto in dubbio da alcuno, stante la chiarezza delle leggi.

Intorno alle stregonerie malefiche, d'Eccel-

lentissimo maggior Consiglio ordinò, che fossero punite dal Magistrato, perchè le pene Ecclesiastiche non sono sufficiente castigo di così grandi scelleratezze. La stessa ragione mosse l'Eccellentissimo Senato a deliberare il medesimo ne'casi di bestemmia ereticale nel 1595. La deliberazione del quale fu molto matura, e dopo aver avuto il parere de'pubblici Consultori di quel tempo: le quali due deliberazioni non levano, nè impediscono la conoscenza, e sentenza della Inquisizione per la qualità del sospetto di eresia, come nel capitolo si dice; ma, lasciata quella circostanza al giudizio di quel Tribunale, puniscono il delitto, che resterebbe impunito, per non aver l'Ecclesiastico pena corrispondente: la quale cosa non è di alcun impedimento all' Uffizio dell'eresia, ma bensì è castigo delle ingiurie fatte a Dio, e de'danni dati al prossimo. Vorrebbono alcuni Inquisitori, che non tanto l'indizio dell'eresia, ma anche il delitto del malefizio, e della bestemmia restasse al loro giudizio: ed usano perciò due ragioni: L'una, che quando nel delitto vi è il principale, e l'accessorio, il principale deve tirare a se l'altro. Ma nelle bestemmie ereticali, essendo il sospetto d'eresia principale spettante alla Inquisizione, dovrà spettar a lei ancora la bestemmia, ch'è accessoria. L'altra, perchè pare loro troppa severità punire un delitto con due sentenze; ed allegano il comun detto, che non si danno due Giudici contra il medesimo fallo. Ma è facile il risolvere que-

ste

ste opposizioni, perchè presupposto ancora, che il sospetto di eresia fosse il principale; la qual cosa San Tommaso non ammette; con tutto ciò non è necessario, che tiri seco la bestemmia; non essendo tanto connessi, che non si possano separare, e non si possa far esame giudiziale di uno senza farlo dell'altro. La ragione avrebbe apparenza, se non si potesse giudicar la bestemmia senza conoscere il sospetto: ma il secolare può molto ben ricevere le persone, ed interrogare il reo sopra le parole ingiuriose dette contra la Maestà divina, senza passare all'intendere qual sia la sua fede, e ciò che egli porti nell'animo. Adunque non vi è quella connessione tra la bestemmia, e l'inquirire di eresia, che non si possono separare, e non possa ciascuna essere giudicata nel foro suo, e competente. Il simile si deve dire, quando le parole sante, e divine sono poste in derisione, come in Salmi trasformati, che il secolare esamina circa l'ingiuria fatta a Dio solamente; lasciando poi alla Inquisizione il trattare, se da ciò si possa presupporre, che il delinquente abbia fede perversa. E nelle offese fatte contra le sante immagini con ferite, o altre percosse, è molto più manifesto, attesochè il Magistrato non punisce, se non quell'atto esterno, con cui è stato ingiuriato Cristo nell'immagine sua, rimettendo alla Inquisizione il conoscere, se il trasgressore abbia peccato, perchè creda a qualche perversa dottrina, o per sola malizia di volontà.

Ed a questo proposito è ben considerare quì, che bestemmia ereticale non significa lo stesso, che bestemmia atroce: Più atroce è quella, che è più grave, e di maggior ingiuria: più ereticale, quella, donde nasce maggior sospetto di eresia, sebbene in se fosse minore.

Il Magistrato secolare guarda l' atrocità, e punisce maggiormente quella, che è più ingiuriosa. L' Inquisizione ha rispetto maggiore, che porta seco indizio più potente, che vi sia errore nella mente, sebbene in se non fosse tanto ingiuriosa; e per questa causa alle volte farà maggior capitale di parole dette contra i Santi, che contra la Maestà divina. Dalla Inquisizione la maggior pena, che si dia, è condannare il bestemmiatore all' abjurazione, la quale, se è persona bassa, si può dire, che non sia pena di sorta alcuna: E per questa causa, acciocchè trasgressioni tanto importanti non restassero impunite con iscandalo, e mal esempio, è giusta, e necessaria la deliberazione pubblica, che il Magistrato giudichi la bestemmia, e lasci alla Inquisizione l' indizio di eresia.

Ma ciò, che pare stravagante ad alcuni, cioè, che due giudizj si facciano nella medesima causa, non è inconveniente, quando le pene imposte non sono dello stesso genere, ed il fine de' pregiudizj sia diverso. La medesima causa può essere giudicata in civile, e poi in criminale. Il fine del civile giudizio è dare il suo a chi spetta: il fine del criminale è castigare l' usur-

pa-

patore. Così ne' casi di bestemmia ereticale, il fine della Inquisizione è, se il bestemmiatore ha falsa credenza, insegnargli la vera, ed assolverlo dalle censure, nelle quali è incorso, per aver tenuta la falsa: il fine del Magistrato non mira, se non a punire l'ingiuria fatta alla Maestà divina. Le pene, che l' Inquisizione impone, sono spirituali, abjurazioni, assoluzioni, o ragioni; e le pene, che impone il Magistrato, sono corporali. Anzi si può dire ancora, che non sia far due giudizj nella causa stessa, ma in due cause separate, giudicando il Magistrato il delitto della bestemmia, e castigando con pena corporale; dove l' Inquisizione, tralasciato il delitto, giudica la qualità del sospetto, e lo punisce con pena spirituale.

Alcuni Inquisitori, che, per più ostentare la giurisdizione, pretendono appartenere al loro Uffizio il delitto di pigliare due mogli, del quale parla il capitolo XXII., usano per ragione, che ciò è un abuso del matrimonio, il quale è sacramento; e che in Ispagna il caso è riservato all'Uffizio della Inquisizione. Dall' altro canto è la comune opinione de' Giureconsulti, i quali, vedendo, che nelle leggi è imposta la pena a tal delitto, e nelle leggi Canoniche non se ne parla, conchiudono per necessaria conseguenza, che appartenga al foro secolare; e così si osserva anche in tutti i Tribunali, eziandio nello Stato di Milano, dove l'Inquisizione ha più dilatata la sua autorità, che in qualsivoglia altro luogo. La ragione addotta in contra-

trario, che ciò sia abuso del sacramento del matrimonio, non conchiude niente; imperocchè la prima moglie è ricevuta in vero matrimonio, e sacramento; ed a questo non avviene abuso alcuno. Nel pigliar poi la seconda non interviene nè sacramento, nè matrimonio, nè contratto di qualsivoglia sorta spirituale; ma una sola nullità fatta *de facto*, non *de jure*: onde non si può dire, che vi sia abuso del sacramento, nè quanto all' atto primo, nè quanto al secondo. Ben si può dire, che col secondo atto scellerato, di pigliare un' altra moglie, si fa ingiuria al primo, che fu sacramento; e ciò è verissimo. Ma l' ingiuria fatta al sacramento del matrimonio non appartiene alla Inquisizione, perchè l' adulterio è ingiuria al sacramento, e nondimeno non tocca alla Inquisizione il giudicarlo. E se alcuno volesse avere per indizio di eresia di pigliar due mogli, inferendo che chi lo fa, abbia opinione, che ciò sia lecito, con questa ragione tirerebbe alla Inquisizione tutti i casi, perchè anche si potrebbe dire, che l' adultero, o il ladro commettono quelle scelleratezze con opinione, che sieno cose lecite; e tra gli altri bisognerebbe mettere alla Inquisizione tutti i Zingani, che fanno la vita loro nel furto, ed i ladri da strada maggiormente. Ma tutto il contrario si deve sempre presupporre, che ogni peccatore abbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e pecchi o per fragilità, o per malizia, o per altro effetto umano; e perciò debba esser punito dal suo Giudi-

dice ordinario: e ciò conviene anche osservare in chi ha più mogli, se non apparirà qualche altro indizio di perversa fede. E non è vero, che in Ispagna sia riservato il caso assolutamente alla Inquisizione, anzi è punito ordinariamente dal secolare con pena di bollo di ferro infocato in fronte. Ma perchè gli Ebrei, ed i Mori hanno per lecita la pluralità delle mogli, quelli di razza di Ebrei, o Mori, sono esaminati alla Inquisizione per l'indizio, e poi puniti col bollo per delitto. Così quì ancora: Se alcun Ebreo, o Turco fatto Cristiano si ritrovasse aver più mogli, si potrebbe, (come nel capitolo si dice) per l'indizio procedere alla Inquisizione, e pel delitto al foro ordinario. Ma quando o per carnalità, o per rubbar la dote, ed altri simili rispetti, alcuno ha preso la seconda moglie, si deve senza circuizione procedere; facendo la giustizia nel foro secolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circostanze; anteponendo la comune opinione de' Giureconsulti, e l'uso universale de' giudizj agli abusi inventati, per confondere le giurisdizioni.

Ne' casi di usura, come si dice nel capitolo XXIII., è di ragione indubitata, che l'Inquisizione non s'intrometta. Così hanno risposto molti Pontefici Romani agl'Inquisitori, che disegnavano tirare al loro Uffizio i casi, e le quistioni di usura; ed il decreto è anche registrato nella legge Canonica, dove per escludere assolutamente ogni caso di usura dalla Inquisizio-

sizione, ed ovviare, che indirettamente, e sotto buon colore non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il Pontefice, che quantunque l'Inquisizione a qualche eretico convertito avesse dato per penitenza, che, avendo fatto usure, le restituisse, con tutto ciò manco contra quello possa intromettersi in simili casi. E certo per servizio di Dio, e riputazione dell'Uffizio, è utile ogni diligenza, per tenergli lontane le cause pecuniarie: onde, essendo questo capitolo così chiaro, non occorre dirne altro.

Che i Giudei, ed altri infedeli per niuna causa sieno soggetti all'Uffizio della Inquisizione, ma al solo foro secolare, secondo che nel capitolo XXIV. si dispone, già fu dall'Apostolo San Paolo detto chiaramente, che l'autorità Ecclesiastica non si estende a' giudicare quelli, che non sono nella Chiesa. E tanto è stato tenuto, ed osservato: eziandio in questi ultimi tempi Papa Innocenzio III. dichiarò, che non erano soggetti alla legge, nè manco ad esser giudicati, poichè in virtù della legge il Giudice esercita l'Uffizio: Oltre a ciò, gl'Infedeli di qualsivoglia sorta non sono capaci di pene spirituali, e perciò non soggetti alla Chiesa, che punisce con quelle. Nel capo delle leggi civili sono le proibizioni, e pene contra i Giudei, che bestemmiano, o ingiuriano la Religione; che tirano i Cristiani al Giudaismo; che violano le cose sacre; che offendono i Giudei fatti Cristiani; ed i Pontefici Romani medesimi contra i Giudei, ed altri infedeli delin-

quen-

quenti in danno, o vituperio della Religione, non hanno usato altro mezzo, ch'eccitare i Principi, e Magistrati secolari a far il loro dovere in punirli. Di ciò sono molti decreti nella legge canonica. Qualche Principe, per scaricarsi della molestia di giudicar tali cause, le ha delegato a' Vescovi: il che non è piaciuto a'sommi Pontefici,

Avendo i Re di Sicilia delegato a' Vescovi del loro Regno l'autorità di castigare i Saraceni del suo Regno in certi casi, dove offendevano la Religione, Papa Alessandro III. scrisse loro, che punissero solo que'delitti, dove bastava la pena pecuniaria, o di frusta, senza sangue: Ma se il delitto fosse meritevole di maggior pena, non vi s'intromettessero, ma lasciassero il giudizio alla potestà temporale.

A questa verità stabilita coll' autorità di San Paolo citata di sopra, colle leggi civili, e canoniche, e coll'uso, non dovrebbe da alcuno esser fatto tentativo in contrario. Con tutto ciò l'appetito di allegare l'autorità acceca alcuni, che, senza aver riguardo a tanta chiarezza si voltano a cavilli di niun momento, e dicono, che se Dio punisce, ed ha punito gl'infedeli, li deve, e può punire anche il Papa, e gl' Inquisitori suoi delegati: ragione, la quale proverebbe, che in tutte le sorti de'delitti essi potessero punir fedeli, ed infedeli, ed ogni sorta di delinquenti, eziandio occultissimi; anche i peccati concepiti nella sola mente, perchè Dio punisce tutti questi. La verità è, che Cristo a' suoi

a' suoi Vicarj non ha dato potestà se non nella Chiesa, e nelle cose spirituali; e perciò non possono giudicare, se non Cristiani; nè punirli, salvo di pena spirituale. Dio ha commesso le pene temporali alla potestà secolare per castigo di ogni sorta di delitto, e contra ogni delinquente, sia di che religione esser si voglia. E certo il volere dall' Onnipotenza divina far argomento all' autorità umana, non è con tutta la riverenza dovuta alla divina Maestà. Ma un' altra cosa di più si ha da considerare, perchè essi dicono, che quantunque gl' infedeli non sieno sudditi all' Ecclesiastico, nondimeno, quando offendono la Chiesa, la ragione vuole, che ella possa difendersi, castigandoli, per essere termine legale, che chi non è suddito di un territorio, per ragione di delitto commesso in quello, diventi suddito. Le quali cose, ben intese, sono tutte verissime, non però conchiudono in questo proposito. Non si deve negare alla Chiesa il difendersi, se ella è offesa; ma lo deve fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato. Non deve l' infedele, che viola le cose sacre, che offende la ragione, restare impunito; e la Chiesa può difendersi, non colle proprie forze, ma coll' autorità del Magistrato. Il dare il castigo non appartiene all' offeso, ma sempre al Giudice: e quando per delitto il delinquente sortisse il foro, non diventa soggetto all' offeso; altrimenti ogni privato potrebbe castigare chi l' offende; ma diviene soggetto al Giudice del luogo, dove il delitto è commesso. Onde queste ragioni non provano altro, se non

che

che l'offesa fatta dagl' Infedeli alla Chiesa deve essere punita dal foro ordinario secolare; e tanto più si dovrà ciò osservare, che le leggi divine, ed umane dispongono, quando simili sorti di delitti sono meritevoli di pene maggiori; come in vero simili delitti per lo più così atroci sono, perchè ricercano pena maggiore di quella, che l'Inquisizione darebbe.

Nel 1581. Papa Gregorio XIII. formò una Bolla contra gli Ebrei, nella quale li sottopose, come pure tutti gli altri infedeli, al giudizio della Inquisizione in dieci casi; stesi anche tanto ampiamente, che quando fosse osservata, niun infedele potrebbe abitare, nemmeno negoziare in terra de' Cristiani. La Bolla, sebbene è stampata, in pochi luoghi fu pubblicata, o ricevuta; e sarebbe impossibile osservarla. Anzi i Pontefici Sisto V., e Clemente VIII., senza aver riguardo a quella, diedero salvi condotti a' Marrani per la Città di Ancona. E ciò, che più di tutto importa, nella commissione, che si dà dalla Congregazione de' Cardinali agl' Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò, in cui si estende la loro autorità, di Ebrei, o di altri infedeli non si fa alcuna menzione: argomento manifesto, che non possono pretendere potestà sopra loro. Ma di quella di Gregorio XIII., e di altri, sarà più opportuno parlare a lungo sopra il capitolo XXVIII. In somma, per ciò che a questo capitolo spetta, l' Uffizio della Inquisizione è costituito contra l' eresia;

pe-

però non conviene, che sia allargato ad altri delitti.

L' Infedeltà non è eresia, e le trasgressioni, che gl' infedeli commettono in offesa, e vituperio della Fede, non hanno bisogno di cognizione Ecclesiastica. Possono benissimo esser conosciute, e punite dal secolare: Perciò è dovere, che così sia osservato, essendo comandato dalla legge divina, canonica, e civile.

Capitolo XXV. L' Uffizio della Inquisizione fuori di questo Stato pretende giudicare i Cristiani Orientali in qualunque articolo, eziandio dove la Nazione tutta dissente dalla Corte Romana. In questo Serenissimo Dominio, avendo riguardo alla protezione, che il Principe ha della Nazione Greca, gl' Inquisitori non estendono le loro pretensioni tant' oltre: solo dicono: A' Greci si possono tollerare quelle tre opinioni, nelle quali dissentono dagli Occidentali: ma se alcuno di loro tenesse sinistra opinione in que' capi, dove la Nazione loro conviene con noi, ciò deve esser soggetto alla Inquisizione. La qual distinzione è soverchia, e non meno opposta alla protezione del Principe, che se fossero giudicati nelle tre cose differenti. Soverchia, perchè al presente tra' Greci, non essendovi eresia di sorta alcuna intorno agli articoli comuni, il caso non può occorrere contra la protezione, perchè il rito loro li obbliga a non riconoscere per superiore in cosa alcuna altri, che i Preti loro proprj; la quale cosa, se sia giusto mantenerla, o no, si può be-

benissimo decidere co' Canoni della Chiesa universale, e colle consuetudini sempre osservate. Furono ambe le Chiese, Orientale, ed Occidentale, in comunione e carità Cristiana per lo spazio di novecento, e più anni, ne' quali tempi il Pontefice Romano era riverito, ed ossequiato, non meno da' Greci, che da' Latini; era riconosciuto per successore di San Pietro; e primo tra tutti i Vescovi Orientali Cattolici. Nelle persecuzioni degli Eretici imploravano l' ajuto suo, e de' Vescovi d' Italia; e la pace si conservava con facilità, perchè la suprema potestà era ne' Canoni, a' quali l' una parte, e l' altra si professava soggetta. La disciplina Ecclesiastica era severamente mantenuta in ciascuna Regione da' Prelati proprj di essa, non arbitrariamente, ma assolutamente, secondo la disposizione, ed il rigore canonico; non mettendo mano alcuno nel governo dell' altro; ajutandosi l' un l' altro per l' osservanza de' Canoni. In que' tempi mai alcun Pontefice Romano non pretese di conferire Benefizj nella Diocesi degli altri Vescovi; nè la Corte allora aveva introdotto il cavar danari dagli altri per via di dispense, e Bolle. Immediatamente che la Corte Romana entrò in pretensione di non esser soggetta a' Canoni, ma che per arbitrio suo potesse mutare ogni antica disposizione dei Padri, de' Concilj, e degli Apostoli ancora; e che tentò, in luogo dell' antico Primato della Sede Apostolica, introdurre un dominio assoluto, non regolato da alcuna legge, o Canone,

la divisione nacque: e quantunque da settecento anni in qua più volte sia stata tentata la riunione, e pace, non si è potuta effettuar mai, perchè si è atteso alle dispute, e non a levar quell' abuso, che fa la vera occasione d' introdurre divisione; e che è la vera causa di mantenerla ancora. Mentre che le Chiese furono unite, la dottrina di San Paolo fu da tutti unitamente tenuta, ed osservata così, che nelle cose del pubblico governo ciascuno fosse soggetto al Principe, perchè così comanda Dio, il quale è disubbidito da chi non ubbidisce alla potestà costituita da lui per governo del genere umano. Mai alcuno non ebbe pretensione di non poter essere castigato de' suoi delitti, avendo per troppo chiaro, che la esenzione, per poter far male, è cosa dannata da Dio, e dagli uomini. Erano in bocca di tutti le parole di San Paolo: cioè: *Vuoi tu essere esente da temer la potestà temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai lodato da quella: Ma se opererai male, devi temerla, perchè non l' è stata data vanamente la spada della giustizia in ministero divino, per vendicare le opere mal fatte*. Dopo la divisione delle Chiese, nella Orientale restò la medesima opinione ancora, e dura fino al presente; cioè, che ogni Cristiano, quanto alle cose spirituali solamente, è sottoposto all' Ecclesiastico; ma nelle temporali al Principe; e nessuna cosa è più temporale, che il delitto, perchè niuna cosa è più contraria allo spirito.

Con-

Continua ancora presso a' Greci la dottrina, che i Vescovi debbano giudicare, qual opinione sia Cattolica, e qual eretica; ma che il castigare quelli, che professano le opinioni dannose, sia del secolare. Ora, stante la verità delle suddette cose, che sono manifeste, e chiare, per quattro ragioni l' Inquisizione non deve intromettersi ne' Greci.

La prima, perchè, mentre una causa verte indecisa, non è ragionevole, che una parte sia giudicata dall' altra in quella loro lite propria. Ma questa è la lite de' Greci colla Corte Romana, che essi domandano l' osservanza de' Canoni, i quali sottopongono ogni Nazione ai proprj Prelati; e la Corte Romana pretende essere sopra i Canoni: Adunque non possono i Greci essere giudicati da' Ministri Romani in questa controversia.

La seconda, perchè egli è certo, che innanzi la divisione i Greci erano soggetti ne' giudizj temporali al Magistrato secolare, e negli spirituali a' Superiori loro: Adunque è giusto, che sia osservata la loro ragione, e consuetudine.

La terza, perchè, cedendo il Principe alla Inquisizione il giudicare i Greci, priverebbe se dell' autorità, che può esercitare con quiete; e permetterebbe, che fosse esercitata da altri con turbazione. L' autorità di punire i delitti in materia di Religione nella Chiesa Greca sempre è stata nel Principe, ed i Greci di questi tempi così confessano, e desiderano, che si con-

tinui: onde con quiete la giustizia può essere amministrata dal Magistrato; che il lasciarla alla Inquisizione con contraddizione di tutta la Nazione porterebbe in conseguenza mille inconvenienti.

La quarta, perchè la Serenissima Repubblica concede a' Greci di vivere secondo il rito loro: Ma il loro rito comanda, che nelle cose secolari, e nelle pene di qualsivoglia delitto, sieno soggetti al Principe temporale, ed ubbidiscano a' loro Preti nelle spirituali: Adunque, salva la protezione promessa loro, non possono essere soggetti ad altri. Perlochè non è da permettere, che la Inquisizione voglia investigare ciò, che i Greci facciano, o credano in segreto. E se loro va agli orecchi, che alcuno di essi viva, o parli con iscandalo de'Latini, hanno modo pronto, e facile da rimediarvi, che è, notificarlo al Magistrato, dal quale sarà la giustizia amministrata, massime in materia così importante, come è provvedere agli scandali, ed a' tumulti.

Il XXVI. capitolo, che non sia citata pubblicamente persona andata di là da' monti per imputazione di delitto commesso in quelle Regioni, a prima faccia pare cosa, che non possa occorrere; ed occorrendo, sia di leggier momento: nondimeno, quando fosse aperta la porta, sarebbe frequentissima, e di somma importanza. Papa Clemente VIII. nel 1595. fece una Bolla sopra gl' Italiani solamente, comandan-

dando, che nessuno, eziandio per mercanzie (1), potesse andare in luogo, dove non vi sia Parroco, e Chiesa pubblica, che eserciti il rito Romano, se non avrà licenza dagl' Inquisitori; aggiungendo, che quelli, a' quali sarà data, sieno tenuti ogni anno a mandare alla Inquisizione fede autentica di essersi confessati, e comunica-

(1) Ne' secoli barbari l' indiscreto zelo della Religione preoccupò gli animi degli uomini a segno, che prevalsero le massime delle dottrine Farisaiche, colle quali la Corte Romana rendendosi padrona in Italia stabilì leggi di Commercio opposte a'diritti della Natura, e della Sovranità. Volle Clemente VIII. vietare a'Fedeli il mercantare cogli Oltramontani sotto pena di censura. Questo stabilimento toglie ogni commercio, *che è la permuta del superfluo col necessario* al definir di Melon *Essai politique sur le Commerce Ch.* 1., e distrugge i diritti delle nazioni in assistersi reciprocamente, ed in contribuire alla scambievole felicità, e rende la Sovranità de' Principi serva de' suoi politici fini. Tra le regalie del Principe ascrivesi il diritto del Commercio, per lo quale salutari leggi s'impongono per l' estrazione, ed introduzione de' generi, e della moneta fino ad accordare la privativa di taluni negoziati per vantaggio dello Stato, come diffusamente dimostrano Gio. Fr. Bacovio nelle dissertazioni *de eo quod justum est circa commercia*, e Gio. Giacomo Mascovio *de foederibus commercior*. Più scandalosa fu la Bolla di Clemente V., e l' avarizia di Gio: XXII., che sotto il velo della Cristiana Religione accumulò nella Curia Romana i tesori dell' Italia spogliando i giusti eredi del retaggio paterno a distruzione delle famiglie, e dello Stato. A qual' effetto i Principi non vollero far valere le loro pretensioni, vindicando questa Regalia per la pubblica felicità, il che sarà dimostrato nelle note su 'l *Dominio del Mare Adriatico, e sue ragioni pel Jus belli.*

ti. Per introdurre l' osservanza di questa Bolla, quando capita di là da' monti alcun Italiano, immediatamente i Gesuiti gli sono attorno, circa l' esser andato là senza licenza; e se quel tale non si rende loro, promettendo ubbidienza, e contribuzione, esaminano contro di lui due de' loro aderenti, e formano un processo segreto, che mandano a Roma; sopra il quale scrivesi da Roma allo Inquisitore del luogo della origine, che lo chiami con pubblica citazione. Solevano fare altre volte questa citazione alla Inquisizione di Roma; adesso se ne guardano, perchè le Città oltramontane si risentono, procedendo contra qualche aderente della Corte Romana; e, per levarsi da questo pericolo, non citano più a Roma, ma vogliono, che si faccia al luogo della origine. Questa invenzione, sebben colorata di Religione, mira a far la Corte Romana Padrona in Italia della mercanzia oltramontana, siccome, già 300. anni sono, ridusse sotto di se con minor pretesto la mercanzia di Levante.

Non sarà fuor di proposito narrare quì ciò, che si fece allora, e qual' esito avesse, massime in questa Città, acciò sia meglio penetrato ciò, che al presente si opera. Essendo già proibito il portar armi, o altri strumenti agl' Infedeli, co' quali potessero far guerra a' Cristiani, il decreto, come onesto, fu ricevuto da tutti. La pronta ubbidienza del Mondo diede speranza a Papa Clemente V. di poter fare un passo innanzi: onde nel 1307. pubblicò una Bol-

Bolla, e comandò, che niuno potesse portar mercanzia di qualsivoglia sorta a' paesi di Levante; nemmeno lasciarlo partire da' porti, per andar a quel viaggio, sotto censura di scomunica, e di altre pene gravissime spirituali, e temporali; e tra le altre, che nessuno, che avesse portato, o lasciato portar mercanzie di qualsivoglia sorta, potesse essere assoluto, se non pagando prima precisamente tanto, quanto montava il capitale portato.

La difficoltà, per non dire impossibilità, di osservare così rigido ordine, fece, che in Venezia i contraffattori fossero molti, i quali in vita ci pensavano poco; ma in caso di morte, per ricevere l' assoluzione, lasciavano, secondo il comandamento del Papa, che fosse pagata la contraffazione; e non mancavano i Confessori di far efficaci uffizj, negando l' assoluzione a chi non pagava, o non lasciava, che fosse pagato, quanto aveva portato di capitale in Levante. Molti, che avevano fatto il viaggio più volte, si vedevano debitori anche di più di quanto si trovavano avere alla morte; perlochè per testamento, per iscarico della coscienza, lasciavano tutto il loro alla disposizione del Papa. Gli Eredi, ed i Commissarj differivano la esecuzione de' testamenti, vedendosi tendere alla distruzione delle famiglie, e del pubblico; massime che non mancavano chi li avevano per nulli, ed estinti. Per questa causa il credito del Papa in quindici anni crebbe a somma bastante per vuotare la Città di danari; a'quali

avendo applicato l'animo Papa Giovanni XXII. suo successore, che da ogni parte ne congregava allora, cioè nel 1322. mandò a Venezia Ardenaro Largo, e Falcone Cestario, Nunzj, con ordine di riscuotere ciò, che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa; costringendo i Notaj, ed altri a produrre i testamenti, scomunicando chi non li consegnava. Oltra di ciò, diede anche commissione a' Nunzj di provvedere, e denunziare scomunicati tutti i viventi, che avessero navigato, e di assolverli, pagando il capitale della mercanzia portata. Questi Nunzj, venuti a Venezia, eretto un Tribunale, fecero diverse esorbitanze, fra le quali una fu, che scomunicarono nominatamente i Proccuratori di San Marco, e più di dugento altri, tra uomini, e donne, per le cause suddette. I Consultori di quel tempo, tra' quali fu uno Andrea Vescovo di Chiozza, consigliarono, che le azioni de' Nunzj non erano legittime; e proposero di ovviare con appellazioni, e con altri rimedj, che si eseguissero: ed il tentativo de' Nunzj non ebbe effetto. Restarono solo molti inconvenienti, come in simili azioni avviene; i quali, continuando per due anni con grave pericolo, fu costretto il Pontefice ad applicarvi rimedio, il quale fu più grave del male. Fece una Bolla nel 1324. confessando, che le azioni de' Nunzj suoi erano state esorbitanti; sospese tutte le censure pronunziate da loro; e diede commissione all' Arcive-

vescovo di Ravenna per la esecuzione comandandogli, dopo che dovesse assegnare un tempo conveniente agli uomini, ed alle donne censurate da'Nunzj per tal causa, di comparire nella Corte Romana, che era in Avignone, o in persona, o per Proccuratore, a trattare le cause loro, niuno eccettuato, salvo il Doge, ed il Comune. Era un bello aumento della Corte, che in una sola volta andassero a quella dugento, e più persone, per cause pecuniarie di tanto peso. Ma ciò che avvenisse, o se il Pontefice fosse ubbidito da pochi, o da molti, non l' ho potuto giustificare: ma ben resta chiarezza, che allora si levò una opinione, la quale diceva, che il portar mercanzie agl' infedeli non era peccato, purchè non fossero cose per servizio della guerra; e che però il Papa non poteva vietarlo. Dal che mosso egli nel 1326. fece una Bolla, dichiarando eretici tutti quelli, che dicevano non esser peccato il portare agli Infedeli le mercanzie, eziandio che non possano servire alla guerra. Ma in quel tempo le controversie, che quel Pontefice aveva collo Imperadore, passarono a guerra manifesta; onde egli in tutto il rimanente di sua vita, (come scrive Lodovico Bavaro) restando in maggiori cose occupato, non potè pensare a ciò.

Sotto il Successore trovossi temperamento, perche egli aprì la mano, non a rivocar il decreto, come sarebbe stato giusto, ma a conceder licenza: E la Serenissima Repubblica la domandava, e l'era con-

concessa, ora per un anno, ora per più lungo tempo, ma determinato; ed alle volte restringendo il numero de' navilj, alle volte lasciandolo in libertà. E queste licenze costavano, ma non è sempre chiaro il quanto. Dirò però in questo particolare, che per una licenza concessa da Papa Innocenzo VI. nel 1361. si pattuì di pagar 9000. ducati d'oro di Camera, allegando, che non si poteva far meno, perchè la Camera Apostolica era esausta, e in bisogno. Durò questo aggravio sin poco dopo il 1400.; che allora, essendo il Mondo fatto certo della verità, che il mercanteggiare era lecito, e libero, la Corte si ritirò dalle sue pretensioni. Adesso, per tentare, che nessuno vada senza licenza in terre, che non riconoscono il Papa, hanno un colore più apparente, che allora, dicendo che si fa, acciocchè non s' imbeva della falsa dottrina: quasi che una carta scritta e suggellata gli debba essere un preservativo; o non possa occorrere, che si conservi intatto chi anderà senza licenza; e sia impossibile, che s'infetti chi l'avrà. Onde si vede chiaro, che il negar l'andata in que' paesi senza sua licenza non è zelo di Religione, ma di dominare, e soggettarsi il secolare, e cavar qualche buon profitto. Se la giusta libertà del mercanteggiare non comporta questo aggravio, non è da permettere, che uno vissuto qui da buon Cattolico, ed andato di là da' monti, perchè non abbia domandato licenza all'Inquisitore, sia molestato, ed incomodato ne' suoi negozj per impu-

putazione datagli a Roma, con vergogna de' parenti, che rimangono notati, massime ricusando essi di far la citazione a Roma, perchè temono il risentimento delle Città oltramontane, che di ciò si reputano offese. Non è ragionevole, che si nascondino, ed addossino ad altri ciò, che è fatto per i proprj rispetti; e per queste vie indirette s' impadroniscono della mercanzia oltramontana. E però, se alcuno nativo di questo Dominio sarà vissuto da buon Cattolico in questo paese, e per le sue occorrenze avrà passato i monti, finchè non torni, non è cosa giusta dargli molestia alcuna per relazione, che si abbia di lui.

Intorno al XXVII. capitolo, che non sia ammessa la confiscazione in queste materie di eresia, essendo già introdotto e stabilito l'uso senza contraddizione, non fa bisogno, se non continuare l' osservanza, poichè è di molto servizio di Dio, e della Religione; de' quali quando si tratta, è sempre cosa perniziosa il mescolarvi materia pecuniaria, perchè da ciò il Mondo prende scandalo: e vedendo intervenire il danaro, non si può persuadere, sebbene fosse vero, e chiaro, che il servizio di Dio tenga il primo luogo. Non resterà mai la Corte Romana in tutte le occorrenze di biasimare questa ordinazione, parendole che la moderazione stabilita dalla Serenissima Repubblica rinfacci l' ordinazione Romana di troppa severità. Ciò che in pubblico allegano, è, che l' eresia è delitto di lesa Maestà divina, la quale convien

più

più vendicare, che la umana: onde è un pervertire l'ordine, quando si dà la maggior pena a chi offende gli uomini, che a chi offende Dio; e però, confiscando loro i beni per lesa Maestà umana, maggiormente debbonsi confiscare per lesa Maestà divina; nel qual delitto s'incorre per eresia. Ma quest'apparenza è un'ombra senza corpo, perchè condannerebbe le loro costituzioni, le quali perdonano il delitto di eresia la prima volta; e pure non si perdona il delitto della Maestà umana offesa la prima volta: onde parerebbe, che minor conto si tenesse della offesa di Dio, che degli uomini. Però la verità è, che nella imposizione delle pene non si ha rispetto alla sola gravità del delitto, ma alle circostanze ancora del danno, che porta agli altri; ovvero della disonestà congiunta, o della volontà del delinquente più perversa. La Maestà umana non è lesa, se non in certa malizia, e certo studio di chi l'offende; e l'eresia bene spesso è per ignoranza: onde questa merita compassione per lo più, e quella mai non la merita. Le pene sono più per esempio degli altri, che per castigo del delinquente. La confiscazione de' beni per lesa Maestà umana spaventa gli altri, e per l'amore de' figliuoli almeno si astengono, anteponendo il bene loro agli affetti, che si muovono contra il Principe. Ma nel caso di eresia ad ognuno pare di muoversi per rispetto spirituale, e da non posporre alla morte de' figliuoli. L'evento dimostra, che, per grazia divina, questo felicissimo

ſimo Stato con maggior ſoddisfazione univerſale reſta tanto mondo dalla zizzania ereticale, ſenza levare ad alcuno la roba, quanto gli altri, dov'è levata con ſeverità. Perlocchè, non risguardando ordini, ovvero eſempj di altri, o ciò che da alcuno ſia detto, conviene ſeguire gli abuſi ſperimentati da' buoni.

Il XXVIII. capitolo, che non ſia pubblicata Bolla, ordinazione di Roma, nè vecchia, nè nuova, ſenza licenza eſpreſſa del Principe, è il più importante, e neceſſario avviſo, per conſervare l'Uffizio della Inquiſizione. Sopra il capitolo eſporrò prima la ragione giuridica, e reale, per la quale debba così oſſervarſi collo inconveniente, che ſeguirebbe, quando ſi faceſſe altrimenti.

E' coſa chiara, che ſiccome ciaſcuno può mutare per i ſuoi riſpetti a beneplacito proprio gli ordini di governare la giurisdizione, che è ſua totalmente, ſenza dar parte, nè ricercare conſenſo di altri; così dove per contratto, e concordato tra due è eretto un Tribunale, data una forma, non può uno di loro, per qualſivoglia ragione, eziandio ottima, ed indubitata preſſo a tutti, fare alcuna mutazione, ſenza il conſenſo dell' altro contraente. Tale è la natura del contratto, e concordato; che ſiccome riceve la eſiſtenza pel conſenſo de' contraenti, così non può ricevere mutazione pur minima ſenza il conſenſo medeſimo: così, ſe alcuna alterazione è neceſſaria per la mutazione de' tempi, o di altra circoſtanza, mai non può eſ-

essere fatta legittimamente, se non da ambe le parti. Cosa chiara è, che l' Uffizio della Inquisizione in questo Dominio è istituito per deliberazione del maggior Consiglio, e per consenso del sommo Pontefice, sin nel 1289. colle condizioni allora stabilite. Adunque nessuna novità successa dopo la può alterare, se i medesimi, che convennero nella istituzione, non accordino parimente insieme la mutazione. Perlocchè, se dalla Corte Romana vien decretata alcuna cosa di nuovo spettante a quella materia, non potrà estendere la sua forza sopra quell' Uffizio, se non coll' assenso del Principe. Questa è la vera causa, perchè le Bolle, ed ordinazioni fatte a Roma, da quel tempo in quà, non possono obbligare.

Nè quì si può allegare in contrario, che i diversi tempi ricercano diverse ordinazioni, e che i Pontefici, per miglior governo, dopo quel tempo hanno fatto altre leggi ragionevoli, che debbano essere ricevute; imperocchè a ciò la risposta è chiara, che siccome non si può tenere nel Mondo cosa alcuna per immutabile, ed ognuno spesso dev' essere accomodato a' tempi, ed alle persone, così ciò dev' essere fatto da persona, a cui spetta di ragione, e non da altri. Se alcuno volesse reggere le cose comuni da se solo, quantunque con buona intenzione, ed anche con riuscita felice, sarebbe trasgressore delle leggi divine, ed umane.

La medesima ragione, che costrinse nel principio ad istituire l'Inquisizione per concordato, co-

costringe al presente, che non sieno fatte nuove leggi, ovvero nuovi ordini, se non per concordato. Per far forza ad una legge, non basta, che sia conveniente, e ragionevole; ma è ancora essenziale, che sia costituita da chi ha intera autorità. Nè ciò si dice solamente per conservazione della potestà, e giurisdizione, ma anche per la necessità del buon governo. Non fu allora istituita l'Inquisizione colle medesime condizioni, come nel rimanente di Italia, per esser diversi i rispetti di questa Repubblica, e degli altri Stati. Adesso parimente i diversi rispetti operano, che ciò, che è utile a Roma, alle volte non sia utile quì. Onde non sarà giusto subito eseguire in questo Stato ciò, che il Pontefice avrà costituito secondo i suoi rispetti, ma dovrà essere prima considerato, se conviene a' rispetti di quì: la quale cosa altri, che il Principe, non può fare, come quegli, che solo conosce il bisogno delle cose pubbliche. Perlocchè, quantunque la Bolla nuova, e vecchia, paresse al Rettore onesta, ed utile, non però deve seguire in ciò il suo giudizio; essendo proprio del Principe solo di conoscere ciò, che sia espediente. Nè a' Vescovi, o Inquisitori, dovrà parere grave, che ciò, che è giusto, e legittimo, sia eseguito col dovuto modo, giudizio, e forma.

La Inquisizione di Spagna, che parimente è per concordato istituita, procede in questa maniera medesima. Ha le sue leggi, e gli usi suoi proprj, co' quali si regge; nè si alterano, o ri-

o riceve nuovi ordini da Roma; ma se per pubblici rispetti la Corte reputa, che fosse bene introdurre alcuna cosa di nuovo in Ispagna, la scrivono al Consiglio generale Regio sopra la Inquisizione, dov' è consultata; e secondo che i rispetti di Spagna comportano, è ricevuto, o in tutto, o in parte, o anche posto da canto affatto.

Ma che l' osservanza di questo capitolo sia necessaria, non solo per mantenimento della propria potestà, e giurisdizione, ma per ovviare ad una infinità d' inconvenienti, lo vedrà chiaro, chi considererà l' infrascritte cose.

Prima, parlando delle Bolle già fatte, molte sono contrarie agl' Istituti della Serenissima Repubblica, siccome quelle, che comandano di abbruciar gli Eretici in pubblico vivi; la confiscazione de' beni con censura a' Principi, che non li ammettono; la demolizione della casa, dove sarà trovato un eretico, quantunque non fosse sua; che la Inquisizione possa farsi dare sicurtà pecuniaria di vivere da buon Cattolico a chiunque le sia sospetto; che alla Inquisizione sia concessa Corte armata propria per quello Uffizio. Tutte queste sono ordinazioni Pontificie, contrarie a' costumi di questo Stato. Altri danno autorità eccessiva agl' Inquisitori, come quelle le quali vogliono, che abbiano facoltà di dar licenza di portar armi, di far croce-segnati; le quali cose non si potrebbono mettere in uso senza gran confusione. Alcune sono tanto severe, che non possono convenire al gover-

verno mite di questo Stato, come quella di Paolo IV., la quale non vuole, che sia perdonata la vità la prima volta a chi vorrà ridirsi, avendo tenuto uno de' cinque articoli nominati da lui.; ed un' altra di Pio V., che nessuna sentenza fatta a favore dell' imputato, ritrovato innocente, possa passare in giudicato, eziandio, che fosse fatta dopo la purgazione canonica; ma sempre l'Uffizio possa riassumere la medesima causa; eziandio sopra solamente i medesimi indizj: la quale ordinazione mettendosi in uso, sarebbe un continuo tormento dei miseri. E quell' altra del medesimo Pontefice, che chiunque offendesse, ovvero ancora solamente minacciasse un Notajo, o altro Uffiziale della Inquisizione, o un testimonio esaminato in quell' Uffizio, oltre la scomunica, sia reo di lesa Maestà in primo capo, e sia punito di pena capitale; gli sieno confiscati i beni, ed i Figliuoli renduti infami, ed incapaci di poter succedere ad altri per testamento, alla qual pena sia soggetto chiunque, che non solo facesse fuggire di prigione, ma anche tentasse di farlo, sebbene l' effetto non seguisse; e chiunque favorisse, o intercedesse per alcuno di questi tali, con altre clausole di acerbissima severità, comprendendo anche persone titolate, e Principi. E pur questa è quella Bolla, che fu fatta sino nel 1569. nè mai fu ricevuta, nè pubblicata in questo Stato. Il Cardinale Arrigone, 48. anni dopo, cioè nel 1617. ordinò alla Inquisizione di questa Città di Venezia, che la

 stam-

ſtampaſse, e pubblicaſse, e ſi ſarebbe eſeguito, ſe gl'Illuſtriſſimi Riformatori di quel tempo, per ordine anche dell' Eccellentiſſimo Collegio, non l' aveſsero proibito. Ciaſcun può conſiderare, quanti proceſſi ſi potrebbono fare per ogni parola, che foſse detta ad uno dei Notaj, teſtimonj, o denunziatori, da chi credeſse eſsere offeſo; e quanti miſeri ſarebbono cotidianamente veſsati. Lungo ſarebbe il narrar tutto ciò, che non conviene a' coſtumi di queſte Regioni; e le ſuddette ſono abbaſtanza, per dimoſtrare, che ſenza turbare la pubblica tranquillità non ſi poſſono ricevere generalmente tutte: ma ſe alcuna è neceſsaria, ovvero utile, per caſtigo degli Eretici è ben ragionevole, che ſia ricevuta. Il conoſcere però, quale ſia tale, è proprio del Principe; nè altri lo può ſapere; nè alcuno deve confidare, che poſsano eſsere ricevute ſenza confuſione, perchè in Roma ſono in vigore; e pur le coſe paſsano quivi con quiete, eſsendo diverſo lo Stato di Roma da quello degli altri Principi. I Romani dicono eſsere ſuperiori a queſte ordinazioni; ſe loro pare, le oſservano; ſe no, le tralaſciano, o le diſpenſano, e ſervono mirabilmente a' loro riſpetti, così quando ſono oſservate, come quando ſono traſgredite, perchè dalle leggi non ſono eſſi per regolarſi, ma eſſi regolano le leggi. Pel contrario negli altri Stati, quando ſono pubblicate, o ricevute, non ſono più in poteſtà del Principe, ſe vede inconvenienti, per provvedervi, biſogna ricorrere a Ro-

ma,

ma, dove essi ascoltano, e rimediano, ovvero non rimediano, avendo rispetto, non a ciò, che è utile allo Stato degli altri, ma al loro. E questo è quello, che vorrebbe, ed ogni giorno tenta quella Corte; cioè di avere in sua mano, sotto colore di Religione, l'amministrazione di alcune cose, senza le quali gli Stati non possono reggersi, perchè, medianti quelle, resterebbe arbitra di ogni governo. Per questa causa cotidianamente i Pontefici dicono, volendo far ricevere le loro ordinazioni, che se passerà inconveniente, si abbia ricorso a loro, che rimedieranno. Ma il rimedio, che non viene dal medesimo Principe, anzi da chi ha altri interessi, è peggiore del male. Dio, le opere di cui sono perfette, ed è autore di tutti i Principi, dà ad ognuno tutta l' autorità necessaria per ben governare; nè vuole, che sia riconosciuta da altri, che da sua divina Maestà. Tutto ciò, che un Principe riconosce da altri, che da Dio, è servitù, e soggezione.

Ciò è detto generalmente della considerazione, che si deve avere in pubblicare, e ricevere le ordinazioni Pontificie fatte già in questa materia di eresia; ma molto più converrà usar diligenza intorno a quelle, che per l' avvenire si faranno. Delle già fatte il numero è determinato; si sa, se altrove sono ricevute, o no; in che osservanza sono; che interpretazione ricevano; dove mirano; che conseguenza di buoni, o cattivi effetti possono seco portare. Ma per l' avvenire, se fosse lasciata libertà alla

Corte, il numero si accrescerebbe in infinito. Quando una di nuovo comparisce, non si sa, se il Mondo la riceverà, o nò: la mira di chi l'ha fabbricata non è ancora scoperta; la sperienza non ha dimostrato, che effetti possa produrre; e però ogni dilazione, e maturità in riceverla porterà utilità infinita. Non si dice, che le nuove disposizioni ragionevoli non sieno accettate; ma che ciò non si riceva per obbligo, come si fa da chi è soggetto, ma per concerto, e trattato comune; richiedendo così la istituzione di questo uffizio, come si è detto; e con molta considerazione, per i gravissimi pericoli, che portano seco le novità. La Corte Romana, nel far nuove Bolle, non usa grande avvertimento. Con facilità si fanno, perchè con facilità si rivocano, derogano, o dispensano secondo il comodo delle cose loro; nel che riguardano a' proprj rispetti: ma ciò che è utile ad uno Stato, non è profittevole allo altro. La salute di questo Dominio ricerca, che la Religione sia conservata inviolata in tutte le sue parti, ovviando ad ogni mutazione, e novità di qualsivoglia sorta. I rispetti di Roma ricercano, che non si faccia mutazione, per cui la potestà Pontificia sia diminuita, o la Corte perda alcuna delle utilità, che tira dagli altri Stati: ma le novità, colle quali si aumentasse il profitto della Corte, ovvero l'autorità temporale si diminuisse colla esaltazione della Ecclesiastica, non sono abborrite, anzi proccurate; e ciò veggiamo ogni giorno. Trovasi que-

questa Serenissima Repubblica, come anche gli altri Regni Cattolici, tra due contrarj: I Protestanti, che non hanno altra mira, che di diminuire l' autorità Ecclesiastica, e la Corte, che non ha altro scopo, che aumentarla, e rendersi la temporale serva: Onde i Regni, e Stati Cattolici, per conservarsi, ovviano ad ogni novità dell' una, o dell' altra parte, e mantengono la Religione senza mutazione alcuna, credendosi, per chiara sperienza, che l'una, e l' altra novità sia perniziosa. La riverenza, che meritamente si porta alla Religione, causa, che facilmente hanno ingresso gli abusi, che entrano coperti di quel santo manto. Per mantenimento della Religione, l' Uffizio contra la eresia è rispettato; e per questa causa, quando Roma vuole introdurre qualche novità, si vale volontieri di quello Uffizio, presupponendo, che il vero fine non sia per apparire. E ciò è ben stato operato nello stesso modo anche per lo passato, ma molto leggiermente, rispetto a ciò che al presente si fa. Con tutto ciò i Senatori di que' tempi sono stati diligenti: hanno voluto un' Uffizio contra l' eresia misto; si sono opposti ad ogni novità; non hanno permesso agli Ecclesiastici di fare cosa alcuna non saputa, nè veduta, nè esaminata. Per tai vestigj conviene, che cammini chiunque vuole, che la Repubblica si conservi, non lasciando, che nuove Bolle, ovvero nuovi decreti sieno accettati nello Stato, se prima con deliberazione matura non è certificato, che non sieno per

portare inconvenienti. Una tale deliberazione è propria del Principe, che solo comprende lo stato delle cose pubbliche.

Circa il XXIX. che tratta di pubblicare una proibizione de' libri, poichè il concordato del 1596. resta, non si può mettere in difficoltà; ma ben sarà necessario considerare, che, essendo quel concordato fatto con tanto esame, e maturità, così dal canto della Sede Apostolica, come dalla parte della Serenissima Repubblica, la materia dev' essere tenuta per grave. Durò quella negoziazione quattro mesi: dalla parte Pontificia v' intervennero il Cardinale, il Nunzio, e lo Inquisitore; e dall' altra i primi Senatori della Repubblica: argomenti chiari, che il negozio da ambe le parti fu stimato di molto peso; e nondimeno, con tutto che determinato col consenso comune, non levò agli Ecclesiastici la speranza di mandarlo in obblivione, e dissuetudine. Perlochè allora trattarono, che dal concordato non si stampassero se non sessanta copie: e ciò non per altro, se non perchè, essendo innumerabili gli esemplari degl' Indici, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse que' documenti, che danno l' autorità sopra i libri agli Ecclesiastici solamente, e la moderazione del concordato non fosse saputa, se non da pochi; e finalmente si perdesse. E camminandosi con questi passi in Roma, non è anno, in cui sotto nome del Maestro del sacro Palazzo non esca un catalogo di nuova proibizione, con clausole, che debba aver luogo in

qual-

qualsivoglia Città, terre, e luoghi di qualsivoglia Regno, Nazione, e popolo, e che obblighi ciascuno, eziandio senza pubblicazione, in qualsivoglia modo, o maniera che verrà a notizia l' editto. Questo Indice si manda agl' Inquisitori, che per mezzo de' Confessori gli facciano avere quella esecuzione, che possono: Ed in questa maniera il concordato è deluso, e non ha la sua esecuzione. E ciò che è peggio, quando l' indice di nuovo si stampa in questa Città, proccurano d' inserirvi dentro quelle nuove proibizioni: il che hanno anche tentato quest'anno, e se non sarà di continuo usata la diligenza, che al presente si usa, con queste maniere una volta faranno foro, ed apriranno strada alla distruzione del concordato. I loro interessi, per farsi assoluti Padroni de' libri, ed i rispetti, perchè il secolare debba invigilare, acciò non l' ottengano, sebbene non appariscono a prima faccia, con leggiera considerazione si fanno manifesti. La materia de' libri pare cosa di poco momento, perchè tratta di parole; ma da queste parole vengano le opinioni del Mondo, che causano le parzialità, le sedizioni, e finalmente le guerre. Sono parole sì, ma che in conseguenza tirano seco eserciti armati. In questa materia i Romani nascondere non possono due loro pretensioni molto ardue: La prima, che così possano proibire libri, non solo per causa di Religione, ma ancora per qualsivoglia altra: La seconda, che il Principe nello Stato suo non possa proibire alcun libro per qualsivoglia

causa; e che se alcuno sarà approvato da loro, non possa il Principe, sebbene lo giudicasse nocivo, impedire, che nello Stato suo non sia tenuto, stampato, e pubblicamente venduto (1). E met-

(1) Qual sia l' autorità de' Principi circa l'uso delle stampe, e proibizione de'libri, sarebbe qui luogo opportuno di mostrare il diritto delle Regali preminenze, in di cui danno la Romana Curia ha sempre cercato sarvi sorprese in sostenere, che alla potestà Ecclesiastica appartenga il diritto di proibire le stampe con pene temporali, e concedere le licenze per le impressioni, contra la costante disciplina dell' antica Chiesa, la quale era, che, trattandosi di Religione, e de' libri degli Eretici la censura apparteneva a' Vescovi, ma la proibizione al Principe. Da questa disciplina non discorda la presente polizia Civile del nostro Regno; E perchè questo argomento richiede un'esatta diligenza per difendere la suprema Regalia della Sovranità, affinchè lo Stato non si corrompa per mezzo di libri sediziosi, scostumati, e pieni di falsa dottrina, e che i sudditi non s' imbevino di opinioni, che ripugnano al buon governo, così abbiamo determinato di produrre una chiara dimostrazione dietro alla dottrina del nostro F. Paolo nel *discorso sopra la materia delle stampe*, e nel *Consulto circa le istanze date da Roma, perchè dalla Repubblica si desse luogo alla proibizione, e soppressione de' libri stampati a di lei favore nella controversia*, ove dimostreremo con sode ragioni ricavate da' PP. della Chiesa, da' Concilj generali, e dalle civili costituzioni, le quali prescrivono nella materia delle stampe, e proibizione de'libri, che a'Vescovi la sola censura, a'Principi l'approvazione appartenga. I libri stampati senza il Regio permesso vengono proscritti dalla potestà Civile con pene temporali. Quindi di niun vigore sono, la Bolla di Lione X., pubblicata nel Concilio Lateranense a 4. Maggio 1515., la costituzione del Concilio di Trento nella sess. IV. *de edit. & usu Sacr. libr.*, e la Bolla di Pio IV. pubblicata nell' *Indice Tridentino* con le *regole*.

mettendo queste pretensioni in opera, fanno pregiudizio al temporale in tre particolari molto notabili.

Il Primo, proibendo, ovvero corrompendo i libri buoni, ed utili, per mantenere il buon governo: Secondo, proibendo i libri, che loro non tocca a proibire: Terzo, mettendo impedimento al secolare, che non possa rimuovere ciò, che vede nocivo al buon governo. De' quali tre pregiudizj conviene trattare particolarmente, per considerare i rimedj.

Intorno al primo sopra la proibizione de' libri, che a Roma non piacciono, sebbene sono buoni, e santi, perchè difendono la potestà temporale, è cosa chiara, che il Principe, massime che regge colle arti della pace, ha per istromento principale, che il popolo abbia per ferma questa verità, cioè, che il Principe è costituito da Dio, e regge con autorità divina; ed il suddito per conseguenza, e per coscienza, è tenuto ad ubbidirlo; e, non facendolo, offende Dio, che l' obbligò a portare le pubbliche gravezze, o personali, nell' esercitare i carichi; o reali, in tributi, gabelle, ed altre forme: lega la coscienza, ed obbliga sotto peccato alla restituzione chi ricusa portarli, o chi li frauda; perchè il Principe, per legge divina, è superiore a qualsivoglia persona, che si trovi nel suo Dominio, e può gravare le facoltà di chi si sia, quando la pubblica necessità, secondo il suo giudizio, lo ricerca. Ognuno può giudicare da se senza maggior discorso, con

quan-

quanta facilità sarà governato uno Stato, dove le suddette massime, siccome sono verissime, così sieno credute; ed i disordini, che necessariamente ne avvengono, dove sieno tenute le opinioni contrarie. Di queste verità, scritte dai Profeti, insegnate da Cristo, e predicate dagli Apostoli, sono pieni anche i libri de' Padri antichi; ed i buoni Teologi le tengono, come sono necessarie da essere credute. Ma nella Chiesa di Dio, siccome sempre vi furono di quelli, che si servirono della Religione a fini mondani, così al presente il numero è in colmo. Questi sotto pretesto spirituale, ma per fine di ambizione, e di ricchezza mondana, vogliono liberarsi dalla ubbidienza dovuta al Principe, e levargli ancora l' amore, e la riverenza dovuta dal popolo, tirandola a loro. Per effettuire queste cose, hanno inventata nuovamente una sorta di dottrina, che non ha altra materia, se non la grandezza Ecclesiastica, la libertà, l' immunità, e la giurisdizione loro. Questa dottrina fu inaudita sino circa il 1300. nè si trova libro scritto di ciò innanzi quel tempo. Allora si diede principio a scrivere qualche poco sparsamente per i libri. Ma dei libri, che professassero di non trattare altro, che questa materia, non furono più di due sino al 1400., e tre sino al 1500. Dopo questo tempo crebbe alquanto il numero, ma fu tollerabile. Dopo il 1560. cominciò a moltiplicare questa dottrina, in maniera che al presente si è tralasciato di scrivere, come già si faceva, dei

mi-

misteri della Santissima Trinità, della creazione del Mondo, della Incarnazione di Cristo, e di altri misteri della fede; ed altro non si stampa in Italia, se non libri in diminuzione della autorità secolare, ed in esaltazione dell' Ecclesiastica: ed i libri stampati non vanno più a numero, ma a migliaja. Quei del popolo, che intendono le lettere, non possono legger altro. I Confessori parimente altra dottrina non sanno, nè, per approvarli, si ricerca saper altro, che questo: onde regna una perversa opinione in universale: che il Principe, ed i Magistrati sieno invenzioni umane, anzi tiranniche; che convenga ubbidire loro per forza solamente, perchè il contravvenire alle leggi, il fraudare le pubbliche entrate, non obbliga a peccato, ma solo a pena, la quale chi non paga, opera sì, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà divina: e pel contrario, che ogni cenno degli Ecclesiastici, senza pensare ad altro, debba esser preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. E questa dottrina è forse causa di tutti gl' inconvenienti, che si provano in questo secolo. Non mancano in Italia persone pie, e dotte, che tengono la verità: ma queste non possono, nè scrivere, nè stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, ma subito proibita; anzi poco si pensa a' libri degli Eretici, massime che trattano degli articoli della Religione. Ma se alcuno viene, che difenda l' autorità temporale del Principe, e dica, che anche gli Ecclesiastici sono soggetti alle

alle pubbliche funzioni, ovvero giustiziabili, se violano la pubblica tranquillità; questi sono libri dannati, e perseguitati più degli altri. Hanno levato a' libri degli Autori antichi, nel ristamparli, tutto ciò, che poteva servire all' autorità temporale.

Nel 1607. stamparono in Roma con pubblica autorità un libro intitolato *Index expurgatorius*, dove notarono i luoghi, che in alcuni Autori debbono essere cancellati: dal qual libro ognuno benissimo può vedere, che cose sono levate, o mutate in molti buoni Autori, che difendevano l' autorità data da Dio al Principe; in modo che al presente non si può più, leggendo un libro, dire, qual fosse il senso dell' Autore, ma qual sia quello della Corte Romana, che ha mutata ogni cosa. E ciò che sopra tutto si direbbe incredibile, se non si vedesse in istampa, Papa Clemente VIII. nel 1595. nell' Indice pubblicò una regola, che tutti i libri degli scrittori Cattolici, scritti dopo il 1515. possano essere corretti, ed emendati; non solo col levar via ciò, che non è conforme alla dottrina di Roma, ma anche con aggiungere, per mettere in costume questo precetto, sebbene posto in pubblico già sei anni solamente; e poi eseguito, e praticato continuamente da 70. anni in qua: di modo che, se negli Scrittori non si troverà buona dottrina, favorevole all' autorità temporale, sappiamo chi l' ha levata; se si troverà favorevole per la

Ec-

Ecclesiastica, sappiamo chi l' ha interposta: ed in somma possiamo esser certi di non aver libro alcuno sincero. Onde, poichè la mira non è altra, che di estinguere, o corrompere quei libri, de'quali soli le persone di buona volontà possono ricevere la istruzione necessaria, conviene ancora, che il Magistrato secolare sia attento, nè si lasci privare sotto finti pretesti, maggiormente di ciò, che per lo passato si è fatto; e quando si tratta di proibire di nuovo qualche libro, il quale non tratti degli articoli della fede, s' informi bene della dottrina, che contiene, e degl' interessi per i quali la Corte vuol proibirlo, innanzi che dare il suo consenso. Ed occorrendo, che sia ristampato qualche libro di buono, e famoso Autore, abbia l' occhio, che le buone massime non sieno levate fuori; o non vi sieno inserite di nuovo, contra la mente degli Autori, delle cattive: anzi che il servizio pubblico, e il giusto, e l' onesto ricercherebbono, che fossero ristampate le buone massime; e che que' libri, che sono stati corrotti, essendo loro state levate, o mutate le cose favorevoli all' autorità temporale data da Dio, fossero restituiti secondo i primi, ed incorrotti esemplari, conforme al senso dell' Autore; ed acciocchè con nuove proibizioni, mandate sottomano, non fosse delusa, e derogata la virtù del concordato, quando si stampa l' *Indice del* 1595. fosse stampato anche detto concordato dopo lui.

Non

Non solo è necessario l' avvertimento nella proibizione de' libri, acciò non sia affatto estinta la buona dottrina in Italia, come si procura di fare; di che si è parlato abbastanza; ma ancora, acciò, sotto pretesto di bene, l'Inquisizione non si pigli quell' autorità, che non le appartiene, proibendo libri, sebbene cattivi, che però non hanno che fare colla Religione; che è il secondo pregiudizio.

Gli Ecclesiastici ci hanno dichiarato, che proibiscono i libri per *undici cause*, tra le quali ve ne sono cinque, che non toccano in conto alcuno a loro. La I. è, quando il libro contiene cosa contra la fama del prossimo, massime degli Ecclesiastici, e de'Principi: La II., se contiene cosa contra la libertà, immunità, e giurisdizione Ecclesiastica: La III. se con proposizioni politiche di antichi Principi, e Storici favorisce la tirannide: La IV. se contiene facezie, o motti contra la fama di alcuno: La V. se contiene lascivie, ed altre cose contra la onestà.

Non vi ha dubbio, che meritano essere dannati i libri, dove si ritrovano tali esorbitanze; ma non però ognuno lo può fare. Sarebbe un confondere il Mondo, se chiunque conosce un ordine essere giusto, potesse stabilirlo. Ciò appartiene alla pubblica autorità, che sola può fare la legge sopra ciò, che Dio ha raccomandato al suo governo.

Chi ha zelo, e vede la pernizie di qualche libro, proccuri, che sia estinto, e farà bene,

ma con autorità di chi può legittimamente farlo. La diligenza in cercare, e scoprire il male è lodevole: il voler rimediarvi, non appartenendo a se, è usurpazione, ed ambizione. Se con un libro è offesa la fama del prossimo, eziandio Ecclesiastico, non tocca alla Inquisizione a farne giustizia. Quell' Uffizio è contra l' eresia, ma non ha da proteggere la fama di alcuno. Il secolare è protettore dell' onore delle persone, ed egli ha da difenderlo, e vendicarlo contra chi l' offende con fatti, con parole, e con iscritture. Stia diligente l' Inquisizione, che per mezzo de' libri non sia seminata dottrina contra la fede; che Dio ha provveduto di Magistrato, per dar rimedio, se con opere, parole, o libri è offesa la fama di alcuno. Se gli Ecclesiastici veggono una ingiuria fatta a loro, e agli altri, è giusto, che possano implorare il Magistrato, e da lui aspettare la provvisione. Se alcuna cosa è scritta contra la libertà, ed immunità Ecclesiastica, perchè goduta per privilegio de' Principi, al Principe tocca il mantenerla, quanto il pubblico servizio permette. Non sarebbe bene, che ogni privilegiato di propria autorità volesse difendere i suoi privilegi. Piacesse a Dio, che vi fossero libri meritevoli di proibizione, per essere contra la libertà Ecclesiastica piuttosto, che libri, che la meritano, per estenderla tanto, che confonde ogni Governo, usurpa ciò, che è del secolare, e fa vergogna al ministero di Cristo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi

nirsi delle terrene commesse da Dio ad altri. Non è minor male, anzi è maggiore, l'estendere la libertà Ecclesiastica, sicchè divenga licenza, che il restringerla più del dovere. Qual è la causa, che nessuno libro è censurato? Perchè le ostenta troppo, o perchè leva la temporale, di cui pure il Mondo è pieno. La via ottima di mantenerla non è di proibire i libri, che la tengono tra i termini, ma piuttosto quelli, che la rendono spaventevole per l'esorbitanza. Però non si ha da negare, che se alcuno scrivesse in questa parte contra il vero, il Magistrato non debba procedere contra l'Autore, e contra il libro, e conservare il decoro, e l'autorità dovuta all'ordine Chericale. Ma, che essi si facciano ragione da loro stessi, non è giusto. Se sono scritte cose politiche secondo le massime de' Principi, e Storici antichi, secondo tutti non tocca all'Ecclesiastico il dar giudizio, se sono tiranniche: ciò solo appartiene a' Principi, de' quali è proprio il governare Stati. I privati non l'intendono, e meno i Ministri di Cristo, a' quali egli ha proibito severamente l'intromettersi: e se pure alcuno vuol passare oltre, non deve con propria autorità pensare a provvedervi, ma significarlo a colui, a cui spetta far la provvisione: senza che, è pur troppo chiaro, che i desiderosi di licenza, senza freno, danno nome di tirannide alla legittima potestà data da Dio, ed a quella dottrina, che si oppone a'loro tentativi; sicchè, sotto pretesto di Religione, vogliono diventare arbitri
di

di ogni governo. Lo stesso si deve dire de' libri, che contengono facezie, o motti mordaci, che direttamente, e obliquamente offendono alcuno; e se insegnano cattivi costumi, lascivie, e crapule, che offendono la pubblica onestà, nessuno di questi eccessi è eresia, che debba appartenere alla Inquisizione. L'Inquisitore è fatto giudice della fede, non censore de' costumi. Dalla dottrina di S. Paolo la quiete pubblica e l'onestà sono date in guardia alla potestà secolare. Non deve l'Inquisizione mettere la falce nella mietitura altrui. Questa conchiusione non ha bisogno di sottigliezza per essere intesa; da se medesima è piana, e facile. Allo stesso tocca giudicare, e punire le opere, le parole, e la scrittura di una materia medesima. Nessuno può mettere in dubbio, che l'offendere la fama, il favorir la tirannide, la disonestà, così in fatti, come in parole, non sieno delitti soggetti al giudizio secolare. Dunque i commessi ancora in iscrittura apparterranno allo stesso. Con che ragione può pretendere di censurare i libri, per alcuna delle cause suddette, chi confessa da se medesimo non aver potestà di censurare le parole, ed i fatti. Dappoichè da' Ministri de' Principi viene praticato un tanto disordine, sotto pretesto di favorir l'onestà, la giustizia, e preservare la fama, viene usurpata l'autorità temporale; perchè è cosa assai nuova, che l'Ecclesiastico proibisca libri per altra causa,
 che

che per quella della Religione: niun Pontefice l' ha mai tentato innanzi il 1550., e però, come cosa recente, non è ancora ben ponderata; ovvero perchè ad alcuni, che attendono alle cose pubbliche, pare non essere male lo scaricarsi di questo peso del veder libri, e lasciarlo a chi lo desidera. Ma siccome ogni governo ricerca vigilanza, e fatica; e chi si scarica di queste, si spoglia anche dell'autorità, e non se ne avvede, se non quando è perduta, e non si può ricuperar più; così la Serenissima Repubblica, la quale ha ordinato, che sia da'suoi Ministri veduto ogni libro, che si stampa, per impedire, che non esca in luce dottrina inconveniente, molto bene ha conosciuto, che al Principe spetta questa cura; e da ciò necessariamente s' inferisce, che i suoi Rappresentanti debbono anche avvertire, se ne' libri già stampati si trovano inconvenienze, per le quali si impedisca lo stampare. Allo stesso tocca prescrivere il modo, come proccurare, acciocchè il male non nasca, e rimediare al nato. Se legittimamente il Principe, per l' autorità datagli da Dio, vieta, che non si stampi un libro, perchè contiene bestemmie contra la Divinità, favorisce la tirannide, offende la pubblica onestà, insegna cattivi costumi, ovvero leva l'onore, e la fama altrui; adunque anche legittimamente, e per la medesima autorità a lui spetta proibire quelli, che sono già stampati, e contengono simili inconvenienze.

L' Indice de' libri fatto nel 1595. già è ri-

ce-

cevuto coll' autorità pubblica per concordato; però i libri contenuti in quello debbono essere stimati proibiti, senza eccezione: ma se per l' avvenire sarà proposto dagli Ecclesiastici di proibire libri per alcuna delle suddette cause, e si vegga, che il libro lo meriti, non è da concedere, che lo facciano essi, ma ben ricevere l' avviso, e proibire il libro per sola autorità temporale; lasciando, che l' Ecclesiastico abbia parte solo quando il libro si proibisce per causa di Religione.

Resta il terzo pregiudizio, il quale è nuovo, ma di maggior lesione, e pericolo, che gli altri due; imperocchè l' essere privati della propria autorità, il perdere i buoni libri, sono mali gravissimi, ma tollerabili, rispetto a questo, di dover essere costretti a sopportare nel Dominio proprio un libro, che si veda pernizioso.

La Corte Romana, quantunque si abbia assunto di proibire libri, anche per le cause, che non sono di Religione, e non appartengono all' Ecclesiastico; nondimeno innanzi questi anni prossimi passati non hanno ardito di passare a dire, che il Principe non possa egli ancora vietare que' libri, che vede poter partorire scandalo, mal esempio, sedizione, o altra turbazione nel suo governo.

Il Cardinal Baronio ha voluto essere il primo a dirlo arditamente: al quale essendo stata fatta la opposizione conveniente da quel Principe, che fu particolarmente toccato, nessuno

ardì poi di difendere l' impresa del Cardinale fino al presente. Ma perchè per l' avvenire alcun forse potrà fare lo stesso tentativo con maggior artifizio, ovvero in occasione, quando gli occhi degli altri sieno meno aperti, l' importanza della cosa richiede, che il successo sia brevemente narrato per esempio, e documento universale; soggiungendo la vera dottrina coi suoi fondamenti, e risolvendo i cavilli contrarj.

Stampò quel Cardinale al principio dell'anno 1605. il suo Tomo XI. degli Annali Ecclesiastici, dove inserì un discorso lunghissimo contra la Monarchia di Sicilia, del quale discorso, quanto alla verità della narrazione, non è opportuno parlar ora, ma lasciarlo al suo luogo. Questo solo tocca al presente proposito, che il discorso è pieno di maldicenza, ed acerbità contra molti Re di Aragona di celebre memoria; e spezialmente contra il Re Ferdinando il Cattolico, e gli altri progenitori paterni di questo, che al presente regna. Il libro, capitato a Napoli, ed a Milano, fu da que' Ministri Regj proibito, che si vendesse, e si tenesse, per i rispetti del Principe, pur troppo apparenti ad ogni persona volgare.

Il Cardinale, avuto questo avviso, radunò il Collegio de' Cardinali nella Sede vacante di Clemente VIII. e fece una invettiva contra quei Ministri, che, nel proibire quel libro, avessero posto mano nell' autorità Ecclesiastica. E dopo creato il Pontefice Paolo V. scrisse al Re

di

di Spagna sotto i 13. Giugno di quello stesso anno una lunga lettera con questo capitolo, oltra gli altri: Che al Papa solamente spettava approvare i libri di qualsivoglia sorta, e tanto più Ecclesiastici; lamentandosi gravemente, che in vilipendio dell' autorità Ecclesiastica i Ministri Regj in Italia avessero proibito il suo libro. La prudenza di quel Re giudicò meglio di rispondere co' fatti, e lasciò correre la proibizione pubblicata da' suoi Ministri. Il Cardinale non si potè contenere, che nel 1607. stampando il XII. Tomo, non inserisse, poco a proposito, un discorso di questa stessa materia, dicendo formalmente essere cosa empia, ed orrenda, che in questi nostri infelicissimi tempi i Ministri Regj ardissero di censurare i libri approvati dal Papa, non lasciandoli vendere dai libraj, se non con loro licenza; la quale negano arbitrariamente, e vietano anche assolutamente, che sieno venduti. Soggiunge poscia, che ciò fanno, perchè i libri riprendono le loro ingiustizie; e che ciò è levare di mano a S. Pietro, e dare a' Principi una delle chiavi dategli da Cristo; cioè, quella della scienza di discernere i buoni usi da' cattivi. Il Consiglio di Spagna colla solita tardanza, e risoluzione procedette anche dopo. Non si mosse nè anche per questa terza offesa, ma lasciò scorrere altri tre anni, e nel 1610. il Re fece un Editto, condannando, e proibendo quel libro con maniera così grave, che destramente tocca il Cardinal Baronio così bene, come egli aveva toc-

cato, i Re suoi progenitori. E per dargli maggior riputazione, e forza, fu l' Editto fatto pubblicare in Sicilia, con decreto, e sottoscrizione del Cardinal Doria, e mandato pel Mondo in istampa. La Corte Romana restò sbigottita tanto per l' Editto, quanto per l' esecuzione fatta dal Cardinale. Però in Ispagna non si può credere tentativo più arduo, quanto mandare per lo Stato di un Principe un libro in istampa contra il suo Governo, e pretendere, che sia letto, tenuto, e venduto pubblicamente, e che il Principe non vi possa provvedere, e scoprirlo; e ciò sotto colore di Religione, e di autorità di Cristo data a San Pietro: Il qual pretesto sarà levato, se sarà attesa la dottrina Cattolica, e l' uso della S. Chiesa, dai quali apparisce la verità chiara, e restano risolute le ragioni del Cardinal Baronio.

E' cosa nota, che a S. Pietro furono date le chiavi del Regno de' Cieli, e che molti santi Padri, e Scrittori Cattolici intendono le chiavi in plurale, una di scienza, e l' altra di potestà; e che la potestà non deve essere intesa universalmente, ma solo la concernente al Regno celeste, che è la spirituale: perchè la civile, regale, e temporale, gli è proibita espressamente da Cristo. Così la scienza non s'intende delle cose naturali, nè delle discipline; nemmeno delle politiche, civili, o morali, ma, come S. Paolo chiaramente dice, *sono fatti Ministri, e dispensatori de' misteri di Cristo*, solamente

mente. Perlocchè, se per l'autorità Ecclesiastica sarà approvato un libro, come buono, in materia di fede, non potrà con autorità secolare essere condannato per cattivo: ma se il libro tratterà di altra materia, come di giurisdizione, di governo, di mercanzia, sebbene fosse lodato da tutti i Prelati del Mondo, la potestà temporale potrà condannarlo. E' un gran trapasso, perchè Cristo ha dato la cognizione, e la potestà del Regno celeste a S. Pietro, e gli ha vietato la terrena, voler contra il suo precetto estendere la spirituale alle cose temporali. Santo Agostino spesse volte dice, che la grazia non distrugge, nè toglie niente alla natura; ma, lasciandole tutto il suo, le dà l' accrescimento delle perfezioni divine. La potestà temporale ha per sua natura il poter vietare tutte le cose ripugnanti alla pubblica quiete, ed all' onestà, e tra queste, gli scritti, ed i libri, che le ripugnano. Non è venuto Cristo a levar niente di quest' autorità a' Magistrati; la lasciò intera: aggiunse solo autorità a' suoi Ministri sopra le cose spettanti alla fede Cristiana, di che per natura gli uomini non sanno niente, ma per sola sua rivelazione. Però questi non si debbano arrogare potestà di approvare libri, che a loro non toccano; nè tentare di privare i Magistrati dell' autorità data loro da Dio, e dalla natura. Allega il Cardinal Baronio le lettere di alcuni Scrittori, che hanno dedicato a' Papi i loro libri di Storie, o di materia legale, o di governi; ed in quelli hanno sottomessa l'ope-

ra loro alla censura del Pontefice; e però conchiude, che a lui solo tocchi approvare ogni sorta di libri; e quando sieno approvati da lui, nessuno possa mettervi la mano, ma questa ragione è assai vana, non distinguendo le parole obbligatorie da quelle di complimento. Chi mai dedica libri, non solo ad un Principe, ma ad un privato, che non glielo sottometta, ed anche con qualche iperbole di parole? Se si vorrà sotto questi colori rettorici fondar articoli di Teologia, si troveranno altre lettere, colle quali daremo l' autorità medesima ad ogni genere di persone; ed ancora si troveranno dedicati a' Papi libri di medicina, e di pedanteria innumerabili con simili frasi di dire. Dovrà restar dunque, che perciò il Papato sia un uffizio sopra la sanità, o una scuola di Grammatica? Altro è ciò, che comporta la credenza, ed il parlar civile; altro è ciò, che si ha da pigliare per articolo di fede. Ma poichè il Baronio incolpa i Ministri de' Principi del proibire i libri, perchè riprendono le loro ingiustizie; di ciò ancora è ben toccare una parola, acciocchè non paja, che si voglia difendere le cose ingiuste; e nemmeno alcuno pensi, che gli sia lecito, sotto colore di riprendere le cose, turbare la pubblica quiete.

Di un misfatto si può parlare in due modi: Uno in tesi, cioè, in generale, senza che sia toccato nè persona, nè luogo, nè tempo; e il riprenderlo in questa maniera è stato sempre stimato utile per l' estirpazione de' vizj, e lecito

cito a qualunque persona lo scrivere libri a questo modo. L'altro modo è in ipotesi, cioè, nel particolare di un caso nominar le persone, ed altre circostanze: e ciò non dev'essere permesso, se non al legittimo Giudice. Ognuno può scrivere contra l'usura in generale; ma tassare un particolare istrumento per usurario non appartiene, che al pubblico Giudice; ed il far altrimenti è mettere il Mondo in confusione, lasciando maneggiare i negozj a persone inette. La generalità facilmente si considera, e per lo più non ha bisogno, che di studio, o di autori: Ma la particolarità, per l'infinità delle circostanze, ricerca, oltre lo studio, una prudenza, ed esperienza isquisita. E' facile il dire, e provare in generale, che l'usurpare la sovranità di uno Stato è ingiustizia; ed il Cardinale Baronio poteva, senza offesa di alcuno, farne una lunga parenesi: ma venendo al particolare, e dicendo: il Re di Spagna usurpa la sovranità di Sicilia, questa non è causa da lui. E se i Ministri Regj di Napoli, e di Milano, hanno proibito perciò il suo libro, non hanno vietato la riprensione dell'ingiusto, ma piuttosto la poca prudenza di chi ha dato giudizio, che la possessione presente di Sicilia sia ingiusta, senza saperne quanto era necessario per farlo: e se il Pontefice ha approvato quel libro, intendendo di farlo, quanto a'luoghi del Dominio, e Stato Ecclesiastico, sta molto bene: ma se intendendo anche per gli Stati degli altri Principi, sicchè non possa es-

essere proibito da chi l'ha per iscandaloso, ciò sarebbe stato un eccesso, e una usurpazione della altrui autorità: il che non si deve presupporre di Papa Clemente VIII. Principe savio. E perchè il Cardinal Baronio soggiunge, che i pubblici Ministri non possono proibire a' Libraj, che non vendano libri senza loro licenza, sotto pretesto, che non entrino libri di Eretici con falsi titoli, poichè vedendo tal pericolo, debbono operare umilmente, che i Vescovi lo facciano; ciò ancora merita un poco di considerazione. E prima, per levare ogni ambiguità, nessuno mai approvò il fare, sotto pretesto finto, cioè, coprire il male con color di bene; che questa è una dissimulazione perniziosa: ma mettere un bene in groppa di un altro, e farlo passare senza nominarlo, per facilitarne l'esecuzione, o per altro non si ha da riprendere; e la Scrittura divina ne somministra innumerabili esempj. Se fosse fatto un Editto dal Magistrato secolare, che nessun Librajo potesse vendere libri senza licenza, acciò non entrino libri di Eretici, avendo intenzione d'impedire per quella via, non solo i libri degli Eretici, ma insieme ogni altra sorta di cattivi, non sarebbe cosa reprensibile; nè quel Cardinale doveva riscaldarsi contra cosa così giusta. Ma peggio è, quando dice, che si ricorra al Vescovo, poichè imperfettissimo sarebbe quel governo, che non avesse in se stesso modo di provvedere ad una cosa necessaria, e dovesse aspettare il rimedio da chi lo desse secondo i suoi

in

interessi, e non secondo il pubblico bisogno. In materia di libri eretici conviene distinguere, che altro è giudicare, qual libro sia eretico, e qual no; il che è proprio de' Ministri di Cristo solamente, nè l'autorità secolare vi può aver parte: altro è, quando un libro è conosciuto per eretico dalla Chiesa, il vietarlo per legge: il che non è così proprio dell'Ecclesiastico, che non debba lodevolmente essere fatto dal secolare: Nella Chiesa primitiva i libri degli Eretici erano esaminati, e dichiarati per tali da' Concilj, ma non proibiti da loro, anzi dal Principe. Il I. Concilio Niceno condannò per eretica la dottrina di Arrio; l'Imperatore Costantino proibì i suoi libri con legge Imperiale. Il II. Concilio Costantinopolitano dichiarò eretico Eunomio; l'Imperadore Arcadio proibì i libri degli Eunomiani per legge, che è nel Codice Teodosiano. Il III. Concilio Efesino dichiarò eretico Nestorio, e i suoi libri furono proibiti con legge di Teodosio; che è nel corpo delle leggi civili. Il IV. Concilio Calcedonense condannò gli Eutichiani; ed i libri loro furono proibiti con legge di Marziano Imperadore, che è nello stesso libro suddetto.

Questa era la maniera usata dalla Chiesa antica fino all'anno 800., dopo il quale i Pontefici Romani in diverse occasioni hanno dichiarati eretici diversi Scrittori. I Principi hanno lasciata eseguire, senz' altra loro legge, quella dichiarazione: non si deve però dire, che si sie-

ſieno privati dell' autorità loro, di vietare le coſe nocive al loro Stato. Il libro eretico offende la Chieſa, e turba il viver pacifico. Pel primo riſpetto, che è ſpirituale, tocca all' Eccleſiaſtico il diſcernere i buoni da' cattivi libri; ed al ſecolare, come protettore della Chieſa, l' ajutare. Ma pel ſecondo riſpetto, di ovviare alle novità per pubblica quiete, il ſecolare non deve fidarſi ſopra la diligenza di altri, nè ricorrere a chi ſi ſia; anzi deve abbondare in cautela, vietando tutto ciò, che può nuocere al buon governo, per ogni riſpetto.

Per conchiuſione indubitata è da tenere, che il ſecolare può proibire nella ſua giuriſdizione ogni ſorta di libro approvato da chi ſi ſia; Ed oltre al potere, deve anche, vegghiando, conſiderare quanto danno ſia, ſe i ſudditi ſuoi ſi imbevino delle opinioni, che ripugnano al buon governo. E non reſterò di ricordare, che siccome è gran ſervizio pubblico, che ogni libro da ſtamparſi ſia eſaminato colla diligenza, che ſi coſtuma in queſto Stato, così non ſarebbe minor ſervizio l' introdurre, che ogni libro ſtampato di fuori, venendovi mandato, foſſe prima eſaminato, che venduto. E' mancamento il credere, che il Pubblico non poſſa ricever danno, ſe ſarà ſtampato altrove, e ſarà diſſeminato. Vero è, che qualche coſa ſi potrà ſopportare in uno già ſtampato, che non ſi ſopporterà in uno, che ſi portaſſe alla ſtampa. Ma le coſe importanti ugualmente debbono eſſere trattate tanto negli ſtampati, quanto in quei

da

da stampare. E nel proibire un libro stampato fuori del Dominio, siccome è prudenza il farlo alle volte con silenzio, e con sola intimazione a' Libraj, per non dar riputazione alla cosa, e farne parlare; così sarebbe mio riverente ricordo, che alle volte intorno a' libri molto perniziosi si facesse per editto, e scrittura, perchè ciò sarebbe un mettere in pratica l' autorità propria, e non lasciar luogo a quelli, che dicono, il proibire libri essere cosa propria Ecclesiastica; ed ancora assuefare il Popolo. Perchè, se si aspetterà ad esercitare quest' autorità in qualche urgentissimo, e pericolosissimo caso, quando la necessità costringa, si correrà pericolo, che sia creduta novità, e sia negata la ubbidienza.

E' necessario, prima d' uscire di questa materia, aggiunger ancora, che alcuni altri, i quali hanno ardito di dire una cosa sì stravagante, come il Baronio ha fatto, sono però inciampati in un altra poco minore, concedendo, che il Principe possa proibire libri, come sediziosi, disonesti, ovvero infamatorj, ma aggiungendo, che la proibizione deve essere osservata, per timore della pena temporale, non perchè obblighi in coscienza; di modo che chi li legge, o tiene in segreto, non abbia colpa presso a Dio. Questa è opinione falsa, e perversa, e contraria alla dottrina Cristiana. San Paolo, con precetti, e chiare parole dice, che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per

per coscienza. Allora quando alcuno comanda cosa, non avendo autorità da Dio, chi non lo ubbidisce, non offende sua divina Maestà; ma disubbidendo in ciò: di cui l' autorità tiene da Dio, egli stesso viene disubbidito, ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo: se nelle spirituali, delle quali Cristo gli ha commesso il ministero, dicendo egli stesso: *Chi non vi ubbidisce, è disubbidiente a me*, non obbedendolo, si fa peccato. Afferma S. Paolo, più volte allegato, ma non mai abbastanza, che Dio ha data la cura al Principe della tranquillità, e quiete, della pietà, e dell' onestà; e se per questi rispetti il Principe proibirà un libro per sedizioso, un altro per empio, un altro per disonesto, non si può dire, senza contraddire a San Paolo, che ognuno non sia obbligato ad ubbidire in coscienza. Se a Dio piacesse aprire gli occli a molti, per operare che questa dottrina, siccome è vera e Cristiana, così fosse insegnata; e la contraria, come perniziosa, fosse rifiutata, cesserebbono innumerabili inconvenienti, che cotidianamente veggiamo, perchè, se vi sono persone al Mondo, che operano per amor dell' onesto, il gran numero degli altri si divide in due: Gli uni, che operano bene per timor delle pene spirituali; gli altri per timore delle pene temporali. Quando si è levato il timor spirituale, è perduta l'ubbidienza di tutti quelli, che stimano di dovere

stà,

ſtare ſegreti, e con favori, ed altri mezzi vietare, e ſchifare la pena, e di quelli ancora, che non la ſtimano; che tutti inſieme fanno un gran numero. Dall' altra parte veggiamo quanto facilmente alcuni preſtano ubbidienza per timore ſpirituale, poichè Dio ha dato al Principe queſti due mezzi di eſſere ubbidito, cioè, per timore della pena temporale, e per coſcienza; che così S. Paolo predica. E' gran mancamento laſciar perdere il ſecondo di queſti mezzi, che non è il meno neceſſario, con laſciar diſſeminare l' oppoſito contra la dottrina Cattolica.

Ricapitolando dunque i capitoli raccolti in materia de' libri, ſaranno dieci.

Il I. Che i contenuti nell' indice del 1595. proibiti per qualſivoglia cauſa, eſſendovi intervenuto il conſenſo del Principe, debbano ſempre eſſer tenuti per tali.

Il II. Che per l' avvenire non ſia permeſſa proibizione clauſulata, come ſi voglia, eziandio con cenſure, ſe non è ricevuta dall' autorità pubblica, come fu concordato.

Il III. Se gli Eccleſiaſtici ricercheranno un pubblico conſenſo di proibir libri, che trattino materia di fede, purchè contengano ereſie, verificata la propoſta, ſia conceſſo.

Il IV. Reſtando ſempre un avvertimento, che ſotto preteſto di Religione, non ſi proibiſca la dottrina Criſtiana, che difende l' autorità temporale.

Il V. Che non ſia conceſſo all' Inquiſitore di

di proibir libri per altra causa, che di eresia: ma se alcuno è cattivo per altri rispetti, sia proibito dal Magistrato.

Il VI. Che i libri stampati altrove, eziandio approvati da chi si sia, con qualsivoglia autorità, se sono nocivi al pubblico governo, sieno proibiti dal Magistrato secolare o con inibizione a' libraj, o con editto pubblico, secondo l' opportunità.

Il VII. Che nel ristampare i libri si avverta, che non sieno levate le cose favorevoli alla potestà temporale.

L' VIII. che, ristampandosi alcuno, a cui sia stata levata dottrina in favore dell' autorità secolare, si ristampi secondo gli esemplari vecchi.

Il IX. Che, ristampandosi l' indice del 1595. si avverta, che non s' inferiscano nomi di nuovo.

Il X. Che insieme col suddetto Indice sia stampato il concordato.

Resta un altro punto da toccare brevemente in questa materia, non tanto importante; nondimeno tale, che per se stesso merita considerazione: il qual è, che la proibizione non usata col dovuto temperamento è di danno alla mercanzia de' libri, ed all' arte della stampa: perchè, sebbene sarà stampato un libro veduto dall' Inquisitore, e dal Vescovo, e da quelli approvato, nondimeno, se a Roma vien ritrovata qualche cosa, benchè leggiera, non contra la Religione, (perchè in tal materia niente

te è leggiero) ma contra qualche rispetto della Corte, non penetrato da quell' Inquisitore, che ha concessa la licenza, proibiscono il libro con danno di chi l' ha fatto stampare, che non ha colpa, avendo l' approvazione della Inquisizione. E tal disordine è frequente; e sarebbe anche frequentissimo, se non temessero, che alle querele de' libraj fosse dato orecchio da' Principi: perchè ogni Cortigiano, per acquistare merito, si mostra zelante in notare i pregiudizj della Corte, ed anche le ombre di quelli, non solo ne' libri stampati fuori d' Italia, ma anche negli approvati dalla Inquisizione, ed anche negli stampati dalla medesima Roma. Il giusto vorrebbe, che se in un libro stampato colla approvazione si trovasse qualche cosa contra la Religione, fossero pagate le spese da chi l' ha approvato, poichè il librajo non ha colpa. Ma se si trovasse cosa, che, per i suoi rispetti, non piacesse alla Corte, non pare ragionevole, che si permettesse proibizione, come pare anche, che nel concordato del 1595. fosse risoluto, quando dice: *Che per l' avvenire non sieno proibiti libri, se non forestieri, e stampati senza licenza, ovvero con false licenze*. Sebbene tali parole potrebbonsi cavillare, per non aver fatta l' eccezione della Religione. Ma esposto il concordato in questo senso, non si può se non lodare.

Il capitolo XXX. ed il XXXI., che parlano delle arti secolari, e falli degli artefici, non saranno mai tanto esattamente osservati, che sia

 so-

soverchio. Ogni ben ordinata Repubblica, quando nasce delitto di molta atrocità, istituisce un Magistrato proprio, per conoscere di quello solamente, acciò la cura di altre cose non lo divertisca. Per questa causa nella Repubblica Cristiana fu istituito l' uffizio della Inquisizione, che attendesse solo ad estirpare l' eresia. E' naturalissimo ad ognuno, che ha giurisdizione universale, di rimetter molte cose al Giusdicente particolare, o lasciargliele usurpare: e suole ancora esser facile il farlo, per la molta autorità, che se gli dà; e perchè il Giusdicente universale, occupato in molte cose, alle volte non attende; e qualche volta, se non è persona di buon sapere, crede, che ciò sia un ajutarlo; sicchè non solo non ovvia l' inconveniente, ma ancora lo favorisce. Una causa non spettante al Giusdicente particolare, presa una volta, serve per esempio di pigliarla la seconda; e dalle molte volte si forma finalmente la consuetudine, la quale poi serve di legge, e non si può levare senza molte difficoltà, e resta la giurisdizione universale sminuita, ed aperta la via alle turbazioni del Governo. Per queste vie, ed occasioni, gli Inquisitori contra la eresia non solo si sono sforzati di tirare diversi altri casi al loro Uffizio, ma anche di appropriarsi il governo dell' arte de' libri, e di comandare a diversi altri: e si vagliono perciò di due sorte di ragioni: L' una, che non comandano cosa di nuovo, ma ciò, che, anche senza il loro comandamento, sarebbe dovuto;
per-

perchè, se si commettono al Beccajo, che non venda carne la Quaresima, egli è obbligato senza ciò a non venderla; sicchè il comandamento è un ammonire del proprio dovere. Parimente dicono, che non fanno giurare simili persone, se non di ciò, che sono obbligati a fare, perchè, se fanno giurare a' Libraj di non vendere libri proibiti, già sono di ciò debitori; nè altro si fa, salvo che un aggiungere stimolo maggiore a fare il proprio dovere. Ma questa ragione è cavillosa, essendo altro l' ammonizione del proprio dovere, ed altro il comandamento. Ammoniscono il Predicatore, e 'l Confessore, senza usurpare l'. autorità di altri, perchè non impongono pena, nè usano mezzo alcuno, per farsi ubbidire. Questo è un solo insegnare, che non istà congiunto col costringere. Il comandare, che porta in conseguenza risentimento contra il disubbidiente, sebbene di cosa già dovuta, è atto di superiorità, e giurisdizione, la quale non è concessa agl' Inquisitori, se non in caso di eresia, fuori del quale non possono farlo senza usurpare la giurisdizione universale. Parimente il costringere a giurare cosa, sebbene dovuta, è atto di superiorità, quantunque senza giuramento vi fosse anche il dovere. L' altra ragione, che usano più frequentemente, è più cavillosa ancora. Dicono, che il giudicare l' eresie porta per necessaria conseguenza tutte le cose annesse, o dipendenti da quella; e che non pretendono di comandare ad alcuno, nè far giurare, ovvero punire, se non in cose con-

giunte coll' eresia: Perchè l' eresie s' insegnano ne' libri, è necessario, che possano comandare a' Libraj, ed a tutti, per mano de' quali i libri passano, e punire quelli, che contraffanno. Similmente ne' tempi Quaresimali, perchè gli Eretici mangiano cibi grassi, pretendono poter fare ordinazione sopra quelli, che li vendono, e punirli, se contraffanno.

A tutti questi particolari è chiarissimo ciò, che è di giustizia. Senza dubbio, a chi viene commesso un giudizio, è concesso insieme tutto ciò, che gli è congiunto, sicchè non si possa separare: perlocchè tutto ciò, che in tal maniera sarà congiunto coll' eresia, dovrà essere giudicato dalla Inquisizione; ma non ciò, che di sua natura sia separato, e possa essere separatamente giudicato; quantunque con qualche conseguenza lontana si potesse congiungere ogni delitto di questo modo: anzi ogni azione si potrebbe congiungere coll' eresia.

Quanto alla materia de' libri, solo quelli, che contengono eresia, sono soggetti a questo Uffizio, ed i libraj, che ne tenessero, o vendessero; e questi dovranno dalla Inquisizione esser puniti. Non segue però da ciò, che l' Inquisitore possa aggravare i Libraj a ricevere visite, a fare Inventarj, a ricevere licenze di vendere da loro, e tali ordinazioni, che spesso tentano di fare. Parimente il mangiar cibi proibiti ne' tempi vietati senza necessità, è indizio di sentir male della fede, e quando altre circostanze si aggiungono a ciò, l' Uffizio procede contra l' imputa-

tato. Ma quì non ha a fare chi vende i cibi, ovvero chi li apparecchia: perchè si deve presupporre, che questi non lo facciano, se non per loro guadagno. Ma perchè l' appetito di guadagnare è così sregolato, che spesso eccedendo, induce a commetter cose contra l' onestà; se alcuno vendesse in tal maniera, che provocasse a male, ovvero desse altro scandalo, ciò non è congiunto coll' eresia. Il Magistrato, senza parlar di fede, o di dottrina, può castigare il fallo, e può dare quell' ordine, che è necessario per conservazione del vivere onesto, e religioso, e con decoro della Città. Con che resta ancora alla Inquisizione di poter esercitare il suo buon zelo, rappresentando al Magistrato gl'inconvenienti, che vede; e mettendo innanzi il rimedio; proccurando anche il castigo dei trasgressori, ma col mezzo della giustizia ordinaria, alla qual sola spetta.

Quanto al XXXII. capitolo, che non sia permesso alla Inquisizione il far monitorj contra la Comunità, nè contra il Giusdicente in ciò, che spetta il ministrar la giustizia, la ragione è chiara; perchè l' eresia è delitto personale. Possono tutti quelli di una Comunità esser eretici, e sospetti; ma la Comunità non mai. Però, se si tratta di delitto, non si deve procedere se non contra le persone imputate in particolare. E se si tratta di ordinazioni, o partiti presi dalla Comunità, sopra quelli non si estende l' autorità della Inquisizione, se non mediante il pubblico Rappresentante, che ha

 dal

dal Principe autorità di comandare. Similmente il Giusdicente, per le azioni, o parole sue private, può rendersi sospetto di eresia; ma non mai per ciò che opera amministrando giustizia; non potendo in ciò cader eresia in modo alcuno, per la quale le azioni sue giudiziali si rendano soggette alla Inquisizione; ma restano soggette al superiore suo, e finalmente al Principe. Onde se per alcuna di esse venisse impedito l' Uffizio della Inquisizione, non può l' Inquisitore far altro, che per mezzo del pubblico Rappresentante levare gl' impedimenti: come se l' Inquisitore chiamasse alcuno, o per reo, o per testimonio, il quale fosse dal Giusdicente fermato per sicurtà, o in altra maniera, non si deve permettere, che l' inquisizione faccia un monitorio al Giusdicente, che quello sia rilasciato; ma ciò sarà uffizio del Magistrato superiore. Il simile è di qualunque atto giudiziale, cioè, convenire, sospendere, o rivocare, per non lasciar luogo di procedere all' Uffizio della Inquisizione.

Per conto del XXXIII. capitolo, che tratta dell' Editto: Era antico costume, quando si piantava l' Uffizio della Inquisizione nuovamente in qualche luogo, di promulgare prima un editto, chiamato di *grazia*, invitando fra certo termine ciascun Eretico a penitenza, promettendo il perdono; passato il qual termine, si promulgava un altro editto, chiamato di *giustizia*, dove erano ammoniti tutti quelli, che avessero notizia di qualche eretico a denunziarlo.

lo. In questa materia a' nostri tempi si è proceduto diversamente. Alcuni Inquisitori, quando sono stati deputati in luoghi, dove già l'Inquisizione era stabilita, hanno fatto i due editti nell' ingresso dell' Uffizio, e ciò è poche volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di giustizia; ed altri l' hanno anche replicato, oltre la prima volta, molte altre; e ciò è, per aggiungervi dentro qualche cosa nuova, che gli accidenti portassero. Se alcuno Inquisitore venisse in parere di promulgare l' editto di grazia, non è da proibirlo: questo non può pregiudicare all' autorità temporale, nè essere di aggravio al suddito. Solo intorno all' editto di giustizia conviene aver riguardo, perchè tentano spesso d' inserirvi dentro qualche comandamento a' Libraj, ad Osti, o Locandieri, e si coprono, dicendo, che serve solo per avvisarli; il che non si può loro permettere: perchè avvisare per editto, per bando, per affissione, dice superiorità; ed è cosa legale, che chi ammonisce per editto, possa anche castigare i contraffacitori: Però, non concedendo il castigo, non si può loro concedere l'ammonire per editto. In quel particolare, che nomina i bestemmiatori ereticali, in tutto dev' essere inteso come nel capitolo XXI. Ed in quella parte, che è contra quei, che offendono i Ministri dell'uffizio, i denunziatori, ed i testimonj, è molto ben da avvertire la limitazione soggiunta, cioè per opere spettanti ad esso Uffizio, acciocchè non s' introducesse un abuso spesso tentato da-

gl' Inquisitori, di voler soli poter fare giustizia contra i loro Ministri, e contra chi una volta è esaminato in quell' Uffizio; e punire tutti quelli, che li offendono, per qualsisia causa: Imperocchè con quella clausola: *Per operazioni spettanti a quell' Uffizio*, si rimuove ogni difficoltà. Se alcuno offenderà un Ministro di quello Uffizio, non dovrà essere compreso, ma di ciò giudicato al foro ordinario: e per essere assunto il caso dalla Inquizione, converrà, che costi chiaramente l' offesa esser fatta per causa dell' Uffizio. Potrà parimente alcuno, senza rispetto, convenire simili Ministri, e testimonj al foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa, che si spiega nel capitolo XXXIX.

Sapientemente fu ordinato dall' Eccellentissimo Consiglio de' Dieci de' casi occorrenti nei Castelli, o nelle Ville, che fossero trattati nelle Città, come nel capitolo XXXIV. perchè, altrimenti facendo, si apriva la porta a levare l' assistenza, se gl' Inquisitori avessero potuto mandare per le Ville, e per i castelli a formare i processi, poichè ne avrebbono potuto formare de' segreti, e dare in tutti quegl' inconvenienti, a' quali rimedia l' assistenza.

Similmente il Capitolo XXXV. necessariamente è ordinato: il quale servendo solamente per levare la competenza del foro tra i Rappresentanti; ed essendo a favore dell' Inquisitore, che più comodamente può trattare nel luogo

del-

della sua residenza, non occorre farvi altra considerazione.

Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario considerar altrove, poichè sono per dar giusta pena a' colpevoli, la quale non può essere dall' Uffizio; ed è maggior favore della fede, quanto più severamente i contumaci sono castigati.

Il XXXVIII. Capitolo, che impone la pena a' citati, ed inquisiti altrove per eresia, se si ritirano nello Stato, non intende, che sia imposta per delitto; perchè potrebbe anche l' inquisito, o citato, altrove essere punito di altre pene; e però nell' ordinazione è riservato alla Inquisizione di dargli altra pena ancora. Sogliono gl' Inquisitori avvisarsi l' un l' altro, quando gl' Inquisiti da loro sono, o vanno in altro luogo; perlochè, quando alcuno citato, od inquisito altrove, capitasse in questo Stato; sarebbe l' Inquisitore di quì avvisato; e nell'Uffizio si decreterebbe, che fosse ritenuto. Al che il Rappresentante dovrebbe acconsentire, procedendo poi l' Uffizio secondo il tenore del capitolo XVI. cioè, mandando gl' indizj alla Inquisizione di quella Città, dove il ritenuto fosse prigione; la quale procedesse, e venisse alla spedizione della causa; dal che ne seguirebbe, o che l' imputato sarebbe assoluto, o che gli sarebbe data la condegna pena. Ma qual de' due seguisse, la pubblica volontà è, che questo tale sia punito di prigione, e bando, pel solo essere venuto quà, trovandosi inquisito: ed è be-

è bene tenere questa ordinazione sempre viva, perchè dimostra il pio governo della Serenissima Repubblica, che vuol tenere purgato lo Stato suo, non solo dagli Eretici, ma anche dai sospetti; indiziati; e vuole levar l'animo, e la speranza ad ogni persona sospetta di aspettare miglior condizione in questo Stato, che altrove.

L' ultimo capitolo de' calunniatori, e falsi testimonj, è di molta considerazione; non tanto per mantenere la propria giurisdizione, non togliendo quella degli altri; quanto per difesa, e protezione de' sudditi; la quale essendo da Dio concessa al Principe, quando egli li lascia opprimere senza giustizia, offende la Maestà divina gravissimamente. E' costume ordinario dell' Uffizio dell' eresia, di punire rarissime volte i calunniatori, o falsi testimonj; ma scusarli per ogni minima apparenza, che possano mostrargli, mossi da buona intenzione; cioè, dicendo che non si deve mai presupporre, che in materia di Fede un Cristiano si muova per cattivo fine. E se pure non si può fuggire di castigarne alcuno, perchè la falsità sia troppo manifesta, lo fanno con leggierissime pene, e sono spirituali, affinchè altri, spaventati dal castigo di questi, non temessero di denunziare, o testificare; allegando, che da ciò ne seguirebbe, che molte cose resterebbono occulte, le quali si scoprono con molto servizio della Fede, la quale si deve anteporre al castigo di quelli, sebbene non meritevoli. Se questa cautela

tela sia giusta, o no, è materia da tralasciare adesso, ma solo aver considerazione, che è di molto sollevamento, e consolazione al misero, che si vede calunniato, quando gli resta modo da potersi sollevare col castigo de' calunniatori e falsi testimonj in altri fori, poichè in quello non si costuma. Gl' Inquisitori non vorrebbono, che i rei calunniati in verun caso potessero aver ricorso ad altro Tribunale; e così scrivono ne' loro libri, allegando per ragione, che l' ingiuria è fatta a quel Tribunale, al quale il falsario non ha portato rispetto; e però da lui dev' essere giudicata, e che non si può giudicare, se non col processo formato in quello Uffizio; il quale non è giusto, che sia rimesso ad altri fori. Ma pel contrario altri Dottori sentono, che non essendo la calunnia, nè il falso testificato eresia, non appartenga alla Inquisizione, ma al foro ordinario superiore del calunniante, o del falso testimonio; massime che questi debbono esser puniti con pene temporali di taglio di lingua, ed anche di testa piuttosto, che non dalla Inquisizione. Altri Giureconsolti più sensati, approvando le ragioni di ambe le parti, distinguono, che la calunnia, e la falsità, o possono apparire dal processo formato nell' Uffizio della Inquisizione senz' altra nuova formazione; siccome quando il testimonio (il che spesso occorre) va da se stesso a rivocare il suo detto, ed a domandar perdono; ed in altri simili, che dalla sola visione del processo notoriamente appariscono: ed in questo caso spet-

ſpetta al giudizio della Inquiſizione, e militano le ragioni degl' Inquiſitori. Ma ſe da quel processo la calunnia non può apparire, e vi ſia biſogno di nuova iſtanza, e nuovo processo; o per querela, o per uffizio il giudizio è del foro ordinario. Il che è efficacemente provato colle ragioni dalla parte contraria allegate; che la calunnia, e la falſità non ſono ereſia, nè delitti Eccleſiaſtici, ma meri ſecolari; nè fa biſogno vedere il processo primo; perchè ſi procede con altra iſtanza, e con altro processo. Queſto parere, come fondato, e non interessato, ſi deve praticare.

DE

DE JURE
ASYLORUM
LIBER SINGULARIS
PETRI SARPI
J. C.

AUGERIUS FRIKELBURGIUS
J. C.
GERARDO MALDECHEMIO
S. D.

INcidit nuper in manus meas Itali cujusdam tractatus de Jure Asylorum, quo cuncta, quæ hac de re mentem venire possunt, non perpenduntur, & examinantur modo; sed & definitur ex legum præscripto, clara profecto, doctaque, & perfacili methodo. Operæ me pretium facturum existimavi, si, utcumque possem, latine facerem, quæ magnus vir Italice conscripsit, tum ut elegantissimum opus ab iis etiam, qui Italice nesciunt, legi, & intelligi possit; tum etiam ut tu ipse, mi Gerarde, tuique similes, pietate aliquanto plus quam ad-

addicti, cognoscere possitis, quid Itali, nationum omnium religiosissimi, hac de re sentiant, dum Ecclesiarum quidem immunitatem non solum tuentur, atque sartam tectam conservant; sed auctam, & amplificatam quam maxime volunt. Justitiam vero, qua delicta plectuntur, & publica quies, & tranquillitas maxime sustinetur, tantum abest, ut opprimant, ut etiam ubique administrari, atque exerceri decernant. Quo egregio temperamento non Ecclesiæ minus, quam Forum, & Tribunalia, suum jus retinere possint. Vale.

INSTITUTUM
OPERIS,
ET SUMMA.

Scriptorum in Jurisprudentia greges, atque dissidia, adeo rem quamlibet facilem & expeditam obruunt, & abscondunt, ut per mihi mirum videri non possit, si Ecclesiarum, quam vocant, immunitas, tot Pontificum decretis, statutisque legibus clara, Doctorum adversis opinionibus atque sententiis mirum quantum distracta, ac dilaniata, vix speciem referat sui; sitque sæpius in causa, ut inter Ecclesiasticos, & Laicos Magistratus, multæ & magnæ, immo vero inexplicabiles conten-

tentiones oriantur. Quam ob rem frequenter in mentem venit quam recte, & ex usu publico faceret is, qui rem tanti ponderis ac momenti, disputationibus quæ veritatem huc illuc trahere solent omissis, sine spe, & ambitione, graviter, & accurate tractaret. Sed quo magis id optabam fieri, eo quoque impensius a scriptione abhorrebat animus. Modo vero, cum tuas accepi litteras, Præsul sanctissime, quibus me diu repugnantem, & invitum ad scribendum hac de re summa qua polles auctoritate compellis potius, quam invitas, & allicis; tuo quidem imperio, prout maxime decet, obtemperare decrevi; sed brevi, certaque methodo, ut

1. Quid leges Principum,

Quid Ecclesiastica jura statuant primo videamus:

2. Rationes deinde, e quibus tot Scriptorum opiniones inter se repugnantes originem traxerunt, afferamus in medium; ut demum

3. Quid in judiciis, & praxi omnino statuendum sit

a quolibet cognosci possit; nec valeant in posterum nonnulli e dupondio Jurisconsulti, aut verius, numeris omnibus absoluti assentatores, tam præclare imponere, & fucum facere judicantibus.

CAP.

CAP. I.

De Principum legibus, Ecclesiasticisque constitutionibus.

TOtis quingentis annis post Christum Jesum natum, nullus est Ecclesiasticus Canon, qui de hac immunitate decernat. Imperatorum tantummodo legibus statuitur; quarum sex a Justiniano in Juris Civilis corpus relatæ sunt. Harum prima Arcadius & Honorius, Augusti, anno post Christum natum CCCXCVII. statuerunt: (1) *Judæi, qui reatu aliquo, vel debitis fatigati, simulant se Christianæ legi velle conjungi, ut ad Ecclesias confugientes, vitare possent crimina, vel pondera debitorum, arceantur; nec ante suscipiantur, quam debita universa reddiderint, vel fuerint, innocentia demonstrata, purgati.*

Post hanc legem idem Honorius cum Theodosio anno CDXIV. generatim sanxit, (2) *Nemini licere ad sacrosanctas Ecclesias confugientes abducere*, ea conditione, *ut, si quisquam contra hanc legem venire tentasset, sciret se Majestatis crimine esse retinendum.*

At anno CDXXXII. Theodosius ipse una cum

(1) *L. Judæi. Cod. de his, qui ad Eccles.*
(2) *Eod. l. Fideli.*

cum Valentiniano legem tulit, ut (1) *servus, si in Ecclesiam, altariave armatus irruerit, exinde protinus abstrahatur, vel continuo domino indicetur, eidemque mox abstrahendi copia non negetur;* immo vero, *si armorum fiducia resistendi animum conceperit, abripiendi, extraendique, quibus id potest efficere, viribus, atque pugnando impune occidendi* eadem lege domino facultatem facit. Martianus vero Imperator anno CDLI. edita lege, (2) *seditiones omnes, conclamationes, tumultum, & impetum in sacrosanctis Ecclesiis, & aliis venerabilibus locis, in quibus vota competit celebrari*, omnino vetuit, *ultimi supplicii* pœna proposita.

Et anno CDLXVI. Leo Imperator (3) *lege* decrevit *per omnia loca valitura, excepta urbe Regia, in qua degens ipse, quoties usus exigeret, præsentanea constituta præstaret; nullos penitus de sacrosanctis Ecclesiis expelli, aut trahi, vel protrahi confugas: nec pro his Episcopos exigi, quæ ab ipsis debeantur; iis, qui hoc moliri ausi fuerint, capitali, & ultimi supplicii animadversione plectendis: sed, ipsis servata locis reverentia, vadari possint refugæ, & judicium, quibus subjacent, sententiis moneri, atque eorum arbitrio, sive per se, sive instructo solemniter procuratore, in ejus judicis, cujus pulsatur sen-*

(1) *Eod. l. Si servus.*
(2) *Eod l. Denunciamus.*
(3) *Eod. l. Præsenti.*

tentiis, examine respondere: Multis constitutis sanctionibus, ut creditores solvi possint a debitoribus ad Ecclesiam confugientibus: *Servos autem, & colonos, familiares, sive libertos, & alias domesticas personas, vel conditioni subditas, si ad sacrosancta se loca contulerint, ubi remissione, venia, & sacramenti interventione securi sint, ad locum statumque proprium reverti debere.*

Justinianus denique ipse anno DXXXVI. veluti non minus justam & rectam, quam usu receptam, sanctionem refert, & constituit (1) *Neque homicidis, neque adulteris, neque Virginum raptoribus delinquentibus terminorum cautelam custodiendam; immo extrahendos, & supplicium eis inferendum; Cum templorum cautela, non nocentibus, sed læsis, detur a lege; & non sit possibile, utrumque tueri cautela sacrorum locorum, & lædentem, & læsum.* Plura sunt notabilia, quæ ex hisce legibus manifeste constant.

I. Ecclesiasticos Præsules iis temporibus ne cogitasse quidem ad officium suum pertinere, ut leges, aut constitutiones conderent de Ecclesiarum immunitate; immo vero, cum certo scirent Principis esse id statuere, ab eo leges accepisse. Huc accedit, quod anno CCCXCIX. Concilium, ut vocant, generale Africanum misit Epigonium, & Vicentium, Episcopos, ad Ho-

(1) *Auth. De mand. princ. coll. 3.*

Honorium Cæsarem, qui simpliciter peterent, ut iis qui ad Ecclesias Africanas confugerent, licet delicta parpetrassent, ab iis non extraherentur.

II. De hac Ecclesiarum immunitate ne verbum quidem factum fuisse, non modo dum Romani Imperatores Idolorum cultores fuerunt; sed etiam centum annos postquam sibi Christianam Religionem induerunt, nullam omnino ejusdem immunitatis mentionem esse factam; cum nulla hac de re lex reperiatur Constantini, aut aliorum Imperatorum, usque ad Arcadium. Hujus autem rei certissima caussa haud longe quærenda est. Etenim, si Christi-fideles ea tempestate, prout omnibus conspicuum est, nulla ratione in Ecclesiis admittebant eos, qui cujusvis generis delicta publice admisissent, quanam ratione fieri potest, ut eosdem contra lictores, & Magistratus tuerentur in templis, a quibus perpetuo arcebantur? Id autem eo certius statuendum[b], quo Juris Canonici Consulti hisce temporibus pro certo constituunt, qui ab Ecclesiæ limitibus rejicitur, eumdem ad Ecclesiam confugere non posse. Clara est Historia, primam illam reorum, qui ad Ecclesiam confugiebant, protectionem non aliorum fuisse, quam Judæorum, ac infidelium, qui eo se recipiebant, promittentes velle se Christianam religionem amplecti, cum eo nomine facile Clericorum studium, qui Christianam pietatem auctam, atque amplificatam maxime vellent, in se converterent.

III. Ecclesiarum ipsam immunitatem initio sine ullo fundamento, immo, ut ajunt, *de facto*, in Christianam Rempublicam introductam fuisse: quamobrem prima illa Arcadii lex anno a Christo nato CCCXCVII. promulgata, non alio spectat, quam ut abusus de facto invecti tollantur. Nihil enim pro Ecclesiarum immunitate constituit, sed morem damnat, & antiquat, quo religionis specie Judæos Ecclesiastici viri tuebantur, ne solverent, quod deberent, & pro delictis non punirentur. Quod sane cuique admirationi esse non debet. Etenim anno CCCXCII., cum jam mala, ut sæpe fit, consuetudo invaluisset, ut etiam Fisci administratores Reipublicæ reditus in se converterent, & ad Ecclesias postea confugerent, lege sancitum est, (1) eos debitores Ecclesia se tueri non posse: quod si Episcopus, aut Clerici eos abscondérent, solverent ipsi Reipublicæ debitum. Necessitas vero, qua Principes, impulsi, adeo gravem abusum latis legibus auferre debuerunt, clarius apparet ex eo, quod anno CCCXCVIII. iidem (2) Imperatores constituerunt, acrius etiam in Episcopos invecti, cum Clerici, atque Monachi eo audaciæ progressi fuissent, ut reos etiam ob perpatrata facinora neci destinatos, Clericorum manu coacta, vi, & armis lictoribus eriperent. Cui sane rei justissima, eademque etiam

(1) *C. Theod. De his qui ad Eccl. l.* 1.
(2) *C. de Episc. l.* 16.

etiam severa lege obviam itum est.

IV. Severitatem illam perduellionis pœnæ iis, qui Ecclesiarum immunitatem violassent injunctæ, non quidem in Magistratus, aut eos, qui Reipublicæ personam gerunt, sed in privatos intendere leges omnes. Id vero pro comperto habebit quisquis Romanorum mores, ac instituta meminerit; apud quos non cujusquam judicis lictores, nec ministri, reos ipsos, aut rei capitalis, aut debiti detinebant; sed creditoribus ipsis, aut iis, qui injuriam acceperant, reum obtorto collo in judicium trahere jus erat: quod cum in Ecclesiis etiam indecenter facerent, reosque vi, & impetu ab altaribus divellerent, & in jus raperent, in eos lata lex: nec alio sensu (1) a D. Gregorio Pont. Max. ejus nominis primo laudata est. Quod etiam clarius constat ex alia Martiani lege anno CCCCLI., qua de *seditiosis*, *& turbantibus*, ac *tumultuosis*, habetur sermo; non autem de iis, qui cum imperio, aut potestate sunt, quique publica auctoritate, & juris ordine utuntnr; quibus non erat opus, ut Ecclesiarum honos, atque existimatio commendaretur, cum ad eam amplificandam plus æquo etiam proni viderentur; sed erat potius necesse eos excitare ad justitiæ cultum, pietatis, ac religionis specie non deferendum. Quod lege ipsa Justiniani anno DXXXVI. factum est, dum sancitur, ne in atrocioribus de-

(1) *Lib.* 11. *Epist.* 12.

delictis reis ad Ecclesiam confugientibus immunitatem concederent.

V. Leonem Imperatorem anno DCCCLXVI. formam quidem, & rationem exteris præscribere, qua uti debeant, cum servi, aut debitores ad Ecclesias confugiant: sed Civitatem ipsam Imperii caput excepisse, ex eo quod ipse præsens posset, prout res ipsa ferret, quicquid vellet statuere. Id vero clarissime ostendit Ecclesiasticis viris in re ancipiti, ac dubia, nullum omnino jus statuendi fuisse; immo vero cuncta ad Principem fuisse relata.

Hæc omnia, ut leges ipsæ, & eorum sæculorum usus exactius intelligi possint, operæ pretium fore existimavi, ut explicarentur: iis enim decursis temporibus, cum ab Imperio multæ Christianæ Provinciæ se subtraxerint, & Imperatorum leges ratas non habuerint; uterentur vero Principes, atque barbaræ gentes, quæ novos erigebant ubique principatus, simplicioribus atque rudioribus legibus, inter quas nulla de iis, qui ad Ecclesias confugiebant, quicquam statuebat; Ecclesiarum ipsi Præsules, quibus Principes potestatem faciebant, leges statuerunt, quas modò Canones vocant; de Ecclesiarum immunitate, prout quilibet ipsorum, regioni, atque populis sibi commendatis conducere, atque convenire, arbitrabatur. Ex iis vero undecim in juris Pontificii corpus redactæ sunt.

Statuit (1) Nicolaus Pont. Max. ejus nominis

(1) *C. 17. qu. 4. C. sicut antiquitus. I.*

nis primus, ut *Major Ecclesia per circuitum XL. passus habeat, Capellæ vero, vel minores Ecclesiæ XXX.: Qui autem confinia earum confringere tentaverit, aut personam hominis, vel bona ejus, inde subtraxerit, nisi publicus latro fuerit, quousque emendet; & quod rapuerit reddat, excommunicetur.*

Epistolæ pars sequitur, quæ Augustino Divo tribuitur: (1) ea vero Bonifacius Comes acerbe reprehenditur, eique *communio interdicitur*, quod *hominem de Ecclesia rapuisset*, eumdemque ut restituat mandatur.

Decernit Capitulare, ut vocant, (2) Caroli Cæsaris, cognomento Magni, ut *reum ad Ecclesiam confugientem nemo abstrahere audeat, neque inde donare ad pænam, vel ad mortem, ut honor Dei, & Sanctorum ejus conservetur; sed Rectores Ecclesiarum, pacem, & vitam, ac membra ejus, obtinere studeant:* ea *tamen* ratione, *ut legitime componat, quod inique fecit*.

Gelasius vero Romanus Pontifex Epiphanium Beneventanum Præsulem laudat, qui (3) *Benenatum, & Maurum, ejusdem civitatis municipes, sacra communione indignos judicaverat*, ex eo *quod Curialem suum in sanctuariis constitutum, reluctantem, reclamantemque, violenter abstraxerant*; quod etiam Pontifex ipse *auctoritate sua* confirmat.

L 4 Idem

(1) *II. Eod. C. minor.*
(2) *III. Eod. C. reum.*
(3) *IV. Eod. Cod. pater.*

Idem quoque generatim ſtatuens, ut Epiſcopi eos, qui (1) Eccleſias violaſſe perhibentur, acceſſu earum judicent eſſe indignos.

Conſtituitur ulterius, *ſi metuentes dominos famuli ad Eccleſiæ ſepta confugerint*, (2) eosdem, cum *de impunitate ſacramentum domino delatum fuerit, ſtatim ad Dominum ſuum modis omnibus remeare debere: aut, ſi in pertinacia forte perſtiterint, poſt ſacramentum præſtitum, reddi vel invitos*.

Quod etiam ſequenti Capite videtur ſanxiſſe; immo vero ſanctionem ad innocentem tantummodo ſervum coarctans redegit. (3) Etenim qui egreſſus *e Barbarorum Baſilica* fuerat *ſub hac conditione*, ut, *ſi actus ſuos fideliter & rationabiliter allegaret, nihil circa eum prorſus aſperum durumque fieret: cum ad ſingula quæque ita convictus* eſſet, *ut os aperire non* poſſet, & vera eſſe quæ objicerentur voce propria fateretur; eumdem ſtatuit *teneri cuſtodiæ mancipatum*.

Concilium Ilerdenſe decrevit, ut nullus Clericorum (4) *Servum, aut diſcipulum ſuum fugientem ad Eccleſiam extrahere audeat, vel flagellare præſumat: quod ſi fecerit, donec digne pœniteat, a loco, cui honorem non dedit, ſegregetur*.

Tri-

(1) *V. Eod. ad Epiſcopos.*
(2) *VI. Eod. C. metuentes.*
(3) *VII. Eod. C. uxor.*
(4) *VIII. Eod. C. nullus.*

Triburiense vero sanxit, (1) *si quis fugientem servum suum, vel quem ipse persecutus fuerit, de atrio Ecclesiæ, vel de porticibus Ecclesiæ adhærentibus, per vim extraxerit, eum pro immunitate nongentos solidos Episcopo componere, & publica pœnitentia justo judicio Episcopi mulctari debere.*

Sed Toletanum in Hispania immunitatem constituit, (2) eamque ad triginta passus in toto circuitu uniuscujusque Ecclesiæ amplificavit: *quod si quis violaverit & Ecclesiasticæ excommunicationi* subjecit, & *severitatis Regiæ sententiis*; ea tamen conditione, *ut, si fuga talium evenerit, Sacerdoti quærenda sit, aut damnorum sententia secundum electionem Principis hujusmodi Sacerdotibus irroganda.*

Concilium denique Aurelianense primum decrevit (3) *ut ab Ecclesiæ atriis, vel domo Episcopi reos abstrahere omnino non liceat; sed nec alteri consignare, nisi, ad Evangelia datis sacramentis, de morte, & debilitate, & omni pœnarum genere sint securi*: *ita* tamen *ut ei, cui reus criminosus fuerit, de satisfactione conveniat: Servus etiam, qui ad Ecclesiam confugerit pro qualibet culpa, si a Domino pro admissa culpa sacramentum susceperit, statim ad servitium Domini sui redire cogatur.*

Hi-

(1) *IX. Eod. C. si quis contumax.*
(2) *X. Eod. C. definivit.*
(3) *XI. Eod. C. idem constituimus.*

Hisce in Constitutionibus multa sunt animadversione dignissima:

Primo, non esse in juris Canonici corpus redactas, temporis habita ratione; sed earum primam esse Ilerdensis Concilii, anno DVII. postquam Hispaniæ a Romano Imperio se subtraxerant: quo factum est, ut Episcopi ii, qui certo sciebant, quantum sua se extenderet auctoritas, Ecclesiasticis tantum viris imperarent, cæteris non item; ut ex ipsomet Canone clarissimum, & cuique obvium est. (1) Sed centum post annis, ut Laicos etiam includerent, Reges rogarunt, ut ad Ecclesias confugientes, ob sacri loci reverentiam, Regiæ solum pietati, & justitiæ committerentur: tandemque anno DCLXXXI. in ea Constitutione, quæ decima est ex iis, quæ supra adductæ fuerunt, omnibus commune decretum sanxerunt; sed Regis consensu adhibito: quod in ejus Concilii libris particulariter expressum est his ipsis verbis: *Consentiente gloriosissimo Domino Nostro Eringio Rege, hoc sanctum Concilium definivit*; licet in corpore Conciliorum scriptum sit solummodo, *definivit sanctum Concilium*; iis sublatis verbis, quæ Regis consensum ostendebant: quod maxime advertendum est. Secunda vero Constitutio, si temporum seriem inspexeris, est Aurelianensis Concilii, anno DXII., Clodoveo I., Francorum Rege: quod pariter Regis ipsius san-

(1) *Tolet. 6, cap.* 12.

ſanctione factum, ejuſque auctoritate confirmatum eſt. Quamobrem hæ leges etiam ſunt Principum, & Regum Laicorum, eorum juſſu ſancitæ, & promulgatæ, licet inter Canones poſitæ fuerint, ſicut etiam Canon ille ex Capitulari Caroli Magni ſancitus fuit in *Reductione*, quæ dicitur, *trium Galliæ Statuum*, cum Principis confirmatione. Hinc manifeſte patet etiam poſt inclinatum Occidentis Imperium, uſque ad annum DCCCL. Eccleſiarum immunitatem nullibi, niſi Laicorum Principum legibus innixam fuiſſe.

Secundo conſiderandum eſt, ex iis Canonibus, quos ſupra retulimus, duos reo in Eccleſiam fugienti nullam afferre ſalutem, niſi ea conditione, ut erroribus, atque incommodis remedium adhibeatur, & iis, qui detrimentum, aut injuriam acceperint, ſatisfiat. Res quidem magni ponderis, atque momenti, quamque adeo ex uſu publico, & neceſſariam (1) D. Gregorius Pont. Max. judicavit: ut ſcilicet refugium ad Eccleſiam reo quidem prodeſſe poſſit; ſed ita poſſit, ut nulli noceat omnino. Id vero ab eo, quod hiſce temporibus Eccleſiaſtici viri ſibi arrogant, mirum in modum diſtat. Etenim qui reos ad Eccleſias confugientes modo tuentur, nullam prorſus rationem habent aut eorum, qui injuriis affecti ſunt, aut publicæ tranquillitatis quam priſcis temporibus adeo magni faciebant,

ut

(1) *Lib.* 1. *Epiſt.* 8.

ut Canone Toletano, qui ex iis superius allatis decimus est, statutum fuerit: *si reus in Ecclesia tutus*, *ab ea fugerit*, *neque*, ut supra dictum est, *satisfecerit*, *damnorum sententiam secundum electionem Principis Sacerdotibus irrogandam*: licet *Glossa*, ut moris est, *Textui* contraria, declaret *Principis*, *id est*, *Judicis Ecclesiastici*: quod sine ingenti risu nemo certe sanæ mentis legere potest.

Tertio notandum est, ex iisdem Canonibus quinque *excommunicationis* pœnam statuere; sed nullum omnino eam irrogare, ut ajunt, *ipso facto*, ut, scilicet, reo avulso ab Ecclesia, sit illico, qui eum extraxerit, diris devotus, & Christi-fidelium communione privatus. Sed sunt Canones, ut vocant, *ferendæ sententiæ*: ut, postquam reus extractus fuerit, debeat Prælatus monere; & nisi fuerit restitutus, aut justa detinendi causa allata, tunc demum possit ad *excommunicationis* sententiam ferendam accedere.

Quarto considerandum est, Epistolam Augustini nomine allatam, ejusdem certe non esse; sicut etiam 15. aliæ, quæ Sancti illius nomine feruntur ad Bonifacium Comitem conscriptæ, & Bonifacii ad Augustinum, cujusvis potius, quam eorum, esse possunt. Id vero cum ipsa scribendi ratio satis superque demonstrat; tum multo magis verba illa, *Spectabilis*, *&* *Magnifici*, honoris causa Comiti tributa, ab ejus tempestatis consuetudine longe remota, nec ab ipsomet Augustino unquam adhibita iis in litteris, quas ad eumdem Comitem ipse perscripsit: in qui-

quibus etiam quam maxima Divus ille vir agit cum modeſtia, non autem ſuperbe, & arroganter, atque imperioſe, prout Sycophanta, quisquis ille, ſcribere voluit. Quod vero multo magis earum falſitatem vel cœco demonſtrat, Bonifacius Comes nunquam Hipponam incoluit Divi Auguſtini civitatem; ut fieri omnino non poſſit id unquam accidiſſe, quod ſpuriæ narrant litteræ: Habuiſſe Comitem ibi domicilium, atque familiam.

Quinto notandum eſt, neminem prorſus eorum Canonum diverſitatem mirari debere. Etenim cum a Conciliis, & Regnorum Prælatis ſtatuti fuerint, quilibet eorum, prout ſibi, atque regionibus ſuis conducere viſum eſt, Canones conſtituit. Cum itaque variæ regiones diverſas etiam leges requirerent, prout homines plus, minusve ad delicta propenſi erant, unuſquiſque proprias leges ad regionis ſuæ mores adaptavit. Hi vero Canones omnes ante annum a Chriſto nato MCC. promulgati ſunt; deinceps vero Romanorum Pontificum Decretales, quas vocant, ſequuntur.

Innocentius, ejus nominis Tertius, Pontifex, (1) rem potius jam conſtitutam referens, quam novum aliquod jus ſtatuens, duas hominum conditiones affert *juxta ſacrorum ſtatuta Canonum, & traditiones legum Civilium*, quæ ad Eccleſiam confugere, ibique ſe tueri poſſunt. Qui

(1) *De imm. Eccl. C. inter alia*.

Qui, ſcilicet, ſtatu liber, facinus aliquod perpatravit; & ſervus, qui a domino fugit. *Si liber, quantumque gravia maleficia perpatraverit, non eſſe violenter ab Eccleſiis extrahendum* ſtatuit; *nec eumdem damnari debere ad mortem, vel ad pœnam; ſed Rectores Eccleſiarum ſibi obtinere debere membra, & vitam: ſuper hoc tamen, quod inique fecit, eſſe alias legitime puniendum*. Tria tamen ſceleſtorum genera excipit: *publicos latrones, nocturnos agrorum depopulatores, & qui itinera frequentata, vel publicas ſtratas obsidet aggreſſionis insidiis; qui ab Ecclesia extrahi poſſunt. Si vero ſervus ad Eccleſiam confugerit, poſtquam de impunitate ſua Dominus ejus Clericis juramentum præſtiterit, ad ſervitium Domini ſui redire compellitur etiam invitus: alioquin a Domino poterit occupari*.

Gregorius autem, ejuſdem nominis (1) Nonus, Pontifex, declaravit, *Eccleſiæ, in qua divina myſteria celebrantur, licet adhuc non extiterit conſecrata, nullo jure privilegium immunitatis adimi*.

Idemque addidit; *cum nonnulli, impunitatem ſuorum exceſſuum per defenſionem* (2) *Eccleſiæ obtinere ſperantes, homicidia, & mutilationes membrorum in ipſis Eccleſiis, vel earum cœmeteriis committere non vereantur; quæ niſi per Eccleſiam, ad quam refugiunt, crederent ſe defendi*,

(1) *Eod. C. Eccleſiæ*.
(2) *Eod. C. immunitatem*.

di, nullatenus fuerant commissuri; tales non debere gaudere privilegio, quo faciunt se indignos.

Hisce Joannes, ejus nominis XXII., Pontifex Romanus, adjunxit etiam, (1) *Hæreticos sese Ecclesiis tueri non posse.*

Nec aliæ in medium afferri possunt leges, quibus Ecclesiarum immunitas innitatur. Hæ vero omnes adeo claræ sunt, adeoque faciles, ut, si in judiciis, atque *Praxi* sincere, & prout verba exprimunt, adhiberentur, nihil omnino difficultatis superesset. At cum Jurisconsultorum opinionibus, & interpretationibus ad diversa protrahantur, de his etiam, causisque unde tot Scriptorum sententiæ originem duxere, sigillatim dicendum est.

CAP. II.

De variis Scriptorum opinionibus circa Ecclesiarum immunitatem, & earum causis.

TAnta profecto est sententiarum varietas inter Jurisperitos, qui de Ecclesiarum immunitate hactenus scripserunt, iisdemque legibus innituntur, ut sine dubio affirmari possit, nullam omnino hac de re quæstionem proponi, aut *Casum* accidere, in quibus in utramque partem res terminari non valeat, atque adeo Doctorem aliquem testem, & auctorem laudare. Ex iis tamen non pauci sunt, qui non modo excusationem

(1) *Extravag.*

nem promereri, sed commiserationem etiam commovere debent; librisque vulgatis, non Auctoribus, nota quælibet inurenda. Etenim sicuti in rebus aliis quæ Ecclesiasticam, aut sæcularem jurisdictionem attingunt, sic etiam in hac ipsa, novissimæ impressiones cum antiquis non conveniunt; sed, quæcumque Principum jus, & auctoritatem promoverent, ablata fuerunt; & sæpius negativa particula, ut Grammatici loquuntur, addita, vel deleta, miscellos libros, vel invitos, & contra Scriptoris mentem pro *Correctoris* arbitrio loqui coegerunt. Id vero non modo ex librorum ipsorum variis impressionibus invicem collatis manifesto deprehenditur; sed *Indicibus* solummodo *Expurgatoriis* inspectis, quibus facile singula, quæ immutata sunt, uno aspectu videri possunt. Quare, ut in re tam dubia rectam, tutamque viam amplecti liceat, statuendum est ante omnia, quasnam rejicere debeamus, quasve sequi Doctorum interpretationes. Id vero facillime cognosci poterit, si veram illam, & germanam causam, ex qua opinionum varietas exorta est, animadverterimus. Hæc vero est, quia noluerunt Doctores intra legum ipsarum, & canonum verba suas opiniones, & dicta continere; immo vero amplificationibus, & exceptionibus, quas *fallentias* dicunt, eas adaptarunt, prout æquitati conveniri existimaverunt. Qua de causa in nullam debent reprehensionem incurrere: omnes enim nihil antiquius habuerunt, quam ut communem illam, atque disputationibus cunctis ne-

ces-

cessariam regulam juris servarent, qua statuitur: *si juris ipsius dispositio beneficium alterius, præmiumve respiciat, sitque favorabilis, legum verba, licet pressa, atque stricta, amplificanda, atque extendenda esse: si vero pœnarum, atque rigoris rationem habet, sitque invidiosa, quam odiosam appellant, voces easdem legum, quamvis latius, & uberius loquantur, presse tamen, strictimque, quatenus jus patitur, explicandas esse.*

Quæ certe regula naturæ maxime consona conveniensque apparet. Etenim, sicut rerum humanarum sapientes considerant, actiones omnes sunt singulares; nec ulla ratione fieri potest, ut duæ qualibet ex parte sint inter se similes, atque omnino pares: quo fit, ut singulæ propria indigeant regula: lex vero, quæ uti regula quædam universalis omnino constituenda est, necessario ob id ipsum, quod universalis est, manca quodammodo sit, & imperfecta, aut comprehendens, quæ excipere, aut excipiens, quæ comprehendere deberet. Quamobrem necessaria omnino videtur benigna quædam interpretatio, quæ legem dirigat, & ad æquitatem reducat. Hinc vero proficiscitur, ut si æquitas amplior videatur, quam legis verba, hæc debeant amplificari, quantum æquitas ipsa postulat. At si lex eadem verbis extra æquitatis fines, & limites egrediatur, æquum maxime est, ut interpretationibus intra eos coerceatur. Ut si lege lata pœna imposita fuerit iis, qui Dei optimi maximi nomen sanctissimum maledictis, probrisque

proscindant, cum res ipsa, de qua decernitur, pietas, scilicet, in Deum, maxime *favorabilis* existat; justa interpretatione nomen etiam sacratissimæ Virginis, ejus matris, atque Sanctorum omnium extenditur. Quod si lex altera excipiat, qui motu quodam animi violento percitus, atque ira præceps, & furens, verba protulerit ignominiosa in Deum ipsum; hoc invidiosum est, nec de quavis ira intelligendum: sed justa interpretatione ad eam tantummodo redigendum, quæ celeri, atque inevitabili impetu fertur, mentisque & rationis usum ita impedit, ut quid homo sibi velit, quidve dicat, aut faciat, omnino nescire possit.

Quod vero spectat ad Ecclesiarum immunitatem, nonnulli cum animadverterent eam non alia ratione constitutam esse, quam ob reverentiam in locum Deo sacrum, & ex eo ad ipsius Dei maximi honorem, & cultum pertinere; hujus præcipue rationem habuerunt; idque veluti æquitatis regulam statuentes, cui legum verba adaptari debeant, cetera cuncta susque deque duxerunt. Cumque nullus omnino reperiri possit honor, quo multo major Deo tribui non debeat, interpretati sunt eamdem pariter reverentiam tribuendam esse non solum Deo sacris locis, sed omnibus etiam, quæ iis adhæreant; iisque cunctis habendam esse, quantam maximam animus capere potest, vel justitia ipsa suas sibi res habere jussa; atque, ut ajunt, quibuscumque pravorum hominum oppressionibus toleratis, ut immunitatis honos

iis omnibus locis religiose concedatur, quæ Ecclesiarum speciem aliquam quomodolibet referre possint. Hisce vero, quasi fundamentis, positis, leges, & Canones omnes de Ecclesiis decernentes, ad ea cuncta protulerunt, quæ Cœmeteria, Monasteria, Oratoria, Sacella, Hospitalia vocant, seu quovis alio nomine censeantur ea, in quibus pietatis opus aliquod peragi videatur. Ubi vero leges ipsæ, & Canones Ecclesiis immunitatem concesserunt iis tantum in rebus, quæ vel commiserationem movere, vel justa defendi excusatione possint; idque honestis, ac tolerabilibus conditionibus; iisdem amplificare, atque dilatare rem totam ita voluerunt, ut enormia quæque, & gravissima facinora comprehenderent: quod si, ratione coacti, aliquid exceperint, justitiæ tamen, atque judicibus ipsis eas imposuerunt conditiones, ut, iis observatis, fieri nunquam omnino possit, ut debitum justitia finem obtinere, vixque nomen suum, aut ne vix quidem retinere posit: quodque caput est, non modo perpetrata facinora, atque delicta, Ecclesiarum immunitate inulta, impunitaque remanerent; sed novis etiam, iisdemque enormibus criminibus aditus tutissimus aperitur; ut qui jam commisissent, securi in utramvis aurem dormire facile possent; & qui admittere vellent; facilitate allecti, & securitate invitati, nihil prorsus tutum, aut a crimine vacuum relinquerent. Id enim inter cetera Doctores affirmare ausi sunt, Principes neque sententia damnare, neque habere quæstio-

nem posse contra eos, qui ad Ecclesiam confugerunt, neque dum inibi permaneant, nec postquam ab ea discesserint: quodque risum magis, & stomachum moveat, statuerunt Ecclesiam ipsam teneri ad alimenta scelestis hominibus præstanda, dum ad eam confugientes ibi resident.

Alii Doctores contra existimarunt justitiam, atque delictorum pœnam, publicæque tranquillitatis conservationem magis esse Deo maximo gratam, quam Ecclesiarum immunitatem: idque veluti æquitatis fundamentum inspicientes, legum verbis, ut ipsa rem quamque notant, acceptis, non permittunt, ut leges, & canones ad alia loca pertrahantur præter ea, quorum sigillatim mentio facta fuerit; Ecclesias, scilicet, ipsas, quæ reapse, non autem nomine tantum, Ecclesiæ sunt. His enim temporibus tanta est ubique locorum frequentia, quæ pietati alicui mancipata videntur, ut, si omnia comprehenderentur, jam quæcumque incolimus, Ecclesiasticæ immunitatis privilegio donata essent.

Et quoniam gravium delictorum exceptio, in quibus nulla conceditur immunitas, spectare justitiam videtur, quam æquitatis regulam statuerunt, exceptiones illas aut iisdem rationibus, aut etiam firmioribus, & validioribus ad alia facinorum genera extenderunt, quæ a legibus, & canonibus minime nominantur, idque tam ample, ut nihil immunitas tueri possit, nisi ea, quæ misericordiam merentur, prout etiam antiquorum fuisse videtur sententia. Factum est etiam, ut Doctores aliqui, cum, veluti juris, & æqui-

& æquitatis regulam, modo hanc, modo illam ex iis, quæ diximus, ſumpſiſſent, varie loquuti ſunt, atque a ſemetipſis non ſemel deſciverint; alii vero neſcientes, cuinam præcipue ex iisdem regulis adhæreſcere debeant, adeo confuſe, & obſcure præſcripſerint, ut nihil omnino ex eorum ſcriptis elici poſſit; alii vero doctrinam ſibimet repugnantem habere viſi fuerint, ex eo quod ii, qui eorum libros, prout ipſis conducere viſum eſt, interpolarunt, non mutaverint omnia: quamobrem alibi ſinceræ, atque germanæ Scriptorum opinionis veſtigia permanent; alibi vero eorum verba, & ſententiæ dumtaxat apparent, qui Auctorum mentem detorquere prave voluerunt; ut Doctores ſæpius ſibimetipſis contrarii, & inconſtantes, atque volubiles aliorum culpa exiſtimentur.

Igitur qui velit ex Doctorum lectione fructum colligere, facileque ſtatuere, quid ipſe judicare debeat, atque adeo in praxi executioni mandare, neceſſe eſt, ut ante omnia certo ſciat, quænam ex iis duabus regulis norma eſſe debeant, qua opiniones examinare, & actiones inſtituere, ac dirigere valeant. Id vero cum tanti ponderis, atque momenti exiſtat, quanti unuſquiſque facillime cognoſcere poteſt, operæ prætium eſt, ut exacte de ipſo tractemus.

 CAP.

CAP. III.

Quænam æquitatis norma in judiciis, & praxi sequenda sit.

HOmines cunctos ad honorem, & gloriam Dei Optimi Maximi non res omnes modo sed etiam sanguinem, & vitam profundere debere, adeo notum, naturæque legibus in omnium animis inscriptum est, ut nihil magis; nobis autem Christifidelibus ipsa quoque fide, ac Religione certissimum; sicuti pariter clarum est nobis, ac minime ambiguum, duo esse honorum genera, quæ Deo tribuuntur: Alterum eadem ipsa ratione tribuitur, quam Deus ipse nobis constituit, quamque a nobis se exigere declaravit. Alterum vero ea forma, qua nos ipsi honorem habendum existimamus. Statuit igitur sacrosancta Ecclesia unumquemque utrisque teneri; sed primis, divinis, scilicet, præceptis multo magis: quod si aliquando eveniret, prout rerum humanarum conditio fert, ut non possemus utraque simul integre præstare, iis exacte parere debemus, quæ Deus mandavit, omissis iis, quæ pendent a nostra voluntate; si impedimento sint, quominus divina præcepta exequi possimus. Cum enim divinum præceptum foret Mosaica lege firmatum: Parentibus opem ferendam; cumque ex hominum pietate sponte inductum fuisset, templo maxima dona elar-

elargiri, Christus Jesus, Deus noster, reprehendit acerrime Pharisæos, qui templo munera offerre, quam Genitoribus auxilium ferre, atque subvenire, impensius laudabant: eamque divino illo, atque sanctissimo ore causam adduxit, quod, scilicet, hoc divinum, illud vero humanum præceptum esset; suosque docuit fideles nulla esse ratione laudanda munera, quæ templo tribuuntur, si impedimento sint, quominus Parentibus auxiliari possimus, prout Deus ipse præcepit. Id vero ad ea, quæ nunc agimus mirum in modum conducere, atque accomodari posse manifesto constat. Exploratum siquidem est justitiam diserte, atque expresse a Deo præcipi, eaque Deum summum honorem sibi haberi declarasse: quæ si justitia desit, Principibus ipsis ob id, atque Regibus regna, & imperia auferenda, atque in alios transferenda docet: cujus doctrinæ innumeros possem sacrarum litterarum locos testes laudare. Certum pariter est, Ecclesiarum immunitatem ob innocentium securitatem, & eorum, qui justam aliquam erroris excusationem afferre possent, institutam fuisse Principum legibus, & Ecclesiasticis constitutionibus sancitam ob reverentiam, qua prosequi decet locum illum Deo sacrum, non ut Ecclesiæ ex *orationis domibus*, scelerum omnium receptacula, & *latronum speluncæ* fierent. Ex his omnibus consequens est necessario, ut justitiæ habenda ratio, eaque veluti norma, & regula spectanda sit, qua legum o-

mnium de Ecclesiastica immunitate sententiæ, & verba tanquam trutina ponderanda sint; legesque omnes, & constitutiones ita interpretentur, ut nulla ratione Justitiæ obesse, aut impedimento quomodolibet esse possint. Quoniam justitia, ut diximus, honor est in Deum, ab ipso Deo nobis præceptus, & procul dubio semper optimus; Ecclesiarum vero immunitas honor est, quem homines sponte, ac sine ulla divina præceptione, Deo tribuunt: quique, nisi prout maxime decet, adhibeatur, Ecclesiam ipsam non honore, sed ignominia quam maxima afficit, *latronumque speluncam* reddit, & scelestorum hominum infame Asylum. Hæc vero cuncta clarius ostendit quod ait Jeremias Propheta, dum populum reprehendit, qui externis hisce reverentiæ significationibus erga Dei templum plus æquo fidebat; eumque monet, ne hac fiducia niteretur, sed in Deo spem poneret, qui in genus hominum quodlibet justitiam exerceret.

Quam obrem rationi maxime consentaneum, tutum, atque optimis innixum fundamentis est eorum consilium, atque sententia, qui sacrorum locorum immunitatem tuentur quidem, sed intra certos limites, ne justitia pereat, adeo necessaria ad publicam tranquillitatem conservandam, tollendasque injurias, & detrimenta, quæ privatis inferuntur. Et in quolibet eventu poterit sane vere pius, & Christianus judex, si contrarias Jurisconsultorum opiniones inspexerit, id in praxi fa-

faciendum ſtatuere, quod Eccleſiarum immunitati faveat, ea tamen ratione, ne juſtitiam opprimat.

Quilibet autem, qui mentis aciem intendere voluerit, clare cognoſcet hanc eſſe rationem, qua cunctæ tolli poſſint offenſiones, & mala, quæ originem traxerunt ab ipſa varietate non opinionum magis, quam privatarum rationum. Quod, ut quivis facilius poſſit perſpicere, afferam quid hac in re Juris-Conſulti ſtatuendum cenſuerint, quodque rei optimæ juxta atque neceſſariæ utilitatem aliquam afferre poſſit. Ubi vero cuncti in eamdem opinionem non convenient, Auctorum nomina, qui ſententiam æquiorem probaverunt, adſcribam; eorumque tantummodo mentionem faciam, qui clarioris, & celebrioris ſunt nominis, & exiſtimationis: Sæpius Epiſcopum Covarruviam teſtem laudabo, tum quia Præſul Hiſpanus eſt, qui Tridentino Concilio interfuit; tum etiam quia doctrina, probitate, & pietate maxime clarus ab omnibus, & conſpicuus habetur: Sæpius Proſperum Farinacium, qui dum Romæ vixit, Advocatus primo, mox Auditoris *Locum tenens*, & Fiſci denique Patronus, etiam ſub hoc ipſo Paulo V. Pontifice. Ad oram vero extremam libri, ut Docti Viri Tranſalpini ſolent, loca adnotabo, ut, ſi quis e Conſiliariis tuis, & Juris-Conſultis introſpicere cupiat, facilius cuncta & invenire, & intelligere poſſit. Omnis autem hæc diſpoſitio facillime ad tria capita redigi poterit:

Pri-

Primum: Quænam sint ea sacra loca, quæ ad se confugientes tueantur.

Secundum: Quænam personarum conditio, & quoddam delicti genus loco sacro protegi, aut non protegi possit.

Tertium: Quanam ratione a sacris locis extrahi debeant ii, qui eisdem tegi adversus justitiam possunt.

CAP. IV.

Quænam sacra loca ad se confugientes tueantur.

QUod attinet ad primum caput, certum est ex legum ipsarum, & Canonum, quos supra adduximus, lectione, tria locorum genera comprehendi; Ecclesiam, scilicet: Quæ Ecclesiæ adhærent, seu solum fuerit ædificiis omnibus vacuum, seu domibus tectum; ad XL. passuum spatium, si Ecclesia Metropolitana fuerit; XXX. vero, si eo titulo insignita non sit: & Episcopi domum. Nec aliud est, de quo mentio iis in legibus, & Canonibus facta sit.

Ecclesiæ nomine statuunt unanimes Doctores omnes *Oratoria* non comprehendi, quamquam in eis aliquando res sacra fiat; aut ea, quæ in privatorum domibus, & in Collegiis laicorum, quas vulgo confraternitates vocant, ædificantur, quasque domini diruere, atque mutare pro voluntatis arbitrio facile possunt. Neque omitti debet, immo attenta cura animadverti, quod Epi-

Episcopus Covarruvias hac de re dixerit, (1) Hisce, videlicet, temporibus occurrendum maxime esse eorum temeritati; qui Ecclesiarum immunitate confisi, quodcumque delictum perpetrare audent. Et ob id quibusdam in Civitatibus nolunt Ecclesiastici Præsules quamcumque Ecclesiam immunitatis jus obtinere, sed eas tantummodo, quæ continuis temporibus sanctissimum Eucharistiæ sacramentum habent. Ubi tamen Præsules hac justa moderatione non utuntur, Ecclesiarum nomine censentur quæcumque sunt certo, ac perpetuo divino cultui dicatæ.

De situ qui adhæret Ecclesiæ XL. aut XXX. passuum spatio, ejusdem immunitatem Ecclesiis iis, quæ sunt intra Civitatis, vel Castrorum mœnia, haud convenire certissimum est. (2) Hac enim de re Canon expresse statuit, & Doctores consentientes loquuntur; nec ulla potest exoriri dubitatio: immo vero non desunt, qui id etiam extra Urbes omnibus negent, cum dicant ejusmodi jus vel nunquam usu obtinuisse, vel certe consuetudini, si qua fuit, derogatum esse. Causa vero, cur in civitate concludant omnes spatium illud nullam prorsus habere immunitatem; licet aliquis existimet ob justitiam fie-

(1) *Covarruvias l. 2. var. c. 20.*

(2). 17. *q.* 4. *c. quisquis. Igneus l.* 1. *n.* 38, *d. Ad Silla. Archid. c. quisquis* 17. *q.* 4. *Remig. De imm. 5. Clarus q.* 30. *Decianus l.* 6. *c.* 25. 5. 9. *Oldrad. Conf. d. Alex. Conf.* 145. *Farin. c.* 26. *f.* 12.*Covar. c.* 20. 25.

fieri, cum tot sint in Civitatibus Ecclesiæ, adeoque frequentes, ut universa Civitas immunis esset, justitiæque vis ipsa irrita; longe tamen alia videtur extitisse nonnullis, qui affirmant eam fuisse causam, quod, (1) cum alio Canone statutum sit, qui sacro in loco peccat, eum sacri cujuslibet loci immunitate defendere se haud posse; ideo, si XL. passuum spatium sacrum esset, qui facinus aliquod in eo perpetrarent, iidem nullibi, ob Ecclesiarum frequentiam, sese immunitate tueri possent. Sed quæcumque ea fuerit causa, parvi refert, cum illud exploratum omnino sit, in Civitatibus, & Castris nullam hujuscemodi spatiis immunitatem concedi.

Hinc etiam constituitur, quod solet sæpius accidere, an scilicet lictores possint eum, qui ad Ecclesiam confugerit, & clausis jam ostiis adhæserit, ab iisdem divellere. Cum enim, quæ Ecclesiæ in civitatibus, & castris finitima sunt, nihil habeant immunitatis, reliquum est, ut ea tantum, quæ interius sunt, immunitate reos protegant: quam ob rem, qui parietibus, aut valvis, aut etiam tecto innititur, nulla defenditur sacrarum ædium immunitate. Nihilque interest inter parietes, & ostium clausum, cum pariter utraque sint extra Ecclesiam; immo propior est Aræ proximus eidem paries, quam Ec-

(1) *C. immunitatem de immunitate.*

Ecclesiæ janua. Quare, si quando de ostio facta sit mentio, dum de Ecclesiarum immunitate agitur, de iis Ecclesiis tantum sermo est, quæ extra civitatis, & castrorum mœnia positæ, immunitatem ad XL. passuum spatium porrigunt.

Quod vero attinet ad Episcopi domum, non conveniunt inter se Doctores: multi namque ex eorum numero animadvertunt alio Canone statutum esse, ut Episcopus domum suam Ecclesiæ (1) proximam, & adhærentem habeat. Quare necessario intra XL. passuum spatium esset; & pro certo constituunt Episcopi domum, si longius ab Ecclesia distet, nullam omnino immunitatem obtinere. Cum vero spatium XL. passuum in civitatibus, & castris non habeat locum, consequens est, ut Episcopi domus nullam pariter immunitatem habere possit.

De cœmeteriis vero, Hospitalibus, & Conclavibus, ubi Fratres dormiunt, ne verbum quidem lex ulla fecit. Canonistæ tantummodo, quos ignorantia sæpe, aut ambitio transversos rapit, Ecclesiarum nomen amplificare, atque ad hæc etiam pertrahere voluerunt, plurimis tamen conditionibus, iisdemque adeo variis, ac inter se repugnantibus, ut vix duo con-

(1) *Oldrad. Conf.* 55. *Glof. c. id constitutum* 17. *q.* 4. *Clarus. quæst.* 30. *Decian. liv.* 6. *n* 29. 5. 14. *Farin. q.* 26. *n.* 38. *Covar. Var. l.* 2. *c.* 20. *n.* 5.

conveniant. Ex eorum autem ſententiis conſuetudo diverſa inducta eſt, prout illi plus, minuſve auctoritatis habuerunt, & hujuſmodi locorum, aut etiam delictorum numerus exigere videbatur. Quo fit, ut ſicuti de iis locis nihil omnino legibus ſancitum eſt, sed conſuetudine tantum, atque interpretatione eorum immunitas introducta, ita ubi contraria eſt conſuetudo, eadem a quocumque judice ſervari debeat citra ullam errandi formidinem.

CAP. V.

Quænam Perſonarum conditio, & quodnam delicti genus loco ſacro protegi, aut non protegi poſſit.

Est omnium certiſſima ſententia, qui in loco ſacro deliquerit, (1) licet leve delictum, nec atrox facinus fuerit, eum tamen ſacro eodem loco non defendi; immo vero & ibidem, & quocumque alio ſacro loco ſiſti a lictoribus, & in carcerem trudi poſſe: Cum æquum nullo modo ſit, ut Eccleſia eos tueatur, qui in ea peccantes, injurias eidem intulerunt; (2) nec

(1) *C. immunitatem. De immunitate.*

(2) *Oſtienſ. c. fin. de imm. Eccl. Abbas ibid. Toloſ. dec.* 422. *Farin. cap.* 28. *num.* 52. & 66. 64. *Clar. qu.* 30. *Covaruv. Var. lib.* 2. *cap.* 20. 5. 18. *Navar. c.* 25. 2. 18. *Decian. l.* 6. *c.* 26. *n.* 1. *Hoſtien. in ſumm. Jo: de Viſce. de im.* 5. 65. *Conſer. Conſ.* 20. *Foller. princ. c. mille num.* 30. *Feunac. c.* 28. *num.* 64. *Covar. Var. l.* 2. *c.* 20. 5. 18.

nec Ecclesiæ ceteræ defendant ejusmodi reum, cum omnes unum, idemque sint ob earum in Christum Jesum conjunctionem. Quod ita clarum, atque certum est, ut supervacaneum omnino fuerit pluribus confirmare.

Hinc etiam illud consequitur, ut eadem Ecclesiarum immunitas nullo modo protegat eum, qui vetita legibus arma in Ecclesiam detulerit; ea namque deferre peccatum est; quique ea in Ecclesiam defert, in Ecclesia peccat: quo fit, ut in ea a lictoribus vinciri posit, & in quolibet alio sacro loco. Quod ob publicam tranquillitatem judicarunt Doctores, sigillatim monendum, & animadvertendum esse.

Fures etiam, qui aut in Ecclesia furtum fecerint, aut cum re ablata in ipsam confugerint, ex eo quod in Ecclesia peccant, ab eadem divelli queunt.

Possunt itidem ii a sacris locis abstrahi, qui in Ecclesia crimina tractare audent, quæ sponsionum vocant, aut quodvis aliud negotii genus legibus prohibitum, ex eo quod in ipsa delinquunt. De sponsionibus vero præcipue adest etiam Xysti V. Pont. Max. declaratio, huic rationi, veluti fundamento, innixa.

Nec differt, an delictum totum in Ecclesia perpetratum sit, an quod extra Ecclesiam initium habuerit, in ipsa finem, vel etiam contra. Pariter namque Ecclesia nec eum tegit, qui stans in sacro loco, aut extra eum, hominem in Ecclesia existentem interficit: nec eum, qui cum sit ipse in Ecclesia, aut bellico tormento, aut sagit-

gitta, aut missibus aliis alterum interficit, qui extra sacrum locum fuerit. Hac igitur certa, atque clarissima enunciatione, abstrahendi a quavis Ecclesia, & sacro loco cujusvis generis reos, quamplurimæ dubitationes e medio ablatæ videntur. Etenim qui diligentius attendere voluerit, cognoscet sicarios omnes, qui ad Ecclesias confugiunt, arma secum ferre, atque habere, legibus etiam vetita, ut adversus justitiam ipsam, si res ita ferat, sese tueri possint. Quare ii omnes Ecclesiarum immunitate uti nequeunt, & in quolibet sacro loco prehendi; licet aliæ rationes non occurrerent in id ipsum.

Statutum etiam expressis verbis Canonis est, eos immunitatis privilegio protegi minime posse (1), qui delicta commiserint ea spe, atque consilio, ut sacro se loco tueantur. Siquidem Ecclesiarum auxilio uti debemus, ut peccatorum veniam consequamur, quæ jam admisimus; non ut nova facinora perpetrare tuto valeamus: quod etiam nullam habet omnino difficultatem.

Verum enim vero, cum hominum mentes, atque consilia sint ab oculis omnium remota, atque penitus abdita, non possumus, nisi conjecturis decernere, an reus delictum admiserit (2) spe excitatus ad Ecclesiam confugiendi. Doctores

(1) *C. immunitate. De imm. Eccles.*

(2) *Alciat. præf. 33. n. 16. Meno. præf. 10. f. 16. Ancasan. de imm. c. fin. Navar. in Man. c. 25. n. 21. Mortic. l. 12. f. 25. Farin. C. 28. f. 26. Guid. Pap. d. 22.*

res vero dicunt, qui, ſtatim ut facinus perpetravit, ad Eccleſiam fugit, eumdem eo conſilio perpetraſſe, ut eo confugeret, ſtatuendum eſſe. Et certe qui jam ſtatutum, atque decretum habet, ut facinus committat, neceſſario ſtatuendum videtur, eumdem etiam cogitaſſe, non ſolum quanam ratione illud poſsit admittere; ſed multo magis, quonam fugere debeat, ut ſeſe tueatur: Sicut etiam qui de improviſo in errorem incidit, ſicut nunquam antea de facinore cogitavit, ita quoque affirmandum eſt ne de refugio quidem cogitaſſe. Quare, quotieſcumque conſilium, atque deliberatio delictum præverterit; & reus ad Eccleſiam confugerit, id conſulto factum; ideoque loci ſacri immunitate defendi non poſſe certiſsimi juris eſt. At quoniam de conjecturis agitur, utrum impetu quodam, & perturbatione; an potius conſulto, & cogitato perpetratum delictum fuerit, Judicem ipſum prudenter, atque ex animi ſententia cognoſcere oportebit.

Hæc autem immunitatis exceptio, quæ reum excludit, cogitato, & conſulto ad Eccleſias & ſacra loca confugientem, quodcumque delicti genus amplectitur generatim.

Quod vero ſingillatim ad homicidia pertinet, frequentius delicti genus, eum non tegi ab Eccleſia, qui aſſaſſinium, ut vocant, commiſit, certiſſimi juris eſt; nec Scriptor eſt, qui diſſentiat. Etenim juſta canonis ſeveritate in (1) Lug-

(1) C. I. *de Asm. in 6.*

Digitized by Google

Lugdunensi generali Concilio idipsum fuit diserte decretum. Veritas tamen est ante CCCLXXVI. circiter annos, cum canon ille latus fuit, assassinos extitisse quosdam Mahometanæ persuasionis populos, qui sicarios se profitebantur; atque eorum causa canon statutus fuit. Postea vero, cum Doctorum omnium interpretatione, tum etiam usu, atque adeo communi omnium locorum praxi, assassinorum nomine designantur hodie quicumque, pacto pretio & mercede, ad necandum hominem immittuntur. Nec aliquis est qui dubitet, non minus eum qui mittit, quam qui mittitur, exhibito, aut pacto pretio, ab Ecclesiarum immunitate arceri, nec ea defendi posse. Quod ab eodem canone statuitur, atque usu ipso receptum est, non modo cum homicidium perfectum fuit: sed etiam quando tentatum fuit, licet minime successerit.

Is quoque, qui insidiis, & proditorie hominem interimit, non potest a loco sacro defendi: insidiæ vero vocantur quæcumque artes, quibus hominem ita aggrediuntur, ut incautus, & incogitans opprimatur, (1) suiquemet defendendi ratio quomodolibet impediatur. Qua de re cum canon clare decernat, (2) nullus est, qui ambigat

(1) *C. 1. de Homicid.*

(2) *Igneus l. 1. d. ad Sill. Navar. man. cap. 25. f. 21. Plac. Epit. Dolic. c. 21. Cossan. Cons. Pragm. v. 1. 8. 25. Boer. Dec. 109. n. 7. Aenig. fol. 1. Covar. Var. l. 2. c. 20. n. 7. Faun. l. 28. 5. 25. Guid. Pap. dec. 121. Boer. 109. Alciat. art. 3. Præsumpt. 33. Joseph: Lud. Dec. 16. n. 31. Clarus qu. 30 Borellus ad Boluc.*

gat: quare qui venenum exhibuerit, cum homicidii genus insidiosum exiſtat, immunitate Eccleſiarum uti non poteſt. Et cuncta fere homicidia, quæ conſulto fiunt, qui recte animadverterit, inſidiis quibuſdam innexa reperiet. Id vero non ſolum in homicidio perfecto, ſed etiam in tentato locum habet.

Non adeo communis eſt omnium opinio, homicidas quoſcumque, qui cogitato facinus perpetraverint ſine inſidiis, ſed conſulto, immunitate Eccleſiarum uti non poſſe: eſt tamen multorum Doctorum ſententia, eorumdemque valde celebrium, & qui primas obtinent. Quamobrem, ob eorum & numerum, & conditionem, amplecti eam poſſumus abſque ullo erroris timore. Hi vero ſunt Guido Papa, Nicolaus Boërius, Andreas Alciatus, Joſeph Ludovicus, Julius Clarus, Camillus Borellus, qui multos etiam alios ejuſdem opinionis auctores laudat, & Martinus Navarra (1). Is, poſtquam dixit hoc ipſum legibus ſancitum eſſe in Luſitania, eaſdem comprobat: ſicut etiam anno MCXXXV. in Gallia lex ejuſmodi, Arreſtum vocant, fuit conſtituta. Epiſcopus vero Covaruvias, licet in aliam potius opinionem propendeat, ſic tamen uſu receptum eſſe affirmat; neque conſuetudinem ipſam reprehendere audet. Farinacius, poſtquam conſtituit, Eccleſiam nullum omnino genus homici-

(1) *Nav. man. c. 25. n. 21. Papon. l. 1. c. 1. 18. 20. Covar. l. 2. Var. c. 20. §. 7. Farin. c. 28. ſ. 9. & 23.*

cidii consulto perpetrati tueri posse, addit conveniens non esse ab hac sententia discedere in judicando, licet Doctor aliquis aliter senserit. Hoc ipsum Veneti, nobis finitimi, quorum exemplo, ob insignem, & spectatam ejus Reipublicæ pietatem, moveri maxime decet, anno MDCIX. VIII. Idus Februarii Senatus-consulto statuerunt, homicidam, videlicet, Bergomi in Ecclesia detentum, si impetu quodam raptus, & *casu*, ut modo vocant, *puro*, hominem interemerit, Ecclesiæ restituendum esse: si vero consulto, & cogitato, quod, *casu pensato*, dicunt; prehendendum. Præter homicidas, lex civilis raptores etiam Virginum ab Ecclesiarum immunitate excludit. Delictum enim est, in quo necessario insunt pravæ artes, vis, injuria, non minus Reipublicæ, quam privatæ familiæ, præcipueque ipsi mulieri illata. Hanc vero legem servari debere ostendit, atque decernit (1) Hippolytus de Marsiliis, Petrus Gregorius Tolosanus, Petrus Rebuffus, Nicolaus Boërius, Tiberius Decianus, Covaruvias, & Farinacius.

Canon etiam latrones, qui vias obsident, excludit. licet vero expresse non loquatur, nisi de terrestribus itineribus, communi tamen consensu ad maritimos latrones, atque piratas extenditur.

Eos

(1) *Mars. l. 1. C. de rapt. Virg. Tolos. De Rapt. l. 13. c. 23. Rebuf. c. 2. n. 1. glos. 2. Boër. Dec. 109. Covar. l. 2. Farin. c. 28. §. 33.*

Eos etiam excipit, qui nocturno tempore agros devaſtant, licet ex eo mors alicujus non ſequeretur. Qua de re ſicut nemo ambigit, ita incendiarios ex eadem cauſa Doctores adjungunt.

Qui vero per fraudem decoxit, cumque ſit ei ſolvendo, (1) creditores fraudat, ut injuſte ditari poſſit, immunitatis privilegio non debet uti; quod reapſe id publicorum latronum ſit ſpecies quædam: & ejuſmodi etiam Pii V. Pont. Max. conſtitutione declaretur. Ejus autem ſententiæ ſunt Nicolaus Boërius, Oldradus, Petrus Rebuffus, Farinacius, & Epiſcopus Covaruvias, qui affirmat ſic etiam in Hiſpania uſu receptum eſſe.

Quamplurimis etiam locis, ubi furum eſt maxima copia, conſuetudo viget, ut eorum nemini, cujusvis notæ, aut conditionis exiſtat, ad Eccleſiam confugere liceat: quæ tamen conſuetudo ab Eccleſiaſticis ipſis videtur inducta, qui fures peroſi obſtare noluerunt, quin etiam in ipſis Eccleſiis prehenderentur. Quod (2) Doctores quoque multi teſtantur: Franciſcus de Ponte, Julius Clarus, Proſper Farinacius, & Epiſcopus Covaruvias. Hæc tamen in hoc Ducatu nunquam invaluit, ſed ſolummodo in furtis gravibus atque enormibus locum obtinet, prout etiam e finitimis noſtris Senatus Venetus conſtituit an-

 no

(1) *Boër. Dec. 211. Oldrad. conſ. 54. Rebuf. de Venat. gloſ. 1. Farin. c. 28. ſ. 33. Covar. l. 2. Var. c. 20. 5. 14.*

(2) *Pont. Dec. 24. Clar. qu. 20. Far. c. 28. 5. 51. & 57. Covar. l. 2. Var. c. 20. 5. 13.*

no MDCX., III. Aprilis. Quare quod est jam usu receptum, omne contentione retinendum.

At præter hæc delicta, quæ privatos respiciunt, perduellionis etiam rei a sacro loco defendi non possunt. Quod Doctores omnes unanimes non sentire demiror. Multi certe, iidemque summi Jurisperiti probant: Hieronymus Gigas, Petrus Gregorius Tolosanus, Prosper Farinacius, & alii; qui optima sane de causa decernunt maximam fore iniquitatem, si, quo tot errata leviora puniri possent, liceret reos ab Ecclesiis abstrahere; ob majora vero, immo, si mentis acies intendatur, omnium maxima, dum Respublica læditur, & regimen optimum pervertitur, non liceret.

Neque vero sacris proteguntur locis qui *Monetarii* vulgo dicuntur, tum quia perduellionis est species; tum etiam quia sunt publici fures, qui, quod in eis est, humanam societatem destruunt, cunctosque sine discrimine expilant.

Neque porro ii, qui fraudant Fiscum, & Reipublicæ pecunias in suos usus convertunt (1), sicuti lex Imperialis decrevit, Ecclesiarum immunitate muniuntur. Quod etiam optimis rationibus decernunt Oldradus, Barth. Cassaneus, Petrus Pecchius, Jason, Jo. Igneus, Petrus Gregorius Tolosanus, & Senatus ipse Venetus anno

(1) *Oldrad. conf.* 54. *f.* 2. *Cassan*, *Pecchius de Arrest. c.* 9. 54. *Jason. n. plerum. d. de in jus*, *Igneus l.* 1. *n.* 55. *d. ad Sill. Tolos. Boer. dec.* 215. 5. 7.

no MDLXXXVII. Ult. Id. Jan. decrevit.

Reliquum eſt, ut de exulibus dicamus, utrum, ſcilicet ad Eccleſiam confugere, ejuſque immunitate tueri ſe poſſint. Nemo certe ambigere poteſt, exuli, ob facinus, cujus cauſa, antequam in exilium mitteretur, ad Eccleſiam refugere nequiviſſet, confugere ad eamdem non licere. Eſſet enim melior damnati, & exulis, quam indemnati, & nondum exulis conditio. At, etiamſi exilii pœna ob leve delictum injuncta eſſet, æquum videri non poteſt, ut Eccleſia eos tueatur, qui jam exules ſunt, & hoſtes Reipublicæ; cum nulla omnino lex Civilis, nulla Canonica, ſacrorum loca immunitate defendat, quos Judicum ſententia damnavit; ſed eos tantummodo, quos juſtitia inſequitur, antequam ſententiam ferat. Exul vero jam damnatus eſt, & dedita opera, atque malitioſe ſibi vetitos fines ingreditur. Immo, præter id cujus cauſa exilio mulctatus eſt, gravius etiam delictum conſulto, cogitato, malitioſaque temeritate committit, contumaciæ, ſcilicet, atque voluntariæ, ſtudioſæque perduellionis; quod omnium graviſſimum, atque atrociſſimum facinus eſt. Huc etiam accedit, quod in Eccleſia permanens, in eadem peccatum committit, dum in ſacro loco (1) interdicto ſibi ſtare confidenter audet. Quapropter tres ob cauſas, quarum ſin-

(1) Lud. 16. 5. 31. *Decian. l. 6. c. 44. 5. 16. Farinac. c. 28. n. 47.* Pagon. *l. 1. c. 1. n. 16. Tolof. ſi. l. 33. c. 22. Bart. l. 2. C. de Cadav.*

singulæ satis sunt, non potest ab Ecclesia protegi. Hujus vero sententiæ sunt Joseph Ludovicus, Tiberius Decianus, Prosper Farinacius, & alii multi, quos illi testes & auctores producunt: immo vero Bartolus, quem Iurisconsulti plurimi sequuntur, sentit exulem ne humari quidem posse in Ecclesiis, locisve sacris, a quibus arceatur exilii sententia: unde, si sepultus fuerit, extrahendum etiam censet.

Damnati vero ad triremes, si fugerint, nequeunt pariter Ecclesiarum immunitate defendi, quominus prehendantur, atque redeant ad pœnam; tum ob ea quæ diximus, cum jam damnati fuerint; Ecclesia vero non damnatos quidem, sed eos tantummodo, qui Judicis sententia nondum damnati sint, tueri possit: tum etiam quia damnati ad transtra (*) pro publicis servis habentur; & legibus, atque canonibus, servi ad Ecclesiam confugientes non possunt Domini imperium excutere; sed solum immunitatem aliquam injustam vitare, & redire ad servitia. Pauci admodum hac de re Doctores scribunt, cum id raro, & non nisi maritimis in civitatibus, quæ Liburnicas armare solent, accidat; eæ vero paucissimæ sunt. Id tamen Antonius Gramma (1) non solum uti rationi consonum in medium affert; sed etiam uti usu receptum, & lege in Lusitania sancitum, quod etiam probat Vincentius Francus.

Mul-

(*) *Et incurva fumabant transtra carinæ.* Ovid. 14. Met.
(1) *Gram. dec.36. Franc. dec. 140. Oldra. cons.54.*

Multa retuli, quæ ſingillatim frequenter ſolent accidere, ut ex iis generatim colligi poſſit ſacrorum ſe locorum immunitate eos defendere non poſſe, qui quævis alia gravia ac enormia delicta commiſerint; etenim, aut iiſdem, aut majoribus etiam de cauſis, quas ſupra recenſuimus, quodcumque aliud grave delictum complectuntur. Hæc autem concluſio in univerſum prolata, reum, ſcilicet, cujuſvis atrocis facinoris, ſi ad ſacra loca confugerit, iis protegi haud poſſe; immo a juſtitia ſine templi violatione extrahi fas eſſe, (1) probatur a Jacobo Ravenate, Cyno Piſtorienſe, Petro Bellapertica, Joanne Igneo, Antonio a Butrio, Petro Ancarano, Alphonſo Alvarez, Petro Gregorio Toloſano, Tiberio Deciano; Antonio Scapio, qui affirmat in univerſa Italia id uſu receptum eſſe; & Romæ præſertim hanc ſemper ſervatam eſſe conſuetudinem, quæ modo etiam ſervatur. Proſper vero Farinacius teſtificatur nunquam vidiſſe Romæ Eccleſiarum immunitatem uſu receptam, niſi in levioribus delictis, & debitis, ut vocant, Civilibus. Martinus Navarra affirmat nullam omnino Eccleſiam Romæ hac uti immunitate; ſed Judices ipſos ſœculares reos a quavis Ec-

(1) *Raven. l. 2. C. de his q. ad loc. Cynus. Bellapert. l. 2. eod. Igneus l. 1. n. 51. Butr. c. inter. De imm. ſ. 18. Ancar. eodem. Alvarez in theſ. c. 25. n. 30. Synnag. l. 33. c. 22. Decian. l. 6. c. 20. d. 20. Clar. q. 30. Farin* 28. 74.

Ecclesia vi abstrahi jubere; quod a Pontifice Maximo permittitur, ne justitia opprimatur, & publica quies, & tranquillitas perturbetur. Nemo vero sanæ mentis credere poterit summos Pontifices id juris ceteris Principibus non concedere, quod publicæ convenit tranquillitati, & ab ipsis in eorum ditione necessarium judicatur. Quare Prosper Farinacius (1) auctoritate Petri Follerii, præter usum Romæ receptum, affirmat Ecclesiarum immunitatem, cum statuta fuerit ob delicta, quæ nullo consilio, sed impetu quodam fiunt, & ad refugium miserorum, non debere Ecclesias latronum speluncas efficere, & eorum receptaculum, qui atrocia facinora perpetraverint; ideoque satis, superque esse, si Judices inferioris subsellii, qui leviora delicta judicant, eam observent; sed majores Judices in atrocibus ea non teneri; prout etiam Veneti lata lege constituerunt III. Non. Aprilis MDCX.

Quænam vero delicta atrociorum nomine censeantur, præter id quod ipsum delicti genus præsefert, & a pœna legibus imposita satis colligi potest; debet Judicis sententia cognosci, habita ratione status, conditionisque, tum ejus qui injuriam infert, tum ejus etiam qui eam passus fuit, armorum, loci, caussæ, temporis, qua, scilicet, de caussa, ubi, & quando, commissum fuerit delictum; eorum etiam quæ ob id

(1) *Farin. c. 28. n. 73. Foll. in pract.*

id evenerunt, perturbationis, offensionis, & aliorum, quæ in majus augent perpetratum facinus, faciuntque, ut magis, magisque in odio habeatur ab omnibus.

Si personæ habenda sit ratio cui infertur injuria, leve per se delictum, si nobilis matronæ existimationem læserit, atrox fit atque grave. Ictus, aut vulnus nullius fere momenti, si Parentibus, aut clarissimo & excelso viro inferatur, atrox erit & gravissimum delictum. Si locum inspiciamus, in Principis Curia, Palatio, plateis, aut in arcibus, quæ maxima cura custodiuntur, maximum erit delictum arma etiam movere. Si tempus vero consideretur, delictum quodlibet ipso sanctissimo Veneris die in supplicationibus perpetratum, gravissimum erit, quantumvis leve. Si vero, quæ consequi possunt, attendamus, iis legibus, aut edictis religiose non obtemperare, quæ publicæ salutis gratia statuuntur, ad pestilentiam arcendam, ob grave periculum imminens, atrocissimum delictum censendum est. Sicuti vero jam dicta, unam, aut alteram ob causam, gravia fiunt; sic alia delicta non una tantum, aut altera, sed pluribus de causis, quæ singulæ satis non essent, in enormia atque atrocia facinora evadunt. Cum vero innumerabiles sint casus, qui sæpius accidere possunt, neque fieri possit, ut certis omnino regulis comprehendantur, ideo Judicis ipsius consilio atque prudentiæ permittuntur; qui, omnibus diligenti cura animadversis, iis etiam res quorum agitur dicendi potestate facta, a quibus ni-

nihil omittitur, quod dignum sit animadversione, sententiam ferre poterit, prout justitiæ consentaneum videbitur.

Judæi supersunt, qui, ut delictorum pœnam, aut debitorum solutionem effugiant, ad Ecclesias confugere solent, quorum causa prima lex lata fuit. de Ecclesiarum immunitate. Hæc statuit, *Judæos qui simulant se Christi legi velle conjungi, ut, ad Ecclesias confugientes, vitare possint crimina, arceri debere*. Quare Doctores omnes constituunt: Si Judæus ad Ecclesiam confugiens velit in Judaica perfidia permanere, eumdem nulla omnino immunitate uti posse. Nonnulli, pauci tamen, existimarunt, si Judæus reus, aut debitor, ad Ecclesiam confugeret eo nomine, ut Christianus fieri vellet, non ficta, aut simulata, sed vera, atque sincera intentione, ex animo, ac certa pietate; eo casu sacro baptismate insigniri, atque protegi debere. At quoniam credi nequit velle aliquem ex animo Christianam fidem suscipere, eumque a delictis & facinoribus initium ducere, quæ Christiana religio omnino prohibet & aversatur, fieri non potest, ut voluntas illa, quæ tunc solummodo sese dat in omnium conspectum, cum justitia hominem quærit supplicio afficiendum, recta sit, & sincera; sed ficta potius, & simulata. Quamvis autem Deus Opt. Max. aliquando pravorum hominum corda divino afflatu pertingat mediis in sceleribus, id tamen rarissime accidit: ideoque Doctores legem generatim atque universe intellexerunt, prout verba declarant: *Judæos*, videlicet, *qui*, *sea-*

reatu aliquo, vel debitis fatigati, simulant se Christianæ legi velle conjungi, ut, ad Ecclesias confugientes, vitare possint crimina, vel pondera debitorum, arceri debere; nec ante suscipi, quam debita universa reddiderint, vel fuerint, innocentia demonstrata, purgati. (1). Hujus sententiæ sunt Abbas, Martinns Navarra, Julius Clarus, Jodocus, Oldradus, Remigius de Gossis, Hyppolitus de Marsiliis, Conradus, Jo: de Vich. Jo: Anania, Tolosanus, Farinacius, Covaruvias, & alii multi, quos ii testes laudant.

Quodcumque vero de Judæis dicitur, infideles omnes amplectitur, cujusvis sectæ fuerint. Id autem facile probari potest ex constitutione Jo: XXII. Pont. Max., quam superius retulimus; qui constituit Hæreticos Ecclesiarum immunitate defendi minime posse: ex eo namque consequens est multo minus infidelibus id licere. Etenim Hæretici, licet pravas aliquas opiniones habeant, baptismatis tamen charactere insigniti, Christum Jesum aliqua saltem ratione venerantur, quem infideles aversantur, atque execrantur.

CAP.

(1) *Abb. c. inter alia. n. 6. De imm. Navar. in Man. c. 25. n. 19. Clarus q. 30. Jod. in prasf. c. 106. n. 15. Oltrad. Cons. 54. Remig. de imm. Fal. 18. Mar. in l. ex Sen-Consulto d. de Sicar. Conrad. de off. Pret. n. 6. Vinch. De im. conc. 13. n. 72. Anan. C. Judei de Jud. Tolos. Syntag. l. 33. n. 22. Farinac. c. 28. n. 68. Covar. l. 2. Var. c. 20. n. 11.*

CAP. VI.

Quanam ratione a sacris locis extrahi debeant ii, qui eis tegi adversus justitiam non possunt.

VIdimus hactenus quibusnam sacris locis immunitas tributa fuerit, & quænam reorum conditio nequeat ab iis divelli. Reliquum modo est, ut videamus, cum reus aliquis ad Ecclesiam confugit, a qua jure abstrahi possit, quanam auctoritate id efficiendum fuerit. Quocirca communis est omnium opinio, Laicum judicem auctoritate, quæ nunc temporalis dicitur, absque Ecclesiastici Præsulis venia, prehendendi jus tribuere, atque, ut perficiatur, mandare. Cujus sane rei claræ admodum, atque efficaces causæ: Ecclesiarum namque immunitas non violatur, si per vim quispiam in ea comprehenditur, qui tamen ejusmodi defendi non potest immunitate: Sed nemo in atrocioribus delictis ea passim uti potest: igitur, a quocumque comprehendatur, Ecclesiarum immunitas illæsa est. Huc accedit, prehendendi facultatem ab iis peti debere, qui negare possint: sed Ecclesiasticus eam negare nequit, quæ a lege tribuitur; quare ab ipso non est petenda. Præterea: nemo judicare potest, quod sibi non est cognoscendum: sed Ecclesiasticus sæcularium facinora uti judex non cognoscit, quæstionem habere nequit, nec *visum, & repertum*, quod leges volunt, profici-

cisci: quapropter neque hac de re decretum facere potest. Quibus rationibus, aliisque multis, hanc ipsam veritatem probarunt; Guido Papa, Nicolaus Boërius, Julius Clarus, Abbas Panormitanus, Guilielmus Benedictus, Tiberius Decianus, Prosper Farinacius, & alii multi. Inter quos Episcopus Covaruvias affirmat hanc consuetudinem toto terrarum orbe a Christianis receptam esse, prout etiam Veneti Senatusconsultis. X. Kal. Jul. MCXCI., & VII. Id. Feb. MDCIX. statuerunt.

Quamobrem, cum satis clarum sit Laicum Judicem prehensionem mandare debere: quotiescumque explorati juris est reum ab Ecclesia divelli posse; videndum modo est, quando exoritur dubitatio, an possit abstrahi, nec ne, ad utrum spectet definire; & si controversia tollenda necessario dilationem requirat, quid agendum sit de reo ipso, ne interim vel effugiat cum justitiæ fraude, vel, ad evitanda pericula, in majus incidat delictum, vel cogendi hominum manus, vel civitatis mœnia transcendendi, cum multis iisdemque gravissimis offensionibus, prout sæpe accidisse vidimus. Communis est opinio, ad sæcularem solummodo judicem pertinere omnem de medio tollere dubitationem, eumque pariter hujus rei cognitorem & judicem esse. Ratio manifeste constat: id enim fieri nequit absque certa cognitione eorum omnium, quæ acciderunt, atque delictum gravius, aut levius reddere, culpamque aut aliqua dignam excusatione, aut enormem, & atrocem face-

re possunt. Quare quæstiones necessario habendæ, & omnia diligenter evolvenda & cognoscenda sunt; longe alienum munus ab Ecclesiastico, (1) cui res spirituales solummodo committuntur. Hanc vero sententiam probat Rebuffus, Papa, Boërius, Clarus, & alii multi; inter quos Octavianus Vulpellus, & Prosper Farinacius dicunt, ita usu receptum esse in tota Italia; Covaruvias vero in tota Christiana Republica, prout Veneti, pietate, & religione inter omnes clarissimi, Senat.C.MDIX. VIII. Id. Feb. statuerunt, prout semper in eorum ditione atque imperio usu receptum fuit.

Quid vero agendum sit de reo, qui ad Ecclesiam confugit, donec judex in re dubia statuat, quid æquum sit, quilibet decernit, neque justum neque conveniens esse, ut eidem tempus, & facultas detur fugiendi. Sic enim justitia opprimeretur, læsus majori afficeretur injuria; sumeret reus ad alia perpetranda facinora vires & animum, ceterisque ejus exemplo incitaretur. Ratio vero, qua justitia reum custodire debeat, ne interim fugiat, varie a multis Doctoribus statuitur (2). Sunt qui scribunt, compedibus, atque manicis ferreis custodiendum esse in eodem sacro loco, ad quem confugerit. Quod cum alii majorem præ se ferre vim existiment, homi-

(1) *Rebuf. Boër. Dec.* 109. *n.* 12. *Vulp. cons.* 130. *n.* 6. *Clar. qu.* 30. *Farin. c.* 28. *f.* 27. *Pap. dec.* 121.

(2) *Pap. dec.* 121. *Remig. de imm. q.* 6.

minem diu vinctum retinere, quam statim extrahere (1), parumque dignitatis habere hominem in ipsa Ecclesia colligatum diutius intueri, idque uno verbo nihil aliud esse, quam Ecclesias in carceres vertere; statuerunt, ut vigiliæ constituantur, & custodiæ circa Ecclesiam, & sacrum locum, quod certe ejusdem turpidinis esset, si diu quasi militibus obsideretur Dei Templum: difficile vero effici posset, ubi præcipue maxima, atque ampla, ut fit, sacrorum locorum ædificia, ostia quamplurima & exitus haberent. Quibus de causis prudentes judices rectius esse judicarunt reos ab Ecclesiis abstrahere, salvo tamen jure restituendi sacro loco, quando ita expedire visum fuerit, eosque custodiæ tradere, donec aut prehensio probata sit, aut, ea improbata, Ecclesiæ restituantur, prout jure convenire visum fuerit. Hinc etiam usu receptum est pluribus in locis; quod hic quoque sæpius usu venit; ut reus ad Ecclesiam confugiens, cujusvis generis existat, ubi apud judices delatus fuerit, statim ab Ecclesia abstrahatur, custodiæque tradatur, salvo, ut diximus, jure restituendi sacro loco. Quo facto, antequam delictum cognoscatur, audiunt reum ipsum, vel qui ejus causam agit; omnibusque diligenter inspectis & perpensis, aut prehensionem ratam habent, & ulterius progrediuntur, aut reum Ecclesiæ restituunt. Id vero receptum usu; quippe quod egregio temperamento justitiam simul & Ecclesiarum immunitatem sartam tectam

(1) *Ignæus l. 15. quoque n. 4. d. ad Sul-*

conservat. Franciscus I. Galliæ Rex, in universa Gallia legem sanxit MDXXXIX., quæ adhuc viget, quamque Nicolaus (1) Boërius, Rebuffus, Tolosanus, ceterique Juris consulti summis laudibus celebrant: Covaruvias etiam eamdem refert; nec quisquam est qui damnare audeat. Sic etiam Venetos plurimum facere certissimum est. Quam ob rem quicumque id effecerit, is, præter communem, & probatam consuetudinem, maximos etiam, & Christianissimos auctores habebit.

CAP. VIII.

De iis quæ contra objici solent.

NEque tibi hac in re, Præsul doctissime, aut cuiquam negotium facessat Gregorii Pont. Max. ejus nominis XIV. constitutio, qua anno MDXCI. XIII. Kal. Julii, ita definivit; & declaravit difficultates omnes hac de re inter Juris-Consultos vertentes, ut nihil desiderari posse videatur: quare post eam constitutionem neque leges, neque Canones, neque consuetudines inspiciendæ amplius essent; sed omnia, prout ipse decrevit, executioni mandanda. Etenim, ut verum fateamur, septem tantummodo delictornm genera ea refert, quibus rei ab Ecclesiis divelli possint; ea tamen conditione, ut quo-

(3) *Boërius dec. 109, Rebuf. in pref. con. reg. Glos. 1. n. 44. Tolos. de Republ. l. 13. c. 23. Covar. l. 2. Var. c. 20. nu. 18.*

quovis in delicto, etiam perduellionis, ac parricidii in Principem ipsum intentati, id fiat cum Episcopi facultate, & cum praesentia personae ab eodem Episcopo huic rei destinatae: colligati autem rei, prius in Episcoporum carceres trudantur, nec inde auferri possint, nisi ab eodem cognitum fuerit culpae affines esse: id vero postquam cognoverit, tunc demum Laico judici tribuantur. Quae omnia si observare possent, jam sacra loca omni scelerum genere refertissima essent, & quodcumque justitiae tribunal eversum, Regesque, & Principes, quibus jure sceptra conveniunt a Deo tributa, eadem precario tenerent, & a Sacerdotis arbitrio in justitia exercenda penderent. His igitur de causis factum est, ut constitutio, sive, ut ajunt, Bulla ista, inter Decretales nunquam recepta, nullibi etiam consuetudine invaluerit; immo contraria prorsus consuetudine antiquata, atque sublata fuerit: quod sicuti jure certissimum est; ita re ipsa Gallia, Hispania, Germania, Venetorum ditio, Ducatus hic noster, nunquam eam admiserunt; quodque cunctis jure optimo admirationi esse possit, in ipsa Ecclesiastica ditione, atque provinciis, non haec constitutio, sed vetus illa consuetudo servatur, quae justitiam sustinet. Quare tantum abest, ut ab hac Gregorii constitutione, quae superius diximus, convelli possint, ut potius, ex eo quod antiquata fuerit, immo nunquam usu recepta, convalescere magis, & vires sumere videantur.

Quidam existunt, qui, seu veterum Scriptorum ignorantia, seu pietate, seu calliditate nimia,

mia, ut ceteris fucum faciant, seu quavis alia de causa, statuere non dubitaverint, Ecclesiarum immunitatem apud omnes gentes usu receptam, non nisi societatis humanæ injuria summa coarctari posse; sed semper in quocumque delicto religiose servandam. Tanto autem magis a nobis Christi-fidelibus, quanto Christiana vera pietas, atque religio persuasionibus cunctis falsis præferenda est. Alii vero, postquam Deum in veteri testamento Aræ suæ & Templo immunitatem præcepisse posuerunt, consequens esse dixerunt, ut sit omnino hæc immunitas de jure divino, neque ab ulla auctoritate immutari possit. His vero positis, incredibile dictu est, quanta adversus justitiam, & ad scelera protegenda, divini cultus defendendi specie erexerint ædificia, quæ tamen omnia facillime corruent, ubi ex historiæ veritate, quam vana, futilia, & mendaciis referta sint, quæ in medium afferunt, clare constiterit.

Ut vero ab iis, quæ veram attingunt religionem, ducamus initium: Deus in veteri testamento nullam concessit immunitatem iis delictis, quæ volenti animo committuntur; sed homicidio tantummodo, quod casu accidisset præter homicidæ mentem; quod multo minus est, quam *casus purus*, ut modo vocant. Is enim est, cum inconsulto quidem, sed præsenti impetu raptus, & voluntarie quis delictum committit. *Casus* vero *fortuitus* est, cum incogitato non solum, sed etiam involuntarie quis errat. Exemplum ab ipso Deo traditum est. Si, dum arborem secas, securis e manibus exeat, teque nesciente, & no-

& nolente, socium feriat. Hanc vero immunitatem Deus non loco ubi sacra faciebant, sed civitatibus senis concessit. Ad earum enim quamlibet confugiens, homicida ejusmodi tutus erat, si Judicibus probabat *casum fortuitum* extitisse: verum, si voluntarium cognoscerent, etiamsi *purum*, morte mulctabant.

Locus est in sacris litteris, quo Deus præcipit, ut homicida, qui consulto hominem occiderit, a sacra ara abstrahatur, quo capitali afficiatur supplicio. Ex quo nonnulli concludunt ceteris in delictis immunitatem Aræ tributam fuisse. Conclusio non satis recta. Sicut etiam consequens non est: Deus odio habet homicidas, qui cogitato occidunt; ergo ceteros odio non habet. Quod vero attinet ad executionem, nullum est in sacris litteris exemplum alicujus, qui ad sacram aram confugerit post perpetratum facinus, nisi Joab, qui Salomonis jussu ibidem confossus fuit; quod majus etiam est, quam extrahi, ut alibi securi percutiatur.

Sed, ne videamur adversus communem Doctorum opinionem, licet haud satis firmatam, pugnare, etiamsi uni tantum Aræ in maxima regione, prout Palæstina fuit, immunitas tributa fuisset, hinc etiam nulla ratione argumentari liceret, & concludere ex hoc exemplo, eamdem immunitatem quindecim sæpe, aut XX. Ecclesiis in angusto parvæ unius civitatis ambitu tribuendam esse.

Templum vero immunitatis privilegio insignitum nullibi scriptum est: immo vero Salomon in ejus dedicatione coram universo populo, dum

dum bene longa oratione singula templi ipsius privilegia recensuit, ne verbum quidem fecit de hac immunitate. Nec aliquod exemplum extat, quo posterioribus temporibus usu saltem probata fuerit: immo contra, Athalia, quæ vi regnum occupaverat, uti tyrannum maxime decebat, vi quoque ab ipso templo avulsa, & peremta fuit. Ratio, & exemplum, quæ pariter ostendunt nullam fuisse Salomonis templo immunitatem tributam. Quod vero efficaciter probat Christus Jesus Dominus noster, qui ejusdem templi sanctitatis studio singulari actione mercatores ex ipso ejicere voluit, nunquam tamen reprehendit prehensiones reorum, quæ ibidem fierent. Nec dici potest id usu receptum minime fuisse. Etenim ex Evangelio apparet missos aliquando fuisse lictores, ut Jesum ipsum in templo apprehensum sisterent, quod etiam præstare tentarunt: sed ipse concionem suam continuans, divinis eos verbis adeo deterruit, ut stupidi ab incœpto desisterent. Neque tamen eosdem arguit, quod templum violaverint. Immo vero, cum ipse prehensus, & colligatus fuit sanctissimæ suæ mortis tempore, Judæis exprobandi causa dixit: *Quotidie apud vos sedebam docens in templo, & non me tenuistis, &c.* Quæ verba non satis convenientia fuissent, si cautum esset, aut usu receptum, ne quis in templo prehenderetur. Ad hæc, anno post *Dominicam Ascensionem*, cum Divi Petrus & Ioannes orarent in templo, ibi quoque prehensi fuerunt, & in carceres trusi; sicut etiam Apostoli cuncti iterum in eodem templo prehensi, & in car-

carcerem missi fuerunt. Nec aliquis tamen eorum de immunitate verba fecit, neque prehensionis iniquitatem ostendentes, dixerunt templum violatum fuisse. Sed & XXV. post annos D. Paulus ex eodem templo vi avulsus fuit; attamen, cum causas connumeraret, quibus in carcerem missus fuerat, ostenderetque id quamplurimis rationibus injuste factum, de templi immunitate nihil omnino dixit. Quamobrem antiqui templi illius exempla demonstrant iisdem præsentem consuetudinem nulla ratione inniti posse. Quod si exempla sequi placeret, ætatis nostræ usum coërcere potius, quam amplificare, esset opus.

Nec aliud ex antiquorum Gentilium exemplis inferre licet; longe namque abest ab omni veritate populos cunctos templis immunitatem tribuisse; immo vero is fuit Græcorum tantummodo usus, a quibus etiam non templis omnibus concessa immunitas; sed nonnullis, iisdemque paucis, solummodo: neque ut reos homines, & qui delicta commisissent, tuerentur; sed ut innocentibus eo perfugia essent.; licet usus postea abusus fieret, ut infra dicendum est.

Ex iis enim populis, qui antiquis temporibus obtinuisse imperia leguntur, Assyrii, Persæque, nullam tribuerunt templis immunitatem: Scythas, Sarmatasque, Gallos, & Germanos, id effecisse non legimus. Ægyptii in regione tam ampla Herculis templum habuerunt, ad quod si confugissent servi a Dominis male habiti, religionemque assumerent, ab eorum vi tuti, atque securi erant, qui legibus vitæ, necisque in

eos

eos potestatem habebant. Sed debitoribus, aut iis, qui delicta perpetrassent, nulla omnino erat statuta immunitas.

Romulus in Romæ ædificatione immunitatem cuidam loco tribuit, qui hac de causa Græca voce Asylum appellatus est; non divini cultus causa, nec ut in eo, sibi subjecti populi sese adversus justitiam protegerent; sed, quo novam redderet civitatem incolis refertam, constituit finitimorum populorum subjectos, qui, ob delicta commissa, vel æs alienum in eorum regionibus contractum, ad Asylum confugerent, quo deinde Romani incolæ essent, defendi debere adversus omnes, qui adversus eos jus haberent: quod est convenas tueri, ne ob delicta, aut debita alibi commissa, molestiam accipiant; non autem incolis eorum, quæ in propria ditione commiserint, immunitatem tribuere. At civitate populis completa, cum Sabini, aliique finitimi par pari rependerent, injuriasque, quæ ipsis inferebantur, aliis pensarent injuriis, quæ commercium tollerent, coactus fuit Romulus omittere institutum, claudere Asylum, eamque penitus immunitatem de medio tollere.

Proximis annis Servius Tullius, Rex, cum finitimis civitatibus societatem junxit, templumque Dianæ in Aventino exædificavit, uti sociis omnibus commune eo privilegio, ut, qui eo confugeret, judicari non posset, nisi communi sociorum omnium judicio; quod provocationis potius species quædam fuit, quam immunitatis. Attamen cito una cum societate finem habuit; & ex eo quoad Respublica stetit, nul-

la

la fuit Romæ templorum immunitas.

Post vero Cæsarem Dictatorem interfectum, Triumviri sacellum ei exædificarunt, cui tribuerunt immunitatem, non sine maxima omnium admiratione*; cum id Romæ insusitatum esset, nec unquam usurpatum. Sed sublato Triumviratu, statim fuit immunitas illa deleta, & antiquata. Quare in ea Republica duæ tantum immunitates fuere; sed tyrannicæ, & ad brevissimum temporis spatium permanserunt.

In Græcia dumtaxat invaluit immunitatis consuetudo. Etenim, cum ejus regionis maxima pars ad oras maris sita sit, antiquis temporibus, ut Thucydides refert, piratica, & latrocinium adeo promiscue exercebantur, ut maximi vir honoris, maximæque existimationis censeretur quicumque ea profiteretur. Quapropter hominibus, qui minus valebant, continua, & vigilanti custodia opus erat, præsertim vero ad maritimas oras. Quamobrem templa exædificarunt, quæ non erant, ut Ecclesiæ nostræ, magnum aliquod spatium, sed multa ædificia turribus munita, & fornicibus humi depressis, ingressu difficilia, & ardua, ut pauci, & debiliores se se a multis, & fortioribus tueri possent. Hæc autem ædificia Deo dicata fuerunt, ut, præter loci ipsius præsidium, Deorum etiam tutela accederet; atque adeo, ob Deorum metum, ratio haberetur personarum, quæ se aliter tueri non valerent, nisi eo confugerent. Uno verbo, non fuerunt instituta, ut scelesti homines a Justitia, sed ut probi ab inju-

ſtis oppreſſionibus ſe ſe defenderent. Et licet ampliſſima eſſet ea regio, cum omnes ad Septemtrionem oras, & mediterranei maris inſulas complecteretur, ubi multa erant templa; Aſyli tamen privilegium pauciſſimis tribuebatur, neque ſemper iiſdem. Etenim, ſi iis abuterentur, erant lata lege deleta, aut uſu antiquata, nec unquam eodem tempore in tota Græcia immunitas pluribus conceſſa fuit, quam XV., aut XX. ad ſummum templis.

Cunctis in rebus, etiam optimis, optimeque inſtitutis, accidere ſolet, ut hominum malitia rationem inveniat atque inſtituat, a qua iiſdem abutatur; idque intolerabile efficiat, quod initio optima de cauſa, & non niſi ad optimum finem inſtitutum fuerat. In Græcia ſenſim adeo vires ſumpſit Aſylorum abuſus, & in majus ſe extulit, tum in ſceleſtis hominibus defendendis, tum in novis immunitatibus conſtituendis, ut Romani tandem coacti fuerint medicinam facere. Narrat id Tacitus: *Creſcebant enim Græcas per urbes licentia atque impunitas Aſyla ſtatuendi: complebantur templa peſſimis ſervitiorum, eodem ſubſidio obærati adverſus creditores, ſuſpectique capitalium criminum receptabantur. Nec ullum ſatis validum imperium erat coërcendis ſeditionibus populi flagitia hominum, ut cæremonias Deorum, protegentis. Igitur placitum, ut mitterent civitates jura, atque legatos; & quædam, quod falſo uſurpaverant, ſponte omiſere: multæ vetuſtis ſuperſtitionibus, aut meritis in populum Romanum fidebant: magnaque ejus diei ſpecies fuit, quo Senatus Majorum beneficia, ſociorum pacta, Regum*

gum

gum etiam, *qui ante vim Romanam valuerant*, *decreta*, *ipsorumque Numinum religionem introspexit*. Conclusio vero fuit, novem tantummodo templa immunitatem aliquo innixam fundamento habuisse: licetque adeo exiguus esset numerus, *facta Senatusconsulta fuisse*, *qui multo cum honore modus tamen praescribebatur*. Haec Tacitus. Svetonius vero ob eam rem scripsit tunc immunitates deletas. Etenim minus firmas tollere, paucasque honestatis limitibus circumscribere, parum ab iis tollendis differt. Ex hac historia magis firmatur id, quod diximus, Graeciam solummodo immunitatibus usam; alioquin abusus idem ex tot, tantisque tam ampli imperii civitatibus, in aliqua saltem memoraretur extitisse, & remedium ceteris quoque adhibitum esset. Ad haec perspicuum est, iis etiam temporibus absurdum maximum, & abusum judicatum fuisse, servos pessimos in templis defendi, obaeratos, decoctores, & capitalium criminum reos. Praeterea in universa Graecia, tam ampla regione, novem templa solum immunitatis privilegio usa. Quare qui mentis aciem diligenter intendat, cognoscatque in tot, tantisque orbis universi nationibus, Graeciam unam Asyla immunitatis privilegio munita habuisse; Graeciam vero in tanto terrarum spatio, quod ad mille amplius passuum millia extenditur, novem solum in locis immunitatem instituisse; eamque ita institutam, ut justitiae non officeret constituet profecto id humanae societatis non esse, nec gentibus omnibus commune, prout nonnulli existimasse judicantur.

Omittendum non est aliud immunitatis genus iis temporibus usu receptum, quod non ẽrat ob loci sacri reverentiam, nec ad Dei honorem institutum; sed justitiæ ratione. Etenim, qui ob adversarii gratiam se tueri non poterat, ad Principis statuam confugiebat, in quolibet foro positam; atque ita quæcumque vis inferri posset, ab ea se se vindicabat, publica auctoritate tectus. Non tamen ea immunitas erat; sed provocationis species, ubi quis non valeret provocatione in judicio uti. Res namque, & causa ejus, qui refugerat, statim coram judicibus agebatur; &, si jure nitebatur, opem ex æquo ferebat. Quod si eo privilegio, atque refugio injustam ob causam se tueri voluisse cognoscerent, duplici puniebant pœna; ob crimina, scilicet, & ob audaciam refugiendi ad Principis statuam, cum esset crimine pollutus. Hæc vero nihil habet cum Ecclesiarum immunitate commune: instituebantur enim Reipublicæ, non religionis, causa. Utinam vero eadem modo ratio usuveniret in sacris locis, ut, scilicet, innocentes tantum, & qui legitima aliqua excusatione uti possent, protegerentur; scelestis vero non tantum ob perpetrata facinora plecterentur, sed multo magis ob temeritatem; quod ipsum Deum, & sacrosanctas Ecclesias immania scelera protegere velle existimassent.

Quo certe justo, atque rite ex animo concepto voto, finem de Asylorum immunitate scribendi facio.

FINE.